



ISTITUTO
DI DIRITTO PRIVATO

SALA POLACCO


1

m

27

Università di Padova

ISTITUTO
DI
DIRITTO PRIVATO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PADOVA



PROGETTO

DI

REVISIONE DEL CODICE CIVILE ALBERTINO

proposto

dalla Commissione nominata con decreti del Ministero di Grazia
e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860

comunicato

AL PARLAMENTO

*dal Ministro di Grazia e Giustizia (CASSINIS)
in conformità di relazione per esso presentata
alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno
al Senato nella tornata del 21 giugno 1860.*

ISTITUTO
DI
DIRITTO PRIVATO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PADOVA

THE HISTORY OF

THE CITY OF BOSTON

FROM 1630 TO 1800

BY

JOHN H. COLEMAN

OF THE CITY OF BOSTON

AND

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

AND

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

AND

OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

AND

OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA

AND

OF THE UNIVERSITY OF IOWA

AND

OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA

AND

OF THE UNIVERSITY OF KANSAS

AND

OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI

AND

OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA

AND

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AND

OF THE UNIVERSITY OF TEXAS

AND

OF THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA

AND

OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA

AND

OF THE UNIVERSITY OF KANSAS

PROGETTO

DI

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1.

La legge emana dal potere legislativo nelle forme stabilite dallo Statuto costituzionale.

Il Re ne fa la promulgazione.

Art. 2.

La promulgazione si fa con atto che contiene:
Il nome del Re;

L'approvazione data dalle due Camere legislative;

La sanzione del Re al voto delle due Camere;

Il testo della legge;

L'ordine che l'atto sia munito del sigillo dello Stato ed inserito nella collezione degli atti del Governo;

L'ordine che la legge sia osservata e fatta osservare.

Art. 3.

La promulgazione della legge è fatta prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui fu votata, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4.

La legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 5.

La legge diventa obbligatoria nel giorno ventesimo primo successivo a quello della sua pubblicazione, eccettuati i casi in cui, con espressa disposizione, siasi diversamente stabilito.



Art. 6.

La pubblicazione della legge si compie per cura del Ministro Guardasigilli mediante l'inserzione della medesima colla formola di promulgazione nella raccolta degli atti del Governo.

Tale inserzione prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno ne darà avviso, colla indicazione del numero progressivo sotto il quale la legge sia stata inserita nella raccolta.

Art. 7.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche ai decreti ed ai regolamenti emanati dal Re per l'esecuzione delle leggi, i quali interessino la generalità dei cittadini.

Art. 8.

Gli originali delle leggi, dei decreti e dei regolamenti sono a cura del Ministro Guardasigilli consegnati agli Archivi generali del Regno.

Art. 9.

La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

Art. 10.

Le leggi concernenti lo stato e la capacità personale reggono la persona, in qualunque paese essa risieda.

I beni immobili, tuttochè posseduti da stranieri, sono governati dalle leggi dello Stato.

Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Art. 11.

Nelle disposizioni e convenzioni dei privati non si può derogare alle leggi che interessano l'ordine pubblico ed i buoni costumi.

Art. 12.

Nell'applicare la legge non è lecito di attribuirle altro senso che quello che si manifesta dalla naturale significazione delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore.

Art. 13.

Qualora una controversia non si possa decidere nè colla parola, nè col senso proprio della legge, si avrà riguardo ai casi simili definiti nelle

leggi, ed al fondamento delle leggi analoghe. Rimando nondimeno il caso dubbioso, si deciderà secondo i principii generali del diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Art. 14.

Il Giudice non può recusare di pronunciare sulle controversie che gli sono deferite, a motivo di silenzio, oscurità o difetto della legge: rifiutandosi, si fa colpevole di negata giustizia.

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE.

TITOLO I.

DELLA CITTADINANZA E DEI DIRITTI CIVILI.

CAPO I.

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI PERDERE LA CITTADINANZA.

Art. 15.

Le leggi civili considerano la cittadinanza unicamente in relazione al godimento e all'esercizio dei diritti civili.

Il godimento e l'esercizio dei diritti politici è regolato dallo Statuto e dalle leggi relative.

Art. 16.

I titoli per acquistare la cittadinanza sono la filiazione, la nascita nel territorio dello Stato, il matrimonio, e la naturalizzazione.

Art. 17.

Il figlio legittimo o naturale legalmente riconosciuto di padre cittadino, o quando il padre è incerto, di madre cittadina, è cittadino, qualunque sia il luogo della sua nascita, e quantunque il genitore di cui segue la condizione sia stato per condanna privato dei diritti civili.

Art. 18.

Chi nasce in paese straniero da padre, o nel caso d'incertezza del padre, da madre di origine cittadini, che abbiano perduta la cittadinanza prima della sua nascita, è straniero.

Egli è però ammesso a reclamare lo stato di cittadino purchè entro il primo anno di sua maggiore età determinata secondo le leggi del Regno, dichiararsi dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del luogo di sua residenza, oppure se si trova ancora all'estero, dinanzi ai Rappresentanti o Consoli nazionali, l'intenzione di fissare nello Stato il domicilio, e ve lo stabilisca realmente entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Se egli ha servito o serve nelle milizie nazionali di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare, senza invocare esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro considerato come cittadino.

Art. 19.

Il figlio nato nello Stato da padre, o nel caso di incertezza del padre, da madre d'origine cittadini, che prima della sua nascita abbiano perduta la cittadinanza, avrà facoltà di scegliere tra la cittadinanza originaria del genitore e la condizione di straniero.

La dichiarazione della scelta dovrà esser fatta nel termine, nel modo e colla condizione stabiliti nel precedente articolo.

In mancanza di tale dichiarazione, esso sarà considerato quale cittadino, se alla scadenza del primo anno dalla sua maggiore età avrà reale domicilio nello Stato.

Art. 20.

L'individuo nato nello Stato da genitori incerti è cittadino.

Art. 21.

L'individuo nato nello Stato da straniero, che sia anch'esso nato nello Stato, o che vi abbia stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è cittadino; egli è però ammesso ad optare per la qualità originaria di straniero, purchè nel primo anno dalla sua maggiore età ne faccia dichiarazione.

dinanzi all'Uffiziale dello stato civile del suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, dinanzi a quello del luogo della sua nascita.

L'intenzione di perpetua dimora nel genitore è presunta, se non vi è prova contraria, sempre che lo straniero abbia mantenuto il domicilio nello Stato per lo spazio continuo di anni dieci compiuti.

La residenza per causa di commercio, ancorchè continuata per più di dieci anni, non basta a far presumere tale intenzione.

Art. 22.

Fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, l'individuo nato nello Stato da straniero avrà la qualità di cittadino, quando nel primo anno di sua maggiore età adempia le formalità e le condizioni prescritte nell'art. 18: ove poi abbia servito o serva nelle armi nazionali od abbia altrimenti adempiuto agli obblighi della leva, sarà senz'altra condizione considerato cittadino.

Art. 23.

La donna straniera maritata con un cittadino segue la condizione del marito.

Art. 24.

La cittadinanza si acquista dallo straniero anche per Decreto Reale.

Gli effetti di tale Decreto non cominciano se non dal giorno che il naturalizzato ne abbia domandata la registrazione all'Uffiziale dello stato civile del luogo dove intende di stabilire od abbia già stabilito il suo domicilio, ed abbia dinanzi al medesimo prestato giuramento di fedeltà al Re, e di osservanza dello Statuto e delle leggi dello Stato.

Art. 25.

La cittadinanza si perde per rinunzia.

La rinunzia però non potrà mai essere invocata per esimersi dagli obblighi del servizio militare, e per sottrarsi alle pene stabilite contro chi impugni le armi contro la patria.

Art. 26.

La rinunzia alla cittadinanza può essere espressa o tacita.

Art. 27.

Vi ha rinunzia espressa quando il cittadino ne

fa la dichiarazione dinanzi all'Uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce all'estero la sua residenza.

Art. 28.

Vi ha rinunzia tacita, e il cittadino è ridotto senz'altro alla condizione di straniero:

1.^a Quando avendo cessato di dimorare nel Regno abbia ottenuto cittadinanza in paese straniero;

2.^a Quando senza permissione del Governo abbia accettato impiego pubblico all'estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera;

3.^a Quando abbia stabilito residenza all'estero con animo di non più ritornare in patria.

La residenza all'estero per causa di commercio, qualunque ne sia la durata, non basta a far prova dell'intenzione di non più ritornare in patria.

Art. 29.

Il cittadino, che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi negli art. 27 e 28 è ammesso a recuperarla purchè:

1.^a Rientri nello Stato colla permissione speciale del Governo;

2.^a Rinunzi alla naturalizzazione od all'impiego ottenuto all'estero;

3.^a Dichiarì dinanzi all'Uffiziale dello stato civile del suo primitivo domicilio di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nello Stato.

Art. 30.

La donna cittadina che sposa uno straniero segue la condizione del marito.

Se resta vedova sarà reintegrata nella cittadinanza mediante il solo fatto del ristabilimento del domicilio nello Stato, a meno che non abbia fatta espressa dichiarazione in contrario dinanzi all'Uffiziale dello stato civile del luogo del suo primitivo domicilio.

Art. 31.

L'acquisto o il riacquisto dello stato di cittadinanza nei casi precedentemente contemplati non è effettivo se non dal giorno successivo a quello in cui sianzi adempiute le prescritte condizioni e formalità.

CAPO II.

DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI.

SEZIONE I.

Del godimento dei diritti civili.

Art. 32.

Ogni cittadino ha il pieno godimento dei diritti civili purchè non ne sia decaduto per proprio fatto.

Art. 33.

I Comuni, le Provincie, gli Istituti ecclesiastici, i pubblici Stabilimenti, ed in genere tutti i Corpi morali autorizzati, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili sotto le modalità determinate dalle leggi, e dal diritto pubblico dello Stato.

Art. 34.

Lo straniero gode nello Stato dei diritti attribuiti ai cittadini dalle leggi civili, per quanto non contrastano all'esercizio dei medesimi le leggi che determinano la sua capacità personale, e salve le altre eccezioni stabilite dalle leggi.

Art. 35.

Gli stranieri però che non abbiano residenza nello Stato almeno da tre anni non potranno assumere alcuno degli uffizi della tutela o cura di un cittadino, nè essere testimoni in atti pubblici.

Art. 36.

Lo straniero maggiore di ventun anni che ha contrattato nello Stato con un cittadino, non può invocare l'incapacità legale di cui si trovi colpito dalle leggi o dalle sentenze dei Tribunali del paese a cui appartiene, quando questa incapacità non fosse nota all'altro contraente.

Art. 37.

In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero attore in giudizio, sia il

convenuto cittadino, sia straniero, deve dar cauzione pel pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo se non ha residenza nello Stato, o se non possiede ivi beni immobili, o stabilimento industriale sufficiente ad assicurarne il pagamento, salvo che nel paese dello straniero attore si pratichi altrimenti in casi consimili.

Art. 38.

Se uno straniero residente nello Stato muoia, o si renda assente, ovvero diventi per infermità di mente inabile a provvedere a sè, e abbia nello Stato discendenti minori od altrimenti incapaci a provvedere a' loro interessi, il Giudice di Mandamento è autorizzato sulla istanza di parenti od amici della famiglia, ed anche semplicemente sull'invito del Procuratore del Re, previe le opportune informazioni, a deputare un curatore provvisorio che prenda cura dei figli, ed ove occorra anche del genitore e dei loro interessi.

Gli uffici del curatore provvisorio cessano presentandosi persona munita dei necessari poteri a tenore delle leggi da cui dipende la persona dello straniero.

In tutti i casi, il Procuratore del Re è in dovere di informare il Ministro degli Affari Esteri per la comunicazione in via diplomatica della notizia agli interessati.

Art. 39.

Lo straniero residente nello Stato è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali dello Stato.

Art. 40.

Lo straniero non residente nello Stato potrà essere convenuto dinanzi ai Tribunali dello Stato ancorchè non vi si ritrovi:

- 1.° Se si tratterà di azioni reali sopra stabili o relative a cose mobili esistenti nello Stato;
- 2.° Se si tratterà di contratti fatti con un cittadino, i quali siano stati stipulati, o debbano ricevere esecuzione nello Stato;
- 3.° In tutti gli altri casi in cui nel paese al quale lo straniero appartiene si usi questo trattamento verso i regnicoli.

Art. 41.

Lo straniero può essere convenuto avanti i Tribunali dello Stato, se ivi si ritrova :

1.° Se si tratti di contratti fatti all'estero con un cittadino;

2.° Se si tratti di contratto con altro straniero che debba avere esecuzione nello Stato.

Art. 42.

Allo straniero attore in giudizio sono applicabili le regole generali stabilite nel Codice di procedura civile in riguardo alla riconvenzione, eccettuato il caso in cui il convenuto sia anch'esso straniero, e la domanda riconvenzionale si riferisca a contratti che non debbano avere esecuzione nello Stato.

Sarà però sempre salvo il diritto al convenuto di proporre tutte quelle domande che abbiano il carattere di eccezioni alla domanda principale.

SEZIONE II.

Della privazione dei diritti civili.

Art. 43.

I diritti civili si perdono per effetto delle condanne penali, nei casi e limiti stabiliti dalle leggi relative.

Art. 44.

I diritti civili di cui si può incorrere la perdita in tutto od in parte per effetto di condanna penale sono i seguenti :

1.° Il diritto di possedere e godere i beni che il condannato avesse a qualunque titolo al tempo della condanna, od abbia successivamente acquistati ;

2.° Il diritto di disporre in qualsiasi modo dei beni medesimi ;

3.° Il diritto di succedere , od altrimenti acquistare a titolo gratuito ;

4.° I diritti di podestà ed autorità famigliare ;

5.° Il diritto di esercitare gli uffizi di tutela o di cura ;

6.° Il diritto di essere testimone in atti sì pub-



blici che privati, di fare testimonianza giurata in giudizio, e di essere nominato perito o costituito arbitro;

7.° Il diritto di adottare o di essere adottato;

8.° Il diritto di stare in giudizio sia in qualità di attore, sia in qualità di convenuto, fuorchè sotto il nome e mediante il ministero dei successibili che furono immessi nel possesso de' suoi beni, o in difetto, del curatore nominato dal Giudice della causa.

Art. 45.

Le condanne definitive portanti privazione dei diritti civili pronunziate in giudizio contraddittorio e che furono notificate al condannato detenuto, o in difetto pubblicate, producono il loro effetto dopo scaduti i termini stabiliti dalla legge per impugnarle.

Se i mezzi d'impugnazione sono rigettati, l'effetto delle condanne risale al tempo dianzi indicato.

Art. 46.

I beni di cui il condannato perde il possesso ed il godimento sono amministrati come quelli degli assenti, e sono promosse nello stesso modo le sue ragioni.

Art. 47.

Gli eredi legittimi del condannato al tempo in cui la sentenza incomincia ad avere effetto, possono immediatamente farsi immettere nel possesso provvisorio dei beni per avere il pieno godimento.

Coloro che si trovassero successivamente in grado di concorrere coi medesimi, o di escluderli da tale possesso, vi saranno ammessi giustificando in contraddittorio dei primi l'esistenza del condannato al tempo in cui ne avrebbero acquistato il diritto; ma non potranno pretendere la restituzione dei frutti percetti dai precedenti amministratori.

Nel resto tali amministratori sono soggetti alle condizioni ed agli obblighi che la legge impone a coloro che hanno ottenuto il possesso provvisorio dei beni degli assenti.

Se non vi sono successibili, od essi non chiedono l'immissione nel possesso provvisorio, ad istanza del Pubblico Ministero sarà deputato un curatore ai beni.



Art. 48.

Il coniuge del condannato, oltre la immissione nel possesso della quota di successione che potrebbe spettargli secondo le regole stabilite nel titolo delle successioni legittime, ha diritto alla separazione di ciò che gli apparterebbe in forza delle convenzioni matrimoniali, o come lucro dotale.

Inoltre egli è ammesso a domandare, ove ne sia il caso, una pensione sussidiaria in conformità di ciò che è stabilito pel consorte dell'assente.

Art. 49.

Per la morte del condannato cessa la immissione nel possesso, e si apre la successione legittima a vantaggio dei suoi eredi, ai quali dovranno essere restituiti i beni, senza che però possano domandare conto dei frutti percetti da coloro che furono immessi nel possesso in conformità dell'art. 47.

Art. 50.

Le condanne in contumacia non producono la perdita dei diritti accennati all'art. 44 se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Art. 51.

Nei cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, il condannato in contumacia rimane privo dell'esercizio dei diritti predetti.

I suoi beni sono provvisoriamente amministrati dalle persone di cui nell'art. 47; e il coniuge è ammesso al provvisorio esercizio delle ragioni mentovate nell'art. 48.

Gli atti e i contratti fatti in questo periodo dal condannato in relazione agli accennati diritti sono nulli.

Art. 52.

Se il condannato in contumacia si presenti o sia carcerato, oppure muoia entro i cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, questa si considera come non avvenuta, salvo per gli atti e contratti fatti posteriormente ad essa.

In questi casi gli amministratori provvisori dovranno restituire a lui od a' suoi eredi i tre quarti dei frutti percetti, eccetto che l'amministrazione

fosse stata affidata al coniuge o ai discendenti, i quali non saranno tenuti ad alcuna restituzione di frutti.

Art. 53.

Se il condannato si presenta volontariamente, od altrimenti viene in potere della giustizia dopo la scadenza del quinquennio, la sentenza contumaciale rimane annullata e il condannato rientra nel godimento dei diritti civili pel tempo avvenire: ma la sentenza conserverà gli effetti che avrà prodotti nell'intervallo decorso dopo la scadenza del quinquennio fino al giorno della costituzione in giudizio.

Egli rientrerà pure nel possesso de' suoi beni senza diritto alla restituzione dei frutti.

Art. 54.

La prescrizione della pena non reintegra il condannato nei diritti civili nè pel passato nè per l'avvenire.

La grazia o la commutazione di pena reintegrano il condannato; continua però in lui, salvo il caso di riabilitazione, l'incapacità di essere tutore o curatore, e di concorrere negli atti relativi alla tutela, eccetto per i proprii figli, non che l'incapacità di essere assunto testimone negli atti pubblici e privati, di fare in giudizio testimonianza giurata, e di essere nominato arbitro o perito.

Art. 55.

Il condannato che ha ottenuto la grazia o la commutazione della pena non potrà mai pretendere alla restituzione dei frutti già percetti a termini degli articoli precedenti; e rimarranno parimenti salvi i diritti dei terzi relativamente ai beni loro devoluti in dipendenza dell'incapacità in cui si trovava il condannato al tempo della devoluzione.

Art. 56.

I discendenti da colui che rimane escluso dal succedere in forza delle disposizioni contenute in questa sezione, sono ammessi in luogo e vece dell'escluso nei casi e secondo le regole della rappresentazione in materia di successione.

TITOLO II.

DEL DOMICILIO CIVILE.

Art. 57.

Il domicilio civile è nel luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

Il domicilio si distingue dalla dimora ossia dal soggiorno puramente temporario ed accidentale in un dato luogo, e può anche distinguersi dalla residenza abituale, ogniqualvolta alla medesima non si congiunga la sede principale degli affari ed interessi della persona.

Art. 58.

La residenza trasferita in un altro luogo, coll'intenzione di fissare in quello il principale stabilimento, produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione è provata dalla doppia dichiarazione fatta all'Ufficio dello stato civile del Comune che si abbandona e a quello del Comune in cui si stabilisce domicilio.

In mancanza della detta dichiarazione è ammessa la prova dei fatti che valgano a dimostrare l'attuale domicilio della persona.

Art. 59.

Nei casi di domicilio incerto l'efficacia dell'atto non si potrà impugnare sotto pretesto che il vero domicilio fosse diverso da quello supposto in buona fede.

Art. 60.

La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito, eccettochè la medesima sia legalmente separata, oppure sia stata provvista di un tutore per causa di interdizione.

Il figlio minore non emancipato ha il domicilio del padre, e lo conserva anche quando fosse cessata la patria podestà, fino a che sia provvisto di tutore o venga abilitato.

Il minore non abilitato, e il maggiore interdetto hanno il domicilio del tutore.

Gli assenti e quelli che subirono per condanna la perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili hanno domicilio presso i successibili immessi nel possesso provvisorio dei beni o presso gli amministratori deputati dall'Autorità competente.

Art. 61.

Il domicilio del defunto determina il luogo dell'aperta successione.

Art. 62.

Oltre il domicilio generale si possono avere domicili speciali di elezione per certi determinati affari o rapporti giuridici.

L'elezione di domicilio speciale per l'adempimento di un' obbligazione non è efficace se non è espressamente consentita per atto pubblico o per scrittura privata.

Per effetto della elezione di domicilio l'Autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione si trova il Comune ove fu costituito il domicilio, diviene competente a conoscere di tutte le controversie risguardanti quei determinati affari o rapporti giuridici per cui fu eletto il domicilio speciale.

Quando il domicilio speciale sia eletto presso una persona od un ufficio, le notificazioni e le intimazioni occorrenti si faranno alla persona o nell'ufficio presso cui la elezione fu fatta. Gli effetti della elezione cesseranno quando sia cessato l'ufficio o sia morta la persona presso cui il domicilio fu eletto.

TITOLO III.

DEGLI ASSENTI.

Art. 63.

Quando una persona cessò di comparire nel luogo dell'ultimo suo domicilio o dell'ultima sua residenza o dimora, e non se ne hanno notizie, si considera assente.

Art. 64.

Il Pubblico Ministero è specialmente incaricato di vegliare agli interessi degli assenti, e sarà sentito in tutte le domande che li riguardano.

CAPO I.

DELL'ASSENZA PRESUNTA, E DEGLI EFFETTI DELLA MEDESIMA.

Art. 65.

Il periodo dell'assenza presunta comprende i tre anni successivi al giorno in cui la persona ha cessato di comparire, od a quello al quale risalgono le ultime sue notizie.

Questo periodo sarà di sei anni nel caso che prima di partire egli abbia lasciato una procura dalla quale risulti la sua intenzione di allontanarsi dal luogo del domicilio o della residenza.

In entrambi i casi il periodo di assenza presunta comprende inoltre tutto il tempo che gli interessati lasciano decorrere senza instare che sia dichiarata l'assenza, e tutto il tempo necessario per ottenere la sentenza di dichiarazione d'assenza.

Art. 66.

Durante questo periodo il Tribunale del Circondario dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente è autorizzato a dare, sull'istanza degli interessati o degli eredi presuntivi e

del Ministero Pubblico, quei soli provvedimenti che siano strettamente necessari alla conservazione del patrimonio dell'assente. E esso per conseguenza ha facoltà:

Di deputare amministratori a tutti od a parte dei beni lasciati dall'assente, se non abbiavi un procuratore che li amministri, o siavi pericolo di danno lasciandoli sotto l'amministrazione del procuratore;

Di deputare chi rappresenti l'assente nella formazione degli inventari, e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui trovisi interessato;

Di nominare curatori speciali per rappresentare l'assente in giudizio.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE D'ASSENZA E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 67.

Dopo trascorsi tre anni nel primo e sei anni nel secondo dei casi indicati nell'art. 65, gli eredi presuntivi legittimi dell'assente, ed in loro contraddittorio gli eredi presuntivi testamentari e chiunque creda di avere sui beni dell'assente ragioni dipendenti dalla morte di lui, possono chiedere al Tribunale che sia dichiarata l'assenza.

Art. 68.

Il Tribunale se crede la domanda ammissibile e rilevanti i fatti proposti, ordinerà che siano assunte informazioni.

La sentenza sarà pubblicata alla porta dell'ultimo domicilio e a quella dell'ultima residenza dell'assente, e notificata alle persone in contraddittorio delle quali siasi proposta la domanda.

Un estratto di essa sarà pure pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto della Corte d'Appello da cui dipende l'ultimo domicilio dell'assente, o nel giornale ufficiale del Regno.

Art. 69.

Assunte le informazioni, e quando siano trascorsi almeno quattro mesi dalla pubblicazione

di cui all'articolo 68, il Tribunale pronunzierà se debba dichiararsi l'assenza.

Art. 70.

La sentenza che dichiara l'assenza sarà notificata e pubblicata a termini dell'art. 68.

Art. 71.

Spirati quattro mesi dopo la pubblicazione della sentenza, il Tribunale sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, e, in difetto, del Pubblico Ministero ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, in mancanza di eredi testamentari quelli che fossero eredi legittimi dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi, possono chiedere al Tribunale la immissione nel possesso provvisorio dei beni.

I legatari, i donatari, e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui possono chiedere in contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio provvisorio di quei diritti.

Però tanto gli eredi quanto le altre persone precedentemente indicate non si ammetteranno nel possesso provvisorio dei beni o nel provvisorio esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione.

Il Tribunale provvede su queste dimande.

Il consorte dell'assente, oltre quanto gli spetti in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può in caso di bisogno ottenere dal Tribunale una pensione alimentare da determinarsi, avuto riguardo alla condizione della famiglia ed alle forze del patrimonio dell'assente.

Art. 72.

Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi ragione sui beni dell'assente non potesse prestare cauzione, è in facoltà del Tribunale di ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente, ed alle altre circostanze del caso.

Art. 73.

L'immissione nel possesso provvisorio conferisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente e il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed attribuisce loro il godimento delle rendite tutte dei beni di lui nei limiti infra stabiliti.

Art. 74.

Coloro che hanno ottenuta la immissione nel possesso provvisorio devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli stabili dell'assente.

Art. 75.

Essi debbono collocare ad impiego fruttifero nominativo ogni valore che si trovi nel patrimonio dell'assente, in danaro od in carte al portatore, comprese le rendite del patrimonio percette o scadute prima dell'immissione nel possesso.

Se nel patrimonio si trovano oggetti mobili che non si possano conservare, o la cui conservazione sia di scapito o di nessun vantaggio al patrimonio dell'assente, debbono chiedere al Tribunale l'autorizzazione di alienarli, la quale non può essere concessa se non alla condizione dell'utile impiego del danaro.

Possono riscuotere i crediti capitali dell'assente sotto la condizione della contemporanea erogazione nel pagamento di debiti, o di un idoneo reimpiego.

Non possono senza l'autorizzazione del Tribunale alienare od ipotecare i beni stabili, farne locazioni eccedenti i nove anni, vendere o dare a pegno i beni mobili, nè transigere su azioni o ragioni relative a beni di qualunque sorta.

L'autorizzazione di alienare i beni stabili non deve essere accordata che nel caso di necessità o di evidente utilità del patrimonio dell'assente.

Art. 76.

Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso possono procedere alla divisione provvisoria dei beni, serbate le norme stabilite per le divisioni delle eredità e per le collazioni ed imputazioni, purchè non sia necessaria alienazione di stabili.

Art. 77.

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso provvisorio dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

Art. 78.

Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza e in seguito sino ai venti il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto, od estranei, debbono riservare ed impiegare come sopra il terzo delle rendite nei primi dieci anni, ed il sesto in seguito sino ai venti.

Trascorsi vent'anni compiuti, la totalità dei proventi apparterrà in tutti i casi agli immessi nel possesso.

Art. 79.

Se durante il possesso provvisorio si presenta alcuno che provi di avere avuto al tempo della sparizione o al tempo a cui si riferiscono le ultime notizie dell'assente un diritto poziore od eguale a quello del possessore provvisorio, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma esso non ha ragione sui frutti se non se dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 80.

Se durante il possesso provvisorio l'assente ricompare, o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della sentenza di dichiarazione d'assenza, salve, se vi ha luogo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio regolate dal capo secondo di questo titolo.

I possessori provvisionali dei beni debbono farne restituzione coi proventi a norma dell'art. 78.

Art. 81.

Qualora durante il possesso provvisorio venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione rimane aperta a vantaggio di quelli che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro eredi e successori; e coloro che hanno goduti i beni sono tenuti a restituirla, coi proventi di cui nell'articolo precedente.

Art. 82.

Dopo la sentenza di dichiarazione di assenza chiunque ha ragioni esercitabili contro l'assente, deve sperimentarle contro coloro che sono stati immessi nel possesso dei beni.

CAPO III.

DELLA IMMISSIONE DEFINITIVA
NEL POSSESSO DEI BENI DELL'ASSENTE.

Art. 83.

Se l'assenza ha continuato per lo spazio di venti anni dopo la immissione nel possesso provvisorio, o se sono trascorsi ottant'anni compiuti dalla nascita di chi fu dichiarato assente, e le ultime sue notizie rimontino almeno a dieci anni addietro, il possesso provvisorio si cangia di pien diritto in definitivo: le cauzioni e le altre cautele rimangono sciolte; cessa ogni sorveglianza d'amministrazione e ogni dipendenza di essa dall'autorità dei Tribunali; coloro che ottennero la immissione nel possesso provvisorio, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

Art. 84.

Qualora gli ottant'anni computati dalla nascita dell'assente si compissero prima della sentenza di dichiarazione di assenza, o dopo di essa, ma prima dell'immissione nel possesso provvisorio, gli aventi ragione possono, previa nel primo caso sentenza di dichiarazione d'assenza, dimandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano a dieci anni addietro.

Art. 85.

L'immissione nel possesso definitivo si può ugualmente ottenere nel caso che siano trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente, e tre dalle ultime di lui notizie.

Art. 86.

Se dopo l'immissione nel possesso definitivo

l'assente ricompare od è provata la sua esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli stati alienati, eccettochè il medesimo si fosse in tutto od in parte perduto per caso fortuito e senza colpa di chi ha ottenuto l'immissione nel possesso dei beni.

Se il prezzo sarà stato impiegato in acquisto di altri beni, si potrà, a scelta dell'obligato, rappresentare il prezzo, o rilasciare i beni col medesimo acquistati.

Art. 87.

I figli e i discendenti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della definitiva immissione nel possesso, domandare la restituzione dei beni a loro favore, come è disposto all'articolo precedente, e non sono tenuti a provare la morte dell'assente.

Art. 88.

Se dopo l'immissione nel possesso definitivo si dà prova del tempo preciso della morte dell'assente, coloro che a quel tempo si dimostrassero suoi eredi testamentari o legittimi, ed i loro successori, possono proporre l'azione di petizione d'eredità, salva ai convenuti la ragione di opporre le prescrizioni che fossero decorse, e salvi gli effetti della buona fede rispetto ai frutti percetti.

CAPO IV.

DE' GLI EFFETTI DELL'ASSENZA RIGUARDO ALLE RAGIONI EVENTUALI CHE POSSONO COMPETERE ALL'ASSENTE.

Art. 89.

Chiunque reclama un diritto competente a persona la cui esistenza non è riconosciuta deve provare che essa esisteva quando si è fatto luogo a quel diritto; senza questa prova la domanda è inammissibile.

Art. 90.

Aprendosi una successione alla quale sia chia-

mata in tutto od in parte una persona di non riconosciuta esistenza, la successione si deferisce a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere od a quelli cui spetterebbe in sua mancanza.

I discendenti però della medesima sono ammessi a rappresentarla come se fosse defunta, nei casi e secondo le regole di rappresentazione in materia di successione.

Coloro ai quali in mancanza della persona sopradetta è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli stabili.

Art. 91.

Le disposizioni dei due precedenti articoli hanno luogo senza pregiudizio dell'azione di petizione di eredità e degli altri diritti che spettassero all'assente ed ai suoi rappresentanti, od aventi causa; i quali diritti non si estingueranno se non dopo trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Art. 92.

Finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolto la successione lucrano i frutti da essi percetti in buona fede.

CAPO V.

DELLA CURA E TUTELA DEI FIGLI MINORI DI UN ASSENTE.

Art. 93.

Se il presunto assente lascia figli in età minore sotto la sua patria podestà, la madre loro ne ha la cura provvisoria, ed esercita i diritti del marito tanto per l'educazione dei figli, quanto per l'amministrazione de' loro beni.

Art. 94.

Se la madre non è vivente o si trova nell'impossibilità di esercitare la cura dei figli, questa appartiene ai fratelli maggiori d'età, e, in difetto, all'ascendente, cui spetterebbe la tutela dei minori se il padre presunto assente fosse morto; e non es-

sendovi alcun ascendente, il Tribunale di Circondario nominerà un curatore provvisoriale.

Art. 95.

Trascorsi sei mesi dopo la sparizione del padre, cessano gli effetti della cura provvisoria; e si fa luogo alla tutela dei minori, a seconda delle disposizioni contenute nel titolo *Della tutela*.

Questa tutela durerà anche dopo la sentenza di dichiarazione d'assenza che potrà essere promossa dallo stesso tutore.

Durerà eziandio dopo avute le notizie dell'esistenza dell'assente fino a che egli ritorni od abbia dati gli opportuni provvedimenti.

TITOLO IV.

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

Art. 96.

La parentela è il rapporto che esiste fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 97.

La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Art. 98.

Ciascuna generazione forma un grado.

Art. 99.

La serie dei gradi forma la linea; è linea retta la serie dei gradi fra le persone che discendono le une dalle altre; linea collaterale è la serie dei gradi tra le persone che, senza discendere le une dalle altre, discendono tutte da uno stipite comune.

La linea retta si distingue in paterna e materna, ascendente e discendente.

La linea paterna è quella in cui si trova il padre, la materna quella in cui si trova la madre.

La linea discendente lega lo stipite con quelli che ne discendono; la linea ascendente lega la persona a coloro da' quali discende.

Art. 100.

Nella linea retta si computano altrettanti

gradi quante sono le generazioni, non compreso nel computo delle generazioni lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno dei parenti, salendo fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimenti lo stipite nel computo delle generazioni.

Art. 101.

L'affinità è il rapporto che esiste tra un coniuge e i consanguinei dell'altro coniuge.

L'affinità non ha nè linea nè grado proprio; nella linea e nel grado in cui taluno è consanguineo con un coniuge è nella medesima linea e nel medesimo grado affine all'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte anche senza prole del coniuge dal quale derivava, salva la cessazione di alcuni determinati effetti specialmente sancita dalle leggi.

Gli affini di due coniugi non sono affini fra di loro.

TITOLO V.

DEGLI SPONSALI.

Art. 102.

La promessa accettata di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di prestare quanto si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Art. 103.

Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi sia maggiore di età, o dal minore debitamente autorizzato, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusta causa, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte in considerazione del promesso matrimonio.

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO.

Art. 104.

La legge considera il matrimonio unicamente nei rapporti civili; e, rispettando i doveri che impone la religione, determina nell'interesse della società le condizioni di capacità e di forma per la sua validità ed efficacia nei rapporti medesimi.

CAPO I.

DELLA CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO.

Art. 105.

Ognuno può contrarre matrimonio, purchè non osti alcun impedimento legale.

Art. 106.

Non sono ammessi a contrarre matrimonio l'uomo che non abbia compiuta l'età di diciott'anni, e la donna che non abbia compiuta quella di quindici.

Art. 107.

Non possono contrarre matrimonio i chierici che abbiano ricevuto gli ordini maggiori.

Art. 108.

Chi appartiene ad un culto cristiano non può contrarre matrimonio con chi non sia cristiano.

Art. 109.

Non può contrarsi un secondo matrimonio finchè sussiste il primo.

Art. 110.

Non sono ammessi a contrarre matrimonio:

- 1.° Gli ascendenti coi discendenti;
- 2.° Gli ascendenti cogli affini in linea retta discendentale;
- 3.° I fratelli con le sorelle;
- 4.° Gli zii e i prozii coi nipoti e pronipoti;

5.° Gli affini collaterali di secondo grado, fra di loro ;

6.° L'adottante coll'adottato e coi discendenti di questo ;

7.° L'adottante col consorte dell'adottato, l'adottato col consorte dell'adottante ;

8.° I figli adottivi di una stessa persona, fra loro ;

9.° L'adottato coi figli dell'adottante e del coniuge dell'adottante.

Art. 111.

Gli impedimenti stabiliti nel precedente articolo sussistono ancorchè la consanguinità e l'affinità siano meramente naturali.

L'impedimento di affinità ha luogo quantunque essa derivi da matrimonio annullato per sentenza.

Art. 112.

Il Re, sentito il Consiglio di Stato, può, quando concorrano gravi motivi, dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 4, 5, 8 e 9 dell'art. 110.

Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo non minore degli anni quattordici e la donna non minore degli anni dodici compiuti.*

Art. 113.

È interdetto il matrimonio tra l'adultero e l'adultera quando l'adulterio risulti per sentenza passata in giudicato.

Chi sia convinto di omicidio commesso od anche semplicemente tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio con l'altro coniuge.

Parimenti chi sia convinto di omicidio commesso o tentato sulla persona del proprio coniuge a fine di contrarre nuove nozze con determinata persona, non è ammesso a contrarre matrimonio con questa persona.

Art. 114.

Non sono ammessi a contrarre matrimonio gli interdetti per causa d'imbecillità, di demenza o di furore.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto proposta, si dovrà sospendere la celebrazione del matrimonio

finchè il Tribunale abbia definitivamente pronunziato.

Art. 115.

Nel caso di ratto è proibito il matrimonio fra il rapitore e la rapita fino a tanto che questa non sia restituita a libertà, o nell'abitazione da cui fu tolta, o nel luogo da designarsi dal Presidente del Tribunale.

Art. 116.

Il tutore e i suoi figli non sono ammessi a contrarre matrimonio colla persona sottoposta a tutela, se non dopo che essa sia giunta alla maggiore età, e siano scorsi sei mesi dacchè sia stato approvato il conto definitivo della tutela.

CAPO II.

DEL CONSENSO DEGLI ASCENDENTI

E DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA

NEL MATRIMONIO DEI DISCENDENTI E DEI MINORI

Art. 117.

Il minore d'età non può contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori legittimi: in caso che i genitori siano discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Quando uno dei genitori non sia più in vita, o si trovi in istato d'assenza, od altrimenti sia nella impossibilità riconosciuta di dare il consenso, basta quello dell'altro genitore.

Il consenso deve risultare o da dichiarazione fatta dinanzi all'Uffiziale dello stato civile, o per atto notarile.

Art. 118.

Se ambo i genitori non potessero manifestare la loro volontà a termini dell'articolo precedente, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l'avola della medesima linea fossero discordi, basta il consenso dell'avo. Se vi fosse disparere fra le due linee, prevale l'opinione della linea paterna.

Art. 119.

Quando l'impossibilità di dichiarare la propria

volontà da parte di un ascendente non risulti da atti giudiziali, o non sia notoria, provvederà il Presidente del Tribunale, prese le opportune informazioni, e sentito il Pubblico Ministero.

Art. 130.

Il consenso della madre vedova sarà necessario ancorchè passata a seconde nozze, qualora sia stata conservata nella tutela.

Art. 131.

Al matrimonio del figlio adottivo è necessario, oltre il consenso dei genitori legittimi, il consenso del genitore o dei genitori d'adozione.

Art. 132.

I minori d'età, che non hanno vivente alcuno degli ascendenti accennati ne' precedenti articoli, che sieno in istato di poter prestare il loro consenso, debbono essere autorizzati al matrimonio dal consiglio di famiglia.

Art. 133.

Il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia non è valido, se non è dato espressamente per un determinato matrimonio.

Art. 134.

Contro il dissenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, non è ammesso alcun richiamo da parte del figlio.

Relativamente alla figlia, potrà essere fatto richiamo al Presidente del Tribunale del Circondario in cui essa ha il suo domicilio, sia dal Procuratore del Re sulla notorietà del fatto, sia dai parenti ed amici della famiglia.

Art. 135.

Nel caso di richiamo, il Presidente del Tribunale inviterà senza forme giudiziali la persona, di cui si ricerca il consenso, a presentarsi dinanzi a lui, oppure dinanzi ad un Giudice delegato.

Se il Presidente o il Giudice delegato non riesce a conciliare le parti, le rinvierà dinanzi al Tribunale.

Art. 136.

Il Tribunale sente le parti a porte chiuse, e assunte senza formalità d'atti le informazioni che crede necessarie, ove il dissenso risulti ragionevole, dichiara non ammissibile il richiamo.

Se il dissenso risultasse ingiusto, dichiara che il medesimo non osta alla celebrazione del matrimonio.

Il Procuratore del Re assiste alla discussione, e dà il suo avviso.

Il Tribunale non potrà esprimere nel decreto i motivi del suo giudizio; e il decreto non sarà soggetto ad appello.

Questo decreto sarà scritto sui registri del Tribunale; e ogni carta relativa alla discussione sarà tosto distrutta.

Art. 127.

Quando la persona di cui si richiede il consenso non si presenti, il Presidente ne riferisce in camera di consiglio al Tribunale il quale provvederà secondo le circostanze del caso.

Contro il provvedimento del Tribunale non sarà luogo nè ad opposizione nè ad appello.

Art. 128.

Il figlio maggiore d'età, che non abbia ancora compiuti i trent'anni, dovrà, prima di contrarre matrimonio, chiedere con atto rispettoso il consiglio del padre e della madre, e, in loro mancanza, degli avi e delle avole.

Art. 129.

L'atto rispettoso sarà presentato al Giudice di Mandamento della dimora dell'ascendente di cui si richiede il consiglio: il Giudice gliene farà stragiudiziale comunicazione.

Nell'atto rispettoso sarà fatta precisa indicazione della persona con cui si vuole contrarre matrimonio, e della condizione della famiglia a cui essa appartiene.

Art. 130.

Se l'atto rispettoso non sarà susseguito dal consenso, si potrà un mese dopo passare alla celebrazione del matrimonio.

Il Giudice rilascerà certificato della presentazione e della fatta comunicazione dell'atto rispettoso.

In caso di urgenza, egli potrà autorizzare anche prima la celebrazione del matrimonio.

Art. 131.

L'obbligo di domandare il consenso o il consiglio dei genitori ha luogo anche pei figli naturali riconosciuti; e sono pure comuni ai medesimi le disposizioni contenute nei precedenti articoli relativamente al diritto di richiamo, e agli atti rispettosì.

Art. 132.

I figli naturali riconosciuti, i cui genitori siano morti od incapaci di prestare il consenso, e i figli naturali non riconosciuti devono essere autorizzati dal consiglio di tutela.

CAPO III.

DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

Art. 133.

La celebrazione del matrimonio debb' essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'Uffiziale dello stato civile.

Il relativo atto indicherà il nome, il cognome, la condizione, il luogo della nascita, il domicilio e la residenza degli sposi, il nome, il cognome, la condizione, il domicilio e la residenza dei loro genitori, e l'oggetto per cui si fa la pubblicazione.

Sarà pure indicato il Comune nel quale gli sposi intendono contrarre il matrimonio secondo la scelta che loro si lascia di celebrarlo dinanzi allo Uffiziale dello stato civile di uno dei Comuni nel quale abbia la sua attuale residenza o il suo attuale domicilio l'uno o l'altro degli sposi.

Art. 134.

Le pubblicazioni debbono essere fatte nei Comuni nei quali ciascuno degli sposi ha la sua residenza al tempo in cui ne è fatta la richiesta.

Tali pubblicazioni devono pur farsi nel Comune della precedente residenza, se l'attuale duri da meno di un anno; e nel Comune del domicilio, se la residenza attuale è in luogo diverso.

Art. 135.

Le pubblicazioni si devono fare mediante affissione alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto rimarrà affisso durante l'intervallo dall'una all'altra pubblicazione, e fino al quarto giorno dalla seconda.

Art. 136.

L'Uffiziale dello stato civile non può ordinare le pubblicazioni se non a richiesta di uno degli sposi che abbia domicilio o residenza nel Comune.

Art. 137.

La richiesta debb'essere fatta personalmente dallo sposo, o da persona munita di mandato speciale per atto autenticato da Notaio, od anche dal padre o dal tutore.

Se l'altro sposo non concorre in alcuno dei modi predetti nel fare la richiesta, questa deve essere accompagnata da atto autenticato da cui risulti il suo consenso alle pubblicazioni.

Gli sponsali fatti per atto pubblico, la cui data non risalga a più di tre mesi, come pure il certificato di un Uffiziale dello stato civile comprovante la dimanda delle pubblicazioni fatta nello stesso periodo di tempo dall'altro sposo suppliscono rispettivamente all'atto di consenso.

Art. 138.

L'Uffiziale dello stato civile non può ordinare le pubblicazioni se il richiedente non gli fa constare per mezzo di due testimoni degni di fede, che i futuri contraenti sono liberi da vincoli matrimoniali, e che non osta alcun impedimento al loro matrimonio.

Art. 139.

Della domanda delle pubblicazioni si formerà processo verbale in cui si iscriverà la domanda stessa, e si farà cenno dell'assentimento dello sposo che non concorre in essa, e delle dichiarazioni dei testimoni di cui nell'articolo precedente; si indicheranno inoltre nel medesimo i documenti presentati dagli sposi a termini dell'art. 143: questo verbale sarà sottoscritto dalle parti, dall'Uffiziale dello stato civile e dal Segretario.

Se accadesse di fare le pubblicazioni in altri Comuni, l'Uffiziale dello stato civile ne richiederà gli Uffiziali di questi altri Comuni.

Gli Uffiziali richiesti dovranno trasmettere al richiedente i certificati delle fatte pubblicazioni, e copie degli atti di opposizione, se opposizioni vennero fatte.

Art. 140.

Se l'Uffiziale dello stato civile credesse di non dover procedere alle pubblicazioni, indicherà i motivi del rifiuto nel verbale, di cui darà copia alla parte che la richieda. Se questa credesse indebito il rifiuto, potrà ricorrere al Tribunale del Circondario, il quale statuirà, sentito il Pubblico Ministero e previe quelle informazioni che credesse opportune, se si debba procedere alle pubblicazioni.

Art. 141.

Non ostante il dato consenso, ciascuno degli sposi potrà impedire o far ritirare le pubblicazioni, che si fossero già ordinate od eseguite.

Art. 142.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno da quello dell'ultima pubblicazione.

Art. 143.

Gli sposi debbono presentare all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti l'assenso avuto o la domanda di consiglio che la legge richiede per ammetterli a celebrare il matrimonio, o i decreti che ne tengano luogo;

Tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 144.

Se alcuno degli sposi fosse nell'impossibilità di presentare l'atto di sua nascita o quello di morte del precedente coniuge, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato innanzi al Giudice di

Mandamento del domicilio della persona della cui nascita o morte si tratti, o del luogo in cui la nascita o la morte siano avvenuti.

Art. 145.

L'atto di notorietà dovrà contenere la giurata dichiarazione di cinque persone dell'uno o dell'altro sesso, nella quale il fatto sia esposto colla maggiore possibile precisione, e sieno espresse le cause di scienza dei dichiaranti e la notorietà del fatto, con indicazione dei motivi per cui non si possono produrre gli atti di nascita o di morte.

I parenti dello sposo possono essere testimoni.

I testimoni sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al Giudice; nel caso che i testimoni non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

Art. 146.

Se il matrimonio non è celebrato nel termine di tre mesi dopo eseguite le pubblicazioni, queste si considerano come non avvenute.

Art. 147.

E in facoltà del Presidente del Tribunale del Circondario in cui si vuole celebrare il matrimonio di dispensare da una delle due pubblicazioni.

La dispensa non può essere accordata che sentito il Pubblico Ministero e per gravi motivi.

Art. 148.

Se uno dei contraenti sia in pericolo di morte il Presidente del Tribunale può dispensare anche da ambedue le pubblicazioni.

Art. 149.

L'opposizione al matrimonio non è permessa se non alle persone espressamente autorizzate dalla legge, e solo per cause che ostino alla celebrazione del matrimonio.

Art. 150.

Il diritto di fare opposizione per causa di matrimonio preesistente compete a qualunque persona anche non interessata.

Art. 151.

Il padre, in sua mancanza la madre, e, in mancanza d'entrambi, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discen-

denti, quand' anche questi avessero già compiuti gli anni ventuno.

Art. 152.

Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:

1.^o Quando non siasi ottenuto il consenso prescritto dall'art. 122;

2.^o Quando l'opposizione sia fondata sulla infermità di mente dello sposo: nel qual caso l'opposizione si intenderà non avvenuta se l'opponente non giustifichi nel termine di giorni dieci di avere promossa l'interdizione dello sposo dinanzi al Tribunale competente.

Art. 153.

Nei due casi contemplati nel precedente articolo potranno pur fare opposizione il tutore e il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 154.

Il Pubblico Ministero è in dovere di fare opposizione ad ogni matrimonio che giunga a sua notizia volersi celebrare, al quale osti qualche impedimento.

Art. 155.

L'atto di opposizione indica il matrimonio cui si fa opposizione, il nome della persona che la fa, e la qualità che gliene dà il diritto, le cause dell'opposizione, e dovrà pur contenere l'elezione, da parte dell'opponente, di uno speciale domicilio nel Comune ove siede il Tribunale del Circondario in cui si deve celebrare il matrimonio.

Art. 156.

L'atto debb'essere intimato agli sposi nella forma delle citazioni, e notificato all'Uffiziale dello stato civile innanzi al quale il matrimonio vuol essere celebrato.

Art. 157.

L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà per causa ammessa dalla legge sospende la celebrazione del matrimonio fino a sentenza definitiva, passata in giudicato, che dichiara potersi procedere al matrimonio.

Essa però non impedisce le pubblicazioni che ancora non si fossero eseguite.

Art. 158.

La domanda per la revoca dell' opposizione debb'essere proposta al Tribunale del Circondario in cui vuolsi celebrare il matrimonio.

Art. 159.

L'opponente può recedere dalla opposizione, ma il recesso non ha effetto finchè non è omologato dal Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 160.

L'appello dalle sentenze che rigettano le opposizioni debb'essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, e debb'essere notificato all'Uffiziale dello stato civile; senza di che questi potrà ritenere l'appello come non esistente.

L'appello contro le sentenze che ammettono le opposizioni può essere proposto in qualunque tempo.

Art. 161.

Se nel giudizio siasi scoperto altro impedimento non compreso nell'opposizione, il Tribunale anche rigettando l'opposizione potrà tuttavia sospendere la celebrazione del matrimonio.

In questo caso gli atti dovranno essere comunicati al Pubblico Ministero nel termine di tre giorni.

Se il Pubblico Ministero nel termine di giorni dieci non promuove e notifica una nuova opposizione, si potrà procedere senz'altro alla celebrazione del matrimonio.

Art. 162.

Se l'opposizione è rigettata, l'opponente che non sia tra gli ascendenti potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 163.

Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso, dovranno presentare al Ministro del culto un certificato dell'Uffiziale dello stato civile che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni, e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

CAPO IV.

DELLE FORME DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Art. 164.

Il matrimonio debb'essere celebrato nella casa del Comune e pubblicamente innanzi all'Uffiziale dello stato civile del Comune del domicilio o della residenza di uno degli sposi.

L'Uffiziale dello stato civile non potrà ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, se non per causa ammessa dalla legge; e dovrà rilasciare certificato del suo rifiuto alla parte che lo richieda, indicandone la causa.

Art. 165.

Essendovi necessità o convenienza di celebrar il matrimonio in altro Comune, l'Uffiziale dello stato civile ne richiederà l'Uffiziale del luogo in cui si voglia celebrare il matrimonio.

La richiesta non può essere fatta che dopo spirati i tre giorni dall'ultima pubblicazione.

Nell'atto di celebrazione sarà fatta menzione della richiesta.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'Uffiziale che lo ha celebrato manderà copia autentica dell'atto all'Uffizio da cui venne fatta la richiesta.

Art. 166.

Nel giorno indicato dalle parti, l'Uffiziale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, siano o no parenti, riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie, e ciò seguito pronuncierà, in nome della legge, che sono unite in matrimonio.

Pronunciata l'unione, esorterà gli sposi a far consacrare il matrimonio dal rito della religione che professano.

L'atto del matrimonio sarà disteso immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 167.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta a termine nè a condizione: se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'Uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 168.

Se uno degli sposi, per causa d'infermità giustificata all'uffizio dello stato civile, non può recarsi nella casa comunale, l'Uffiziale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui dimora l'infermo, e vi celebra il matrimonio giusta la disposizione dell'art. 166.

Art. 169.

Nel caso che l'Uffiziale dello stato civile ricusi di procedere alla celebrazione del matrimonio perchè dalle fatte dichiarazioni non gli risulti sufficientemente il libero consenso di alcuno degli sposi, dovrà rilasciarne certificato.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il Tribunale del Circondario sentito il Pubblico Ministero, dichiarando se sia o no luogo alla celebrazione del matrimonio.

CAPO V.

DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO,
E DEGLI STRANIERI NELLO STATO.

Art. 170.

I cittadini che si trovino in paese straniero possono celebrare matrimonio:

O dinanzi agli agenti diplomatici o consolari dello Stato;

O dinanzi alle autorità competenti del paese.

Nel primo caso si dovranno osservare nella celebrazione le forme e le solennità stabilite dalle leggi dello Stato; nel secondo le forme e le solennità stabilite dalle leggi del paese in cui è celebrato il matrimonio.

CAPO IV.

DELLE FORME DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Art. 164.

Il matrimonio debb'essere celebrato nella casa del Comune e pubblicamente innanzi all'Uffiziale dello stato civile del Comune del domicilio o della residenza di uno degli sposi.

L'Uffiziale dello stato civile non potrà ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, se non per causa ammessa dalla legge; e dovrà rilasciare certificato del suo rifiuto alla parte che lo richieda, indicandone la causa.

Art. 165.

Essendovi necessità o convenienza di celebrar il matrimonio in altro Comune, l'Uffiziale dello stato civile ne richiederà l'Uffiziale del luogo in cui si voglia celebrare il matrimonio.

La richiesta non può essere fatta che dopo spirati i tre giorni dall'ultima pubblicazione.

Nell'atto di celebrazione sarà fatta menzione della richiesta.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'Uffiziale che lo ha celebrato manderà copia autentica dell'atto all'Uffizio da cui venne fatta la richiesta.

Art. 166.

Nel giorno indicato dalle parti, l'Uffiziale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, siano o no parenti, riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere per marito e moglie, e ciò seguito pronuncierà, in nome della legge, che sono unite in matrimonio.

Pronunciata l'unione, esorterà gli sposi a far consacrare il matrimonio dal rito della religione che professano.

L'atto del matrimonio sarà disteso immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 167.

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta a termine nè a condizione: se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'Uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 168.

Se uno degli sposi, per causa d'infermità giustificata all'uffizio dello stato civile, non può recarsi nella casa comunale, l'Uffiziale si trasferisce col Segretario nel luogo in cui dimora l'infermo, e vi celebra il matrimonio giusta la disposizione dell'art. 166.

Art. 169.

Nel caso che l'Uffiziale dello stato civile ricusi di procedere alla celebrazione del matrimonio perchè dalle fatte dichiarazioni non gli risulti sufficientemente il libero consenso di alcuno degli sposi, dovrà rilasciarne certificato.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il Tribunale del Circondario sentito il Pubblico Ministero, dichiarando se sia o no luogo alla celebrazione del matrimonio.

CAPO V.

DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE STRANIERO,
E DEGLI STRANIERI NELLO STATO.

Art. 170.

I cittadini che si trovino in paese straniero possono celebrare matrimonio:

O dinanzi agli agenti diplomatici o consolari dello Stato;

O dinanzi alle autorità competenti del paese.

Nel primo caso si dovranno osservare nella celebrazione le forme e le solennità stabilite dalle leggi dello Stato; nel secondo le forme e le solennità stabilite dalle leggi del paese in cui è celebrato il matrimonio.

Art. 171.

Il cittadino che abbia contratto matrimonio in paese straniero dovrà, nei tre mesi dal suo ritorno nello Stato farlo registrare nei libri dello stato civile del Comune del suo domicilio, sotto pena di una multa estensibile a cento lire.

Art. 172.

La capacità personale dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene, solo in quanto si riferisce all'età ed allo stato di dipendenza familiare.

Nel resto gli saranno applicabili gli impedimenti stabiliti nel Capo I del presente Titolo.

Art. 173.

Lo straniero che voglia contrarre matrimonio, se residente nello Stato, dovrà far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni del presente Codice.

Egli dovrà inoltre presentare all'Uffiziale dello stato civile un certificato dell'autorità competente dello Stato a cui appartiene, dal quale consti che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osta che egli contragga il divisato matrimonio.

Art. 174.

Quando egli sia nella impossibilità di presentare siffatto certificato, dovrà giustificare dinanzi al Presidente del Tribunale del Circondario la capacità a contrarre il matrimonio.

CAPO VI.

DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Art. 175.

Niuno può reclamare il titolo di coniuge, e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'art. 461.

Art. 176.

Il possesso di stato, quantunque allegato da entrambi i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 177.

Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

Art. 178.

Non ostante la disposizione degli articoli 175 e 176, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll'atto di nascita.

Art. 179.

Quando per dolo o per colpa del pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non si fosse iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole e i procedimenti della rettificazione degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.º Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni, o il relativo decreto di dispensa;

2.º Che esista almeno un principio di prova scritta del matrimonio, proveniente dall'uffiziale pubblico;

3.º Che vi abbia prova non equivoca di un conforme possesso di stato.

CAPO VII.

DELLE CAUSE E DELL'AZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

Art. 180.

È nullo il matrimonio contratto in opposizione agli articoli 106; 107; 108; 109; 110 n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 113.

Art. 181.

È parimenti nullo il matrimonio che non sia stato contratto avanti all'uffiziale pubblico competente.

Art. 182.

Il matrimonio, nei casi dei due articoli precedenti, potrà essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero, e in generale da tutti coloro che vi abbiano interesse.

Art. 183.

Nei casi ne' quali l'azione di nullità è concessa a tutti gli aventi interesse, il matrimonio non può essere impugnato, in vita degli sposi, dai parenti collaterali, o dai figli di altro matrimonio, se non quando vi abbiano un legittimo interesse attuale.

Art. 184.

Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi o di uno di loro non può essere impugnato che dagli sposi o da quello di essi il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore essenziale nella persona, l'azione di nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

Art. 185.

Non è più ammissibile la domanda per nullità del matrimonio per le cause espresse nell'articolo antecedente, se siavi stata coabitazione continuata almeno per tre mesi dopo che lo sposo abbia riacquisita la sua piena libertà, o dopo che sia stato da lui riconosciuto l'errore.

Art. 186.

L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, potrà essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge che l'abbia ignorata.

Art. 187.

Il matrimonio contratto dal minore senza il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, potrà essere impugnato sia dalle persone delle quali era richiesto il consenso, sia dallo sposo, a cui il consenso era necessario.

Art. 188.

L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere proposta nè dagli sposi nè dai parenti de' quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando

dopo la notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza alcun loro richiamo.

Parimenti l'azione non potrà essere proposta dallo sposo quando dopo raggiunta la maggior età abbia lasciato trascorrere sei mesi senza reclamare.

Art. 189.

Il matrimonio contratto da persone che non fossero pervenute all'età prescritta, non potrà più essere impugnato: 1.° quando siano trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi abbiano compiuta l'età medesima; 2.° quando la sposa che non era ancora giunta a tale età abbia concepito prima della scadenza de' sei mesi.

Art. 190.

Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età necessaria non può essere impugnato dagli ascendenti e dal consiglio di famiglia, che vi abbiano acconsentito.

Art. 191.

Nel caso di ratto, il matrimonio può essere impugnato dalla persona rapita, e da tutti coloro il cui consenso sarebbe stato necessario al matrimonio.

Art. 192.

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente potrà essere impugnato dall'interdetto medesimo e dal consiglio di famiglia.

L'annullamento non potrà più pronunciarsi quando la coabitazione siasi prolungata per tre mesi dopo la revoca della sentenza di interdizione.

Art. 193.

Il matrimonio contratto dal tutore o da' suoi figli col minore di cui ha la tutela potrà essere impugnato sia dal minore stesso, sia dal Pubblico Ministero.

In questo caso il coniuge minore sarà assistito da un curatore speciale da deputarsi dal Tribunale.

L'azione per l'annullamento non sarà più ammessa trascorso un anno dopo che la persona già soggetta alla tutela abbia compiuto l'età maggiore.

Art. 194.

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il secondo matrimonio dell'altro coniuge: se i nuovi sposi opponessero la nullità del primo matrimonio,

tale controversia dovrà essere preventivamente giudicata.

Art. 195.

L'azione di nullità da parte del Pubblico Ministero non potrà essere proposta dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 196.

Quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei coniugi, il Tribunale potrà ordinare la loro provvisoria separazione durante il giudizio.

Art. 197.

Quando la domanda di annullamento sia proposta viventi entrambi i coniugi, dovrà sempre essere sentito il Pubblico Ministero.

Art. 198.

Il matrimonio che sia stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

Art. 199.

Se un solo de' coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del coniuge medesimo e dei figli.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 200.

L'omissione delle pubblicazioni del matrimonio è punita con multa estensibile a lire tremila.

Art. 201.

Incorreranno nella medesima pena coloro i quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, avessero adempiuto il rito religioso senza il certificato prescritto dall'articolo 163.

Art. 202.

L'Ufficiale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone cui osti qualche impedimento o divieto che sia a sua conoscenza, oltre

la revocazione o la sospensione dall'ufficio, sarà punito di multa estensibile a lire mille.

Egli incorre nelle stesse pene, quando abbia celebrato un matrimonio senza che sieno stati presentati all'ufficio dello stato civile i documenti prescritti dall'art. 143.

Art. 203.

Le stesse pene saranno applicate all'Uffiziale pubblico che abbia scientemente proceduto alla celebrazione di un matrimonio per cui non fosse competente, od abbia altrimenti contravvenuto alle disposizioni dell'art. 164.

Art. 204.

Nelle stesse pene incorrerà l'Uffiziale pubblico che abbia fatto procedere alle pubblicazioni di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambedue gli sposi.

Art. 205.

Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il Tribunale potrà condannare il coniuge colpevole in una multa estensibile a lire tremila, ed anche, secondo le circostanze, nel carcere estensibile a sei mesi; e dovrà inoltre a prudente suo arbitrio fissare l'indennità da prestarsi al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

Art. 206.

L'applicazione delle pene stabilite in questo capo è promossa dal Pubblico Ministero in giudizio correzionale dinanzi al Tribunale del Circondario in cui seguì il matrimonio.

CAPO IX.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

SEZIONE I.

Dei diritti e dei doveri de' coniugi fra loro.

Art. 207.

Il marito è capo della famiglia; nell'assenza però od impedimento di esso, la moglie ne esercita gli uffizi nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 208.

Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Art. 209.

La moglie segue la condizione civile del marito, ne assume il cognome, ed è obbligata a seguirlo dovunque egli creda opportuno di stabilire la sua residenza.

Il marito è in dovere di proteggere la moglie, di riceverla presso di sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve concorrere al mantenimento della famiglia e del marito quando questi non ne abbia mezzi bastanti.

Art. 210.

L'obbligazione del marito di prestare gli alimenti alla moglie cessa, quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

In tal caso il Tribunale potrà ancora secondo le circostanze ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

SEZIONE II.

De' diritti e de' doveri dei coniugi rispetto alla prole; e del diritto agli alimenti fra i parenti in genere.

Art. 211.

Il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di nutrire, mantenere ed educare i figli.

Questa obbligazione spetta al padre, e sussidiariamente alla madre.

Quando essi non abbiano mezzi a ciò sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Art. 212.

I figli reciprocamente sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti qualora ne abbiano bisogno.

Art. 213.

La stessa reciproca obbligazione esiste tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa:

1.º Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze;

2.º Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge, ed i loro discendenti siano morti.

Art. 214.

Alla prestazione degli alimenti strettamente necessari hanno eziandio diritto i fratelli e le sorelle, quando, per un vizio di corpo o di mente o per altra causa qualunque non imputabile a loro colpa non possano procacciarseli, e non abbiano nè coniuge, nè discendenti, nè ascendenti, nè suocero o suocera, genero o nuora che possano loro somministrarli.

Art. 215.

L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sul coniuge, sussidiariamente, e in secondo luogo sui discendenti, in terzo luogo sugli ascendenti, in quarto luogo sul genero e la nuora, indi sul suocero e la suocera, in ultimo sui fratelli e le sorelle, purchè però, riguardo a questi ultimi, si

verifichino le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui sarebbero chiamati alla successione intestata della persona che si deve alimentare.

Art. 216.

Gli alimenti non possono essere assegnati che in proporzione del bisogno di chi li dimanda, e delle sostanze di chi deve somministrarli.

Art. 217.

Quando dopo la fatta assegnazione degli alimenti sopravvenga una mutazione nello stato di fortuna di chi presta o di chi riceve gli alimenti, i Tribunali provvederanno a seconda delle circostanze.

Art. 218.

Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a quest'obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto di essere alimentato.

I Tribunali però potranno, secondo le circostanze, determinare il modo di prestazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, i Tribunali possono eziandio porre interinalmente l'obbligo della intiera prestazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 219.

L'obbligo di prestare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo prestasse gli alimenti in esecuzione di sentenza.

Art. 220.

I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

Ciò non ostante la figlia, non sufficientemente provveduta di beni propri, ha diritto, in occasione di matrimonio, di essere dotata dal padre, e congiuntamente dalla madre, quando questa abbia beni parafernali; ma non potrà mai pretendere ad un assegnamento a questo titolo maggiore della metà della legittima che le spetterebbe sul patrimonio attuale del genitore a cui domanda la dote.

CAPO X.

DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DELLO SCIoglimento
DEL MATRIMONIO.

SEZIONE I.

Della separazione personale.

Art. 221.

Il diritto di chiedere la separazione personale spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 222.

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Art. 223.

La separazione può eziandio dimandarsi quando l'altro coniuge sia stato condannato ad una pena infamante per reato comune, a meno che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 224.

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non stabilisca una residenza fissa, od avendone i mezzi ricusi di stabilirla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 225.

L'azione di separazione si estingue per effetto della riconciliazione.

La riconciliazione posteriore alla domanda ne induce l'abbandono.

Art. 226.

Il coniuge che intende di agire per separazione, dovrà preventivamente rivolgersi al Presidente del Tribunale, il quale, chiamato dinanzi a sè l'altro coniuge, dovrà procurare di conciliarli.

Non riuscendo la conciliazione, se il coniuge convenuto ammetta egli pure l'esistenza di una causa di separazione od una incompatibilità assoluta di convivenza, e non si opponga alla domanda, il Presidente, quando gli consti della realtà della cosa, pronuncerà la separazione con decreto non motivato.

Quando l'altro coniuge si opponesse alla separazione, come pure quando i coniugi non si accordassero fra loro circa la custodia e l'educazione della prole e circa i loro interessi pecuniari, il Presidente rimetterà le parti dinanzi al Tribunale a udienza fissa.

Con lo stesso decreto con cui rimette le parti dinanzi al Tribunale, il Presidente determinerà se debba intanto farsi luogo a separazione provvisoria, e darà occorrendo i provvedimenti opportuni relativi alla prole.

Accordando la separazione provvisoria in favore della moglie, il Presidente potrà determinare il luogo in cui debba la medesima fissare la sua dimora durante il giudizio.

Art. 227.

Quando il coniuge contro cui si agisce per separazione rifiuti di comparire dinanzi al Presidente, questi potrà pur sempre dare i provvedimenti interinali di cui nell'articolo precedente, e ne ordinerà la citazione avanti al Tribunale, prefiggendogli il termine ordinario a comparire, salvo il caso d'urgenza.

Art. 228.

Con lo stesso decreto con cui ammette la separazione provvisoria, il Presidente ordinerà che siano rimessi alla moglie gli oggetti di suo uso abituale, e le sia, durante il giudizio, corrisposta dal marito una sufficiente pensione alimentare, quando essa non abbia mezzi sufficienti per provvedere alla propria sussistenza.

Art. 229.

Se la separazione provvisoria non sia stata accordata dal Presidente, potrà essere in qualunque stato di causa pronunciata dal Tribunale, al quale spetterà in tale caso di dare i provvedimenti interinali di cui negli articoli precedenti.

Art. 230.

Le cause di separazione saranno sempre trattate a porte chiuse, e sarà nelle medesime sentito il Pubblico Ministero.

Art. 231.

Il coniuge contro il quale fu pronunciata la se-

parazione, incorre nella perdita dei lucri dotali e di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse accordato col contratto matrimoniale.

Il coniuge che ottenne la separazione conserva la ragione ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Art. 232.

La sentenza di separazione ottenuta dalla moglie contro il marito produce di pien diritto la separazione delle ragioni dotali, o secondo i casi lo scioglimento della comunione.

Se le rendite che la moglie viene a conseguire nel predetto caso per effetto della separazione, unite a quelle degli altri suoi beni, non fossero sufficienti ad assicurarle una sussistenza quale avrebbe potuto avere nella casa maritale, il Tribunale, avuto riguardo alle sostanze del marito, e alle spese necessarie per la prole, dovrà assegnarle una pensione sussidiaria sul patrimonio del marito.

Art. 233.

Se il marito avrà ottenuto sentenza di separazione contro la moglie, non sarà tenuto fuorchè a corrisponderle una pensione che basti ad assicurarle onesta sussistenza, quando la medesima non abbia rendite proprie sufficienti.

Art. 234.

Colla stessa sentenza di separazione, il Tribunale avuto riguardo all'età ed al sesso della prole, alla condizione dei coniugi ed alle cause che hanno dato luogo alla separazione, statuisce quale dei due coniugi debba ritenere presso di sè i figli e provvedere alla loro educazione.

Essendovi gravi motivi, potrà il Tribunale ordinare che la prole sia collocata in uno stabilimento di educazione o presso terza persona.

Art. 235.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria, quando ne facciano espressa dichiarazione per pubblico atto, oppure riprendano e continuino la convivenza per lo spazio non interrotto di sei mesi.

SEZIONE II.

Dello scioglimento del matrimonio.

Art. 236.

Il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi.

CAPO XI.

DELLE SECONDE NOZZE.

Art. 237.

La donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trascorsi dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio precedente.

L'Ufficiale dello stato civile che celebri il secondo matrimonio prima che sia decorso un tale termine, incorre nelle pene stabilite dall'art. 202.

Sono ammessi a fare opposizione a questo secondo matrimonio tutti i parenti del primo marito, e gli ascendenti prossimi della donna.

Art. 238.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione si estende anche a colui col quale avea avuto luogo il matrimonio medesimo.

Art. 239.

La donna che contragga matrimonio contro il divieto di cui nell'art. 237 potrà, secondo la gravità del caso, essere condannata ad una multa estensibile a lire tremila, e inoltre decade da ogni donazione, lucro dotale, e successione si testamentaria che legittima che proceda dal primo marito.

L'uomo che si unisca a questa donna potrà, se conscio dell'impedimento, essere condannato nella stessa multa.

Art. 240.

Il coniuge che, avendo figli di un primo matrimonio, passi ad altre nozze è tenuto a riservare a favore dei medesimi o dei loro discendenti che gli sopravvivano, la proprietà di tutto ciò che avrà avuto dalle sostanze del predefunto coniuge per atto tra vivi a titolo di lucro dotale, o ad altro qualsiasi

titolo lucrativo, eccettochè per convenzione anteriore al matrimonio siasi espressamente stabilito il contrario, od abbia il defunto coniuge altrimenti disposto per testamento.

Art. 241.

La proprietà riservata cede per capi ai figli del precedente matrimonio viventi al tempo della morte del binubo, e per stirpi ai loro discendenti secondo le regole della rappresentazione, quantunque non siano eredi di alcuno dei loro genitori e non ostante qualsiasi generale rinuncia.

Il figlio però o il discendente che sia diseredato dal coniuge predefunto, non avrà diritto alla proprietà riservata se non nel caso che non vi siano altri figli o loro rappresentanti.

Art. 242.

Il coniuge vedovo che abbia viventi figli o discendenti dal precedente matrimonio, passando ad altre nozze, decade dall'usufrutto accordatogli sulla eredità del predefunto coniuge sia nella successione testamentaria che nella successione legittima, ed incorre parimenti nella perdita di quanto abbia conseguito dal medesimo od in proprietà od in usufrutto in forza di atto di ultima volontà, a titolo d'istituzione o di legato, eccettochè il testatore lo abbia espressamente dispensato dalla condizione di vedovanza.

Art. 243.

Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo tra vivi o di ultima volontà maggior porzione di quella che abbia lasciato ad uno de' figli del precedente matrimonio, il meno favorito.

Non si imputeranno però nella detta porzione i lucri dotali in quanto non eccedano la misura determinata dalla legge nel silenzio delle parti.

L'eccesso della donazione o del lascito a favore del secondo coniuge cede a favore indistintamente di tutta la prole del precedente matrimonio in conformità dell'art. 241, non ostante qualunque contraria disposizione del binubo, e benchè il secondo coniuge avesse fatta rinuncia a favore d'altri della donazione o del lascito.

TITOLO VII.

DELLA PATERNITÀ E DELLA FIGLIAZIONE.

CAPO I.

DELLA FIGLIAZIONE DELLA PROLE CONCEPITA O NATA
DURANTE IL MATRIMONIO.

Art. 244.

Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Art. 245.

Si presume concepito durante il matrimonio :

1.º Il figlio nato cento ottanta giorni dopo quello in cui il matrimonio fu contratto;

2.º Il figlio nato prima che siano trascorsi trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio.

Art. 246.

Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscere la paternità nei casi seguenti :

1.º Quando il marito vi abbia, prima o dopo la nascita, espressamente rinunciato;

2.º Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

3.º Quando risulti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto qual padre o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto notarile;

4.º Quando il parto fosse dichiarato non vitale.

Art. 247.

Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie, o per causa di allontanamento, o per effetto di altro accidente.

Art. 248.

Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta.

Art. 249.

Il marito non può neppure contestare la paternità per causa di adulterio, fuorchè nei casi in cui o gli sia stata celata la nascita, ovvero al tempo del concepimento vivesse separato legalmente dalla moglie.

In entrambi questi casi è ammesso a proporre tutti i fatti tendenti ad escludere la paternità.

La confessione della madre non potrà mai da sola bastare per escludere la paternità del marito.

Art. 250.

In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a contestare la paternità, dee farlo sotto pena di decadenza nei seguenti termini:

Entro un mese quando egli si trovi nel luogo in cui è nato il fanciullo;

Entro due mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il fanciullo, od in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta celata la nascita del fanciullo.

Art. 251.

Se il marito muore senza aver proposta la contestazione, ma prima che sia trascorso il termine utile per farlo, gli eredi avrauno due mesi per proporre l'azione, computabili dal tempo in cui il figlio sarà entrato nel possesso dei beni del marito, o dal tempo in cui gli eredi venissero turbati dal figlio nel possesso che essi avessero dei medesimi beni.

Art. 252.

La contestazione della paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore d'età; e se è minore od interdetto, in contraddittorio d'un curatore deputato dal Tribunale.

Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.

Art. 253.

La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio può esser impugnata da chiunque vi abbia interesse.

CAPO II.

DELLE PROVE DI FIGLIAZIONE LEGITTIMA.

Art. 254.

La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita inscritto sui registri dello stato civile.

Art. 255.

In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 256.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere;

Che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità all'educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui;

Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società;

Che sia stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

Art. 257.

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme ad essa.

E parimenti non si potrà muovere controversia sopra lo stato di colui, il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

Art. 258.

Quando mancano il titolo ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di filiazione può farsi col mezzo di testimoni.

Ma questa prova non può essere ammessa che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già costanti si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 259.

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Art. 260.

La prova contraria può farsi con tutti i mezzi propri a stabilire che il reclamante non sia figlio della madre ch'egli pretende avere, oppure che non sia figlio del marito della madre quando fosse provata la maternità.

Art. 261.

L'azione penale per un reato di soppressione di stato non potrà intraprendersi che dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato, in via civile.

Nondimeno quando non sia pendente giudizio civile potrà intentarsi l'azione penale semprechè vi abbia il principio di prova per iscritto di cui nei precedenti articoli.

Art. 262.

L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

Art. 263.

L'azione per reclamare lo stato può essere intentata dopo la morte del figlio dai suoi eredi, o dai suoi discendenti, quando egli sia morto in età minore, o nei primi cinque anni dalla maggiore età, e non abbia rinunciato all'azione.

Quando l'azione fu proposta dal figlio, potrà essere seguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d'istanza.

CAPO III.

DELLA FIGLIAZIONE DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO
E DELLA LEGITTIMAZIONE.

SEZIONE I.

*Della figliazione della prole nata fuori
di matrimonio.*

Art. 264.

I figli nati fuori di matrimonio possono essere riconosciuti.

Non possono però essere riconosciuti:

1.° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea trasversale fino al secondo grado;

2.° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

3.° I figli procreati da persona che fosse, al tempo del concepimento, legata dagli ordini maggiori.

Il concepimento si ritiene sempre come avvenuto dal *trecentesimo* al *cento ottantesimo* giorno prima della nascita.

Se l'impedimento al matrimonio abbia cominciato o sia cessato entro questo intervallo di tempo, il concepimento si reputa avvenuto quando l'impedimento non esisteva.

Art. 265.

I figli naturali possono esser riconosciuti tanto dal padre quanto dalla madre, e sia separatamente sia congiuntamente.

Art. 266.

Il riconoscimento del figlio naturale può avere luogo sia prima che dopo la nascita. Esso potrà farsi nell'atto di nascita, o per altro atto pubblico, od anche per atto privato scritto e sottoscritto dal genitore.

Art. 267.

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non conferisce al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore.

Art. 268.

Il riconoscimento fatto durante il matrimonio da uno dei coniugi, senza l'espresso consenso dell'altro coniuge, a favore di un figlio naturale nato prima del matrimonio da altri fuorchè dal proprio consorte, non nuoce nè a questo, nè ai figli nati da tal matrimonio; esso produce il suo effetto soltanto dopo la morte del coniuge che non prestò assenso al riconoscimento, e quando dal matrimonio non resti prole.

Art. 269.

Il genitore, che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

Se il riconoscimento ebbe luogo da parte di entrambi i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.

Art. 270.

Il genitore è tenuto a mantenere, educare ed avviare a professione o ad arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizione di somministrarli.

Eguale obbligazione ha verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando non siano in condizione di provvedervi la loro madre o gli ascendenti materni.

Art. 271.

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli.

Art. 272.

Il riconoscimento potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avessero interesse.

Art. 273.

Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi seguenti:

1.° Qualora vi sia uno scritto procedente dall'individuo indicato qual padre del fanciullo, in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità: l'azione però non potrà esser proposta che pendente la vita del padre;

2.° Nei casi di ratto o di stupro violento quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento, secondo la presunzione della legge.

Art. 274.

Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre dovrà provare, che egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito: non sarà però ammesso a somministrare la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già costanti si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 275.

La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contestata da chiunque vi abbia interesse.

Art. 276.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale equivale nei suoi effetti al riconoscimento.

Art. 277.

Sono vietate le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui non si fa luogo al riconoscimento.

Non di meno il figlio avrà azione per ottenere gli alimenti e i mezzi di educazione:

1.° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2.° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3.° Se la paternità o maternità risulti da dichiarazioni espresse dei genitori.

Della legittimazione dei figli naturali.

Art. 278.

La legittimazione attribuisce qualità di legittimo al figlio nato fuori di matrimonio.

Essa si opera per effetto del susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto di Giudice.

Art. 279.

La legittimazione, in quanto succede per effetto del matrimonio dei genitori, giova soltanto:

1.° Ai figli che furono legalmente riconosciuti dal padre e dalla madre prima o nell'atto stesso o anche dopo la celebrazione del matrimonio;

2.° Ai figli che furono dichiarati tali per sentenza pronunciata prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 280.

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano gli stessi diritti che i figli legittimi dal giorno del matrimonio, se l'atto di riconoscimento lo ha preceduto, o se è stato fatto nell'atto della celebrazione.

La legittimazione non produce effetto che dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

Art. 281.

La legittimazione per decreto di Giudice può essere domandata dal padre quando concorrano le seguenti condizioni:

1.° Che si tratti di figli dei quali sia ammesso il riconoscimento;

2.° Che il padre non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3.° Che sia impossibile la legittimazione per susseguente matrimonio, o gravi cause vi si oppongano.

Art. 282.

La legittimazione per decreto di Giudice sarà

proposta in via di giurisdizione volontaria dinanzi la Corte d' Appello nel cui distretto ha domicilio o residenza quegli che la propone.

La Corte provvederà dopo di aver prese le informazioni che crederà opportune e sentito il Pubblico Ministero.

Art. 283.

L'effetto della legittimazione per decreto di Giudice risale al giorno della domanda.

Art. 284.

La legittimazione sia per susseguente matrimonio sia per decreto di Giudice può aver luogo anche in favore dei figli premorti, e giova ai loro discendenti.

TITOLO VIII.

DELL' ADOZIONE.

CAPO I.

DELL' ADOZIONE E DE' SUOI EFFETTI.

Art. 285.

Le persone che non siano legate da ordini sacri e che non abbiano figli o discendenti legittimi o legittimati, nè figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o discendenti da essi legittimi o legittimati, possono scegliersi un figlio per adozione, purchè abbiano l'età di cinquant'anni compiuti e superino quella dell'adottato di anni diciotto.

Art. 286.

L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottante o l'adottato hanno padre, madre e coniuge viventi, sarà pur necessario il loro consenso.

Art. 287.

Non è ammessa l'adozione dei minori d'età non emancipati od abilitati.

Per l'adozione del minore abilitato sarà inoltre necessaria l'approvazione del consiglio di famiglia e del consiglio di tutela secondo i casi.

Art. 288.

I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 289.

Chi fu tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela se non dopo aver reso i conti della sua amministrazione, ed averne ottenuto la liberazione.

Art. 290.

Chi ha un figlio adottivo o discendenti da esso legittimi o legittimati non può adottarne un altro.

Si può tuttavia adottare anche più d'un figlio purchè ciò si faccia col medesimo atto.

Nessuno può essere adottato da più persone fuorchè da due coniugi.

Art. 291.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia naturale a cui appartiene l'adottato, nè tra l'adottato e i parenti e gli affini dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo *Del matrimonio*.

Art. 292.

L'adottato conserva nella famiglia naturale tutti i suoi diritti.

Art. 293.

Il padre e la madre adottivi hanno il dovere di continuare, occorrendo, l'educazione del figlio adottato, e l'obbligazione di fornirgli, in caso di bisogno, gli alimenti.

L'obbligazione degli alimenti in caso di bisogno è reciproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali.

Art. 294.

L'adottante non acquista il diritto di successione legittima al figlio adottivo, e in nessun caso il diritto di usufrutto sui beni di lui.

Art. 295.

L'adottato assume il nome della famiglia dell'adottante, aggiugnendolo a quello della famiglia propria.

Art. 296.

Egli acquista sull'eredità dell'adottante gli stessi diritti che avrebbe un figlio legittimo e naturale, anche quando esistano altri figli legittimi e naturali nati dopo l'adozione.

Premorendo l'adottato, gli stessi diritti competeranno, secondo le regole della rappresentazione, a' suoi discendenti.

L'adozione però non pregiudica alle donazioni fatte dall'adottante prima dell'adozione, e l'adottato non può pretendere di sottoporle a riduzione per conseguire la legittima.

Se tuttavia le donazioni anteriori venissero revocate per sopravvenienza di figlio legittimo all'adottante, l'adottato parteciperà, in ugual misura che i figli legittimi, al beneficio della revocazione.

Art. 297.

Se l'adottato muore *ab intestato* senza discendenti legittimi, le cose donategli dall'adottante, o provenute dall'eredità di lui, le quali esistano in natura al tempo della morte dell'adottato, e l'azione per recuperarle che avesse spettato a questo, od in difetto delle cose, il prezzo che non sia stato pagato, ritornano all'adottante od a' suoi discendenti, coll'obbligo di contribuire al pagamento dei debiti a misura del vantaggio che ottengono, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e delle seguite convenzioni.

Questo diritto di riversibilità non si estende nè ai collaterali, nè agli estranei eredi testamentari dell'adottante o de' suoi discendenti.

Art. 298.

Se durante la vita dell'adottante e dopo la morte dell'adottato, i figli o discendenti lasciati da questo morissero senza prole *ab intestato*, l'adottante succederà nelle cose da lui donate, nell'azione per recuperarle che spettasse all'adottato, o nel prezzo delle cose stesse che non fosse stato pagato, cogli obblighi stabiliti nell'articolo precedente; ma questo diritto sarà inerente alla sola persona dell'adottante, esclusi anche i suoi discendenti.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Art. 299.

La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al Giudice di Mandamento del domicilio dell'adottante per venire all'atto del rispettivo loro consenso.

Dovranno pure intervenire in persona o per mandato speciale tutti coloro, di cui è richiesto il consenso a termini dell'art. 286.

Art. 300.

L'atto di adozione non sarà efficace se non sarà omologato dal Tribunale del Circondario.

Art. 301.

Il Tribunale, assunte le informazioni opportune, verificherà:

1.° Se sianzi adempiute tutte le condizioni della legge;

2.° Se chi vuole adottare goda buona fama; e se sia conveniente ammettere l'adozione nell'interesse di chi consente di essere adottato, qualora non abbia raggiunto l'età maggiore.

Dopo tali verificazioni il Tribunale, sentito il pubblico Ministero in conclusioni orali ed omessa ogni altra formalità di procedura, dichiarerà, senza esprimere alcun motivo, farsi o non farsi luogo all'adozione.

Art. 302.

Il decreto del Tribunale che ammette l'adozione, sarà pubblicato per affissione nei Comuni del domicilio e della residenza dell'adottante e dell'adottato.

Estratto sommario dell'atto di adozione e del decreto che lo approva sarà inoltre inserito nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nella gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 303.

Nei tre mesi successivi al decreto del Tribunale l'adottante e l'adottato dovranno domandare la registrazione dell'atto di adozione negli uffici dello stato civile in cui esistano i loro atti di nascita.

A tal fine dovrà essere presentata copia au-

tentica dell'atto di adozione e del decreto che lo approva, coi certificati delle eseguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo fatta la registrazione nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi che dal giorno in cui verrà eseguita.

Art. 304.

Se l'adottante morisse dopo l'atto di consenso per esso prestato in conformità dell'art. 299, e prima che il Tribunale abbia pronunziato, il procedimento sarà tuttavia continuato, ed ammessa, se vi è luogo, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno, qualora crederanno inammissibile l'adozione, presentare le loro osservazioni al Pubblico Ministero.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA PODESTÀ.

Art. 305.

Il figlio è sotto la podestà del padre sino alla maggior età.

Il padre ha il dovere e il diritto di provvedere all'educazione dei figli, di vegliarne e correggerne la condotta.

Il figlio soggetto alla patria podestà non può abbandonare la casa del padre, nè quella che il padre gli abbia destinata: quando se ne allontani, il padre ha diritto di richiamarlo.

Art. 306.

Il padre che non possa frenare i travimenti del figlio, avrà diritto di allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli a seconda dei propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e potrà invocando, ove sia d'uopo, l'autorità del Presidente del Tribunale collocarlo in quella casa o stabilimento, che reputi più conveniente per migliorarne e correggerne la condotta.

Art. 307.

Qualora giuste cause rendessero necessario nell'interesse del figlio il suo allontanamento dalla casa

paterna, il Presidente del Tribunale, sull'istanza dei parenti od anche del Pubblico Ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo da lui riconosciuto più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il Giudice di Mandamento, riferendone al Presidente il quale conferma, revoca o modifica il dato provvedimento.

Contro i decreti del Presidente del Tribunale è concesso il ricorso al Primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 308.

Il padre in forza della patria potestà rappresenta i figli nati o nascituri in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, nè ipotecare i beni del figlio, contrarre mutui a nome di lui, od altre obbligazioni per atti eccedenti la semplice amministrazione, se non previo decreto giudiziale e per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso.

La domanda, coi documenti che occorran, sarà presentata al Giudice di Mandamento, il quale, preso l'avviso di due parenti od amici, e sentito ove occorra il figlio, dichiarerà con decreto se l'atto possa o no farsi.

Il decreto del Giudice sarà soggetto all'omologazione del Tribunale, che provvederà, sentito il Ministero Pubblico.

Art. 309.

Per la riscossione dei capitali basterà l'autorizzazione del Giudice a condizione di idoneo reimpiego riconosciuto dal Giudice stesso.

Art. 310.

Il padre ha sopra i beni avventizi del figlio costituito sotto la sua potestà, e per tutta la durata di questa, il diritto di usufrutto.

S'intendono beni avventizi quelli che provengono al figlio da successione, donazione, o da qualunque altro titolo lucrativo.

Art. 311.

Non sono soggetti all'usufrutto legale del padre:

1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto; la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni devoluti al figlio a titolo di legittima;

2.° Quelli lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o professione;

3.° I beni pervenuti al figlio per successione legittima deferita al padre ed al figlio, o da eredità, legato o donazione accettata dal figlio contro il consenso del padre;

4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, od altrimenti col proprio lavoro ed industria separata.

Art. 312.

Sono inerenti all'usufrutto legale del padre i seguenti pesi:

1.° Le spese di mantenimento e di educazione del figlio;

2.° Le spese d'ultima malattia, e le spese funebri della persona la cui eredità è passata nel figlio;

3.° Il pagamento delle annualità o degli interessi de' capitali che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

4.° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, eccettuato quello di prestare cauzione.

Art. 313.

La patria podestà cessa:

1.° Per la maggiore età del figlio;

2.° Per l'emancipazione;

3.° Per la morte del padre o del figlio;

4.° Per l'assenza dichiarata del padre, durante la medesima;

5.° Per l'interdizione del padre, essa durante;

6.° Per condanna penale che importi la perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, o specialmente della patria podestà;

7.° Pel matrimonio del figlio.

Art. 314.

Nel caso di morte o di assenza dichiarata del padre, o di condanna penale che lo abbia privato

della patria podestà, la madre non rimaritata ha sui beni dei figli minori lo stesso diritto di usufrutto attribuito al padre.

Art. 315.

Nel consentire al matrimonio del figlio, il padre e la madre possono riservarsi l'usufrutto dei beni di lui per tutto quel tempo per cui sarebbe durato, quando il matrimonio non avesse avuto luogo.

Art. 316.

L'emancipazione risulta dalla dichiarazione che fa il padre di sciogliere il figlio dalla sua podestà.

Essa si fa innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il padre è domiciliato o risiede da un anno, e deve essere accettata nell'atto stesso dal figlio.

Nell'atto di emancipazione il padre può riservarsi l'usufrutto come nell'articolo precedente.

Il figlio minore d'anni diciotto non può essere emancipato.

Art. 317.

I figli minori d'anni vent'uno, sciolti dalla patria podestà per emancipazione o per matrimonio, saranno nella condizione dei minori abilitati, ed avranno il padre per curatore.

Per gli atti per i quali sarebbe necessaria al minore abilitato l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, si osserveranno le disposizioni dell'art. 308.

Art. 318.

L'emancipazione può essere revocata per abuso od incapacità del figlio.

La domanda di revoca deve essere proposta dal padre dinanzi al Tribunale di Circondario del domicilio del figlio.

Rivocata l'emancipazione, il figlio ricade sotto la patria podestà.

Art. 319.

La figlia minore che contrae matrimonio ha per curatore il marito, se questi ha già compiuto i ventun anni; se il marito non ha ancora compiuto i ventun anni, il curatore di lui diventa curatore della moglie.

Rimanendo vedova in minore età, il curatore le sarà in tutti i casi destinato dal consiglio di famiglia.

Art. 320.

I figli minori che non sono nella condizione di abilitati, durante l'interdizione del padre, o durante l'effetto della condanna penale che abbia privato il padre della patria podestà, sono in istato di tutela.

Art. 321.

Il padre che abusi gravemente della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, potrà esserne privato per sentenza del Tribunale di Circondario sull'istanza di alcuno dei prossimiori parenti, ovvero anche del Pubblico Ministero.

Art. 322.

Il padre che malversi nelle sostanze del figlio, delle quali abbia l'usufrutto o l'amministrazione, potrà per sentenza del Tribunale essere privato del diritto di rappresentare i figli negli atti civili, dell'amministrazione, ed anche in tutto od in parte dell'usufrutto.

Art. 323.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, il Tribunale, colla stessa sentenza, deputa un tutore alla persona del figlio od un curatore ai beni, a seconda dei casi.

TITOLO X.

DELLA MAGGIORE E DELLA MINORE ETÀ.

Art. 324.

È maggiore la persona che abbia l'età di vent'anni compiuti.

Nel computo dell'età non si comprende il giorno della nascita.

Art. 325.

Il maggiore di età ha il libero esercizio dei suoi diritti civili, eccettochè ne sia stato legalmente privato.

Art. 326.

Il minore di età che non sia soggetto alla patria podestà è in stato di tutela: nel caso di abilitazione è soggetto a curatore.

TITOLO XI.

DELLA TUTELA.

Art. 327.

L'esercizio della tutela appartiene al tutore, la direzione al consiglio di famiglia, la sorveglianza al protutore.

CAPO I.

DEI DIVERSI UFFICI TUTELARI.

SEZIONE I.

Del tutore.

Art. 328.

Il padre ha diritto di nominare un tutore ai figli minori soggetti alla sua podestà, e di sostituirne un altro pel caso di mancanza del primo.

Il tutore nominato ai figli nati s'intende dato anche al postumo.

Art. 329.

La nomina si fa per testamento o per semplice atto notarile, od anche per atto privato, scritto e sottoscritto da chi fa la nomina.

Art. 330.

Se il padre non ha nominato un tutore, la tutela del figlio appartiene per legge alla madre.

Art. 331.

La madre non è obbligata ad accettare la tutela anche quando sia stata nominata tutrice dal marito. Essa però in caso di rifiuto deve promuovere la nomina di altro tutore ed intanto adempiere i doveri della tutela.

Art. 332.

Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, deve prima del matrimonio far convocare il consiglio di famiglia, perchè deliberi se la tutela debba esserle conservata. In difetto essa perde la tutela di pien diritto ed il nuovo marito rimane con essa solidalmente respon-

sabile di tutta la gestione tutelare anche anteriore al matrimonio.

Tuttavia la madre potrà essere riammessa alla tutela dal consiglio di famiglia.

Art. 333.

Quando la madre sia mantenuta nella tutela o vi sia stata riammessa, il secondo marito sarà di pien diritto e necessariamente contutore e responsabile in solido colla moglie dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

Art. 334.

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il consiglio di famiglia può nominare un curatore al ventre. Nel caso che non esistano altri figli, il curatore al ventre amministra l'eredità sino al tempo del parto: dopo il qual tempo cessa in tutti i casi l'ufficio del curatore.

Art. 335.

La madre tutrice e non rimaritata potrà pel caso di sua morte nominare un tutore ai figli minori giusta gli articoli 328 e 329, quando il padre non abbia provveduto pel medesimo caso.

Art. 336.

Quando il tutore non sia stato nominato dal padre, e sia premorta la madre, la tutela si deferisce di pien diritto all'avo paterno; in difetto all'avo materno.

Lo stesso ha luogo quando il tutore non sia stato nominato dalla madre tutrice e non rimaritata.

Art. 337.

Il tutore deve essere deputato dal consiglio di famiglia:

1.^o Se il padre e dopo di esso la madre tutrice non rimaritata non ne abbiano fatto la nomina, e non esista avo paterno o materno;

2.^o Se il tutore nominato dai genitori o le persone chiamate alla tutela dalla legge non l'abbiano assunta, ovvero per qualsivoglia causa abbiano cessato dalla medesima.

Art. 338.

Qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto di interessi tra minori

71
soggetti alla stessa tutela, si provvederà colla deputazione di curatori speciali.

Art. 339.

Chiunque istituisce erede un minore può destinarli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli tramanda, quand'anche il minore si trovi sotto la patria podestà.

SEZIONE II.

Del consiglio di famiglia.

Art. 340.

Avvenuto il fatto per cui una persona debba essere sottoposta a tutela, è costituito presso il Giudice di Mandamento del domicilio della persona medesima un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della tutela.

Tuttavia, se il tutore avesse a cangiar domicilio, la sede del consiglio potrà essere trasferita per decreto del Tribunale nel nuovo domicilio del tutore.

Art. 341.

L'Uffiziale dello Stato civile, che riceve una dichiarazione di morte, deve notificarla al Giudice di Mandamento, quando gli consti che il defunto ha lasciato figli in minore età.

Il Giudice, prese le opportune informazioni, convocherà quando ne sia il caso, nel più breve termine possibile, il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

Art. 342.

Il tutore nominato dai genitori, il tutore legittimo, quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni, denunziare al Giudice il fatto che dà luogo alla tutela.

Il Giudice avvertito da questa denunzia, o dalla notorietà, deve provvedere come nell'articolo precedente.

Art. 343.

Il consiglio di famiglia si compone del Giudice

il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Vi saranno pure chiamati e ne faranno parte il tutore, il protutore, e pel minore abilitato il curatore.

Art. 344.

Chi ha diritto di nominare il tutore, può nella stessa forma eleggere i consulenti per comporre il consiglio.

Se questa elezione non è fatta sono consulenti di pien diritto, nell'ordine seguente: 1.º gli ascendenti maschi del minore; 2.º i fratelli germani; 3.º gli zii e prozii.

In ciascun ordine saranno preferiti i più prossimi, ed in parità di grado i più avanzati in età.

Art. 345.

Non esistendo i consulenti indicati nell'articolo precedente, o non essendo in numero sufficiente, il Giudice dovrà nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole per quanto sia possibile e conveniente tra i parenti od affini del minore.

Art. 346.

Il Giudice per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone chiamate dai genitori o dalla legge, surrogandole secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 347.

Nella prima adunanza il consiglio di famiglia dichiarerà la propria competenza, enunciando nel verbale i fatti da cui essa deriva.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia e della tutela non si potranno più impugnare per ragione d'incompetenza. Ed anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano in buona fede.

Art. 348.

Nel corso della tutela il Giudice dee convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, il protutore, il curatore, due membri del consiglio, o gli aventi un interesse legittimo.

Lo può eziandio convocare d'ufficio.

La convocazione potrà anche esserne ordinata dal Presidente del Tribunale del Circondario.

Art. 349.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso, e la presenza almeno di quattro oltre il Giudice. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, quello del Giudice avrà la preponderanza.

Art. 350.

I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse personale.

Il tutore non ha voto quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore; e il protutore non ha voto quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore.

Art. 351.

Niuna deliberazione del consiglio di famiglia può ricevere esecuzione senza un decreto del Giudice.

Se il Giudice nega il decreto di esecuzione, deve senza ritardo riferirne al Presidente del Tribunale di Circondario, unendo i documenti alla relazione.

Art. 352.

Il tutore, il protutore ed il curatore possono fare opposizione alle deliberazioni del consiglio, dinanzi al Giudice, il quale anche in questo caso deve riferirne coi documenti al Presidente del Tribunale di Circondario.

Art. 353.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, il Presidente del Tribunale statuirà, assunte le opportune informazioni, e sentito l'avviso del Pubblico Ministero.

Quando siavi dissenso tra il Presidente ed il Pubblico Ministero, il Presidente ne riferirà al Tribunale, il quale pronunzierà, sentito del pari il Pubblico Ministero.

La decisione del Presidente conforme al voto del Pubblico Ministero nel primo caso, e la deci-

sione del Tribunale nel secondo caso, sono inappellabili.

Art. 354.

Ogniquale volta per le disposizioni degli articoli precedenti il Giudice sarà nel caso di dover riferire al Presidente del Tribunale, dovrà curare che i membri del consiglio ne siano avvertiti, e questi saranno ammessi a presentare le loro osservazioni personalmente o per iscritto al Presidente medesimo.

Art. 355.

Per convocare il consiglio di famiglia il Giudice farà pervenire ai membri di esso l'avviso in iscritto del tempo e del luogo della riunione.

Nel verbale dell'adunanza si farà menzione del giorno e del modo in cui si saranno spediti gli avvisi.

Art. 356.

Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. L'assenza non giustificata è punita con pena pecuniaria estensibile a lire cinquanta.

Verificandosi il caso che un membro del consiglio si renda abitualmente assente, il Giudice deve surrogarvi un'altra persona, e non risultandogli provata una giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà al Procuratore del Re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio penale l'applicazione di una multa estensibile a lire cinquecento.

Art. 357.

Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela.

Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del Giudice di Mandamento e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del Giudice, e di due Consiglieri comunali scelti dal Giudice stesso.

Art. 358.

I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dello sta-

bilimento in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di Giudice, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

SEZIONE III.

Del protutore.

Art. 359.

Chi ha diritto di nominare il tutore può nella medesima forma nominare il protutore.

In difetto ne farà la nomina il consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato ad eleggere il tutore ed il protutore, l'elezione del tutore dovrà precedere quella del protutore la quale si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza.

Art. 360.

Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

Art. 361.

Il protutore nominato dal consiglio di famiglia non può essere scelto nella stessa linea a cui appartiene il tutore.

Art. 362.

Il protutore sorveglia l'amministrazione del tutore, e provoca presso il consiglio di famiglia i provvedimenti che creda necessari od utili.

Egli agisce pel minore e lo rappresenta nei casi, in cui l'interesse di questo si trovi in opposizione con quello del tutore.

Egli è pur tenuto di procurare la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata; e frattanto il protutore rappresenta il minore, e può fare tutti gli atti conservatorii, ed anche quelli di amministrazione che non ammettono dilazione.

Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore: il consiglio di famiglia lo può rieleggere.

SEZIONE IV.

Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari.

Art. 364.

Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti:

1.° Le donne, eccettuata la madre, le altre ascendenti, e le sorelle germane non maritate;

2.° I minori, eccettuata pure la madre, la quale nell'esercizio della tutela dipenderà dallo stesso curatore da cui dipende per gli interessi propri;

3.° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

4.° Tutti quelli che abbiano o siano per avere o dei quali il padre, la madre, od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui siano compromessi lo stato del minore od una parte considerevole delle sue sostanze.

Art. 365.

Sono esclusi dai medesimi uffizi e debbono esserne rimossi qualora gli avessero assunti:

1.° I condannati ad una pena criminale qualsiasi;

2.° I condannati alla pena del carcere per reati di falso o contro la proprietà od i buoni costumi;

3.° Le persone di notoria cattiva condotta e quelle notoriamente incapaci ad amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza.

Art. 366.

Le domande di esclusione o di rimozione dalla tutela e dagli altri uffizi menzionati nell'articolo 364 saranno promosse presso il Tribunale del Circondario nel quale tali uffizi si saranno deferiti, od esercitati:

- 1.° Dal Pubblico Ministero;
- 2.° Dal consiglio di famiglia per mezzo di delegato o procuratore speciale;
- 3.° Dal protutore autorizzato dal Giudice di Mandamento.

La causa sarà istruita e decisa in via sommaria e d'urgenza; e il Tribunale potrà, anche pendente lite, deputare un amministratore provvisorio per l'esercizio della tutela.

Le spese del giudizio non potranno in nessun caso essere poste a carico degli istanti.

Art. 367.

Il consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il tutore, il protutore, ed il curatore, qualora questi consentano a rassegnare l'ufficio, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore.

SEZIONE V.

Delle cause di dispensa dagli uffizii tutelari.

Art. 368.

Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e degli uffizii di protutore e di curatore:

- 1.° Le donne che possono essere tutrici;
- 2.° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiuti;
- 3.° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;
- 4.° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio negli eserciti dello Stato saranno computati per far luogo alla dispensa;
- 5.° Chi sia già incaricato di una tutela;
- 6.° I militari in attività di servizio;
- 7.° Coloro che abbiano missione dal Governo fuori dello Stato, o che per ragione di pubblico servizio risiedano in Circondario diverso da quello in cui si è deferita la tutela;
- 8.° Gli ecclesiastici aventi cura d'anime, e chi ne faccia le veci.

Sono inoltre dispensati:

- 1.° I Principi Reali del sangue, eccetto che si tratti di tutela di altri Principi del sangue;
- 2.° I Presidenti delle Camere legislative;
- 3.° I Ministri Segretari di Stato;
- 4.° I Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, delle Corti giudiziarie, e i Capi del Pubblico Ministero presso le Corti medesime;
- 5.° I Direttori Generali delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- 6.° I Capi delle Amministrazioni Provinciali e di Circondario;
- 7.° I Presidenti dei Tribunali di Circondario e di Commercio;
- 8.° I Capi del Pubblico Ministero presso i Tribunali;
- 9.° I Presidi o Direttori dei licei o dei ginnasii.

Art. 370.

Chi non sia parente od affine del minore, non può essere costretto ad accettare la tutela o l'ufficio di protutore o di curatore, ogniqualvolta nel Circondario in cui si deferì la tutela, od in cui esista parte notevole delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci di amministrare i detti uffici, e non dispensati per causa legittima.

Venendo a cessare le cause per cui il parente od affine sia stato dispensato, l'estraneo che abbia assunto l'ufficio di tutela o di cura potrà ottenere di esserne liberato.

Art. 371.

La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia, il quale se la ammette procede alla nomina del nuovo tutore; questi però avrà diritto d'impugnare la decisione dinanzi al Tribunale.

Art. 372.

La decisione del consiglio che rigetta la domanda potrà essere impugnata dal tutore che la propone, il quale però sarà intanto tenuto a continuare l'esercizio della tutela.

In questo caso un delegato speciale del consi-

79
glio di famiglia sarà ammesso a difenderne la decisione.

La causa sarà sempre istruita in via sommaria e d'urgenza.

CAPO II.

DELL' ESERCIZIO DELLA TUTELA.

Art. 373.

Il tutore rappresenta il minore, e ne amministra i beni.

Egli ha cura della persona del minore, e provvede alla sua educazione.

Quando abbia gravi motivi di doglianza per la cattiva di lui condotta, ne riferirà per gli opportuni provvedimenti al consiglio di famiglia.

Art. 374.

Il minore potrà far richiamo al consiglio di famiglia contro gli abusi del tutore.

Art. 375.

Il tutore dovrà incominciare l'inventario dei beni del minore entro i dieci giorni successivi a quello in cui avrà conosciuta la sua nomina.

La dispensa dal fare l'inventario, da chiunque venisse accordata, è nulla.

Art. 376.

Il Giudice veglierà perchè l'inventario sia incominciato nel detto termine, e compiuto il più presto possibile, e potrà sospendere il tutore che trascuri quest'obbligo.

Art. 377.

L'omissione, o il ritardo nell'incominciamento dell'inventario, rende responsabile il tutore dei danni, che possano esserne derivati al minore.

L'indennità potrà essere determinata col mezzo del giuramento estimatorio.

Art. 378.

L'inventario si farà con l'intervento del protutore e coll'assistenza di due testimoni da scegliersi

fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo di notaio nominato dal genitore o in difetto dal consiglio di famiglia.

Il Giudice o il consiglio di famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto senza il ministero di notaio.

L'inventario sarà depositato presso il Giudice.

Nell'atto del deposito il tutore e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerità dell'inventario.

Art. 379.

Nell'inventario si indicheranno i mobili, crediti, e debiti, si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili.

Il Giudice o il consiglio di famiglia determinerà se e come si debba procedere alla stima dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.

Art. 380.

Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento, coll'intervento del protutore e di quelle altre persone che il Giudice o il consiglio di famiglia credesse opportuno di delegare.

Copia di quest'inventario sarà pure depositata presso la Giudicatura; e il riassunto di esso sarà registrato nell'inventario generale.

Art. 381.

Il tutore che abbia debito, credito o pretesione verso il minore deve sulla interpellazione del notaio dichiararlo prima che si incomincino le operazioni relative all'inventario.

Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta interpellazione e della data risposta.

Nel caso che il Giudice o il consiglio di famiglia abbia permesso l'inventario senza il ministero di notaio, l'interpellazione al tutore sarà fatta dal Giudice che farà constare delle risposte del tutore in apposito verbale.

Art. 382.

Se il tutore conoscendo il suo credito o le sue

ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto.

E qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito potrà essere rimosso dalla tutela.

Art. 383.

Trovandosi nel patrimonio del minore valori in numerario, o in carte al portatore, od oggetti preziosi, saranno i detti valori od oggetti sotto la sorveglianza del protutore depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal Giudice designata, e rimarranno così depositati sino a che il consiglio di famiglia non avrà deliberato in proposito.

Art. 384.

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 385.

Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell'inventario, il tutore farà vendere a' pubblici incanti i mobili del minore.

La vendita si farà coll'assistenza del protutore.

Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte ed anche a venderli ad offerte private.

Art. 386.

La madre tutrice è dispensata dall'obbligo di vendere i mobili, se preferisce di conservarli e restituirli in natura.

Art. 387.

Compiuto l'inventario, il consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione l'annua spesa per il mantenimento e per l'educazione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l'obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell'impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto.

Il tutore, che avrà ommesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti diventerà responsabile alla scadenza di tre mesi degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

Il tutore è tenuto a prestare cauzione se non lo dispensi il consiglio di famiglia, o non lo abbia dispensato il padre.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà prestare la cauzione; essa però non potrà mai eccedere la rendita di due anni del patrimonio del minore.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia è autorizzato a prendere un'iscrizione ipotecaria speciale sui beni del tutore, ed in mancanza di beni sufficienti a procedere senz'altro alla nomina di un nuovo tutore.

Il consiglio di famiglia delibererà a questo riguardo nella prima adunanza.

Nella stessa adunanza il consiglio determinerà se debba essere corrisposta una indennità al tutore che non sia fra gli ascendenti o i fratelli del minore.

Art. 389.

Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la prestazione della cauzione da cui fosse stato dispensato; e potrà parimenti liberarlo da quella che avesse prestato.

Art. 390.

Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può fare che gli atti di semplice amministrazione.

Senza tale autorizzazione esso non potrà riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni stabili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deperimento; cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni stabili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica, od alla gestione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati, procedere a divisioni, o provarle giudizialmente.

Egli non potrà parimenti senza la detta autorizzazione nè compromettere nè transigere nè intervenire azione in giudizio se non per quistioni relative

al conseguimento dei redditi o per azioni possessorie, e salvi i casi di urgenza.

Art. 391.

L'autorizzazione non potrà essere data in genere, ma dovrà essere speciale per ciascun atto e contratto.

Art. 392.

Esistendo nel patrimonio del minore carte al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farle ridurre nominative al minore.

Art. 393.

Se nel patrimonio del minore si trovino stabilimenti commerciali od industriali, il tutore dovrà coll'autorizzazione del consiglio di famiglia alienarli o liquidarli.

Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando siavi l'evidente utilità del minore: la deliberazione del consiglio di famiglia dovrà essere omologata dal Tribunale.

Art. 394.

Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca de' beni del minore dovranno essere sottoposte all'omologazione del Tribunale.

Saranno parimenti soggette all'omologazione del Tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere danari a prestito, e quelle relative alle transazioni e alle divisioni in cui sia interessato il minore.

CAPO III.

DEL RENDIMENTO DEI CONTI DELLA TUTELA.

Art. 395.

Il tutore deve rendere il conto annuale della sua amministrazione.

Il conto sarà da lui presentato insieme con le carte giustificative al Giudice di Mandamento entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno.

Art. 396.

Se il tutore non presenta il conto nel termine stabilito dall'articolo precedente, e non abbia giustificata dinanzi al Giudice una legittima causa di ritardo, il protutore dovrà fare istanza al Giudice per la convocazione del consiglio di famiglia, e quando omettesse di ciò fare potrà essere dichiarato responsabile in solido col tutore di ogni danno che ne venisse al minore.

La convocazione del consiglio di famiglia, omettendo di farne istanza il protutore, sarà ordinata dal Giudice.

Art. 397.

Il Giudice potrà sospendere il tutore, che ritardi o ricusi la presentazione del conto; e denunzierà il caso al Procuratore del Re perchè ne provochi la rimozione.

Il Tribunale pronunziando la rimozione potrà condannare il tutore ad una multa estensibile a lire due mila.

Nel decretare la sospensione del tutore il Giudice dovrà fare i provvedimenti opportuni per mettere in salvo gli interessi del minore.

Art. 398.

Il conto sarà esaminato dal protutore, e da un altro membro del consiglio di famiglia a scelta del Giudice.

Il Giudice potrà autorizzarli a valersi, nella verificaione del conto, dell'opera di un perito, che sarà da lui stesso nominato.

Sentito l'avviso del protutore, e dell'altro membro del consiglio di famiglia, e ove occorra del perito, il Giudice se riconosce il conto regolare, lo vidimerà e ne ordinerà il deposito negli atti della tutela; se lo riconosce irregolare, convocherà il consiglio di famiglia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 399.

Ciascun tutore cessando dalla tutela deve rendere il conto definitivo della sua amministrazione.

Art. 400.

Se la tutela cessi per l'abilitazione dell'amministrato, il tutore renderà il conto all'amministrato in consiglio di famiglia entro sei mesi dalla cessazione della tutela.

Art. 401.

Se la tutela cessi per la maggior età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo, ma il tutore non sarà efficacemente liberato, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che in mancanza del protutore sarà stata designata dal Giudice.

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore potrà aver luogo prima della definitiva approvazione del conto tutelare.

Art. 402.

Se la tutela cessi per la morte del tutore, o per la sua rimozione o liberazione, il conto deve essere reso al nuovo tutore con l'intervento del protutore.

Art. 403.

Contro il tutore che ometta di rendere il conto sia annuale sia definitivo, potrà essere ammesso il giuramento estimatorio.

Art. 404.

La somma che risulterà a rispettivo credito o debito del tutore o del minore produrrà interesse dal giorno della cessazione dell'amministrazione tutelare, senza che occorra di farne la dimanda.

Art. 405.

Sarà senza effetto qualunque disposizione colla quale si dispensi il tutore dall'obbligo del rendiconto annuale o finale.

Non sarà però necessario il rendiconto annuale, quando le rendite del patrimonio del minore debbano, per deliberazione del consiglio di famiglia, essere intieramente impiegate nel mantenimento e nella educazione del minore.

Il testatore e il consiglio di famiglia potranno pur anche dispensare dal rendiconto annuale la madre tutrice non rimaritata.

Art. 406.

Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno in cui sia cessata l'amministrazione tutelare.

Questa prescrizione non si applica all'azione pel pagamento del residuo risultante dal conto finale.

CAPO IV.

DELL'ABILITAZIONE DEL MINORE.

Art. 407.

Il minore soggetto a tutela, che abbia compiuta l'età di anni diciotto, potrà essere abilitato dal consiglio di famiglia all'amministrazione de' suoi beni, quando ne sia reputato capace.

Nel concedere l'abilitazione, il consiglio di famiglia deputa un curatore al minore.

Art. 408.

Il minore che contrae matrimonio è abilitato di pien diritto.

Art. 409.

L'abilitazione conferisce al minore di età la capacità di fare da solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

Art. 410.

Il minore abilitato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali alla condizione di idoneo reimpiego, e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Le citazioni, notificazioni, e intimazioni al minore abilitato saranno inefficaci se non verranno pure eseguite alla persona del curatore.

Art. 411.

Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative alla gestione del patrimonio del minore abilitato saranno soggette all'omologazione del Tribunale in tutti i casi preveduti dall'art. 394.

Art. 412.

Nel caso in cui il curatore rifiuti di prestare il suo consentimento, il minore potrà reclamare al consiglio di famiglia.

Art. 413.

Il minore abilitato potrà essere privato dell'abilitazione per deliberazione del consiglio di famiglia, quando si dimostri incapace di amministrare.

Art. 414.

Dal giorno della revocazione dell'abilitazione il minore rientrerà nello stato di tutela.

Art. 415.

Le obbligazioni, che il minore abilitato avesse contratto da solo, saranno soggette a riduzione nel caso che siano eccessive, avuto riguardo alle sue rendite, semprechè risulti che la parte che con lui contrattava fosse in mala fede.

Art. 416.

Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni di questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal minore, da' suoi eredi od aventi causa.

CAPO V.

DEI REGISTRI DELLE TUTELE.

Art. 417.

*In ciascuna Giudicatura di Mandamento vi sarà un registro delle tutele.

Art. 418.

Ogni tutore dovrà fare iscrivere la tutela entro quindici giorni dacchè l'abbia assunta.

Art. 419.

Il registro avrà un capitolo speciale per ciascuna tutela nel quale si dovrà annotare:

Il nome e cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta alla tutela;

Il nome e il cognome, la condizione e il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia;

Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore;

Il giorno in cui si è aperta la tutela;

La data dell'inventario;

La data delle adunanze del consiglio di famiglia.

Art. 420.

Nel registro si terrà nota dei rendiconti annuali del tutore e dei loro risultiamenti.

Art. 421.

Il Giudice sorveglierà la tenuta dei registri, e alla fine d'ogni anno farà rapporto al Procuratore del Re circa i provvedimenti che avrà presi per obbligare i tutori a rendere il conto annuale.

Art. 422.

Trasferendosi la sede della tutela in altro luogo, il tutore ne farà dichiarazione nel registro, e farà annotare la tutela nel registro della Giudicatura, nella quale si trasferisce.

TITOLO XII.

DELLA INTERDIZIONE

Art. 423.

Il maggiore di età il quale si trovi in istato abituale di imbecillità, di demenza o di furore debb'essere interdetto.

Art. 424.

L'interdizione potrà pure essere pronunziata contro il prodigo.

Art. 425.

L'interdizione potrà essere provocata da qualsiasi congiunto, e dal coniuge.

Art. 426.

In caso di furore, se l'interdizione non è provocata nè dal coniuge, nè dai congiunti, essa debb'essere promossa dal Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero potrà promuovere l'interdizione in caso d'imbecillità o di demenza contro una persona che non avesse nè coniuge, nè congiunti conosciuti.

Art. 427.

Qualora sia notoria la prodigalità di un individuo che abbia ascendenti, discendenti o coniuge vivente, l'interdizione potrà essere promossa anche dal Pubblico Ministero.

Art. 428.

La domanda di interdizione sarà introdotta dinanzi al Tribunale del domicilio della persona contro cui si propone.

Le norme del procedimento di interdizione sono determinate dalle leggi di procedura civile.

Art. 429.

L'interdizione non potrà essere pronunziata se non dopo sentita la persona contro cui si promuove, ed avuto il parere del consiglio di famiglia.

Il coniuge e i discendenti della persona di cui si dimanda l'interdizione, e i parenti che l'abbiano provocata, non possono far parte del consiglio di famiglia, nè assistere alle sue adunanze, fino a che non sia pronunziata sentenza definitiva.

Art. 430.

Quando l'interdizione sia domandata per infermità di mente, il Tribunale depunterà alla persona di cui è chiesta l'interdizione un curatore che l'assisti nel giudizio.

Quando risulti al Tribunale che dalla comunicazione della domanda alla persona stessa possa derivare alcun inconveniente, potrà ordinare che la comunicazione ne sia fatta solamente al curatore.

Art. 431.

Se il Tribunale non trovasse cause sufficienti per pronunziare l'interdizione, potrà ordinare che il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere danaro a prestito, ricevere capitali, rilasciarne liberazione, alienare od ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia.

Art. 432.

Ogni sentenza che pronunzi l'interdizione o la inabilitazione dovrà per cura dell'attore entro dieci giorni essere iscritta per estratto sulle tabelle che stanno affisse nella sala d'ingresso del Tribunale, e pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziarii.

Essa inoltre sarà, entro il mese, trasmessa per estratto ai Presidenti delle Camere notarili della Provincia, e per cura di essi il nome della persona interdetta o inabilitata sarà iscritto sulle tabelle che debbono stare affisse nello studio di ciascun Notaio.

Art. 433.

L'interdizione e la inabilitazione producono il loro effetto dal giorno della sentenza.

Art. 434.

L'omissione delle pubblicazioni prescritte dall'art. 432 non pregiudica all'efficacia della sentenza, salva però a coloro che, essendo ignari della condizione della persona, avessero contrattato con essa in buona fede, ogni ragione d'indennità che potesse loro competere contro chi abbia trascurate le pubblicazioni medesime.

Art. 435.

L'interdetto è in istato di tutela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

Art. 436.

Il marito è tutore di diritto della moglie interdetta per infermità di mente. Il padre è tutore di diritto del figlio interdetto che non abbia coniuge vivente.

Eccettuati questi casi la tutela dell'interdetto è sempre conferita dal consiglio di famiglia.

Art. 437.

La moglie potrà essere, preferibilmente anche agli ascendenti del marito, deputata tutrice del medesimo.

Art. 438.

Nel caso che la tutela spetti o venga conferita al coniuge, come anche nel caso che il padre sia tutore di diritto del figlio, il consiglio di famiglia potrà dispensare il tutore dall'obbligo del rendiconto annuale.

Art. 439.

Il coniuge tutore dell'interdetto non sarà tenuto a far vendere i mobili inservienti all'abitazione della famiglia.

Art. 440.

Nessuno, ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni.

Art. 441.

Trattandosi del matrimonio dei figli di un interdetto, la dote e le altre convenzioni matrimoniali saranno regolate dal consiglio di famiglia.

Art. 442.

Il curatore che sarà nominato dal consiglio di famiglia a termini dell'art. 431 sarà sempre chiamato ad intervenire alle adunanze del consiglio, e vi avrà voto deliberativo.

Art. 443.

Sono applicabili al curatore di cui nell'articolo precedente le cause d'esclusione e di dispensa stabilite per la tutela; e gli è pure applicabile la disposizione dell'art. 440.

Art. 444.

Gli atti fatti dall'interdetto o dall'inabilitato dopo la prolazione della sentenza sono nulli di pien diritto.

La nullità però non potrà essere proposta se non dall'interdetto od inabilitato, e da' suoi eredi od aventi causa.

Art. 445.

Gli atti anteriori alla interdizione di chi sia stato interdetto per infermità di mente possono essere dichiarati nulli, se la causa della interdizione già esisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi.

Art. 446.

Gli atti anteriori alla interdizione del prodigo potranno essere annullati, quando sarà provato che la causa dell'interdizione era a cognizione della parte che contrattò coll'individuo stato poscia interdetto, e semprechè o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti risulti la mala fede della parte medesima.

Art. 447.

Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente o per prodigalità se non ne' casi che siasi provocata l'interdizione prima della morte di esso, o la prova dell'infermità o della prodigalità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Art. 448.

L'interdizione e la inabilitazione saranno rievocate quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

TITOLO XIII.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Disposizioni generali.

Art. 449.

Lo stato delle persone è comprovato dai libri dello stato civile.

Nei libri dello stato civile sono registrati gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte; i decreti di naturalizzazione e le dichiarazioni relative alla rinuncia o al riacquisto della cittadinanza; le sentenze che portano la privazione in tutto od in parte dei diritti civili; le ricognizioni di paternità o di maternità; le sentenze dichiarative di figliazione; i decreti di legittimazione; le sentenze che pronunziano l'interdizione, o la inabilitazione; gli atti di adozione; gli atti e le sentenze di emancipazione; le sentenze dichiarative di assenza, e le dichiarazioni relative allo stabilimento o trasferimento del domicilio.

Art. 450.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel Comune in cui tali fatti accadono.

Art. 451.

Gli atti e le dichiarazioni che debbono essere fatti dinanzi agli Uffiziali dello stato civile saranno ricevuti in presenza di due testimoni, di sesso maschile, che abbiano l'età di ventun anni compiuti e che risiedano nel Comune da più di tre anni.

Art. 452.

Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati, il nome, cognome e la qualità dell'uffiziale dinanzi a cui si fanno, il nome, cognome, l'età, la professione, e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni.

L'Uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà menzione di questa formalità nell'atto medesimo.

Art. 453.

Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'Uffiziale; se i dichiaranti ed i testimoni sono nella impossibilità di sottoscrivere l'atto, sarà fatta menzione della causa che impedisce la sottoscrizione.

Art. 454.

Gli Uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti se non se quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto prescritte.

Art. 455.

I registri dello stato civile saranno tenuti a doppio originale.

Art. 456.

I registri prima di essere posti in uso saranno vidimati in ciascun foglio dal Presidente del Tribunale del Circondario, o da altro Giudice del Tribunale che sia destinato dal Presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il Presidente o Giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 457.

Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza lasciare alcun foglio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti; le abbreviazioni sono proibite, e le date saranno sempre scritte in tutte lettere.

Art. 458.

I registri saranno chiusi dagli Uffiziali dello stato civile alla fine di ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta sulla faccia immediatamente successiva all'ultimo atto; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del Comune, l'altro verrà trasmesso al Presidente del Tribunale del Circondario, il quale ne farà la verificaione, e quindi ne ordinerà il deposito negli archivi del Tribunale medesimo.

Art. 459.

Le procure e le altre carte che debbono restare annesse agli atti dello stato civile saranno munite

del visto dell'Uffiziale pubblico, e depositate negli archivi del Tribunale.

Art. 460.

Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino ad iscrizione in falso di ciò che l'Uffiziale pubblico attesta siccome avvenuto avanti di lui.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Queste disposizioni non hanno luogo per le indicazioni estranee all'atto.

Art. 461.

Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti, o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova tanto per documenti o per scritture, quanto per testimoni, salvo quanto è disposto sulla ricerca della paternità e della maternità nel Titolo *Della paternità e filiazione*.

Se la mancanza, distruzione, smarrimento o interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

Art. 462.

I registri dello stato civile sono pubblici; gli Uffiziali dello stato civile non possono rifiutarsi di rilasciare gli estratti e i certificati che vengano loro richiesti, e debbono pure prestarsi a fare le indagini che occorranno ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

In caso di rifiuto essi potranno essere condannati ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.

CAPO I.

DEGLI ATTI DI NASCITA, DI RICOGNIZIONE O DICHIARAZIONE DI FILIAZIONE, DI LEGITTIMAZIONE, DI ADOZIONE, DI EMANCIPAZIONE.

Art. 463.

La dichiarazione di nascita deve essere fatta prima che siano scorsi cinque giorni dopo quello del parto, e deve farsi dal padre o da un suo procuratore

speciale, in difetto dal dottore dell'arte salutare o dalla levatrice, o da qual altra persona abbia assistito al parto, o se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione dal capo della casa o dall'uffiziale deputato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre, o da persona munita di suo speciale mandato.

Dopo i cinque giorni, la nascita non si potrà iscrivere se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 464.

La dichiarazione deve indicare il sesso del neonato, il Comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita.

Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre indicare - il nome che si assegna al neonato - il nome, il cognome, la professione, il domicilio del padre e della madre, e la nazionalità del primo, se esso è straniero.

Art. 465.

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione, oltre il tempo ed il luogo della nascita ed il sesso del fanciullo, non può enunciare se non se il nome, il cognome, la professione, il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti, e la sua o la loro nazionalità se stranieri, non che il nome che si assegna al fanciullo.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, oltre il tempo e il luogo della nascita, il sesso e il nome del fanciullo, non si descriverà che il nome, cognome, professione, domicilio e nazionalità della madre, se risulti che questa acconsente alla dichiarazione.

Se il dichiarante non assegna un nome al fanciullo, supplirà l'Uffiziale dello stato civile.

Art. 466.

Quando le dichiarazioni fatte all'Uffiziale dello stato civile rivelassero una filiazione non riconoscibile, l'Uffiziale dello stato civile si limiterà ad indicare il nome della madre.

Art. 467.

L'Uffiziale dello stato civile potrà, occorrendo, richiedere la presentazione del neonato.

Art. 468.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'Uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza far menzione se il medesimo sia nato vivo o morto.

Art. 469.

Chi trova un neonato in istato d'abbandono è obbligato a farne la consegna all'Uffiziale dello stato civile del Comune con tutti gli oggetti ritrovati presso al medesimo, e ad indicare con minuta precisione le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento.

Art. 470.

Quando la cura di un fanciullo esposto verrà assunta da alcun pubblico ospizio, la Direzione dello stabilimento, per mezzo di uno de' suoi Uffiziali a ciò commessi è in dovere di trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'Uffiziale dello stato civile del Comune in cui è eretto lo stabilimento, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso e gli oggetti ritrovati sul medesimo.

L'Amministrazione dovrà pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome assegnato al fanciullo, e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

Art. 471.

Se nasce un fanciullo durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della Regia Marina, dal Commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal Capitano, o Patrone della nave.

Art. 472.

Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese straniero e vi risieda un Agente consolare dello Stato, il Commissario di Marina, il Capitano od il Patrone sono tenuti a depositare presso l'Agente consolare copia autentica degli atti di nascita, che avranno fatti; e se il porto è nello Stato, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'Autorità marittima.

Art. 473.

Se la ricognizione della paternità o maternità non siasi fatta nell'atto di nascita, copia autentica dell'atto relativo sarà dal genitore che l'ha fatta trasmessa, per esservi registrata, all'Ufficio dello stato civile del Comune, ove esiste l'atto di nascita.

Art. 474.

Ogni sentenza definitiva, passata in giudicato, la quale determini la filiazione d'un individuo, diversamente da quello che risulta dall'atto di nascita, deve, per cura della parte che l'ha provocata, essere consegnata in copia autentica, per esservi registrata, all'Ufficio dello stato civile del luogo in cui esiste l'atto di nascita.

Art. 475.

Per l'atto di emancipazione di cui nell'art. 316 il padre ed il figlio dovranno presentarsi all'Uffiziale dello stato civile o personalmente, o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 276.

Il genitore che ha domandato la legittimazione giudiziale del figlio naturale, dovrà far registrare il decreto di legittimazione nell'Ufficio dello stato civile del Comune in cui esiste l'atto di nascita. Chi abbia promossa l'emancipazione giudiziale di un figlio dovrà nello stesso modo far registrare la relativa sentenza.

Art. 477.

Per la registrazione dell'atto di adozione, a termini dell'art. 303, le parti dovranno comparire dinanzi all'Uffiziale pubblico o personalmente o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 478.

Nei casi contemplati nei cinque articoli precedenti, l'Uffiziale dello stato civile farà annotazione in margine all'atto di nascita della modificazione sopravvenuta nello stato della persona.

Se non esiste atto di nascita, la registrazione sopra accennata sarà fatta nell'Ufficio dello stato civile del domicilio o della residenza.

CAPO II.

DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CITTADINANZA, ED AL DOMICILIO, E DELLA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE CHE PORTANO PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI, DICHIARAZIONE D'ASSENZA, INTERDIZIONE, OD INABILITAZIONE.

Art. 479.

Le dichiarazioni relative alla cittadinanza, di cui nel capo I, titolo I del presente libro, e quelle relative allo stabilimento o trasferimento del domicilio dovranno essere fatte o personalmente o per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Art. 480.

Una copia della parte dispositiva delle sentenze portanti condanna alla perdita di tutti o di alcuno dei diritti contemplati nell'art. 44 deve, dal Segretario della Corte che pronunciò la sentenza, essere trasmessa per la registrazione all'Ufficio del Comune in cui esiste l'atto di nascita del condannato, o in difetto, a quello dell'ultimo suo domicilio.

Tale trasmissione si dovrà fare entro un mese dalla pubblicazione, se la sentenza sia emanata in giudizio contumaciale, e se pronunciata in contraddittorio, entro un mese dopo che sia divenuta irrevocabile.

Art. 481.

Le sentenze dichiarative di assenza, e quelle definitive d'interdizione o di inabilitazione passate in giudicato devono, per cura dell'istante, essere depositate in copia autentica, per esservi registrate, all'Ufficio dello stato civile del Comune in cui esiste l'atto di nascita dell'interdetto, ed, in difetto, all'Ufficio dello stato civile del Comune del suo ultimo domicilio.

Art. 482.

Nei casi contemplati nei tre articoli precedenti, l'Uffiziale dello Stato civile farà annotazione in margine all'atto di nascita della modificazione sopravvenuta nello stato della persona.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI MATRIMONIO.

Art. 483.

L'atto di matrimonio deve formarsi nel tempo stesso in cui si celebra il matrimonio innanzi all'Uffiziale dello stato civile.

L'atto di matrimonio indica :

Il nome, il cognome, l'età, la professione, i luoghi della nascita, del domicilio o della residenza degli sposi;

Il nome, il cognome, il domicilio dei loro genitori;

La data delle eseguite pubblicazioni, od il decreto di dispensa ;

La dichiarazione degli sposi di unirsi in matrimonio ;

La ricognizione che l'Uffiziale dello stato civile fa in nome della legge della loro unione.

Art. 484.

Quando il matrimonio abbia luogo in un Comune diverso da quello della nascita degli sposi o di uno di essi, gli sposi ed i loro genitori, che siano stati presenti alla celebrazione, devono, nel termine di quindici giorni, trasmettere copia autentica dell'atto agli Uffiziali dello stato civile dei Comuni o del Comune in cui esiste l'atto di nascita degli sposi o di uno di essi. Se entrambi gli sposi o uno di essi non siano nati nello Stato, l'atto di celebrazione deve essere trasmesso all'Uffiziale dello stato civile del Comune del domicilio.

Art. 485.

La sentenza definitiva passata in giudicato, che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura dell'attore venire trasmessa in copia autentica all'Uffizio di stato civile del Comune in cui esso fu celebrato, ed a quelli dei Comuni dove esistono gli atti di nascita, e in difetto, all'ufficio del Comune del domicilio che gli sposi avevano prima del matrimonio.

In margine all'atto di matrimonio sarà fatta annotazione della sentenza di annullamento.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE.

Art. 486.

Quando una persona è morta, il capo della casa in cui avvenne la morte, ed in sua mancanza tutti coloro che vi abitano, sono obbligati a farne seguire la dichiarazione all'Ufficio dello stato civile entro ventiquattro ore.

Questa disposizione è comune ai rettori delle case di educazione e dei collegi.

Art. 487.

La dichiarazione viene stesa dal pubblico Ufficiale sulle deposizioni di due testimoni informati della morte dell'individuo.

Essa indica per quanto sia possibile il nome, il cognome, l'età, la professione, il luogo della nascita, il domicilio, o la residenza del defunto; il nome, il cognome del padre e della madre, la condizione del defunto, se celibe, maritato o vedovo, e se lasci figli maggiori o minori di età.

Art. 488.

Quando accade una morte in una casa di religiosi, ovvero in un ospedale, ricovero o stabilimento pubblico, il Superiore, o chi ne fa le veci, è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni prescritte nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'Ufficio dello stato civile del Comune in cui è eretto lo stabilimento.

Art. 489.

Se viene a morte un detenuto in una prigione, casa d'arresto o di detenzione, il custode capo, o chi ne fa le veci, è tenuto insieme ad altro testimone di farne la dichiarazione all'Ufficiale dello Stato civile del luogo.

Art. 490.

In caso di morte per esecuzione di sentenza, il Segretario della Corte invia due testimoni informati all'Ufficiale dello stato civile, i quali, dopo avergli data comunicazione della sentenza e del verbale di esecuzione, fanno la dichiarazione di decesso colle indicazioni prescritte dall'art. 487.

È vietato all'Uffiziale che riceve la dichiarazione di far cenno nell'atto del modo e della causa della morte.

Art. 491.

Accadendo la morte di un individuo in circostanze non indicate negli articoli precedenti, chiunque ne abbia contezza dovrà darne avviso all'Uffiziale di pubblica sicurezza del luogo in cui si trova il cadavere; l'Uffiziale di pubblica sicurezza ne farà processo verbale, e trasmetterà all'Uffiziale dello stato civile la dichiarazione di morte con tutte le indicazioni che ha potuto raccogliere, e che giovinno ad accertare chi sia la persona rinvenuta morta.

Art. 492.

Se avviene una morte durante un viaggio di mare, deve formarsene atto dagli Uffiziali nominati nell'art. 471; e si osserveranno le prescrizioni dell'art. 472.

Art. 493.

L'Uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte è obbligato di trasmettere entro quindici giorni copia dell'atto all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui esiste l'atto di nascita del defunto, e se il luogo della nascita non sia conosciuto, la trasmissione dell'atto dovrà farsi all'Uffizio del Comune in cui il defunto aveva il suo domicilio.

CAPO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO.

Art. 494.

Le funzioni di Uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari o le persone impiegate al seguito degli eserciti combattenti fuori del territorio dello Stato sono esercitate dagli impiegati designati dai regolamenti.

Art. 495.

Le dichiarazioni così di nascita come di morte devono essere fatte nel più breve termine possibile

e contenere le indicazioni stabilite negli articoli precedenti.

Art. 496.

Gli Uffiziali sovranominati, che compiono le funzioni di Uffiziali dello stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al Ministero della guerra, per cura del quale devono essere trasmessi.

Gli atti di nascita all'Uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'Uffizio dello stato civile dei Comuni in cui esistono gli atti di nascita degli sposi, o in difetto, all'Uffizio dei Comuni del loro ultimo domicilio;

Gli atti di morte all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui esiste l'atto di nascita, in difetto, a quello dell'ultimo domicilio del defunto.

CAPO VI.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

FATTI IN PAESE STRANIERO.

Art. 497.

Gli atti dello stato civile seguiti in paese straniero fanno fede, se si sono osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del nazionale che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia autentica all'agente consolare dello Stato di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'Uffizio dello stato civile del Comune in cui deve essere inserito giusta le disposizioni di questo titolo.

Se l'atto non è scritto in lingua italiana o francese deve essere accompagnato da traduzione.

Art. 498.

È in facoltà dei nazionali che si trovano fuori del Regno di far ricevere gli atti dello stato civile dagli Agenti diplomatici o consolari dello Stato.

Gli Agenti diplomatici o consolari e gli Uffiziali che ne fanno le veci devono entro tre mesi

trasmettere copia degli atti predetti a loro consegnati o da loro ricevuti al Ministero per gli affari esteri, per cura del quale tali atti si faranno pervenire agli Uffici dello stato civile designati nell'art. 496.

CAPO VII.

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Art. 499.

Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte innanzi al Tribunale del Circondario da cui dipende l'Ufficio dello stato civile ove esiste l'atto, di cui si chiede la rettificazione.

Art. 500.

Se la domanda è proposta in contraddittorio degli interessati, si osserveranno le norme del procedimento sommario, e sarà sentito il Pubblico Ministero.

Art. 501.

Quando la domanda di rettificazione venga proposta senza citazione degli interessati, sarà presentata con ricorso al Presidente del Tribunale.

Il Presidente deputerà un Giudice a riferire sulla domanda, e ordinerà la comunicazione dei documenti al Pubblico Ministero, fissando l'udienza per la discussione.

Il Tribunale potrà ordinare che siano chiamate le persone che si presumono interessate; nel qual caso si procederà come nell'articolo precedente colle forme del procedimento sommario.

Trattandosi di minori d'età, o d'interdetti, il Tribunale potrà ordinare che sia sentito l'avviso del consiglio di famiglia.

Art. 502.

Quando il Tribunale avrà pronunziato senza l'intervento degli interessati, contro i decreti negativi saranno sempre e senza limite di tempo ammessi i richiami da parte dell'istante tanto in via di appello quanto in via di cassazione, a termini delle leggi generali.

Art. 503.

La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 504.

Le sentenze definitive di rettificazione devono per cura di chi le ha promosse, e dopo che sono passate in giudicato, essere depositate in copia autentica all'Ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui è ordinata la rettificazione.

L'Ufficiale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine all'atto rettificato.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 505.

Le contravvenzioni alle disposizioni imperative contenute in questo titolo sono punite quanto agli Uffiziali pubblici con la sospensione o colla revocazione, e quanto a' privati con pena pecuniaria da lire dieci a dugento.

Art. 506.

Ogni alterazione, corruzione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo avanti ai Tribunali all'azione dei danni ed interessi, oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

LIBRO SECONDO.

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ, E DELLE SUE MODIFICAZIONI.

TITOLO I.

DELLA DISTINZIONE DEI BENI.

Art. 507.

Sotto il nome di beni s'intende ogni cosa corporale od incorporale che possa essere oggetto di proprietà pubblica o privata.

I beni sono immobili o mobili.

CAPO I.

DEI BENI IMMOBILI.

Art. 508.

I beni sono immobili o per loro natura, o per destinazione del proprietario, o per l'oggetto cui si riferiscono.

Art. 509.

Sono immobili per la loro natura i terreni, gli edifici, i molini ed altri opifici fissi su pilastri o formanti parte di edificio.

Art. 510.

Sono pure riputati immobili i molini, bagni, ed ogni altra fabbrica natante, qualora per l'esercizio di essi siano e debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, e trovansi in sulla riva un edificio espressamente destinato pel servizio degli stessi molini e fabbriche. I detti molini, bagni, e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo tutto col l'edificio pei medesimi destinato, e col diritto

che abbia il proprietario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue.

Art. 511.

Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti, o separati dal suolo: essi divengono mobili a misura che sono raccolti, o separati dal suolo, quantunque non trasportati.

Art. 512.

I tagli dei boschi cedui, e quelli degli alberi di alto fusto, non divengono mobili se non in proporzione, ed a misura che le piante sono atterrate.

Art. 513.

Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono beni immobili.

I condotti che servono a tradurre le acque in un edificio od altro fondo sono pure riputati immobili e far parte del fondo o dell'edificio.

Art. 514.

Sono beni immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e per la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio, e per la coltivazione del fondo:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorii;

Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai coloni parziari;

La paglia, lo strame, ed il concime;

I piccioni delle colombaie;

I conigli delle conigliere;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini, e le botti;

Gli utensili necessari all'uso delle fucine, cartiere, molini, ed altre fabbriche.

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario, od al colono parziario pel servizio, e per la coltivazione del fondo.

Quanto agli animali che il proprietario del

fondo consegna all'affittuario od al colono parziario per la coltivazione, ancorchè stimati, essi si annoverano fra i beni immobili sino a che in vigore della convenzione restano addetti al fondo; quelli che il proprietario consegna a *soccola* ad altri, fuorchè all'affittuario od al colono parziario, sono beni mobili.

I bachi da seta non sono considerati immobili per destinazione.

Art. 515.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo per rimanervi stabilmente.

Tali sono quelli che vi stanno uniti con piombo, gesso, calce, stucco, od altro, o quando non possono staccarsi senza rottura o deteriorazione, o senza rompere o guastare la parte del fondo cui sono aderenti.

Gli specchi si reputano stabilmente uniti all'edificio, quando formano corpo col tavolato, colla parete o col soffitto.

Lo stesso ha luogo per i quadri, ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edificio essendovi unite nel modo sopra indicato.

Art. 516.

La legge considera immobili per l'oggetto cui si riferiscono:

Le servitù personali sugli immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a recuperare immobili o diritti immobiliari;

Il diritto del direttario e dell'utilista sui fondi dati in enfiteusi.

CAPO II.

DEI BENI MOBILI.

Art. 517.

I beni sono mobili o per loro natura, o per l'oggetto a cui si riferiscono.

Art. 518.

Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano per propria forza, come gli animali, sia per forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione o servano ad oggetto di commercio.

Art. 519.

La legge considera mobili i diritti, le obbligazioni, e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro od effetti mobili, le azioni, o quote di partecipazione nelle società civili o commerciali, quand'anche alle medesime appartengano beni immobili; tali azioni o quote di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente considerate mobili le rendite vitalizie o perpetue tanto sullo Stato, quanto verso i privati, salvo quanto alle rendite sullo Stato le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico.

Art. 520.

I battelli, le chiatte, le navi, i molini e bagni su battelli, e generalmente gli edifizii natanti non contemplati nell'art. 510, sono mobili.

Art. 521.

I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o radunati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che non siano impiegati nella costruzione.

Art. 522.

Le espressioni *beni mobili*, *sostanza mobile* usate nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne restringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite.

Art. 523.

La parola *mobili* e la espressione *effetti mobili* usate sole nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne estendano il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprendono il denaro metallico o suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita

sul debito pubblico, quelli delle imprese commerciali od industriali, le collezioni di libri, armi, quadri, statue, monete, medaglie, o di altri oggetti di scienze od arti, come pure gli istromenti delle scienze, delle arti, e dei mestieri, e nemmeno quanto formi oggetto di speciale commercio.

Art. 524.

Le parole *mobilia*, *mobiliare* non comprendono che i mobili destinati all'uso, ed all'ornato degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

Sono pure compresi in quelle parole i quadri e le statue che fanno parte dei mobili di un appartamento; ma non vi si comprendono le collezioni e gli istromenti indicati nell'articolo precedente.

Art. 525.

L'espressione *casa mobilitata* non comprende che la mobilia; l'espressione *casa con tutto quello che vi si trova* comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione del denaro o suoi rappresentativi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti esistano nella stessa casa.

CAPO III.

DEI BENI RELATIVAMENTE ALLE PERSONE CUI APPARTENGONO.

Art. 526.

I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico, e beni patrimoniali.

Costituiscono il demanio pubblico quelli destinati all'uso comune, o alla difesa nazionale, e in generale tutti i beni non suscettivi di proprietà privata.

Sono patrimoniali quelli che servono in ogni altra guisa ai bisogni dello Stato.

Art. 527.

Le strade nazionali, il mare territoriale, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

Art. 528.

Le acque dei fiumi e torrenti fanno parte del demanio pubblico.

L'uso delle medesime è regolato da leggi speciali.

Gli alvei dei fiumi e dei torrenti sono di uso pubblico.

Art. 529.

Il diritto di imporre tributi e gabelle, ed ogni altro diritto inerente alla Sovranità in quanto possa produrre emolumenti e rendite fanno anche parte del demanio pubblico.

Art. 530.

Qualsiasi altra specie di beni può far parte del patrimonio dello Stato.

Appartengono al medesimo tutti i beni che attualmente possiede come propri, o che ha diritto di recuperare, i beni vacanti, le successioni senza eredi o abbandonate, e generalmente tutti gli altri beni dichiarati di proprietà dello Stato da leggi generali o speciali.

Art. 531.

I terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra che non sono più tali, e tutti gli altri beni che cessino di essere destinati all'uso pubblico, ed alla difesa nazionale, passano dal demanio pubblico nel patrimonio dello Stato.

Art. 532.

I beni del demanio pubblico sono inalienabili: quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in dipendenza di legge, salvi i diritti legittimamente acquistati colla prescrizione.

Art. 533.

Le miniere e le saline sono regolate da leggi speciali.

Art. 534.

I beni delle provincie, e dei comuni, si distinguono in beni di uso pubblico e beni patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali.

Art. 535.

I beni dei corpi morali, e degli stabilimenti civili od ecclesiastici sono quelli destinati a sostenerne le spese, ed a raggiungere lo scopo della loro istituzione.

Art. 536.

I beni degli stabilimenti ecclesiastici appartengono ai medesimi, in quanto la legge dello Stato loro riconosca la capacità di acquistare e di possedere.

Le leggi civili estendono il loro impero su tali beni, e la loro alienazione dovrà essere autorizzata con decreto Reale.

Art. 537.

I beni non compresi nelle precedenti classi appartengono ai privati, e ne costituiscono il patrimonio.

Anche le società civili e commerciali possono acquistare e possedere beni, come persone.

TITOLO II.

DELLA PROPRIETÀ.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 538.

La *proprietà* è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o dai regolamenti.

Art. 539.

Le produzioni dell'ingegno sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi relative.

Art. 540.

Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, o permettere, che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e mediante una giusta e previa indennizzazione.

Art. 541.

Il proprietario della cosa ha diritto di rivenderla da qualunque possessore o detentore, salvo le eccezioni portate dalle leggi.

Se il possessore o detentore, dopo intimatagli la giudiziale dimanda, avrà cessato di possederla per fatto proprio, è obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, e, non potendolo, a risarcirgliene il valore, senza pregiudizio però all'attore del diritto di proporre la sua azione contro il nuovo possessore o detentore.

Art. 542.

Alla proprietà del suolo va congiunta quella dello spazio sovrastante, e così pure di ciò che esiste superiormente e inferiormente alla superficie.

Art. 543.

Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire a spese comuni i termini di confine delle loro proprietà.

Art. 544.

Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prevista nell'art. 700, e salvi i diritti di servitù competenti a terzi.

Art. 545.

Ciò nondimeno nei territori ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che voglia, sia chiudendo il suo fondo, sia per espressa dichiarazione, recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, dovrà proporne la domanda dinanzi al tribunale di circondario.

La domanda sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata all'albo pretorio del luogo: ma non potrà la facoltà del recesso in verun caso essere contraddetta, se non per un grave ed evidente motivo di utilità generale del comune in cui sono situati i terreni.

Il tribunale, ammettendo il recesso ne regolerà nel tempo stesso il modo e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune.

Art. 546.

La proprietà di una cosa sì mobile che immobile attribuisce diritto su tutto ciò che essa pro-

duce, o che vi si unisce tanto naturalmente,⁹
quanto coll' arte: questo diritto si chiama *diritto
d'accessione*.

CAPO II.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SU CIO' CHE È PRODOTTO
DALLA COSA.

Art. 547.

I frutti naturali ed i frutti civili appartengono
per diritto d'accessione al proprietario della cosa
che li produce.

Sono frutti naturali quelli che provengono di-
rettamente dalla cosa, sia che vi concorra, sia che
non vi concorra l'industria dell'uomo, come le biade,
il fieno, la legna, i prodotti ed il parto degli animali.

Sono frutti civili quelli che si percepiscono
estrinsecamente e per occasione della cosa, come gli
interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei
censi, dei vitalizi e di ogni altra rendita.

I fitti dei fondi locati appartengono alla classe
dei frutti civili.

Art. 548.

Chi percepisce i frutti della cosa ha l'obbligo di
rimborsare le spese della coltura, delle sementi e
delle opere fatte da terzi.

CAPO III.

DEL DIRITTO D'ACCESSIONE SOPRA CIO' CHE SI UNISCE,
E S' INCORPORA ALLA COSA.

Art. 549.

Tutto ciò che si unisce, e s'incorpora alla cosa
appartiene al proprietario di essa secondo le regole
qui appresso stabilite.

SEZIONE I.

*Del diritto d'accessione relativamente
alle cose immobili.*

Art. 550.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite nel capo *Delle servitù prediali*.

Può fare al disotto tutte le costruzioni e scavi, che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti di cui fossero suscettivi, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e dai regolamenti di polizia.

Art. 551.

Qualunque costruzione, piantagione, od opera sopra un terreno, o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, ed appartenergli, finchè non consti il contrario, senza pregiudizio della proprietà, che un terzo potesse aver acquistato, o potesse acquistare colla prescrizione, o in altro modo, sia di un sotterraneo inferiore alla casa d'altri, sia di qualunque altra parte dell'edifizio.

Art. 552.

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; sarà anche tenuto in caso di mala fede o di colpa grave al risarcimento dei danni ed interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli, salvo che possa farlo senza distruggere l'opera costrutta, e senza deperimento della piantagione.

Art. 553.

Allorchè le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo, e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerte, o di obbligare colui, che le ha fatte, a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà questi inol-

tre essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento dei danni che il proprietario del fondo avesse sofferto.

Se il proprietario preferisse di conservare le piantagioni, e costruzioni, avrà la scelta fra il rimborso del valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ed il pagamento di una somma corrispondente all'aumento di valore dato al fondo. Se però le piantagioni, costruzioni, od opere sono state fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate le dette opere, piantagioni, e costruzioni, ma avrà soltanto la scelta sopra indicata.

Art. 554.

Ove nella costruzione di un edificio abbia luogo qualche inoltramento di una parte del medesimo sul suolo del vicino, e vi concorra la buona fede di chi ha costruito, e la costruzione siasi fatta a scienza e senza opposizione del proprietario del suolo, potranno l'edificio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà di chi ne ha fatta la costruzione, coll'obbligo però di pagare al proprietario del suolo il doppio valore della superficie occupata oltre al risarcimento dei danni.

Art. 555.

Se le piantagioni, fabbriche, od altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla, ma può ottenere indennità contro il terzo, che ne ha fatto uso, ed anche contro il proprietario del suolo, pel conseguimento però soltanto del prezzo che fosse da lui ancora dovuto.

Art. 556.

Gli alvei dei fiumi e torrenti esistenti al giorno in cui andrà in osservanza il presente codice apparterranno ai proprietari dei fondi confinanti cogli alvei medesimi.

La linea mediana dell'alveo all'epoca predetta segnerà il confine della proprietà dei frontisti delle due sponde, e le porzioni di alveo spettanti ai singoli frontisti saranno determinate dalle perpendico-

lari abbassate sulla linea mediana dalle estremità delle rispettive fronti.

Art. 557.

Quando l'acqua di un fiume o torrente abbandonando il letto attuale o recedendo insensibilmente da esso abbia variato il suo corso, i proprietari delle sponde non avranno alcun diritto di alluvione, e la proprietà del terreno abbandonato o scoperto rimarrà libera in favore del proprietario del suolo già occupato dalle acque, e il proprietario del terreno occupato in conseguenza del nuovo corso delle acque ne conserverà la proprietà, diventando però l'alveo di uso pubblico a termini dell'art. 528.

Art. 558.

Il proprietario dei laghi e stagni conserva sempre il terreno, che l'acqua copre quand'essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare, e non acquista alcun diritto sopra il suolo che l'acqua ricopre nei casi di straordinarie escrescenze.

Art. 559.

Le isole e le unioni di terra che si formano nei laghi, fiumi, torrenti od altri corsi d'acqua appartengono ai proprietari di quella parte d'alveo sopra la quale si formano.

Art. 560.

Se per effetto di una forza naturale istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo viene svelta e trasportata sopra un fondo vicino, il proprietario della parte staccata avrà diritto di asportare il terreno svelto o franato, le piante, ed i materiali di qualsiasi specie che vi fossero connessi, risarcendo il proprietario del fondo dei danni a cui potesse dare luogo tale operazione.

Il proprietario che vuole usare di questa facoltà dovrà usarne entro i sessanta giorni.

Art. 561.

I colombi, conigli, pesci, che passano ad un'altra colombaia, conigliera, o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attratti con arte, e con frode.

SEZIONE II.

*Del diritto d'accessione**relativamente alle cose mobili.*

Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto cose mobili appartenenti a distinti padroni, è regolato dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al giudice per decidere nei casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

Art. 563.

Quando due cose appartenenti a diversi padroni sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, ma sono entrambe separabili senza notevole deteriorazione, ciascuno dei padroni ritiene la proprietà della cosa sua, e ha diritto di ottenerne la separazione; ove poi non possano separarsi senza notevole deteriorazione d'una di esse, il tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all'altro il valore della cosa statavi unita.

Art. 564.

È considerata parte principale quella, a cui l'altra non fu unita che per uso, ornamento, o compimento.

Art. 565.

Ciò non ostante, quando la cosa unita è molto più preziosa della principale, ed è stata adoperata senza acquiescenza del proprietario, ha questi l'elezione o di appropriarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, quando anche potesse seguirne deterioramento dell'altra.

Art. 566.

Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell'altra, si reputa principale quella che è più considerevole per valore, o per volume in caso di valori approssimativamente eguali.

Art. 567.

Se un artefice, o qualunque altra persona abbia adoperata una materia, che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, colui, che ne era il padrone, ha diritto alla proprietà della cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d'opera.

Art. 568.

Quando alcuno abbia adoperata materia in parte propria, ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei due materiali sia intieramente distrutto, ma in modo che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietari in ragione riguardo all'uno della materia che gli apparteneva, e riguardo all'altro in ragione della materia che gli apparteneva, e del valore della mano d'opera.

Art. 569.

Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole che sorpassasse d'assai il valore della materia adoperata, in tal caso l'industria sarà considerata come principale, e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, pagando al proprietario il prezzo della materia.

Art. 570.

Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di diverse materie spettanti a differenti proprietari, se le materie sono suscettive di separazione senza pregiudizio, quegli, senza acquiescenza del quale le materie sono state mescolate, ha diritto di ottenerne la separazione;

Se poi le materie non possono più separarsi, o la separazione non possa aver luogo senza pregiudizio, ne diventa comune la proprietà in proporzione del valore delle materie a ciascuno spettanti.

Art. 571.

Se però la materia appartenente ad uno dei proprietari potesse essere considerata come principale o fosse di molto superiore all'altra in valore, e non potessero le due materie separarsi, o la separazione cagionasse deterioramento, in questo caso il proprietario della materia prevalente avrà diritto

alla proprietà della cosa prodotta dalla mescolanza, pagando all'altro il valore della sua materia.

Art. 572.

Quando la cosa resta comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, ciascuno di essi può domandarne la vendita all'incanto a vantaggio ed a spese comuni.

Art. 573.

In tutti i casi, ne' quali il proprietario della materia adoperata senza sua acquiescenza, può reclamare la proprietà della cosa, egli ha la scelta di farsi restituire altrettanta materia della stessa qualità, ovvero il suo valore.

Art. 574.

Coloro, che avranno adoperate materie spettanti ad altri, e senza acquiescenza dei proprietari, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni, se vi ha luogo, salva l'azione per la pena, quando competa.

TITOLO III.

DELLE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

Art. 575.

Le principali modificazioni della proprietà dipendono dalle servitù.

La servitù è un peso imposto sopra un fondo a vantaggio di una persona che non ne sia proprietaria, o di un fondo che ad altri appartenga.

CAPO I.

DELLE SERVITÙ PERSONALI.

Art. 576.

Quando la servitù è imposta per l'utilità di una persona prende nome di *servitù personale*.

Art. 577.

Si può sempre stipulare o disporre che una persona abbia un diritto da esercitare sul fondo altrui: ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori.

Ove un tale diritto venisse costituito in favore di un corpo morale, la sua durata non potrà eccedere gli anni trenta.

Art. 578.

Se poi un diritto di tale natura a favore di un corpo morale, o della generalità degli abitanti in un luogo determinato si trovasse già prima dell'osservanza del presente codice costituito in perpetuità, o dovesse ancora sussistere per un tempo eccedente gli anni trenta, sarà in facoltà del proprietario o possessore del fondo, che vi è soggetto, di liberarsene dopo che sieno trascorsi trent'anni dalla originaria sua costituzione, mediante però quei compensi in denaro, ed occorrendo anche con una parte del fondo stesso, che saranno fissati dal tribunale, avuto ad ogni cosa il conveniente riguardo.

La liberazione non avrà tuttavia il suo effetto, fuorchè due anni dopo la notificazione della domanda agli interessati.

Art. 579.

La disposizione del precedente articolo non è applicabile alle sorgenti, ai pozzi, ed alle cisterne od altri serbatoi, la cui acqua sia necessaria agli abitanti di un comune, di un villaggio o di una borgata.

Art. 580.

Le servitù personali di *usufrutto*, *uso* ed *abitazione* sono regolate dal titolo che le ha stabilite; e per quanto non provvede il titolo, dalle disposizioni seguenti.

SEZIONE I.

Dell'Usufrutto.

Art. 581.

L'usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

Art. 582.

L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

Art. 583.
L'usufrutto può essere costituito o puramente, o con determinazione di tempo, o sotto condizione.

Art. 584.
Può costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili.

§ 1.

Dei diritti dell'usufruttuario.

Art. 585.

Spetta all'usufruttuario ogni specie di frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

Art. 586.

I frutti naturali che al cominciare dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce, appartengono all'usufruttuario; quelli, che si trovano nel medesimo stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario, senza compensazione nell'uno e nell'altro caso dei lavori e delle sementi, ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al colono parziario, se vi era al tempo in cui incominciò o finì l'usufrutto.

Art. 587.

I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata dell'usufrutto.

Art. 588.

I laudemii dell'enfiteusi ed altre simili prestazioni appartengono all'usufruttuario.

Art. 589.

Se l'usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, e liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, coll'obbligo di rappresentarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta, avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità e qualità, ovvero di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto.

Art. 590.

L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni decorrenti di giorno in giorno, durante il suo usufrutto.

L'usufruttuario deve sempre restituire il di più, che avesse anticipatamente esatto.

Art. 591.

Se l'usufrutto comprende cose, che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobilia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle al cessare dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però d'indennizzare il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

Art. 592.

Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine, e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto ad alcun compenso pei tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, nè per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto.

Art. 593.

L'usufruttuario, osservando sempre le epoche e la pratica dei precedenti proprietari, approfitta ancora delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi seguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità d'alberi presi indistintamente sopra tutta la superficie del fondo.

Art. 594.

In tutti gli altri casi non è lecito all'usufruttuario di prevalersi degli alberi di alto fusto, eccetto che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

Art. 595.

Può l'usufruttuario adoperare per le riparazioni che sono a suo carico, gli alberi svelti o spezzati

per accidente. A questo oggetto può anche farne atterrare se è necessario; ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità.

Art. 596.

L'usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, come anche i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese, o la pratica dei proprietari.

Art. 597.

Gli alberi fruttiferi che periscono, ed anche quelli, che sono sveltati o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri.

Art. 598.

I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, come per la rimessa dei virgulti.

Art. 599.

L'usufruttuario può godere egli stesso, o cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

Art. 600.

Le locazioni che l'usufruttuario ha pattuito per un tempo eccedente il novennio non sono durevoli in caso di cessazione dell'usufrutto, se non pel tempo che rimane a decorrere sia del primo novennio, se esso non fosse ancora scaduto, sia del secondo, e così successivamente, di maniera che il fittaiuolo non abbia se non il diritto di godere del fondo locato sino al compimento del periodo di quel novennio, nel quale cessa l'usufrutto.

Art. 601.

Le locazioni per un novennio, ed a minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite o rinnovate più d'un anno prima dello spirare della corrente locazione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima di detto tempo, se questi consistono in case, non hanno verun effetto quando la loro esecuzione non abbia incominciato prima che cessasse l'usufrutto.

Art. 602.

L'usufruttuario gode dei diritti di servitù inerenti al fondo di cui ha l'usufrutto, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario.

Art. 603.

Gode pure delle miniere, delle cave, e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto.

Non ha però verun diritto sulle miniere, cave, o torbiere non ancora aperte, nè al tesoro che potesse scoprirsi durante l'usufrutto, salvo le ragioni che gli potessero competere come inventore.

Art. 604.

Il proprietario non può in qual si voglia modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario; e questi o chi lo rappresenta non ha ragione in fine dell'usufrutto ad indennità per miglioramenti che avesse fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore potrà tuttavia compensarsi coi deterioramenti che fossero seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà tuttavia l'usufruttuario ripigliare le fatte addizioni, ove queste possano togliersi con qualche suo profitto, e senza pregiudizio della proprietà, a meno che il proprietario preferisca di ritenerle egli stesso, o rimborsando all'usufruttuario le relative spese, o a sua scelta pagandogli una somma corrispondente all'aumento di valore che ne provenne alla cosa usufruita.

Potrà eziandio l'usufruttuario togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati, che avesse fatta collocare nel fondo tenuto ad usufrutto, coll'obbligo però di rimettere ogni cosa nel suo primiero stato.

Art. 605.

Se una parte dell'edifizio che forma l'oggetto principale dell'usufrutto rovina per vetustà, o perisce per caso fortuito, il proprietario non è tenuto a riedificarla.

Se poi l'edifizio di cui è rovinata o perita una parte, non formava che un accessorio del fondo, ma necessario pel godimento del medesimo, l'usufruttuario potrà riedificare la parte rovinata o perita, ed avrà diritto in fine dell'usufrutto di essere rimborsato della spesa fino alla concorrente della parte riedificata.

Art. 606.

Quando l'edifizio sul quale è costituito l'usufrutto sia assicurato dal proprietario, l'usufruttuario può costringerlo a lasciarlo partecipare nell'assicurazione, concorrendo annualmente per tutta la durata dell'usufrutto nel pagamento dei premi ed accessori in proporzione del valore dell'usufrutto medesimo.

Se l'edifizio assicurato venga in seguito ad essere in tutto o in parte distrutto, l'usufrutto si trasferisce sulla somma dovuta dall'assicuratore, ove il proprietario costituito in mora non riedifichi la casa distrutta. In quest'ultimo caso l'usufrutto riviverà sull'edifizio ricostruito: ma il proprietario non sarà tenuto ad impiegare nella ricostruzione una somma maggiore di quella proveniente dalla assicurazione.

§ II.

Degli obblighi dell'usufruttuario.

Art. 607.

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano: ma non può conseguirne il possesso, se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o questo debitamente citato, l'inventario dei mobili, e le testimoniali dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, non ostante qualunque dispensa.

Le spese dell'inventario sono a carico dell'usufruttuario, salvo che nel titolo costitutivo siasi disposto altrimenti.

Art. 608.

Egli presta cauzione di godere da buon padre di famiglia, se pure non ne è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l'usufrutto; il padre però e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore o il donatore con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

Art. 609.

Se l'usufruttuario non può prestare una cauzione sufficiente

Gli immobili sono dati in affitto o messi sotto amministrazione;

I danari compresi nell'usufrutto sono collocati ad interesse;

Le carte pubbliche al portatore si convertono in carte nominative a favore del proprietario coll'annotazione dell'usufrutto;

Le derrate sono vendute, ed il loro prezzo è parimenti collocato ad interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite ed i fitti.

Art. 610.

Non prestandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario ha diritto che i mobili, i quali deperiscono coll'uso, sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l'usufruttuario ne percepisce gli interessi.

L'usufruttuario potrà nondimeno domandare, ed il giudice potrà ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso, coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

Art. 611.

Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario dei frutti, sui quali può avere ragione; questi gli sono dovuti dal momento in cui incomincia l'usufrutto.

Art. 612.

L'usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario a meno che sieno derivate dall'ineseguitamento delle riparazioni ordinarie, dopo che si è fatto luogo all'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario.

Art. 613.

Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri e delle volte, la sostituzione di travi, ed il rinnovamento intero o per la maggior parte dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti, e dei muri di sostegno e di cinta.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

Art. 614.

Durante l'usufrutto l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contri-

buzioni, i canoni, ed altri pesi, che secondo la consuetudine cadono sui frutti.

Art. 615.

Al pagamento dei carichi, che possono essere imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, l'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente:

Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata;

Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento ha diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto.

Art. 616.

L'usufruttuario di una cosa particolare non è tenuto al pagamento nè dei debiti, per i quali il fondo è ipotecato, nè dei censi e delle rendite semplici sul medesimo imposti; se viene costretto a pagarli, ha regresso contro il proprietario.

Art. 617.

L'usufruttuario di un patrimonio o di una quota parte di patrimonio deve, per intero o in proporzione della sua quota, soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue che vitalizie, e degli interessi di tutti i debiti o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di capitale, se l'usufruttuario vuole anticipare la somma, per cui il fondo dee contribuire, gli viene restituito lo stesso capitale al termine dell'usufrutto senza interesse; se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante l'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

La stessa regola si osserverà trattandosi di riparazioni straordinarie.

Art. 618.

L'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle liti concernenti all'usufrutto, e le condanne cui le stesse liti potessero dar luogo.

Se le liti riguardano tanto la proprietà che

l'usufrutto, vi saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario, ciascuno in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 619.

Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, in difetto, egli è responsabile di tutti i danni, che ne fossero al proprietario derivati.

Art. 620.

Se l'usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne il prezzo.

Art. 621.

Se la mandra od il gregge su cui si è stabilito l'usufrutto, perisce intieramente senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

Se la mandra od il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali periti, sino alla concorrente quantità dei nati dopochè la mandra od il gregge cominciò ad essere mancante del numero primitivo.

§ III.

Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

Art. 622.

L'usufrutto si estingue:

Colla morte dell'usufruttuario;
 Colla spirare del tempo per cui fu costituito;
 Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario, e di proprietario;

Col non usarne durante lo spazio di trent'anni;
 Col totale deperimento della cosa, sulla quale fu costituito l'usufrutto.

Art. 623.

L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di ordinarie riparazioni.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nelle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; essi possono offerire la riparazione dei commessi deterioramenti, e dare cauzioni per l'avvenire.

I giudici possono, secondo la gravanza delle circostanze, pronunziare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, od a quelli che hanno causa da lui, una somma determinata sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

I giudici possono altresì, secondo i casi, imporre all'usufruttuario che ne fosse esente l'obbligo di dare cauzione, ovvero ordinare che i beni sieno dati in affitto, od anche provvedere, perchè sieno posti sotto amministrazione, salvo il godimento dell'usufrutto a chi spetta.

Art. 624.

L'usufrutto che compete ad una persona sino a tanto che un'altra sia giunta ad un'età determinata, non si estingue col morire di questa prima della età prefissa.

Art. 625.

L'usufrutto costituito in favore di comuni o di altri corpi morali per atto tra vivi o di ultima volontà non potrà eccedere la durata di anni trenta.

Art. 626.

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

Art. 627.

Se l'usufrutto è costituito sopra una possessione della quale faccia parte un edificio, e questo venga in qualunque modo a perire, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso avrà luogo se l'usufrutto non è co-

stituito che sopra un edificio: in tal caso però, ove il proprietario intenda di costruire un altro edificio, avrà il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

Se si tratti di edificio assicurato si osserverà quanto è disposto nell'art. 606.

SEZIONE II.

Dell'uso e dell'abitazione.

Art. 628.

Colui che ha l'uso di un fondo non può percepirne i frutti, se non per quel tanto che gli è necessario per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia; in essa sono compresi anche i figli che gli siano sopravvenuti dopo la concessione dell'uso.

Art. 629.

Quegli, che ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia, benchè non avesse ancora contratto matrimonio al tempo in cui acquistò questo diritto.

Art. 630.

Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui al quale fu concesso un tale diritto, e della sua famiglia, secondo la propria condizione.

Art. 631.

I diritti d'uso e d'abitazione non si possono esercitare senza che prima siasi data cauzione e siansi formati gli inventari e le testimoniali, come nel caso dell'usufrutto.

Art. 632.

L'usuario, e colui che ha diritto di abitazione, debbono godere della cosa da buoni padri di famiglia.

Art. 633.

Se l'usuario percepisce tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, soggiace alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie, ed al pagamento delle contribuzioni come l'usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Art. 634.

I diritti di uso e di abitazione non si possono nè cedere, nè locare, nè sequestrare.

Art. 635.

I diritti d'uso e d'abitazione si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

Art. 636.

L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

CAPO II.

DELLE SERVITÙ PREDIALI

Art. 637.

Quando la servitù viene imposta sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario, prende nome di *servitù prediale*.

Il fondo, su cui essa è imposta, chiamasi *serviente*: l'altro, al cui vantaggio è stabilita, dicesi *dominante*.

Art. 638.

La servitù prediale deriva dalla legge o dal fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle servitù stabilite dalla legge.

Art. 639.

Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

Art. 640.

Le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi navigabili, o atti al trasporto, la costruzione, o riparazione delle strade, ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

Art. 641.

La legge assoggetta i proprietari l'uno verso l'altro a diverse obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

Art. 642.

Una parte di queste obbligazioni è determinata dalle leggi sulla polizia rurale, e dai regolamenti campestri.

Le altre procedono dalla naturale situazione dei luoghi o dalla comunione di muri, edifizii, o fossi, o riguardano il diritto di appoggio, le distanze ed opere richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni, la luce ed il prospetto, lo stillicidio, e il diritto di passaggio e di acquedotto.

§ I.

*Delle servitù che derivano dalla situazione
dei luoghi.*

Art. 643.

I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

Art. 644.

Se le sponde, o gli argini che esistevano in un fondo, e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessario di costruirvi, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, è lecito ai proprietari danneggiati, o che fossero in grave pericolo di esserlo, di farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo però che il proprietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi non ne patisca pregiudizio, e previa l'autorizzazione del giudice competente, sentiti gli interessati, ed osservati sempre i regolamenti speciali sulle acque.

Art. 645.

Lo stesso si osserverà quando si tratti di togliere un ingombro che siasi formato in un fondo, o in un fosso, rivo, o scolatore, od altro alveo per materie in essi trattenute per cui le acque cagionino o siano per cagionare danno ai fondi vicini.

Art. 646.

Tutti i proprietari, ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri, accennati nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; e sarà pure salva in tutti i casi la ragione dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini, od alla formazione degli ingombri anzidetti.

Art. 647.

Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione.

Art. 648.

La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di anni trenta, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate e che abbiano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

Art. 649.

Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario ha diritto ad una indennità, la quale viene determinata dal tribunale, a giudizio di periti.

Art. 650.

Colui, il fondo del quale costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 528, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a

condizione però di restituirne le colature e gli avanzanzi al di lei corso ordinario.

Quegli, il cui fondo è attraversato da questa acqua, può anche usarne nello intervallo, in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni.

Art. 651.

Insorgendo qualche controversia fra i proprietari, cui l'acqua può essere utile, i tribunali, decidendo, debbono conciliare l'interesse dell'agricoltura e della industria coi riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

Art. 652.

Qualunque proprietario o possessore d'acque può bensì servirsene a suo arbitrio od anche disporne a favore d'altri, ove non vi osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirla in modo, che si disperdano in pregiudizio di altri fondi, cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od alcun altro danno agli utenti superiori, e mediante un adeguato corrispettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

§ II.

Della comunione di muri, edifizii, o fossi.

Art. 653.

Ogni muro che serve di divisione tra edifizii sino alla sua sommità, e, in caso di altezze ineguali, sino al punto, in cui uno degli edifizii comincia ad essere più elevato dell'altro, come pure ogni muro che serve di divisione tra cortili, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

Art. 654.

Le finestre, gl'incavi, i cessi, i camini esistenti nel muro divisorio di edifizii, o tra edifizii e cortili o giardini, fanno presumere il muro stesso proprio di quello dalla cui parte esistono. Se qualcuno de-

gl'indicati segni esiste dall'una e dall'altra parte, il muro è reputato comune almeno fino all'altezza accennata nel precedente articolo.

Art. 655.

La proprietà del muro divisorio tra cortili, giardini, orti, o campi è determinata dal piovente di esso muro ed in ragione del piovente medesimo.

Le mensole, gli sporti, i cornicioni, i vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli addentellati praticati nella fronte del medesimo, quando appariscano di formazione contemporanea alla sua costruzione, fanno supporre ch'esso muro appartenga a colui dalla cui parte si presentano, sia che li abbia tutti o ve ne abbia alcuno.

Se poi uno o più di essi sono da una parte, ed uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale a tutti gli altri indizi.

Gli addentellati alle estremità del muro in senso progressivo alla linea di esso non sono indizi o segni di proprietà nè comune, nè esclusiva.

Art. 656.

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

Art. 657.

Ciò non ostante, qualunque comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza.

La rinunzia però non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui avesse dato causa col fatto proprio.

Art. 658.

Anche nel caso in cui il muro comune sostenga un edificio, qualora il proprietario di questo voglia distruggerlo, può altresì rinunciare alla comunione del muro, facendo per la prima volta le riparazioni ed opere necessarie per evitare il danno, che potesse derivare al vicino dalla demolizione.

Art. 659.

Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando la sua costruzione al muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del medesimo, ad esclusione di cinque centimetri, senza pregiudizio del diritto dell'altro comproprietario di far accorcicare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso luogo, praticarvi un incavo, od appoggiarvi un camino.

Art. 660.

Sarà parimenti lecito ad ogni comproprietario di un muro comune di attraversarlo per intero con chiavi e capi-chiavi, e di collocare all'opposto lato bolzoni per guarentigia della sua fabbrica, serbata però la distanza di cinque centimetri dalla superficie esterna del muro verso il vicino, e facendo le opere che fossero necessarie per non recar danno alla solidità del muro comune, salvo il risarcimento dei danni temporari provenienti dal collocamento delle dette chiavi, capi-chiavi, e bolzoni.

Art. 661.

Ogni comproprietario può far innalzare il muro comune, ma sono a suo carico le spese dell'innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore al muro comune, e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dal rialzo, in modo che il muro riesca egualmente solido.

Art. 662.

Se il muro comune non è atto a sostenere l'alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese, e sul proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

Nel caso tanto di questo che del precedente articolo egli è inoltre tenuto a risarcire al vicino i danni, che pel fatto anche temporario dell'alzamento, o della nuova costruzione venisse a soffrire.

Art. 663.

Il vicino, che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà di quanto ha costato ed il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

Art. 664.

Il proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune o in tutto od in parte, purchè sempre per tutta l'estensione della sua proprietà, pagando al padrone del muro la metà del totale del suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costruito, e facendo altresì le opere che occorressero per non pregiudicare il vicino.

Art. 665.

Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto determinare dai periti i mezzi necessari onde l'opera non riesca di danno alle ragioni dell'altro.

Art. 666.

Non si può adunare contro un muro comune, letame, legnami, terra od altre materie, senza prendere le precauzioni necessarie acciò tali mucchi non possano nuocerli, nè per la loro umidità, nè per la loro spinta, o per la loro troppo grande elevazione, od in qualunque altro modo.

Art. 667.

Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le loro case, cortili e giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, ed in mancanza di questi, e di convenzione, ogni muro di cinta o divisorio tra vicini da costruirsi in avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri.

Art. 668.

Nel caso in cui nelle città o sobborghi un muro sia divisorio di due fondi l'uno superiore l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per intero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del proprio suolo; la parte del muro che si eleva dal suolo del fondo superiore sino all'altezza di cui nell'articolo precedente sarà costrutta e riparata a spese comuni.

Nei casi contemplati dai due articoli precedenti, il vicino che non vuol contribuire nelle spese di costruzione o riparazione del muro di cinta o divisorio, se ne può esincere cedendo la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito, e rinunciando al diritto di comunione, salvo il disposto dell'art. 664.

Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, se i titoli di proprietà non provvedono intorno alle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue:

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietari, ciascuno in proporzione del valore del piano che gli appartiene; lo stesso è degli anditi, porte, pozzi, cisterne, acquedotti, ed altre cose comuni a tutti i proprietari: le latrine però sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i locali di sua spettanza.

Le scale sono costruite e mantenute dai proprietari dei diversi piani in ragione del valore di ciascun piano e dell'uso che si fa di esse scale.

Si considerano come piani di una casa, le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto.

Tutti i fossi tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario, e sono mantenuti a comuni spese.

È segno che il fosso non è comune, se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra, ovvero lo spurgo accumulato di tre anni.

Il fosso si presume di spettanza esclusiva di colui dalla cui parte esiste il getto della terra, o lo spurgo così accumulato.

Ogni siepe fra due fondi è reputata comune, ed è parimente mantenuta a spese comuni, eccet-

tuato il caso in cui un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine o prova in contrario.

Art. 674.

Gli alberi situati nella siepe comune sono comuni, e ciascuno dei due proprietari può chiedere che siano atterrati.

Gli alberi esistenti sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni, quando non vi sia titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi, se non di comune consenso, o dopo averne fatta conoscere davanti ai tribunali la necessità o la convenienza.

§ III.

*Della distanza e delle opere intermedie
richieste in alcune costruzioni, scaramenti
e piantagioni.*

Art. 675.

Quegli che vuol fabbricare una casa, od un muro, anche solo di cinta, può costruirlo sul confine della sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro comune a termini dell'art. 664.

Art. 676.

Anche quando non si eseguisca la costruzione sul confine, se non si lascerà la distanza almeno di un metro e mezzo, potrà il vicino chiedere la comunione del muro, e costruire sin contro il medesimo pagando oltre il valore della metà del muro anche il valore del suolo che verrebbe occupato dalle sue costruzioni, a meno che il proprietario del suolo preferisca di estendere egli stesso contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Non volendo profittare di tale facoltà, dovrà fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro del vicino.

Lo stesso avrà luogo in tutti gli altri casi, in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

Art. 677.

Le disposizioni dei precedenti due articoli non

sono applicabili ai muri confinanti colle piazze, colle vie o strade pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano.

Art. 678.

Nelle città e sobborghi, la facoltà accordata al vicino, coll'articolo 676 si estende anche alle case che si trovano attualmente costrutte sul confine o ad una distanza minore di un metro e mezzo dal medesimo, salvo però il caso, in cui nel muro che voglia rendersi comune già esistano finestre od altre aperture necessarie all'uso della casa, o siasi acquistata colla prescrizione una servitù attiva di prospetto. In questi casi la nuova costruzione non potrà farsi che alla distanza di tre metri dall'edificio del vicino, salvo l'obbligo di maggiore distanza dipendente dall'art. 698.

S'intenderà come nuova costruzione anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente.

Art. 679.

Nei luoghi non contemplati dal precedente articolo, e trattandosi di case già esistenti, non potrà rendersi comune il muro, se non è costruito sul confine; ed il vicino non potrà costruire verso di esso la nuova sua fabbrica, se non alla distanza di un metro e mezzo dal confine.

Art. 680.

Ove il fondo del vicino, in prossimità del quale si voglia costruire un muro, sia un'aia destinata alla battitura delle biade, annessa e contigua ad una fabbrica rustica, l'altezza del muro non eccederà metri due e mezzo.

Volendo farsi una costruzione a maggiore altezza, dovrà osservarsi la distanza rigorosamente necessaria per non privare l'aia del beneficio del sole e dell'aria sufficienti all'uso cui è destinata.

Art. 681.

Chi voglia costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui od anche comune, dovrà, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di

metri due fra il confine colla contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concine.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero in ascesa per mezzo di tromba o macchina qualunque, dovrà la distanza essere almeno di un metro dal confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

E qualora, serbate queste distanze, ne risultasse tuttavia danno al vicino, saranno, a giudizio di periti, aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparato il suo fondo.

Art. 682.

Chi voglia costruire contro un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui opificii messi in moto dal vapore, od altri per cui siavi pericolo d'incendio o di scoppio, o di esalazioni nocive, dovrà eseguire le opere e mantenere le distanze che secondo i casi fossero stabilite dai regolamenti, e in difetto a giudizio di periti, affine di evitare ogni danno al vicino.

Art. 683.

Non si potranno scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che fossero determinate da regolamenti locali.

Art. 684.

La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicina al detto confine. Questa sponda dovrà inoltre essere inclinata a tutta scarpa, o, in difetto di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata ma comune, oppure soggetta a servitù di passaggio, la distanza qui sopra stabilita si dovrà misurare dal

ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa.

Art. 685.

Se il fosso o canale sarà scavato in vicinanza di un muro comune, non sarà necessaria la suddetta distanza, ma dovranno farsi tutte le opere atte ad impedirne ogni danno.

Art. 686.

Quegli che vorrà aprire sorgenti, canali, od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne, od allargarne il letto, aumentarne, o diminuirne il pendio, o variarne la forme, in prossimità di un corso d'acqua pubblico o privato, di una sorgente, o di un fondo permanentemente o periodicamente irrigato, qualora l'acqua nel nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell'acqua vicina, dovrà oltre alla distanza fissata dai precedenti articoli osservarne una maggiore, eguale al triplo della differenza fra i due livelli.

Si presume che questa maggiore distanza basti all'incolumità dei vicini.

Sarà tuttavia ammessa la prova contraria, e secondo i risultamenti di questa prova sarà diminuita od aumentata la medesima distanza.

Art. 687.

Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanza di questi, dovranno osservarsi le distanze seguenti:

1.^a Tre metri per gli alberi di alto fusto.

Sono considerati, quanto alle distanze, per alberi di alto fusto quelli, la maggior forza dei quali sta nella continuità del fusto spinto ad una altezza ragguardevole, sia semplice o diviso, sia con diffusione di rami o senza: come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Gli alberi di robinie ed i gelsi della China saranno equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2.^a Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono considerati per alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, pervenuto a breve altezza, si diffonde nei rami, come i peri, i meli, i ciriegi ed in generale gli alberi da frutto non indicati al numero 1.^o, e così pure i gelsi, i salici, le robinie a ombrello ed altri simili.

3.^a Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, ed anche per le piante da frutto tenute nane, od a spalliera, e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi sieno di robinie, di ontano, di castagno, o di altre simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo.

Le distanze anzidette non saranno necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante siano tenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

Art. 688.

Per le piante che nascono, e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza pregiudizio del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali, e solo in difetto di questi le distanze sopra stabilite.

Art. 689.

Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi che venissero piantati o nascessero a distanze minori, sieno estirpati.

Art. 690.

Quegli sul cui fondo s'inoltrano i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli. Se poi le radici s'inoltrino nel suo fondo, può egli stesso tagliarle, salvi però in ambi i casi riguardo agli alberi d'olivo i regolamenti ed usi locali.

Della luce e del prospetto.

Art. 691.

Uno dei vicini non può, senza il consenso dell'altro, formare nel muro comune alcuna finestra od altra apertura anche con invetriata fissa.

Art. 692.

Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui può formare in questo muro luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un decimetro, e di un telaio ad invetriata fissa.

L'esistenza di tali finestre non impedirà al vicino di acquistare la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle, se non appoggiandovi il suo edificio.

Art. 693.

Queste finestre o luci non si possono formare ad un'altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento della camera che si vuole illuminare, se questa è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori.

L'altezza di due metri e mezzo dal suolo dovrà sempre osservarsi anche dalla parte prospiciente il fondo vicino.

Art. 694.

Colui che ha innalzato il muro comune non può aprire vedute o finestre nella maggior altezza, cui il vicino non volle contribuire.

Art. 695.

Non si possono formare vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, come neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro in cui si formano le dette opere non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Una tale proibizione cessa allorquando tra le due proprietà havvi una via pubblica.

Art. 696.

Non si possono parimente aprire vedute laterali ed oblique sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di mezzo metro.

Cessa però questa proibizione, quando la veduta laterale ed obliqua sul fondo del vicino formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica; ma dovranno in tal caso osservarsi i regolamenti locali.

Art. 697.

Trattandosi di vedute dirette, la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

Trattandosi di vedute laterali ed oblique, si misura dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione.

Art. 698.

Colui il quale o per convenzione od altrimenti ha acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo del vicino, può impedirgli di fabbricare a distanza minore di tre metri; e questa verrà misurata come nell'articolo precedente: salvo il diritto d'impedire la fabbrica a maggiore distanza laddove siasi acquistato per titoli, o per prescrizione dipendente da tentativo di costruzione seguito da opposizione.

§ V.

Dello stillicidio.

Art. 699.

Ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno, o sulla via pubblica, uniformandosi ai particolari regolamenti; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

Del diritto di passaggio e di acquedotto.

Art. 700.

Ogni proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, all'oggetto di costruire, o riparare un muro od altra opera propria del vicino od anche comune.

Art. 701.

Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che per la coltivazione e il lodevole uso del medesimo non ha uscita sulla via pubblica, nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini.

Questo passaggio deve prendersi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di minor danno al fondo su cui viene concesso.

Art. 702.

Sarà sempre dovuta una indennità proporzionata al danno cagionato dall'accesso o dal passaggio, di cui nei due precedenti articoli.

Art. 703.

Se il fondo divenne d'ogni parte chiuso per effetto di una vendita, permuta o divisione, sono i venditori, permutanti o dividendi tenuti a dare il passaggio senza alcuna indennità.

Art. 704.

Se il passaggio concesso ad un fondo circondato cessa di essere necessario per la sua riunione ad un altro contiguo alla via pubblica, il detto passaggio potrà essere soppresso ad istanza del proprietario del fondo serviente, mediante la restituzione del ricevuto compenso o la cessazione dell'annualità che si fosse convenuta. Lo stesso ha luogo se venne aperta una nuova strada tendente al fondo già circondato. In questi due casi non può essere invocata la prescrizione per mantenere il passaggio.

Art. 705.

L'azione per l'indennità prevista dall'art. 702 è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di con-

tinuare il passaggio quantunque l'azione per l'indennità non sia più ammissibile.

Art. 706.

Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia o permanentemente od anche solo temporariamente il diritto di servirsene, per le necessità della vita, o per usi agrari od industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, le aie, e i giardini alle medesime attinenti.

Art. 707.

Sarà a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario canale, senz'altro possa far decorrere le sue acque nei canali già esistenti, e destinati al corso di altre acque; potrà bensì il proprietario del fondo, se sarà anche proprietario di un canale in esso esistente, e delle acque nel medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza notevole pregiudizio di chi domanda il passaggio. In tale caso sarà dovuta al proprietario del canale un'indennità da determinarsi a giudizio di periti, avuto riguardo all'acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito, ed alle maggiori spese di manutenzione.

Art. 708.

Dovrà anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconoscerà più conveniente e adattato alla località ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato; nè in alcun modo alterato il corso od il volume delle acque in essi defluenti.

Art. 709.

Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, dovranno osservarsi le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque.

Art. 710.

Quegli che vuol far passare le acque sul fondo altrui, deve giustificare che può disporre dell'acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio;

che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio che egli chiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio, ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque, sia il più conveniente, ed il meno pregiudizievole al fondo serviente.

Art. 711.

Prima d'intraprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza deduzione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposizione delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza deduzione delle imposte e degli altri carichi inerenti: ma ne' terreni medesimi sarà lecito al proprietario del fondo serviente di piantare ed allevare alberi od altri vegetali, come pure di rimuovere e trasportare le materie accumulate, purchè il tutto segua senza pregiudicio del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.

Art. 712.

Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati nell'articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primiero stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo pagando l'altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato.

Scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporaria.

Art. 713.

Chi possiede un canale nel fondo altrui, non può

immettervi maggiore quantità d'acqua, se non è riconosciuto che il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo serviente.

Se la necessità dell'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga la costruzione di nuove opere, non potranno queste farsi, se non ne sia precedentemente determinata la natura e la qualità, e pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi, e pei danni nel modo stabilito dall'articolo 711.

Lo stesso avrà luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto si tratterà di sostituire ad un ponte-canale una tomba o viceversa.

Art. 714.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato all'oggetto di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

Art. 715.

Sarà sempre in facoltà del proprietario del terreno serviente di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capisaldi o soglie, da riportarsi a punti fissi. Ove però di tale facoltà non abbia fatto uso nella prima concessione dell'acquedotto, la spesa occorrente sarà sopportata per una sola metà dal proprietario del fondo serviente, e per l'altra metà da quello del dominante.

Art. 716.

Ove un corso d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione, o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti, ed i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botte sotterranee, i ponti-canali, od altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, salva una convenzione o la prescrizione in contrario.

Art. 717.

Il proprietario che intende di prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, o con colmate,

od altri mezzi di risanamento, ha diritto, mediante previa indennità, e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro scolato.

Il proprietario del fondo inferiore avrà però sempre la facoltà di obbligare il proprietario del fondo superiore a dare sfogo alle acque suddette colla fognatura, salvo che venisse per giudizio di periti riconosciuta l'insufficienza di tale mezzo al risanamento anche del detto fondo inferiore.

Art. 718.

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per risanare i loro fondi a condizione che non ne avvenga pregiudizio ai fondi già risanati, e che essi sopportino:

- 1.^o Una parte proporzionale delle spese già fatte;
- 2.^o Le spese rese necessarie dalle modificazioni richieste nelle opere già fatte dall'esercizio di questa loro facoltà;

- 3.^o Una quota proporzionale nel mantenimento delle opere divenute comuni.

Art. 719.

Nell'eseguimento delle opere di cui negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 706 alinea, 708, 709.

Art. 720.

Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne provengono, e se non si potessero, con opportune opere importanti una spesa proporzionata allo scopo, conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità all'opponente.

Art. 721.

Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, possono, ove ciò sia necessario per tale derivazione, appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che a giudizio di periti valgono ad assicurare la incolumità dei fondi.

Art. 722.

Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle acque devono evitare tra superiori ed inferiori ogni vicendevoles pregiudizio derivante dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime acque.

Coloro che vi avranno dato luogo, saranno tenuti al risarcimento dei danni, ed anche alle pene che potessero essere stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

Art. 723.

Le concessioni di uso d'acqua fatte dal pubblico Demanio s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa, che si fossero legittimamente acquistati.

SEZIONE II.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

§ I.

*Delle diverse specie di servitù
che possono stabilirsi sui fondi.*

Art. 724.

E permesso ai proprietari di costituire sopra i loro fondi od a beneficio di essi qualunque servitù, purché non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

L'esercizio e l'estensione delle servitù così costituite, sono regolati dal titolo, e in difetto dalle disposizioni seguenti.

Art. 725.

Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti, ed altre simili.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo, e simili.

Art. 726.

Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

Art. 727.

La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, ancorchè la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore.

Art. 728.

Le servitù sono inoltre affermative o negative.

Le affermative consistono nel diritto di usare del fondo serviente;

Le negative nel diritto d'impedire al proprietario l'uso libero del fondo serviente.

Art. 729.

In avvenire quando sarà convenuta la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua fluente, se la forma della bocca e dell'edifizio derivatore sarà anche stata tra le parti convenuta, questa forma dovrà essere osservata, e non saranno le parti ammesse ad impugnarla a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che la differenza sia almeno di un ottavo, e l'azione sia intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciata derivazione, o salvo che l'eccedenza o la deficienza d'acqua provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore, o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non sarà stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore saranno stati costruiti, e siensi posseduti pacificamente durante anni cinque, non sarà neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle parti a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di seguita variazione nel canale, o nel corso delle acque come sopra.

In difetto sia di convenzione circa la forma, sia del possesso precedentemente menzionato, la forma sarà determinata dal tribunale, previo il

49

giudicio di periti nominati d'accordo tra le parti, ed in difetto d'ufficio.

Art. 730.

Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servizio, e nelle quali non sia espressa la quantità, s'intenderà accordata quella necessaria al servizio per cui fu concessuta, e sarà lecito in ogni tempo a chi vi ha interesse di fare stabilire la forma della derivazione, e di farvi apporre limiti in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto, ed impedito l'utente di eccederlo.

Se però una certa limitata forma della bocca e dell'edificio derivatore sarà stata fra le parti convenuta, od in difetto di convenzione si sarà avuto il possesso pacifico della derivazione in una stessa forma limitata nel modo sopra indicato, non sarà più ammesso alcun richiamo delle parti se non nei casi, e durante i termini stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 731.

Nelle nuove concessioni in cui sarà convenuta ed espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessuta dovrà in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.

Esso è un corpo d'acqua che defluisce nella costante quantità di litri cinquanta al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

Art. 732.

Il diritto alla presa d'acqua continua sussiste in ogni istante.

Art. 733.

Tale diritto sussiste per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua invernale dall'equinozio d'autunno a quello di primavera; e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, pei tempi convenuti, o posseduti.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato a possedersi. 7

Art. 734.

Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. 735.

Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. 736.

Nei medesimi canali sarà lecito agli utenti di variare o permutare fra loro il turno, purchè tale cambiamento non rechi pregiudizio agli altri.

Art. 737.

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può senza una espressa disposizione del titolo impedirne o rallentarne il corso procurandone il ribocco o ristagno.

§ II.

Del modo in cui per fatto dell'uomo si costituiscono le servitù.

Art. 738.

Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza di un titolo, o colla prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del padre di famiglia.

Art. 739.

Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Nulladimeno le servitù di passaggio per servizio di certi determinati fondi possono anche acquistarsi colla prescrizione di trent'anni, purchè tale passaggio non si riconosca abusivo; sarà considerato tale quando ne esista un altro sufficiente al servizio degli stessi fondi.

Quanto alle altre servitù, il possesso benchè immemoriale non basta a stabilirle, senza che però si possano impugnare le servitù di questa natura già acquistate col possesso.

Art. 740.

Nelle servitù affermative il possesso utile per la prescrizione comincia dal giorno in cui il proprie-

tario del fondo dominante incominciò ad esercitarle sul fondo serviente.

Nelle servitù negative il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante a quello del fondo serviente per contrastargli il libero uso del medesimo.

Art. 741.

La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 742.

Cessando quei fondi di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intenderà costituita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Art. 743.

Venduto in parte, o diviso un immobile, s'intendono reciprocamente costituite le servitù necessarie al conveniente godimento ed alla conservazione delle rispettive porzioni.

Art. 744.

Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di una sentenza, o di un documento il quale contenga la ricognizione della servitù e sia emanato dal proprietario del fondo serviente.

Art. 745.

Il proprietario può, senza il consentimento dell'usufruttuario, imporre al fondo le servitù che non pregiudicano la ragione dell'usufrutto: mediante l'assenso dell'usufruttuario può imporvi quelle eziandio che la diminuiscono.

Art. 746.

La servitù, concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso, non vi s'intende costituita e realmente impressa, se non quando gli altri l'abbiano anch'essi concessa unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospenso sintanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga non solo il concedente, ma i suoi successori, anche particolari, ed aventi causa, a non mettere impedimento all'esercizio del diritto accordato.

Art. 747.

Gli scoli provenienti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve all'effetto d'impedire la loro diversione.

Allorchè il modo d'acquisto di tale servitù sarà la prescrizione, questa non si riterrà incominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto sul fondo serviente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo serviente.

Art. 748.

Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato ed inserviente a raccogliere e a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario del fondo dominante, salvo titolo, segno o prova in contrario.

Sarà considerata come segno contrario l'esistenza sul cavo di edifici costrutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo.

SEZIONE III.

In qual modo si esercitano le servitù.

Art. 749.

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attingere acqua alla fonte altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimenti il diritto di far transitare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per sorvegliare la condotta

delle acque, e di farvi gli spurgli e le riparazioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi esercita il diritto di servitù per l'oggetto sopra indicato.

Art. 750.

Cofui, al quale è dovuta una servitù, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Deve per altro determinare il tempo ed il modo delle opere in maniera, che il fondo serviente non provi se non gli incomodi indispensabili in tali circostanze.

Art. 751.

Queste opere debbono farsi a sue spese, a meno che sia diversamente stabilito dal titolo.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo serviente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che esista titolo in contrario.

Art. 752.

Nella servitù di presa e di condotta d'acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo serviente può sempre domandare, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato, e le sue sponde siano in istato di buona riparazione, e ciò a spese del proprietario del fondo dominante.

Art. 753.

Quando pure il proprietario del fondo serviente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

Art. 754.

Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente: così trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.

Art. 755.

Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato del fondo, nè trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello, dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se gl'impedisce di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù potrà parimenti ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante, ove questi provi che il cambiamento riesca per lui di notevole vantaggio, e non sia di danno al fondo serviente.

Art. 756.

Colui che ha un diritto di servitù non può usarne, se non a norma del suo titolo, o del suo possesso, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante possa fare alcuna innovazione che renda più onerosa la condizione del primo.

Art. 757.

Nel caso di dubbio circa l'estensione della servitù, il suo esercizio dee limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il lodevole uso del fondo dominante, col minor danno del serviente.

Art. 758.

Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottostante alla sorgente o al canale conduttore; e le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo, sono a carico del proprietario di esso.

Art. 759.

In difetto di particolare convenzione, il proprietario od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione

e condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifizj, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi, e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno a debiti tempi effettuate.

Art. 760.

Se però il concedente dell'acqua giustificherà essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per altrui fatto il quale non possa in alcun modo essere a lui nè direttamente, nè indirettamente imputato, non sarà tenuto al risarcimento dei danni, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata del fitto o corrispettivo pattuito, tuttora da pagarsi, od anche già pagato, salva al concedente ed al concessionario la ragione dei danni verso gli autori della deficienza.

Quando costoro siano convenuti dagli utenti, potranno questi obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio per comunicare loro le sue azioni, se vi è luogo, e coadiuvarli con tutti i mezzi proprii, onde ottenere il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza.

Art. 761.

La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salva ragione al risarcimento dei danni, o alla diminuzione di fitto o corrispettivo come nell'articolo precedente.

Art. 762.

Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che sono appoggiati a titolo o possesso più recente: fra utenti in parità di condizione sarà a carico dell'inferiore.

È sempre salva la ragione dei danni verso chi diede causa alla deficienza.

Art. 763.

Quando l'acqua sia concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, coll'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, non può un tale uso variarsi a pregiudizio del fondo a cui la restituzione è dovuta.

Art. 764.

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque a pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva od un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discendere a favore del fondo dominante.

Art. 765.

Il possesso anche trentennario degli scoli scompagnato da titolo non toglie al proprietario del fondo serviente il diritto di cambiare la coltivazione del suo fondo, ed anche di abbandonarne in tutto od in parte la irrigazione.

Art. 766.

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua potrà sempre liberarsi da un tal vincolo, mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dal tribunale, previo giudizio di periti, ed avuto a tutte le circostanze il debito riguardo.

Art. 767.

Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento di terreni possono riunirsi in consorzio all'oggetto di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

L'adesione degli interessati, e il regolamento del consorzio dovranno risultare per iscritto.

Art. 768.

Costituito il consorzio, e per ciò che ne forma l'oggetto, le deliberazioni prese dalla maggioranza nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento consortile, avranno il loro effetto in conformità dell'art. 788.

Art. 769.

La formazione di tale consorzio potrà venire dal tribunale ordinata sulla domanda della maggioranza, e sentiti sommariamente gli altri interessati, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal caso il re-

57

golamento proposto e deliberato dalla maggioranza sarà pure soggetto all'approvazione del tribunale.

Art. 770.

Lo scioglimento del consorzio non avrà luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando potendo effettuarsi senza grave danno la divisione, venga questa domandata da qualunque degli interessati.

Art. 771.

In tutto il rimanente si osserveranno per questi consorzi le regole stabilite per la comunione, la società, e la divisione.

SEZIONE IV.

In qual modo si estinguono le servitù.

Art. 772.

Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale per cui non se ne possa più far uso.

Art. 773.

Risorgono, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù. Sotto la stessa limitazione ricostruendosi un muro od una casa si conservano le preesistenti servitù anche riguardo al nuovo muro od alla nuova casa.

Art. 774.

Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

Art. 775.

Le servitù acquistate al fondo dotale dal marito, ed al fondo enfiteutico da colui che ne ha l'utile dominio, non cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.

Art. 776.

La servitù è estinta col non uso per lo spazio di anni trenta.

Art. 777.

Questo tempo comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, se si tratta di servitù discontinua, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se questa è continua.

Art. 778.

Il modo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima.

Art. 779.

L'esistenza delle vestigie di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa, ovvero del canale derivatore.

Art. 780.

L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello che è convenuto o posseduto, non impedisce la prescrizione.

Art. 781.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 782.

La sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

TITOLO IV.

DELLA COMUNIONE.

Art. 783.

La comunione di beni in mancanza di speciali convenzioni o disposizioni sarà regolata dalle norme seguenti.

Art. 784.

Le quote dei comunisti si presumono eguali fino a prova contraria.

Il concorso dei comunisti tanto nei vantaggi, quanto negli oneri della comunione sarà proporzionato alle rispettive quote.

Art. 785.

Ciascun comunista può servirsi delle cose comuni, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della comunione, o in modo che impedisca agli altri comunisti di servirsene secondo il loro diritto.

Art. 786.

Ciascun comunista ha diritto di obbligare gli altri comunisti a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salva a questi la facoltà di liberarsene coll'abbandono dei loro diritti di comproprietà.

Art. 787.

Uno de' comunisti non può fare innovazioni sopra la cosa comune, ancorchè le pretenda vantaggiose a tutti, se gli altri comunisti non vi acconsentano.

Art. 788.

Per l'amministrazione e pel migliore godimento della cosa comune le deliberazioni della maggioranza de' comunisti sono obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

Non vi è maggioranza se non quando i voti che concorrono alla deliberazione rappresentano la maggiore entità degl'interessi che costituiscono l'oggetto del consorzio.

Se non potrà formarsi una maggioranza, o se le deliberazioni di essa risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, potrà il tribunale nominare un amministratore, malgrado il dissenso dei comunisti.

Art. 789.

Ciascun comunista ha la piena proprietà della sua quota e de' relativi utili o frutti. Egli può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a spettare al comunista nella divisione.

Art. 790.

I creditori o cessionari di un condividente possono opporsi a che si proceda alla divisione senza il loro intervento, e possono intervenire a proprie

spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode, o di divisione eseguita non ostante una formale opposizione, e salvo sempre ad essi l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente.

Art. 791.

Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e se ne può sempre domandare lo scioglimento.

Ciò non di meno sarà valido il patto che si debba rimanere in comunione per un tempo determinato.

Il tribunale però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, potrà ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto.

Art. 792.

Lo scioglimento della comunione non potrà essere domandato dai comproprietarii di aie, di forni, di pozzi, o di altre cose che dividendosi cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate.

Art. 793.

Le regole stabilite in questo titolo non sono applicabili alle comunioni che formano oggetto di speciali disposizioni del presente codice.

TITOLO V.

DEL POSSESSO.

Art. 794.

Il possesso è la ritenzione di una cosa o il godimento di un diritto, sia per sè stesso, sia per mezzo di un altro, che ritenga la cosa od eserciti il diritto in di lui nome.

Art. 795.

Chiamasi *legittimo* il possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, e con animo di tener la cosa come propria.

Art. 796.

È possessore di buona fede chi possiede come proprietario in forza d'un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi.

Art. 797.

Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che abbia cominciato a possedere in nome altrui.

Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che il possesso abbia continuato con lo stesso titolo, qualora non siavi prova in contrario.

Art. 798.

La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne la prova.

Basta che la buona fede abbia esistito al tempo dell'acquisto.

Art. 799.

Gli atti meramente facoltativi e quelli di precaria tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo.

Art. 800.

Egualemente non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso legittimo gli atti violenti o clandestini: esso però può cominciare quando la violenza o la clandestinità siano cessate.

Art. 801.

Il possessore attuale, che provi d'aver posseduto in un tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, salva la prova del contrario.

Art. 802.

Il possesso attuale non fa presumere l'antico, a meno che il possessore non abbia un titolo; nel qual caso egli è presunto aver posseduto dalla data del suo titolo, se non è provato il contrario.

Art. 803.

Non si può da' privati acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio.

Art. 804.

Il possesso continua di pien diritto nella persona del successore a titolo universale.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne ed invocarne gli effetti.

Art. 805.

Se alcuno, che si trovi da oltre un anno pubblicamente e pacificamente nel possesso di un immobile, o di un diritto reale, o dell'universalità de' mobili, sarà in tale possesso molestato, potrà entro l'anno dall'infertagli molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo: tale azione non gli competerà verso chi gli abbia concesso il possesso a titolo precario.

Art. 806.

Chiunque sarà stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa mobile od immobile, potrà entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere contro l'autore di esso di venir reintegrato nel possesso medesimo.

Art. 807.

La reintegrazione dovrà ordinarsi dal giudice, previa citazione dell'altra parte, e salva la facoltà di concedere ne' casi più urgenti preventiva inibizione ne' modi stabiliti dalla legge, sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione, e con la maggiore celerità di processura, contro qualsivoglia persona, quand'anche fosse il proprietario delle cose di cui si è patito lo spoglio.

Art. 808.

Chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa così sul proprio, come sull'altrui suolo, sia per risultare danno ad un immobile, ad un diritto reale, o ad altro oggetto da lui posseduto, potrà denunziare al giudice tale nuova opera, purchè non sia terminata, e non sia trascorso un anno dal suo cominciamento.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può inibire la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla, prescrivendo le opportune cautele, ove occorra, nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, laddove le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella definitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione o riduzione dell'opera, e per lo risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunciante, se questi ottenga definitiva vittoria non ostante la permessa continuazione.

Art. 809.

Chiunque abbia ragionevole motivo di temere che da qualunque costruzione, da un albero, o da altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo od oggetto da lui posseduto, avrà diritto di denunziare il fatto al giudice, e di ottenere, secondo la varietà delle circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o s'ingiunga al vicino l'obbligo di dare cauzione pei danni possibili.

Art. 810.

In tutte le quistioni di possesso, in materia di servitù, la pratica dell'anno antecedente, ed ove si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve, e di ogni altro interessato.

Art. 811.

La reintegrazione di possesso in caso di spoglio non esclude l'esercizio delle altre azioni possessorie da parte di qualunque legittimo possessore.

Art. 812.

Ne' giudizi possessorii non può mai esser decisa, nè pregiudicata la quistione del petitorio.

Art. 813.

Il possessore di buona fede fa' suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli percepiti dal giorno della giudiziale domanda.

Art. 814.

Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non esistono al tempo dell'evizione.

Art. 815.

Il possessore tanto di buona come di mala fede non potrà pretendere pe' miglioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso ed il migliorato.

Art. 816.

Al solo possessore di buona fede compete la ritenzione de' beni per causa di miglioramenti in essi realmente fatti ed esistenti, se questi sono stati proposti nel corso del giudizio di rivendicazione, e già venne fornita qualche prova sull'esistenza in genere dei medesimi.

Art. 817.

Riguardo a' mobili corporali, ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore de' terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo: questa disposizione però non si applica all'universalità de' mobili.

Art. 818.

Ciò non ostante, colui, che non abbia più la cosa in suo potere per effetto di furto o di truffa, o che l'abbia perduta, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta.

Art. 819.

Se però l'attuale possessore della cosa sottratta o perduta l'ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un commerciante che faccia pubblico spaccio di simili oggetti, il proprietario originario non potrà ottenere la restituzione della cosa sua, se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

TITOLO VI.

DEI DIVERSI MODI CON CUI SI ACQUISTANO LE COSE
ED I DIRITTI SULLE COSE.

Art. 820.

La proprietà si acquista per accessione nei casi indicati nel titolo secondo del presente libro.

Art. 821.

Le cose che non sono in proprietà di alcuno ma che possono divenirlo, si acquistano coll'occupazione.

Tali sono gli animali, che formano oggetto della caccia e della pesca; il tesoro e le cose mobili abbandonate.

Possono anche acquistarsi coll'occupazione le cose perdute.

Art. 822.

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da leggi particolari.

Non è tuttavia lecito di introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.

Art. 823.

Gli sciami d'api e gli animali mansuefatti non sono oggetto di libera occupazione; ma quando essi sfuggano al proprietario, e non vengano reclamati fra giorni due se si tratti di sciami d'api, e fra giorni venti se di altri animali, si acquistano dal primo occupante; salvo il disposto dell'art. 561.

Art. 824.

La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo; se il tesoro vien ricercato e trovato nel fondo altrui, appartiene al proprietario del fondo; se vien trovato casualmente, spetta per metà al proprietario del fondo ove esiste, e per metà all'inventore.

Tesoro è qualunque oggetto mobile, che sia nascosto o sotterrato, e del quale non siavi alcuno che possa giustificare di essere padrone.

Art. 825.

Chi trova un oggetto mobile, che non sia tesoro, dee restituirlo al precedente possessore; e se non lo conosce, dee immediatamente consegnarlo al sindaco del luogo, dove lo trovò, salvo che il valore dell'oggetto non ecceda le lire cinque. Non facendo la restituzione o la consegna, l'inventore sarà considerato come ritentore doloso di cosa altrui.

Art. 826.

Il sindaco rende nota la consegna anzidetta per mezzo di pubblicazione nelle forme consuete da rinnovarsi in due domeniche consecutive.

Art. 827.

Passati due anni dal giorno della seconda pubblicazione, senza che se ne presenti il padrone, la cosa oppure il suo prezzo, ove le circostanze ne abbiano richiesta la vendita, apparterrà a chi l'ha ritrovata.

Tanto il padrone quanto l'inventore, ripigliando la cosa o il prezzo, devono rimborsare le spese che fossero per essa occorse.

Art. 828.

Il padrone dovrà pagare a titolo di premio all'inventore, se questi lo richiede, il decimo della somma, o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma, o prezzo ecceda le lire due mila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

Art. 829.

I diritti sopra le cose gettate in mare, o sopra quelle che il mare rigetta, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

Art. 830.

La proprietà da altri acquistata e gli altri diritti sulle cose si trasmettono a titolo gratuito per successione o per donazione, e a titolo oneroso per effetto di convenzione.

Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione.

Art. 831.

Nel caso di convenzione il diritto si trasmette per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a profitto ed a pericolo di chi l'ha acquistata, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè la persona obbligata non sia in mora a consegnarla. Essendo in mora stanno a carico di lei le eventualità che hanno o distrutta o deteriorata la cosa, e che non sarebbero accadute presso l'acquirente.

Art. 832.

Se la cosa che taluno si è obbligato con convenzioni successive di dare o di consegnare a due persone è un mobile corporale o consiste in titoli al portatore, quella fra di esse cui ne fu dato il possesso sarà all'altra preferita, e ne resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.
1911

LIBRO TERZO.

DELLE SUCCESSIONI E DELLE DONAZIONI.

TITOLO I.

DELLE SUCCESSIONI.

Art. 833.

La successione si deferisce per testamento o per legge.

Art. 834.

Alla successione legittima si fa luogo quando non vi è testamento, oppure non ha il testatore disposto di tutto il suo patrimonio, o il testamento sia in tutto od in parte rimasto senza effetto.

CAPO I.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE.

Art. 835.

Il testamento è un atto revocabile di sua natura, col quale taluno, secondo le regole prescritte dalla legge, dispone pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze in favore di una o di più persone.

Art. 836.

Le disposizioni testamentarie, che comprendono l'universalità od una quota dei beni del testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede.

Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

Art. 837.

Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca.

SEZIONE I.

Della capacità di disporre per testamento.

Art. 838.

Sono capaci di fare testamento coloro che hanno compiuta l'età di anni sedici.

Art. 839.

Sono però incapaci di testare:

1.° Gli interdetti per imbecillità, demenza o furore;

2.° Quelli che, quantunque non interdetti, si provasse che nel tempo in cui fecero testamento fossero imbecilli, dementi, o furiosi, od in altra maniera non sani di mente;

3.° Quelli che hanno perduto il godimento o l'esercizio dei diritti civili per condanna penale.

Art. 840.

Il testamento del prodigo interdetto è nullo, ancorchè l'interdizione fosse cessata prima della morte, quando gli siano superstiti figli o discendenti legittimi.

Avrà soltanto effetto per la metà dei beni di cui avrebbe potuto disporre, se non fosse avvenuta interdizione, qualora in mancanza di figli o discendenti egli lasci superstiti il coniuge o gli ascendenti, ovvero fratelli o sorelle, o loro discendenti.

In mancanza delle persone sopraindicate il prodigo può per testamento disporre di tutte le sue sostanze.

Non è mai vietato al prodigo di rivocare in qualunque tempo il suo testamento.

Art. 841.

L'incapacità del prodigo, e quella dichiarata ai numeri 1 e 2 dell'art. 839, nuoce alla validità del testamento solo nel caso che la medesima esistesse al momento del testamento.

In quanto agli interdetti l'incapacità risale al giorno in cui fu promossa l'istanza d'interdizione.

Art. 842.

Il testamento olografo dell'interdetto, sebbene

porti una data anteriore, sarà considerato come fatto posteriormente all'istanza di interdizione, a meno che non sia stato prima di questa consegnato ad un notaio in conformità dell'Art. 846.

Art. 843.

L'incapacità proveniente dalla perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili nuoce alla validità del testamento, ancorchè esista solo al tempo della morte del testatore.

Quest'incapacità avvenuta dopo il testamento, ma cessata prima della morte del testatore, non nuoce alla validità del testamento.

SEZIONE II.

Della forma dei testamenti.

§ I.

Dei testamenti ordinari.

Art. 844.

La legge riconosce due forme ordinarie di testamento; il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Art. 845.

Il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto dal testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, mese ed anno.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine della disposizione.

Questo testamento non è soggetto ad alcun'altra formalità.

Art. 846.

Il testatore potrà depositare il suo testamento olografo presso un pubblico notaio, il quale dovrà in tal caso custodirlo ne' suoi atti unitamente al verbale di consegna.

Art. 847.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Art. 848.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di quattro testimoni.

Art. 849.

Nel testamento pubblico il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale sarà ridotta in iscritto per cura del notaio medesimo, sempre in presenza del testatore e dei testimoni.

Il notaio dovrà leggere il testamento così scritto al testatore in presenza dei testimoni.

Il notaio farà espressa menzione dell'osservanza di tali solennità.

Art. 850.

Il testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se egli non sa, o non può sottoscrivere, dovrà dichiarare la causa che gli impedisce di sottoscrivere, e il notaio dovrà fare menzione di questa dichiarazione del testatore.

Art. 851.

Il testamento dovrà pure esser sottoscritto dai testimoni o almeno da due di essi, se gli altri siano illetterati, e dal notaio.

Art. 852.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, dovrà anche essere sottoscritto da lui alla fine della disposizione: se è scritto in tutto o in parte da altri, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

Art. 853.

La carta in cui sarà scritto o involto il testamento segreto sarà dal testatore presentata e consegnata al notaio chiusa con sigilli muniti di qualche impronta, o se non fosse chiusa al momento della presentazione, la chiusura si farà nell'accennato modo dal notaio.

La presentazione, e la chiusura ove occorra, avranno luogo in presenza di quattro testimoni.

Dinanzi a questi testimoni e nell'atto di presentare la scheda il testatore dichiarerà che in essa si contiene la sua ultima volontà.

Sulla carta in cui è scritto o involto il testa-

mento medesimo, il notaio scriverà egli stesso l'atto di ricevimento, indicando specificamente in esso:

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Se la scheda al momento della consegna fosse già chiusa, oppure se la chiusura ne sia stata fatta da esso notaio all'atto della presentazione;

Il numero e l'impronta dei sigilli coi quali si è fatta la chiusura;

L'assistenza dei testimoni a tutte le formalità dell'atto.

L'atto sarà sottoscritto dal testatore, da due almeno dei testimoni, se gli altri siano illetterati, e dal notaio.

Nel caso in cui il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserveranno le prescrizioni dell'articolo 850.

Tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti.

Art. 854.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, dovrà altresì dichiarare di averle lette, con aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverle, e si dovrà farne espressa menzione nell'atto della consegna.

Art. 855.

Coloro che non sanno, o non possono leggere, non potranno fare alcuna disposizione per testamento segreto.

Art. 856.

Il sordo-muto ed il muto potranno testare o per testamento olografo o per testamento segreto ricevuto da notaio.

Facendo testamento segreto, il testatore dovrà in fronte all'atto della consegna scrivere in presenza dei testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il suo testamento.

Il notaio nell'atto della consegna esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla

presenza di esso notaio e dei testimoni, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'art. 853.

Art. 857.

Quegli che è privo intieramente dell'udito, volendo fare un testamento pubblico, oltre l'osservanza delle altre formalità sopra prescritte, dovrà leggere egli stesso l'atto testamentario, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

Ove il testatore sia anche incapace di leggere, dovranno intervenire cinque testimoni, dei quali tre almeno sottoscrivano il testamento.

Art. 858.

I testimoni nei testamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno, cittadini dello Stato od in esso residenti da tre anni almeno, e non aver perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento.

§ II.

Di alcuni testamenti speciali.

Art. 859.

Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia riputata contagiosa, sarà valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice, o dal parroco, o dal sindaco, o da chi farà le veci dei medesimi, in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve. Sarà inoltre sottoscritto dal testatore e firmato dai testimoni, se le circostanze lo permettono: sarà tuttavia valido anche senza sottoscrizioni, purchè si faccia in tale caso menzione espressa della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Potranno essere testimoni in tali testamenti persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di anni sedici.

Art. 860.

Tali testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi siasi trasferito in luogo immune.

Ove il testatore muoia nell'intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sarà possibile, nell'archivio d'insinuazione o notarile del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 861.

I testamenti fatti sul mare durante un viaggio potranno essere ricevuti nel seguente modo, cioè:

A bordo dei vascelli, ed altri bastimenti della marina nazionale dall'uffiziale comandante il bastimento, od in difetto da quello che ne fa le veci nell'ordine del servizio, l'uno e l'altro in unione al commissario di marina, od a colui che ne adempie le funzioni;

E a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal *secondo*, o da chi ne fa le veci, unitamente al capitano, o patrone, od in difetto ai loro supplenti.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceverli alla presenza di due testimoni maschi, e maggiori.

Art. 862.

Sui bastimenti della marina nazionale il testamento del capitano, quello del commissario di marina, e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del patrone, e del *secondo*, potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

Art. 863.

Dei testamenti indicati nei due precedenti articoli si farà sempre un doppio originale.

Art. 864.

Il testamento fatto a bordo dei bastimenti così della marina nazionale, come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'avranno ricevuto, e dai due testimoni.

Qualora il testatore non sappia o non possa

sottoscrivere, verrà fatta menzione nel testamento del motivo che avrà impedito la sottoscrizione, e nel caso in cui i testimoni non sapessero o non potessero sottoscrivere, si farà pure menzione nel testamento della causa dello inadempimento di questa formalità.

Art. 865.

Nei testamenti anzidetti non si può disporre a favore di alcuna persona dell'equipaggio, a meno che non sia stretta al testatore con vincolo di parentela, o d'affinità.

Art. 866.

I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo, e sul ruolo d'equipaggio.

Art. 867.

Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un console, o vice-console dello Stato, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a consegnargli uno degli originali chiuso e sigillato, ed insieme copia dell'annotazione anzidetta fatta sul giornale e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento nello Stato, sia nel porto del disarmo, sia in qualunque altro, i due originali del testamento o quello che resta, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati ugualmente chiusi e sigillati all'autorità marittima locale insieme colla copia della nota anzidetta.

Della consegna ordinata nel presente articolo sarà rilasciata dichiarazione a chi l'avrà fatta, il quale dovrà farne menzione sugli anzidetti giornale e ruolo in margine dell'annotazione.

Art. 868.

I consoli, o vice-consoli, e le autorità marittime locali distenderanno un processo verbale della consegna del testamento, e trasmetteranno ogni cosa al ministero della marina, il quale ordinerà il deposito nell'archivio del ministero di uno dei due originali, e farà pervenire l'altro all'ufficio d'insinuazione od archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Art. 869.

Il testamento fatto sul mare non avrà effetto, se non quando il testatore morrà sul mare, o nei sei mesi dopo che sarà disceso in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 870.

Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito potrà essere ricevuto da un maggiore, o da qualunque altro ufficiale di grado uguale o superiore, o da un intendente militare o commissario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità prescritte nell'articolo 861; il testamento sarà ridotto in iscritto, e si osserverà quanto alle sottoscrizioni il disposto dall'art. 864.

Trattandosi di corpi, o posti staccati dall'esercito, il testamento potrà pure essere ricevuto dal capitano od altro ufficiale subalterno che ne abbia il comando.

Art. 871.

Potrà eziandio se il testatore è ammalato, o ferito, essere ricevuto dal cappellano, o dal chirurgo di servizio in presenza di due testimoni, e nel modo prescritto nell'articolo precedente.

Art. 872.

I testamenti di cui nei due articoli precedenti dovranno essere il più presto possibile trasmessi al quartier generale, e da questo al ministero della guerra, che ne ordinerà il deposito nell'archivio d'insinuazione o notarile del domicilio, o, in difetto di domicilio, della residenza del testatore.

Art. 873.

Nella forma speciale degli articoli 870 e 871 non potranno testare che coloro, i quali saranno in spedizione militare a cagione di guerra, così all'estero, come nell'interno dello Stato, od acquartierati o di presidio fuori dello Stato, o prigionieri presso il nemico, o che si trovino in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Art. 874.

Il testamento fatto secondo la forma sopra sta-

bilità sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento nelle forme ordinarie.

Art. 875.

I testamenti fatti all'estero avranno il loro effetto nello Stato se saranno osservate le forme stabilite dalle leggi vigenti nel luogo in cui si saranno fatti.

Art. 876.

I cittadini all'estero potranno anche fare testamento olografo nella forma stabilita dall'art. 845, o fare testamento pubblico o segreto avanti i consoli o vice-consoli dello Stato, conformandosi alle disposizioni contenute negli articoli 848 e seguenti sino all'858 inclusivamente, salvo in ciò che riguarda la qualità nei testimoni richiesta di residenti nello Stato.

Art. 877.

I consoli ed i vice-consoli trasmetteranno copia del testamento, se pubblico, o dell'atto di ricevimento, ove quello sia segreto, al ministero per gli affari esteri per essere depositata nell'archivio notarile o d'insinuazione del luogo del domicilio, o in difetto di domicilio, dell'ultima residenza del testatore.

I medesimi si uniformeranno inoltre, quanto alle loro obbligazioni relative ai testamenti, al disposto dai regolamenti che li riguardano.

§ III.

Disposizione comune alle varie specie di testamenti.

Art. 878.

Le formalità cui sono soggetti i testamenti in forza delle disposizioni contenute negli articoli 845, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 859, 861, 863, 864, 870, 871, 876, dovranno osservarsi a pena di nullità.

Se però un testamento segreto notarile non potesse valere come tale, potrà valere come testamento olografo, qualora ne abbia tutti i requisiti.

SEZIONE III.

11

*Della porzione di cui si può disporre
per testamento.*

§ I.

*Della porzione legittima dovuta ai discendenti
ed agli ascendenti.*

Art. 879.

Le liberalità per testamento non potranno oltrepassare due terzi dei beni del disponente, quando questi morendo lascia un figlio; la metà se ne lascia due o tre; un terzo quando ne lascia un numero maggiore.

Sotto nome di figli si comprendono i figli legittimi, i legittimati e gli adottivi, e i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio che rappresentano.

Art. 880.

Sono ammessi a far numero pel calcolo della porzione di cui il testatore non può disporre, ossia della porzione legittima, quei discendenti che sono capaci di aver parte nella medesima, non esclusi i diseredati.

Il figlio o discendente che sarà stato istituito erede partecipa egualmente cogli altri discendenti nella detta porzione.

Art. 881.

Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, egli non può disporre che dei due terzi.

Art. 882.

La porzione legittima, ossia il terzo, essendo superstiti il padre e la madre, spetta ad amendue per eguale porzione; ed in mancanza di uno, interamente all'altro superstite.

Art. 883.

Non lasciando il testatore nè padre nè madre, bensì ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetterà per metà agli uni e per

l'altra metà agli altri, ove siano in eguale grado; se si trovino in grado ineguale, spetterà per intero ai proximiori dell'una o dell'altra linea.

Art. 884.

La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti sovramenzionati, in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione.

Art. 885.

Il testatore che non lasci superstiti discendenti od ascendenti come sopra potrà disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare, senza che gli eredi, o testamentari od *ab intestato*, possano mai chiedere a loro profitto la riduzione delle disposizioni, che egli avesse fatto.

Resteranno però salvi i diritti del coniuge superstite e dei figli naturali di cui nel § 4.º di questa sezione.

Art. 886.

Quando la disposizione sia di un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di cedere la proprietà della porzione disponibile.

Art. 887.

Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad un legittimario a capitale perduto, o con riserva di usufrutto sarà imputato nella porzione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito alla massa.

Questa imputazione e questa collazione non potranno essere domandate da quelli fra i legittimari che abbiano prestato il loro assenso all'alienazione.

§ II.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

Art. 888.

Le disposizioni testamentarie, le quali eccedano la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

Art. 889.

Per determinare la riduzione si forma una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore, deducendone i debiti e i lucri dotali nei limiti stabiliti dalla legge.

Si riuniscono quindi per finzione i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore al tempo delle donazioni, quanto alle cose mobili, ed in quanto ai beni immobili, secondo il loro stato al tempo delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante: sull'asse così formato si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

Art. 890.

Quando il valore delle donazioni eccederà, o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

Art. 891.

Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

Art. 892.

Ogniquale volta però il testatore avrà dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza avrà luogo, ed una tale disposizione non verrà ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

Art. 893.

Quando il legato soggetto a riduzione sia di uno stabile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dello stabile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

Art. 894.

Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile un eccedente maggiore del quarto della porzione disponibile, dovrà lasciare lo stabile per intero nell'eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile: che se l'eccedente sarà

minore, il legatario potrà ritenere tutto lo stabile compensando in danaro coloro ai quali è riserbata la porzione legittima.

Il legatario però che ha diritto alla legittima può ritenere tutto lo stabile, purchè il valore di esso non superi l'ammontare della porzione disponibile, e della quota che gli spetta nella legittima.

§ III.

Della diseredazione.

Art. 895.

Oltre le cause per le quali qualunque erede può rendersi indegno di succedere, le persone a cui vantaggio la legge stabilisce una porzione legittima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

Art. 896.

Le cause, per le quali il figlio o discendente può essere diseredato, sono le seguenti solamente:

- 1.° Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;
- 2.° Se divenuto il medesimo furioso o demente non ne abbia preso alcuna cura;
- 3.° Se potendo liberarlo dalla prigionia, abbia senza ragionevole motivo omissso di farlo;
- 4.° Se siasi reso colpevole verso uno dei genitori di sevizie o di altro delitto o crimine.

Art. 897.

I genitori possono essere diseredati:

- 1.° Se abbiano trascurato intieramente l'educazione del figlio, o gli abbiano irragionevolmente negati gli alimenti;
- 2.° Se divenuto il figlio furioso o demente, lo abbiano abbandonato senza prenderne alcuna cura;
- 3.° Se abbiano attentato alla vita di alcuno dei propri figli;
- 4.° Se uno dei genitori abbia attentato alla vita dell'altro, o lo abbia oltraggiato atrocemente.

Le disposizioni di quest'articolo avranno luogo per ogni altro ascendente.

Art. 898.

La causa della diseredazione espressa nel testamento dee provarsi dall'erede.

Art. 899.

Se il diseredato avrà figli, o discendenti, e sopravviva al testatore, sarà dovuta ai discendenti la porzione legittima, che sarebbe spettata al diseredato; premorendo questi al testatore, la diseredazione non pregiudicherà i diritti dei discendenti dal medesimo.

Nel primo caso il diseredato non ha l'usufrutto, nè l'amministrazione de' beni componenti la detta porzione legittima, nè potrà nei detti beni succedere ai propri figli e discendenti in conformità di quanto è prescritto nell'art. 921.

Art. 900.

Quando non sia espressa la causa della diseredazione, o non ne venga fatta la prova, il diseredato avrà diritto alla sola legittima.

Art. 901.

Alla persona diseredata, quando non abbia altre onerose mezzi di vivere, dovranno da chi per effetto della diseredazione viene ad approfittare della di lui legittima, somministrarsi gli alimenti, non mai però superiori ai frutti della legittima.

§ IV.

*Dei diritti del coniuge e dei figli naturali
nelle successioni testamentarie.*

Art. 902.

Il coniuge contro cui non esista sentenza di separazione ha diritto sulla eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci superstiti figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella riservata a ciascun figlio a titolo di legittima, non mai però maggiore del quarto della eredità.

Art. 903.

Se il testatore lascia superstite il coniuge insieme ad ascendenti, la parte riservata al coniuge è del quarto in usufrutto.

Art. 904.

La quota di usufrutto del coniuge è del terzo, quando il testatore non lasci nè discendenti, nè ascendenti aventi diritto a legittima.

Art. 905.

Il coniuge potrà essere privato di questo diritto per espressa disposizione del testatore per le cause determinate nell'art. 896.

Art. 906.

La parte di usufrutto come sopra riservata al coniuge costituisce un carico dell'intero asse ereditario, e così graverà anche proporzionalmente sulla legittima che possa essere dovuta ai discendenti od agli ascendenti.

Art. 907.

Sarà poi in facoltà degli eredi di soddisfare alle ragioni del coniuge o mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l'assegno dei frutti di stabili o capitali ereditari da determinarsi d'accordo, e in difetto dal tribunale, avuto riguardo alle circostanze del caso.

Sino a che il coniuge non sia in alcuno dei preindicati modi soddisfatto delle sue ragioni, conserverà i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.

Art. 908.

Quando insieme a' figli legittimi è superstite al testatore un figlio naturale legalmente riconosciuto, questi avrà diritto ad una parte de' beni ereditari corrispondente al terzo della legittima, che gli spetterebbe se fosse legittimo.

Art. 909.

Quando il figlio naturale si trova in concorso con ascendenti, la quota che gli è riservata è della metà di quella cui avrebbe diritto se fosse legittimo.

Se egli concorre con eredi di più remota parentela od estranei, la riserva è di due terzi di quello, che gli competerebbe se fosse figlio legittimo.

Art. 910.

Il figlio naturale può essere privato di questi diritti con espressa disposizione del testatore, nei casi e per le cause per cui è luogo alla diseredazione del figlio legittimo.

Art. 911.

La parte de' beni assegnata nei precedenti articoli al figlio naturale sarà pur essa considerata come un carico ereditario.

Però nel calcolo della medesima sarà sempre prededotta dall'asse ereditario la parte di usufrutto spettante al coniuge superstite, a termini degli articoli precedenti; la quale non potrà mai essere diminuita per l'esistenza di figli naturali.

Art. 912.

Gli eredi avranno facoltà di soddisfare la quota riservata al figlio naturale, o in danaro o in stabili ereditari a giusta stima.

Art. 913.

Salve le disposizioni di cui sopra, il coniuge superstite ed il figlio naturale, per le quote di usufrutto o di proprietà loro rispettivamente attribuite, godranno degli stessi diritti e delle stesse garanzie di cui godono i legittimari riguardo alla legittima.

Tanto il coniuge poi quanto il figlio naturale, oltre a quanto sia loro lasciato per testamento, dovranno nelle rispettive quote imputare, il primo tutto quello che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali, il secondo tutto ciò che abbia ricevuto in vita dal genitore e che sia soggetto ad imputazione a termini delle disposizioni contenute nella sezione *Della collazione ed imputazione*.

SEZIONE IV.

Della capacità di ricevere per testamento.

Art. 914.

Tutti sono capaci di ricevere per testamento, salve le eccezioni determinate dalla legge.

Art. 915.

Sono incapaci di ricevere per testamento:

1.° I non concepiti, tranne i figli immediati di una determinata persona, vivente al tempo della morte del testatore;

2.° Quelli che non sono nati vitali; nel dub-

bio si presumeranno vitali quelli, che si proverà esser nati vivi;

3.° Quelli che hanno perduto il godimento dei diritti civili, a favore dei quali però è valida la disposizione ristretta agli alimenti.

Art. 916.

L'incapacità dei non concepiti e di quelli che hanno perduto il godimento dei diritti civili, si considera soltanto al tempo della morte del testatore.

Si considera però anche al tempo in cui si verifica la condizione apposta dal testatore, qualora si tratti di condizione contemplata nell'art. 947.

Art. 917.

I figli del testatore nati fuori di matrimonio, dei quali non è ammesso il riconoscimento legale, saranno soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

Art. 918.

I figli naturali non legittimati, nel caso che esistano discendenti o ascendenti legittimi del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge loro attribuisce per successione intestata.

Art. 919.

Sono incapaci, come indegni, di ricevere per testamento:

1.° Chi avrà volontariamente ucciso, o tentato di uccidere il testatore, eccetto che il testamento sia posteriore al reato, ed il testatore conoscesse il colpevole;

2.° L'erede in età maggiore, che essendo consapevole della sua qualità d'erede ed informato della uccisione del testatore, non l'avrà denunziata alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico ministero abbia d'ufficio proceduto: la mancanza della denuncia non può esser opposta al coniuge, agli ascendenti, o discendenti dell'uccisore, nè ai di lui fratelli o sorelle, zii, zie e nipoti, nè ai di lui affini negli stessi gradi;

3.° Colui che ha accusato il testatore di un reato punibile con pena criminale, quando l'accusa fu dichiarata calunniosa in giudizio, eccetto che il testamento sia posteriore all'accusa ed alla

dichiarazione di calunnia, non ignorate dal testatore all'atto del testamento;

4.^a Chiunque ha impedito la persona, che aveva già testato, di fare un nuovo testamento, o di revocare il già fatto, od ha soppresso, cancellato, falsificato il testamento posteriore;

5.^a Chiunque ha costretto, o indotto alcuno con dolo a fare un testamento, od a cangiarlo: egli non può ricevere nè in forza del testamento medesimo, nè in forza dell'antecedente.

Art. 920.

L'erede escluso come indegno dal conseguimento dell'eredità, o del legato, è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione.

Art. 921.

Quando colui che è escluso dall'eredità come indegno, sia figlio o discendente del testatore, ed abbia figli o discendenti, ove sianvi altri eredi scritti nel testamento, sarà dovuta a questi figli o discendenti la legittima, che sarebbe spettata all'escluso.

L'escluso però non avrà sulla parte d'eredità devoluta ai suoi figli o discendenti i diritti di usufrutto, e di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè potrà succedere *ab intestato* ai medesimi nei beni provenienti dall'eredità dalla quale fu escluso.

Art. 922.

Il tutore non potrà mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte prima dell'approvazione del conto definitivo, quando anche l'amministrato venisse a morire dopo l'approvazione del conto.

Saranno però efficaci le disposizioni fatte in favore del tutore che sia ascendente, discendente o coniuge del testatore.

Art. 923.

Le disposizioni testamentarie a favore delle persone di cui negli articoli 917, 918, 922, in quanto contravvengano al prescritto degli articoli stessi, saranno nulle, ancorchè siano fatte sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerati come persone interposte il padre e la madre, i figli, i discendenti, ed il coniuge della persona incapace.

Fuori dei casi d'incapacità contemplati nei suddetti articoli, o trattandosi di altre persone che quelle dianzi nominate, la disposizione sarà annullata soltanto quando colui che l'impugna provi esser quella stata fatta in frode della legge.

Art. 924.

Il ministro del culto, ed il medico o chirurgo che abbiano assistito il testatore nell'ultima sua malattia, nonchè i loro parenti od affini fino al secondo grado inclusivamente, sono incapaci di conseguire verun vantaggio dal testamento fatto durante la malattia medesima.

Questa disposizione non avrà luogo, quando il ministro del culto, il medico od il chirurgo ed i loro parenti od affini siano congiunti al testatore in grado successibile, e nemmeno quando si tratti di lasciti meramente remuneratorii proporzionati alle facoltà del testatore.

Art. 925.

Le istituzioni ed i legati, che fossero fatti in favore del notaio, o di ogni altro ufficiale sì civile, che militare, marittimo, consolare, od ecclesiastico, che avrà ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni al medesimo intervenuti, saranno di niun effetto.

Art. 926.

Saranno parimenti di niun effetto le istituzioni ed i legati fatti in favore della persona che avrà scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia stata approvata di mano dello stesso testatore, o lo sia nell'atto della consegna.

Art. 927.

Lo stesso sarà delle istituzioni e legati fatti in favore del coniuge, o dei parenti od affini sino al secondo grado inclusivamente delle persone indicate nei due precedenti articoli.

Dell' istituzione di erede e dei legati.

Art. 928.

Le disposizioni testamentarie fatte tanto a titolo di istituzione d'erede, quanto di legato o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore, produrranno il loro effetto, purchè siano conformi al prescritto dalle leggi.

Art. 929.

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non potere divenir certa.

È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Non è però vietata la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati: come non è neppure vietata la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

Art. 930.

Le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, de' poveri, od altre simili senza che il testatore abbia determinato l'uso, opera pia, o pubblico stabilimento in cui favore sieno fatte le disposizioni, o qualora la persona incaricata dal testatore di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo di sua morte, e saranno devolute alla congregazione, giunta o consiglio locale di carità.

Sono però nulle le disposizioni ordinate all'oggetto di istituire o dotare beneficii semplici, cappellanie laicali, od altre simili fondazioni.

Art. 931.

Non è ammessa alcuna prova che l'istituzione od il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testamento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo sia in favore d'altra persona, corpo,

od opera nel medesimo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

La disposizione di quest' articolo non si applica però al caso che l' istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d' incapaci.

Art. 932.

Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa, che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia erronea, non avranno alcun effetto.

Art. 933.

Se il testatore avrà bensì espressa una causa, ma senza che risulti dal testamento, che sia stata la sola, quand' anche si trovi erronea, la disposizione avrà il suo effetto, eccetto che si provi da chi vuole impugnare la disposizione, che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa.

Art. 934.

Se la persona dell' erede o del legatario fosse stata erroneamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa legata fosse stata erroneamente dimostrata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

Art. 935.

È nulla quella disposizione, che lascia interamente all' arbitrio dell' erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo remuneratorio per servizi prestati al testatore nell' ultima sua malattia.

Art. 936.

Il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere la cosa d' altri: nel qual caso sarà in arbitrio dell' erede, o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, ovvero di prestarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d' altrui

al tempo del testamento, si trovasse in dominio del testatore al tempo di sua morte, sarà valido in ogni caso il legato della medesima.

Art. 937.

Sarà valido indistintamente il legato della cosa appartenente all'erede, od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

Art. 938.

Se al testatore, all'erede, od al legatario appartenga una parte della cosa legata, od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa porzione, od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'art. 936.

Art. 939.

Sarà valido indistintamente il legato di cosa mobile indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, sia che ve ne esistesse di tal genere o specie, o non ve ne esistesse al tempo del testamento.

Art. 940.

Quando il testatore avrà lasciato come sua propria una cosa, o particolare, o cadente sotto un certo genere od una specie, il legato non avrà effetto, se la cosa non si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Allorchè la cosa si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non vi esista nella quantità determinata, il legatario dee rimanere soddisfatto con quello che vi si trova.

Art. 941.

Sarà nullo il legato di cosa, che all'atto del testamento era già in proprietà del legatario.

Avendola questi acquistata posteriormente sia dal testatore, che da altri, gliene sarà dovuto il prezzo, qualora vi concorrano le circostanze volute dall'art. 936, e non ostante il disposto dell'art. 949, eccettochè gli fosse in ambi i casi pervenuta la cosa a titolo puramente gratuito.

Art. 942.

La disposizione a titolo universale, o particolare potrà farsi o puramente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Art. 943.

Nel testamento si avranno per non apposte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi od ai buoni costumi.

Art. 944.

È contraria alla legge la condizione che impedisca le nozze tanto prime quanto ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto, uso, od abitazione, di una pensione od altra prestazione periodica pel caso o pel tempo di celibato o di vedovanza, non potrà goderne salvo pendente il tempo che sarà celibe o rimarrà vedovo.

Avrà pure effetto la condizione di vedovanza appostasi in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro.

Art. 945.

Si avrà egualmente per non apposto ad una disposizione a titolo universale il giorno dal quale debba incominciare, o cessare l'istituzione d'erede.

Art. 946.

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione di esser egli vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede, o legatario.

Art. 947.

Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione, la quale dipenda da un avvenimento incerto, e sia tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba valere, se non nel caso, in cui l'avvenimento succeda o non succeda, sarà priva d'effetto, quando la persona, a cui favore la disposizione è diretta, muoia prima che siasi verificata la condizione.

Art. 948.

La condizione che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedirà che l'erede, od il legatario abbiano un diritto acquistato, e trasmissibile ai propri eredi.

Art. 949.

Qualunque alienazione che faccia il testatore, od in tutto, od in parte della cosa legata, quella pure mediante vendita con facoltà di riscatto, o mediante permuta, revoca il legato rispetto a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla, o la cosa ritorni in possesso del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore avrà trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che abbia perduta la precedente forma e la primitiva sua denominazione.

Art. 950.

Il legato non avrà effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: lo stesso sarà, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora a consegnarla, allorquando sarebbe egualmente perita presso il legatario.

Art. 951.

Quando più cose siano alternativamente legate, sussisterà il legato, ancorchè ne rimanga una sola.

Art. 952.

Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

Se però l'erede o il legatario era figlio del testatore, e premorendogli lasci discendenti, questi subentrano nell'eredità o nel legato, a meno che il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 953.

La disposizione testamentaria sarà caduca relativamente all'erede od al legatario che la ripudii, o si trovi incapace.

Art. 954.

Le disposizioni a titolo tanto universale, quanto particolare fatte per testamento da chi allora non aveva od ignorava di avere figli o discendenti, sono rivate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio, o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato, o adottivo.

Lo stesso avrà luogo ancorchè il figlio del testatore fosse concepito al tempo del testamento, e

trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè prima del testamento fosse già stato riconosciuto dal testatore, e solamente legittimato dopo del medesimo, prima però della morte del testatore.

Art. 955.

Se al testatore che ha figli, ne sopravvengano altri dopo il testamento fatto, ciascuno dei sopravvenienti avrà diritto ad una porzione di eredità uguale a quella assegnata nel testamento al figlio meno favorito.

Art. 956.

Le disposizioni dei due precedenti articoli non avranno luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso d'esistenza o di sopravvenienza di figli, o discendenti da essi, nè qualora i figli, o discendenti sopravvenuti al testatore gli vengano a premorire.

Art. 957.

Il legato di un credito, o di liberazione di un debito non ha effetto, se non per la parte, che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto di cedere al legatario le azioni al testatore competenti per il credito legato.

Art. 958.

Il legato di cosa, o di quantità da prendersi da certo luogo non ha effetto, che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore.

Art. 859.

Il legato, che fa il testatore di cosa o somma determinata come da sè dovuta al legatario è valido, quantunque la cosa o somma non sia dovuta.

Se il debito del testatore sussiste, il legatario acquista una nuova azione per conseguire il suo credito, senza che egli sia tenuto di aspettare la scadenza del termine, o l'evento della condizione stabilita pel pagamento. Il legato però non ha effetto se il debito sia stato pagato dal testatore dopo il testamento.

Art. 960.

Se il testatore, senza fare menzione del suo debito, farà un legato al suo creditore, il legato non si presumerà fatto per pagare il legatario del suo credito.

Art. 961.

Se l'erede fu istituito sotto alcuna delle condizioni indicate nell' art. 947, finchè o questa condizione si verifichi, o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Art. 962.

Quest' amministrazione sarà affidata al coerede, od ai coeredi istituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale potesse aver luogo il diritto d'accrescimento.

Art. 963.

Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso ed i coeredi stessi non potesse aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presuntivo erede legittimo del testatore, salvo che il tribunale per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

Art. 964.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli avranno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato un non concepito, purchè figlio immediato di una determinata persona vivente, come nell'art. 915.

Art. 965.

Agli amministratori mentovati nei precedenti articoli sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

Art. 966.

Qualunque legato puro e semplice attribuisce al legatario dal giorno della morte del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, diritto, che è trasmissibile ai suoi eredi.

Art. 967.

Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non sarà obbligato di dare l'ottima, nè potrà offrirla d'infima qualità.

Art. 968.

Si osserverà la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

Art. 969.

Ricusando il terzo la scelta, o non potendo farla, sia per morte, sia per altro impedimento, essa viene fatta dal giudice con la regola stessa.

Art. 970.

Se poi la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi potrà scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità; non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella da farsi dal legatario.

Art. 971.

Nel legato alternativo la scelta si presume data all'erede.

Art. 972.

Se l'erede od il legatario non abbia potuto fare la scelta, ne' rispettivi casi in cui gli compete, questo diritto si tramanda al rispettivo erede; la scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere, od alla specie legata, una sola ve ne abbia nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non potrà pretendere di eleggerne altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

Art. 973.

Quando sia legata la liberazione dai debiti, deve solo intendersi di quelli esistenti al tempo del testamento, e non dei contratti posteriormente.

Art. 974.

Il legato d'alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione, e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

Art. 975.

Il legatario dovrà domandare all'erede il possesso della cosa legata.

Art. 976.

Non può il legatario pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

Art. 977.

Gli interessi, od i frutti della cosa legata decorreranno a vantaggio del legatario immediatamente dalla morte del testatore:

1.^o Quando il testatore lo abbia espressamente ordinato;

2.º Quando il legato sia di un fondo, o di un capitale od altra cosa fruttifera.

Art. 978.

Quando sia stata legata una rendita vitalizia od una pensione, essa incomincerà a decorrere dal giorno successivo alla morte del testatore.

Art. 979.

Se ad alcuno è legata una determinata quantità da soddisfarsi in tempi stabiliti, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per ciascuno dei termini, ancorchè abbia sopravvissuto soltanto al principio del termine stesso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo che il termine sia scaduto; si potrà bensì esigere al principio del termine, se il legato suddetto sarà stato lasciato a titolo di alimenti.

Art. 980.

Le spese necessarie per la prestazione del legato saranno a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione degli eredi legittimari.

Il pagamento della tassa di successione sarà a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

Art. 981.

La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore.

Art. 982.

Quando colui, che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non faranno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne faranno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nel fondo legato, e le ampliazioni al circuito di un recinto.

Art. 983.

Se la cosa legata si trova gravata di un canone, o rendita fondiaria, di una servitù, o di altro carico inerente al fondo, il peso ne incomberà al legatario.

Se poi la cosa legata sia sottoposta ad una

rendita semplice o censo o ad altro debito dell'eredità, od anche di un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento delle annualità, o degli interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

Art. 984.

Allorchè fra più eredi nessuno è stato dal testatore gravato particolarmente di soddisfare il legato, tutti saranno tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della quota che gli spetta nell'eredità.

Art. 985.

Se taluno degli eredi sia stato particolarmente gravato di pagare il legato, sarà egli solo tenuto a soddisfarlo.

Se sarà stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede, o i coeredi sono tenuti di compensarlo del valore di essa od in contanti, od in fondi ereditari, *pro rata* della porzione loro ereditaria, salvo che apparisca di una contraria volontà del testatore.

Art. 986.

Se il testatore avrà lasciata l'eredità, od il legato sotto l'obbligo all'erede od al legatario di non fare o non dare, l'erede o il legatario sarà tenuto di prestare cauzione od altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli ai quali l'eredità, od il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

Art. 987.

Se a taluno sarà lasciato un legato, o sotto condizione, o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato potrà essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

Art. 988.

Se tra gli eredi instituiti alcuno sarà premorto al testatore, o ripudierà, o si troverà incapace, la sua porzione è devoluta al coerede, o ai coeredi qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento.

Art. 989.

Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento, e per una sola e stessa orazione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra di essi distribuzione di parti.

Art. 990.

S'intenderà fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore avrà espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti*, o *in eguali porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento.

Art. 991.

I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano agli obblighi, ed ai carichi cui sarebbe sottoposto il mancante.

Art. 992.

Il coerede, a cui favore si accresce la porzione del mancante, non la può ripudiare, se allo stesso tempo non rinuncia alla propria porzione ereditaria.

Art. 993.

Ogniqualevolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sono gravati de' carichi e degli obblighi cui era sottoposto l'erede mancante.

Art. 994.

Quando alcuno de' legatari sia premorto al testatore, o ripudii il legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale alcuno di essi era chiamato, sarà pure luogo tra i medesimi al diritto d'accrescimento a termine degli articoli 989 e 990; e così pure quando una cosa non suscettiva di divisione senza deterioramento, sarà stata nello stesso testamento legata a più persone, anche in separata orazione.

Se a più persone sia lasciato un usufrutto, cosicchè fra loro, secondo le regole di sopra stabilite, vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accrescerà sempre ai superstiti, anche quando egli venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi ha diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

Art. 995.

Se fra i legatari non avrà luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante resterà a profitto, o dell'erede o legatario personalmente gra-

vato, o di tutti gli eredi o legatari, ed in proporzione delle loro quote ereditarie, quando ne sia gravata l'eredità.

Art. 996.

Le regole sopra stabilite negli articoli 991 e 992 rispetto agli obblighi cui fosse sottoposto il coerede mancante, si estendono anche al collegatario a cui profitto si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede a cui favore si rende caduco il legato.

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni.

Art. 997.

Può all'erede istituito, od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non conseguisse l'eredità, od il legato: questa sostituzione vien detta sostituzione volgare.

Art. 998.

Colui che ha figli sotto la sua patria podestà può, nel caso d'istituzione o legato fatto ai medesimi, ad essi sostituire eziandio pel caso che muoiano prima dell'età d'anni sedici; questa sostituzione comprende tacitamente la volgare.

Essa però non potrà comprendere che la sola porzione dei beni, di cui poteva disporre il testatore, e non pregiudicherà la madre, od altri ascendenti nella porzione legittima di successione, di cui il figlio, o discendente non avrebbe potuto privarli.

Tale sostituzione deve essere espressa, e non è compresa nella volgare. La medesima resterà senza effetto, se l'istituito muore dopo aver compiuti i sedici anni, od anche se muore prima, ma lasciando prole legittima.

Tanto la suddetta sostituzione, quanto la volgare, essendo fatte in favore di un estraneo pel caso di mancanza dei figli eredi o legatari saranno di niun effetto ove sopravvenga un postumo

al testatore; si manterranno per altro in tal caso i pesi nel testamento stesso imposti agli eredi istituiti.

Art. 999.

Possono sostituirsi nei modi indicati più persone ad una sola, ed una sola a più.

Art. 1000.

Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire l'eredità od il legato, l'altro caso s'intenderà tacitamente incluso, purchè il disponente non abbia spiegato il contrario.

Art. 1001.

I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non appaia la volontà del testatore di limitare quei pesi alla persona de' primi chiamati.

Nondimeno le condizioni imposte all'istituzione d'erede od al legato, o specialmente alla persona dell'erede o del legatario, non si presumanno ripetute a riguardo del sostituito, se non quando ciò sia stato espressamente dichiarato.

Art. 1002.

Se tra più coeredi, o legatari a parti disuguali sarà ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante apparterrà in parti eguali a tutti i sostituiti.

Art. 1003.

Qualunque disposizione colla quale l'erede o il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare, e restituire ad una terza persona, è sostituzione fedecommissaria.

Tale sostituzione è vietata.

Art. 1004.

La nullità della sostituzione fedecommissaria non recherà alcun pregiudizio alla validità dell'istituzione d'erede, o del legato, cui sta aggiunta: resteranno bensì caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado, compresa la volgare, la quale in

tal caso non si avrà per sottintesa nella fedecommissaria.

Art. 1005.

La disposizione, colla quale sarà lasciato l'usufrutto a più persone successivamente, non sarà efficace che in favore dei primi, che si troveranno chiamati a goderne alla morte del testatore.

Art. 1006.

Nel caso in cui il disponente costituisca un usufrutto e lasci ad altri la proprietà sotto la condizione di sopravvivenza all'usufruttuario, non è vietato il sostituire volgarmente all'erede proprietario per l'evento in cui premorisce all'usufruttuario medesimo.

Parimente non è vietato l'instituire uno o più eredi, o fare legati sotto una condizione, quantunque la medesima non sia per verificarsi che al momento della morte degli eredi o legatari, e sostituirne pure altri volgarmente, pel caso che non si verifichi la condizione.

Art. 1007.

Non sono neppure proibiti i legati, ristretti però ad un grado solamente, da prestarsi nel caso di morte dell'erede senza prole; ma questi legati non potranno giammai eccedere il sesto dell'eredità, se saranno a favore di una sola persona, ed il quarto, se a favore di più.

Art. 1008.

S'intenderanno fatte in frode della proibizione, di cui nell'articolo 1003, tutte le disposizioni che si facessero in favore di chicchessia col peso perpetuo, od a tempo, di dare a più persone successivamente o l'intero usufrutto dell'eredità, od una porzione di esso, o altra annualità. Il peso in tal modo imposto sarà di niun effetto.

Art. 1009.

Non è però vietato d'imporre un'annualità da convertirsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in doti a povere zitelle, in premio alla virtù od al merito, od in oggetti religiosi, od in altri di pubblica utilità, quand'anche nella disposizione siansi contemplate persone di una data qualità, o di determinate famiglie.

SEZIONE VII.

Degli esecutori testamentari.

Art. 1010.

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

Art. 1011.

Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

Art. 1012.

Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del padre o del tutore o curatore.

Art. 1013.

Ogni esecutore testamentario, senza alcuna eccezione, prima d'ingerirsi nell'amministrazione, e non più tardi di un mese dal giorno della morte del testatore, o dell'avutane notizia, dovrà avanti al giudice di mandamento del domicilio, o in difetto di domicilio, dell'ultima residenza del testatore, fare espressa dichiarazione di accettazione dell'incarico con promessa di bene e fedelmente eseguire le disposizioni del testamento, e di rendere a richiesta degli interessati, o del procuratore del Re, il conto annuale della gestione al giudice stesso che rimanderà, ove sia d'uopo, alla cognizione del tribunale competente ciò che fosse contenzioso.

Art. 1014.

L'esecutore testamentario, che non avrà adempito al disposto dall'articolo precedente, potrà venire rimosso, non ostante qualsivoglia dispensa per parte del testatore, e sarà inoltre tenuto d'ogni danno che possa essere provenuto dal suo ritardo.

Art. 1015.

Ogni esecutore testamentario farà procedere all'inventario dei beni dell'eredità, chiamatovi l'erede.

Il giudice, ove gli eredi non dissentano, potrà, concorrendovi una giusta causa, dispensare l'esecutore testamentario dall'obbligo suddetto.

Art. 1016.

Trattandosi di una fondazione, od altra opera

pia non ancora esistente, nella quale abbia il testatore ordinato, che si convertissero i di lui beni, l'inventario dovrà farsi con intervento di un curatore speciale da deputarsi dal giudice.

Art. 1017.

Gli esecutori testamentari invigileranno affinchè il testamento venga eseguito: ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

Art. 1018.

L'esecutore testamentario, previa l'interpellazione dell'erede, e se questi non contraddice, deve soddisfare i legati.

In caso di contraddizione dell'erede dee sospenderne il pagamento, sinchè sia decisa definitivamente la contestazione.

Art. 1019.

Qualora non vi sia danaro bastante per soddisfare i legati, l'esecutore testamentario potrà essere autorizzato dal tribunale alla vendita dei mobili, e se questi non bastano, alla vendita degli stabili.

Art. 1020.

Se tra gli eredi vi fossero minori, o interdetti, od assenti, o corpi amministrati, dovranno per tali vendite osservarsi le prescrizioni relative alle alienazioni dei beni appartenenti a simili persone.

Art. 1021.

Qualora tutta l'eredità o parte di essa debba convertirsi in un'opera pia, per la quale sia dal testatore ordinata l'alienazione dei mobili, o degli stabili ereditari, e ogniquale fosse la vendita dei medesimi necessaria per l'oggetto contemplato nella fondazione, e per la soddisfazione dei pesi ereditari, o dei legati, la persona che sarà stata incaricata di dar esecuzione alla detta opera pia, dovrà fare istanza presso l'autorità competente per l'autorizzazione della vendita, e si osserveranno in questa le solennità prescritte per le alienazioni dei beni dei minori.

Art. 1022.

Qualora gli eredi offrano di consegnare all'esecutore testamentario la quantità di danaro sufficiente alla soddisfazione dei legati, o provino di averli

soddisfatti, o ne assicurino il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore, avranno diritto di farsi consegnare i beni dell'eredità, e cesserà nell'esecutore l'obbligo di intraprendere, o proseguire l'inventario.

Non avrà luogo però la disposizione di questo articolo, qualora l'esecutore testamentario sia stato incaricato di fondare uno stabilimento, o di dare esecuzione ad un'opera pia qualunque col prodotto dei beni ereditari.

Art. 1023.

Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

Art. 1024.

Essendovi più esecutori testamentari, che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri, ma saranno obbligati in solido pel rendimento dei conti, rispetto ai mobili loro affidati, ed agli stabili che avessero amministrati, a meno che il testatore non abbia divise le loro incumbenze, e ciascuno di essi si sia ristretto a quella che gli è stata attribuita.

Art. 1025.

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario, pel rendimento dei conti, e le altre tutte relative alle sue incumbenze saranno a carico dell'eredità.

SEZIONE VIII.

Del deposito dei testamenti olografi, e dell'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti.

Art. 1026.

Il testamento olografo non potrà essere eseguito se non è prima depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione.

Il deposito deve seguire alla presenza di quattro testimoni che sappiano leggere e scrivere;

e il notaio descriverà nel verbale lo stato del testamento, trascrivendone lettera per lettera il tenore nel verbale medesimo.

La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai quattro testimoni e dal notaio.

Del deposito si redigerà verbale nelle forme degli atti pubblici: il quale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni e dal notaio.

Nel verbale si farà pure menzione dell'apertura del testamento, se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane dai testimoni e dal notaio; e sarà al medesimo unito il certificato di morte del testatore.

Art. 1027.

Nel caso che il testamento olografo fosse stato dal testatore depositato a seconda della facoltà menzionata nell'art. 846, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario del testamento.

Art. 1028.

Il notaio che redige il verbale di deposito dovrà trasmetterne copia autentica all'archivio di insinuazione o notarile del luogo della aperta successione.

Art. 1029.

Il testamento ricevuto da notaio in forma segreta, aperta che sia la successione, verrà, sulla istanza di chiunque creda avervi interesse, aperto e pubblicato dal notaio in presenza del giudice di mandamento della sua residenza, e vi saranno chiamati almeno due dei testimoni intervenuti all'atto di ricevimento, e qualora questi non si ritrovino, due altri per riconoscere lo stato della scheda testamentaria, e se è possibile le sottoscrizioni.

Il giudice accerterà lo stato del testamento e lo vidimerà in ogni foglio, e sarà il testamento stesso conservato dal notaio insieme coll'atto di recezione. Il notaio stenderà processo verbale di tutto quanto sopra, e sarà questo sottoscritto da chi ha fatta l'istanza, e dai testimoni, non che dal giudice, e dal notaio.

Se i testimoni testamentari chiamati ad assistere all'apertura del testamento fossero illetterati,

dovranno inoltre essere chiamati due altri testimoni che sappiano scrivere.

Il notaio non potrà divenire all'apertura del testamento senza l'assistenza del giudice, non ostante qualunque autorizzazione del testatore.

Art. 1030.

Il notaio che avrà ricevuto un testamento pubblico, tosto che avrà notizia della apertura della successione dovrà nel più breve termine che gli sarà possibile renderne noto il contenuto agli eredi e legatari, trasmettendo loro un sunto della disposizione che li riguarda; e dovrà pure informarne gli esecutori testamentari.

Il notaio che avrà ricevuto un testamento segreto adempirà all'obbligo di cui sopra, dopochè il testamento segreto sia stato aperto.

Lo stesso obbligo incomberà al notaio presso cui sia stato depositato il testamento olografo in conformità dell'art. 1026.

SEZIONE IX.

Della revoca dei testamenti.

Art. 1031.

Non si può in qualunque siasi forma rinunciare alla libertà di revocare, o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione che vi apporti rinuncia o modificazione si ha per non scritta.

Art. 1032.

I testamenti potranno essere revocati o in tutto, o in parte con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, due almeno dei quali lo sottoscrivano, nel quale il testatore personalmente dichiara di revocare o in tutto, o in parte la disposizione anteriore.

Art. 1033.

Il testamento nullo non potrà aver l'effetto di atto notarile per revocare i testamenti anteriori.

Art. 1034.

Le disposizioni come sopra revocate non si potranno far rivivere, se non con un nuovo testamento.

Art. 1035.

Il testamento posteriore, che non revocherà per modo espresso il precedente od i precedenti, annullerà in questi le disposizioni soltanto che si trovassero contrarie, o incompatibili colle nuove.

Art. 1036.

La revoca fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la premorienza od incapacità dell'erede istituito o del legatario, o per la rinunzia dell'eredità ovvero del legato.

Art. 1037.

Il testamento segreto, come pure il testamento olografo che sia stato depositato a norma dell'art. 846, potrà in ogni tempo essere dal testatore ritirato dalle mani del notaio presso cui esiste.

Si farà della restituzione un processo verbale, che sarà rogato dal notaio stesso in presenza del testatore e di due testimoni, coll'assistenza del giudice di mandamento della residenza del notaio; il giudice dovrà particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal testatore e dai testimoni, non che dal giudice e dal notaio.

Qualora il testamento si trovasse depositato nell'archivio d'insinuazione o notarile, il verbale sarà steso con l'intervento del giudice del mandamento dall'uffiziale archivista, e sarà sottoscritto dai testimoni, dal giudice e dall'uffiziale medesimo.

Il verbale menzionato nelle precedenti disposizioni sarà conservato nelle forme volute dai regolamenti, e si apporrà nota dell'eseguita restituzione del testamento in margine o in calce dell'atto di ricevimento o di deposito.

CAPO II.

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME.

Disposizioni generali.

Art. 1038.

Ogniqualevolta si fa luogo in tutto o in parte alla successione *ab intestato*, la legge deferisce l'eredità ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al coniuge, e al demanio nazionale, nell'ordine e secondo le regole infra stabilite.

Art. 1039.

La legge nel regolare la successione riguarda la prossimità della parentela, non considera la prerogativa della linea nè la origine dei beni se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

Art. 1040.

Coloro che sono incapaci, od indegni di ricevere per testamento per le cause espresse negli articoli 915 e 919, sono altresì incapaci, od indegni di succedere *ab intestato*.

Sono egualmente incapaci di succedere, come indegni, quelli che avessero impedito il defunto di far testamento.

I figli e discendenti dell'indegno non sono esclusi, benchè sia vivente il padre, quando vengano alla successione per ragione propria; ove poi non potessero succedere che per rappresentazione avranno diritto alla sola porzione legittima che sarebbe spettata all'indegno. Questi però non potrà in alcun caso pretendere l'usufrutto, nè l'amministrazione de' beni di tale eredità, nè potrà in essi succedere *ab intestato* ai propri figli e discendenti, come è stabilito negli articoli 899 e 921.

Art. 1041.

La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e ne' diritti del rappresentato.

Art. 1042.

La rappresentazione nella linea retta discendente ha luogo in infinito e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quand' anche in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

Art. 1043.

Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione; il più prossimo esclude il più remoto.

Art. 1044.

Nella linea collaterale, la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e discendenti dai fratelli e dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali.

Art. 1045.

In tutti i casi, ne' quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

Art. 1046.

Non si rappresentano le persone viventi, a meno che si tratti di persone assenti, o che abbiano perduto il godimento dei diritti civili.

I figli e discendenti di tali persone sono ammessi a rappresentarle nei casi, e secondo le regole indicate negli articoli 1042 e 1044.

Anche i figli e discendenti degli esclusi come indegni, o diseredati, possono rappresentarli, nei soli casi però, e secondo le regole stabilite negli articoli 899, 921 e 1040.

Art. 1047.

Si può rappresentare quello alla cui successione si è rinunziato.

SEZIONE I.

Della successione dei discendenti.

Art. 1048.

Al padre, alla madre, ed a qualunque altro ascendente succedono i figli o figlie legittimi, e i loro discendenti, quantunque nati da matrimoni diversi.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado; succedono per stirpi, quando vengono alla successione o tutti, o alcuno di essi per rappresentazione.

Art. 1049.

Sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i figli legittimati e i loro discendenti.

Art. 1050.

I figli adottivi, e i loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche di figli legittimi nati o legittimati dopo l'adozione, e dei loro discendenti, secondo le regole di sopra prescritte, ma sono estranei a tutti i congiunti dell'adottante medesimo.

SEZIONE II.

Della successione degli ascendenti.

Art. 1051.

Se non esistono figli o discendenti, nè fratelli nè sorelle germani del defunto, o discendenti da essi, la successione è devoluta al padre ed alla madre in eguali porzioni, e tutta al superstite se uno di essi sia premorto.

Art. 1052.

Quando muoia taluno senza posterità e senza lasciar superstiti nè genitori, nè fratelli o sorelle germani, ma bensì ascendenti della linea paterna e materna, i quali siano in egual grado, l'eredità è dovuta per metà agli ascendenti della linea paterna, e per l'altra metà agli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni.

Se però gli ascendenti non saranno in egual grado, l'eredità è devoluta al prossimiore senza distinzione di linea.

Art. 1053.

Se col padre e colla madre, o con uno soltanto di essi, od in mancanza loro con altro ascendente, concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, sono tutti ammessi alla successione del medesimo per capi, con che però in niun caso la porzione in cui succederanno l'ascendente, o gli ascendenti sia minore del terzo.

Se insieme con ascendenti del defunto vi siano discendenti da fratello o sorella germani premorti, questi consuccedono per diritto di rappresentazione, tanto soli, quanto in concorso di loro zii, o zie.

SEZIONE III.

Della successione dei collaterali.

Art. 1054.

A chi muore senza posterità e senza lasciare superstiti genitori, o altro ascendente, succedono in capi o in stirpi rispettivamente i fratelli o le sorelle germani, e i loro figli e discendenti a termini degli articoli 1044 e 1045.

Art. 1055.

Quando non sopravvivano neppure fratelli o sorelle germani, nè loro figli o discendenti, la successione è devoluta in capi o in stirpi, rispettivamente, ai fratelli o sorelle consanguinei ed uterini del defunto, ed a' loro figli e discendenti come sopra.

Art. 1056.

Morendo alcuno senza posterità e senza lasciare nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti di essi, la successione si apre a favore del più prossimo, o de' più prossimi al defunto, senza distinzione di linea paterna o materna.

Art. 1057.

La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il duodecimo grado.

SEZIONE IV.

*Dei diritti dei figli naturali sui beni
dei loro genitori,
e delle successioni ai figli naturali
morti senza prole.*

Art. 1058.

Il figlio naturale non ha verun diritto alla successione dei genitori, quando la sua figliazione non sia legalmente riconosciuta, dichiarata o provata.

Art. 1059.

Riconosciuta, dichiarata o provata la figliazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi, o loro discendenti, non ha diritto che al terzo della quota che gli spetterebbe se fosse legittimo, con facoltà agli eredi di soddisfarla nei modi indicati nell'art. 912.

Art. 1060.

Quando il genitore non abbia superstiti figli legittimi o loro discendenti, ma il padre e la madre, o l'uno di essi od altro ascendente, oppure il coniuge, il figlio naturale succederà nei due terzi dell'eredità; il resto sarà devoluto agli ascendenti o al coniuge.

Se il figlio naturale si trova contemporaneamente in concorso cogli ascendenti e col coniuge del genitore, salvo in favore degli ascendenti il terzo della eredità, e il quarto in favore del coniuge, apparterrà al figlio naturale la rimanente eredità.

Il figlio naturale dovrà imputare nella porzione in cui succede tutto ciò che avesse ricevuto dai genitori e fosse soggetto a collazione giusta le disposizioni della sezione IV del capo III di questo libro.

Art. 1061.

Quando al genitore non sopravvivano nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge, il figlio naturale succede nella totalità dei beni.

Art. 1062.

Nel caso di premorienza del figlio naturale, i figli o discendenti legittimi del medesimo possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 1063.

Il figlio naturale ancorchè riconosciuto non avrà alcun diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre, nè questi congiunti sui beni del figlio naturale.

Art. 1064.

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori, che lo abbia riconosciuto, o del quale sia provato essere figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, quando sia stato riconosciuto, dichiarato, o provato figlio d'entrambi.

Art. 1065.

Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite il coniuge, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge, l'altro terzo appartiene interamente al genitore, ovvero per metà a ciascuno dei genitori secondo i casi preveduti nell'articolo precedente.

Art. 1066.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli, di cui la legge non ammette il riconoscimento, ancorchè la loro figliazione sia stata in qualunque modo provata.

Essi però avranno diritto agli alimenti, i quali saranno loro assegnati in proporzione delle facoltà del padre, o della madre, non che del numero e della qualità degli eredi legittimi.

SEZIONE V.

Dei diritti del coniuge superstite.

Art. 1067.

Esistendo figli legittimi, il coniuge ha sull'eredità dell'altro coniuge morto senza testamento l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale al quarto se vi sono figli in numero non maggiore di tre, ed eguale a quella di ciascun figlio, se sono in maggior numero. La proprietà rimane sempre ai figli legittimi, sia comuni, sia di un precedente matrimonio del

defunto coniuge, e cesserà anche l'usufrutto ove il coniuge passi a seconde nozze in tempo in cui alcuno dei detti figli sia ancora vivente.

Art. 1068.

Se non esistono figli legittimi, ma vi siano ascendenti, o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è al coniuge superstite dovuta in proprietà la terza parte dell'intera eredità.

Se però il coniuge si trovi contemporaneamente in concorso con ascendenti legittimi e con figli naturali, non avrà diritto che al quarto della eredità.

Art. 1069.

Quando poi il defunto lasciasse altri parenti successibili entro il quarto grado, l'eredità apparterrà al coniuge pei due terzi.

Gli apparterrà per intero nel caso che il defunto lasci parenti più remoti o non ne lasci alcuno.

Art. 1070.

I diritti di successione accordati al coniuge superstite, non competono al coniuge contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza definitiva di separazione.

Concorrendo con altri eredi, il coniuge dovrà imputare nella porzione ereditaria che gli è accordata, ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

SEZIONE VI.

Della vacanza dell'eredità.

Art. 1071.

In mancanza di parenti successibili secondo le regole predette, l'eredità si devolve al demanio nazionale.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI
TESTAMENTARIE E LEGITTIME.

SEZIONE I.

*Dell'apertura delle successioni testamentarie e legittime,
e della continuazione del possesso nell'erede.*

Art. 1072.

La successione sì testamentaria che legittima si apre al momento della morte.

Art. 1073.

Se più persone, di cui l'una sia chiamata a succedere all'altra, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale di esse sia premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dal vigore dell'età, o del sesso.

Art. 1074.

Tra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni, che perirono insieme, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato d'età.

Se questi erano al di sopra dei trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il meno attempato.

Se tra coloro che perirono insieme, l'uno aveva oltrepassato i trentacinque anni, ma non i settanta, e l'altro era al di sotto dei quattordici, si presume sopravvissuto il primo.

Che se l'uno aveva oltrepassato i settant'anni, e l'altro i sette, si presumerà che sia premorto il primo: all'incontro si presumerà premorto il secondo, se era al di sotto dei sette anni.

Art. 1075.

Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso, e non avevano oltrepassato i quattordici anni, il maggiore di essi si presumerà sopravvissuto.

Se queste persone avevano oltrepassato i quattordici, ma non i trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il maschio.

Se avevano oltrepassato i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio si presumerà sopravvissuto.

Che se la differenza eccede un quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovane.

Art. 1076.

Il possesso dei beni e diritti del defunto passa di pien diritto nella persona dell'erede che accetta, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi e debiti ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Art. 1077.

Se alcun altro, che pretenda aver ragione sopra i beni dell'eredità, ne prendesse il possesso, gli eredi si avranno per spogliati realmente e di fatto, e potranno esercitare le azioni tutte che competono ai veri possessori.

Art. 1078.

I figli naturali però che avessero diritto ad una parte dell'eredità in concorso con figli legittimi, debbono chiederne a questi il possesso.

Art. 1079.

I casi di apposizione e di rimozione dei sigilli, e le relative formalità, sono determinati dal codice di procedura civile.

SEZIONE II.

Dell'accettazione delle eredità, e della rinunzia alle medesime.

§ I.

Dell'accettazione.

Art. 1080.

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell'inventario.

Art. 1081.

I minori e gli interdetti non possono accettare le eredità loro devolute se non secondo il disposto dei titoli *Della tutela, e dell'interdizione*, e col beneficio dell'inventario.

Quanto agli inabilitati l'accettazione non può aver luogo senza il consenso del curatore.

Art. 1082.

Le eredità, che sono devolute a persone soggette a patria podestà, saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario.

Se il padre non possa o non voglia farne l'accettazione, il tribunale, a richiesta o del figlio, o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dal procuratore del Re, potrà, previa la deputazione di un curatore speciale, e sentito il padre, autorizzare l'accettazione.

Art. 1083.

Le eredità deferite ai corpi e alle persone morali non potranno essere accettate che mediante l'autorizzazione governativa da accordarsi per decreto reale nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Esse saranno accettate col beneficio dell'inventario dagli amministratori autorizzati secondo le forme dei rispettivi regolamenti.

Art. 1084.

L'effetto dell'accettazione risale al giorno, in cui si è aperta la successione.

Art. 1085.

L'accettazione può essere espressa, o tacita.

È espressa quando si assume il titolo, o la qualità di erede in un atto pubblico, o in una scrittura privata;

È tacita quando l'erede fa un atto, che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Art. 1086.

Colui il quale per sentenza di una corte o di un tribunale di circondario proferita in contraddittorio, e passata in giudicato, sia stato dichiarato erede o condannato espressamente in tale qualità, è riputato erede verso tutti i creditori e legatari della stessa successione.

Art. 1087.

Gli atti semplicemente conservatorii di vigilanza, e di amministrazione provvisoria, non importano accettazione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo, o la qualità di erede.

Art. 1088.

La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, o ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

Art. 1089.

Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, non che per quella fatta a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia.

Art. 1090.

La rinunzia fatta da un coerede non indurrà accettazione di eredità, allora quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi testamentari o legittimi, ai quali sarebbesi devoluta la porzione del rinunziente in caso di sua mancanza.

Art. 1091.

Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla accettata espressamente o tacitamente, egli trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla.

Art. 1092.

Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare, o per ripudiare l'eredità, quello che accetta acquista egli solo tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi dell'eredità, rimanendovi estraneo il rinunziente.

Art. 1093.

Gli eredi che abbiano accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia ripudiare l'eredità che si fosse al medesimo devoluta, ma non ancora accettata: all'opposto la rinunzia all'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

Art. 1094.

L'accettazione della eredità non si può impugnare, salvo nel caso in cui fosse stata la conseguenza della violenza o del dolo.

Non si può neppure impugnare la accettazione per causa di lesione.

Tuttavia nel caso che venga a scoprirsi un

testamento, del quale non si avesse notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non sarà tenuto a soddisfare ai legati scritti in questo testamento oltre le forze dell'eredità.

§ II.

Della rinunzia.

Art. 1095.

La rinunzia ad una eredità non si presume.

Essa non può farsi che con una dichiarazione presso la segreteria del tribunale di circondario, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest'effetto.

Art. 1096.

Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La sua rinunzia però non lo escluderà dal poter chiedere i legati che fossero stati ordinati a suo favore.

Art. 1097.

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

Art. 1098.

Non si succede giammai rappresentando un erede, che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi.

Art. 1099.

Nelle successioni testamentarie la parte di colui che rinunzia si devolve a' coeredi, od agli eredi legittimi, come negli articoli 989 e 993.

Art. 1100.

I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede, che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per l'ammontare soltanto de' loro crediti.

Art. 1101.

La facoltà di accettare un'eredità non si prescrive che col decorso di trent'anni.

Saranno però sempre salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto delle convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede coll'erede apparente.

L'erede apparente di buona fede non sarà tenuto alla restituzione dei frutti se non dal giorno della domanda giudiziale, e non sarà neppure tenuto a rappresentare i valori della eredità di cui avesse disposto, se non in quanto ne sia vantaggiato il suo patrimonio.

Art. 1102.

Sino a che il diritto di accettare un'eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunciato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell'eredità tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente, o con l'erede apparente, a termini del precedente articolo.

Art. 1103.

Se però un erede testamentario, o legittimo sarà chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o ripudii l'eredità stessa, il tribunale gli stabilirà un termine a fare tale dichiarazione: trascorso il qual termine senza che siasi fatta la dichiarazione, l'eredità si intenderà ripudiata.

Art. 1104.

Non ostante il disposto de' tre articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari perdono il diritto di ripudiarla col decorso di tre mesi dall'apertura della successione, o dalla scienza della deferita eredità, se non si sono conformati al disposto del § *Del beneficio dell'inventario*, e saranno considerati come eredi puri e semplici ancorchè opponessero di possedere tali beni ad altro titolo.

La disposizione del presente articolo comprende anche gli aventi diritto alla legittima, che si tro-

vassero in possesso di una cosa ereditaria loro legata, ancorchè il legato fosse fatto per tener luogo della legittima, o colla condizione di rinunziarvi.

Art. 1105.

Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti all'eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinunzia.

Art. 1106.

Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità.

§ III.

*Del beneficio dell'inventario,
de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato.*

Art. 1107.

La dichiarazione di un erede che egli non intende di assumere questa qualità, se non col beneficio dell'inventario, debb' essere fatta nella segreteria del tribunale di circondario nel cui distretto si è aperta la successione, ed iscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione sarà entro un mese successivo pubblicata per affisso alla porta del tribunale e a quella dell'ultima abitazione del defunto, ed inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari.

Art. 1108.

Potrà l'erede implorare il beneficio dell'inventario non ostante qualunque proibizione fattagli dal testatore.

Art. 1109.

La dichiarazione predetta non produce effetto se non quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dalle leggi di procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

Art. 1110.

Se tra più eredi taluno voglia accettare l'eredità

col beneficio dell'inventario, ed altri senza, l'eredità dovrà essere accettata col detto beneficio.

In questo caso basterà che un solo faccia la dichiarazione.

Art. 1111.

L'erede che si trova nel possesso dell'eredità, ha dal giorno dell'aperta successione, o della scienza della deferita eredità, tre mesi per fare l'inventario. Ove entro questo termine lo abbia cominciato, ma non possa compirlo, ricorrendo al tribunale del luogo dell'aperta successione, potrà essergli concesso un nuovo termine, che non ecceda però altri tre mesi, salvo che per particolari gravi circostanze, come dell'esistenza di effetti ereditari fuori del Regno, si rendesse necessario un termine maggiore.

Art. 1112.

Ove l'erede non abbia nei tre mesi incominciato l'inventario, o non lo abbia compiuto nel termine medesimo od in quello che gli sia stato prorogato, s'intenderà aver accettata puramente e semplicemente l'eredità.

Art. 1113.

Ultimato l'inventario, avrà un termine di giorni quaranta decorrendi da quello del compimento del medesimo per deliberare sull'accettazione o repudia dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si avrà per erede puro e semplice.

Art. 1114.

Qualora si tratti di erede, il quale non sia nel possesso reale dell'eredità, e non siasi in essa immischiato, venendo promosse istanze contro di lui, i termini come sopra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare, non cominceranno a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dal tribunale.

Ove poi non si promovano istanze contro di lui, conserverà sempre il diritto a fare l'inventario, finchè il tempo per accettare non sia prescritto.

Art. 1115.

Durante i termini come sopra conceduti per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui.

Art. 1116.

I minori, gli interdetti, e gli inabilitati non s'intenderanno decaduti dal beneficio dell'inventario, se non al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età od alla cessazione dell'interdizione od inabilitazione, qualora non siansi entro tal tempo conformati alle disposizioni del presente paragrafo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori, ed altri interessati nell'eredità di essere soddisfatti dei loro crediti sino a concorrenza dei beni ereditari dopo trascorsi i termini per far l'inventario e per deliberare, fissati dagli articoli precedenti, da computarsi dal giorno del decreto che sarà emanato dal tribunale sulla dimanda dei creditori.

Art. 1117.

Se si trovino nell'eredità oggetti, che non si possano conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi autorizzare a venderli nel modo che il tribunale giudicherà più conveniente, senza che da ciò si possa indurre, che egli abbia accettata l'eredità.

Art. 1118.

Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini sopra stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente fino alla rinunzia sono a carico dell'eredità.

Art. 1119.

L'erede colpevole di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario qualche effetto appartenente all'eredità, è decaduto dal beneficio dell'inventario.

Art. 1120.

L'effetto del beneficio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento dei debiti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari:

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro

la medesima il diritto di ottenere il pagamento dei suoi crediti.

Art. 1121.

L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può essere costretto al pagamento coi propri beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme, di cui egli si trovi debitore. Egli non è tenuto, che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

Art. 1122.

I creditori e i legatari potranno far assegnare un termine all'erede per il rendimento del conto predetto.

Art. 1123.

L'erede cui sarebbe dovuta la legittima, qualora non curi di fare l'inventario nei modi e termini sopra stabiliti, perde il diritto di far ridurre le donazioni ed i legati fatti ad altri che a' suoi co-eredi.

Art. 1124.

L'erede beneficiato non può, sotto pena di decadere dal beneficio dell'inventario, vendere gli immobili, se non previa autorizzazione giudiziale, e nelle forme prescritte dalle leggi di procedura; il prezzo sarà pagato ai creditori secondo i loro diritti di pozziorità.

Art. 1125.

Finchè siano trascorsi anni cinque dalla dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario, l'erede non può sotto la stessa pena vendere i beni mobili dell'eredità, se non previa autorizzazione giudiziale e nelle forme stabilite dalle leggi di procedura: trascorso il suddetto termine potrà vendere i beni mobili senza alcuna formalità.

Art. 1126.

Se lo richiedono i creditori, od altri aventi

interesse, l'erede dee prestare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili, e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento dei creditori ipotecari; mancando egli di darle, il tribunale provvederà per la sicurezza degli interessati.

Art. 1127.

Se vi sono opposizioni per parte de' creditori od altri interessati significate all'erede beneficiato, egli non può pagare che secondo l'ordine, ed il modo determinati dal tribunale.

Se non vi sono opposizioni, trascorso un mese dalla pubblicazione, di cui nell'art. 1107, ovvero dal compimento dell'inventario, se la detta pubblicazione fu anteriore, l'erede beneficiato paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano.

Art. 1128.

I creditori non oppositori, i quali si presentano dopo esaurito l'attivo ereditario nel soddisfacimento degli altri creditori e dei legatari, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno dell'ultimo pagamento.

Art. 1129.

Le spese dell'apposizione de' sigilli, quelle dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

Art. 1130.

Se l'erede avrà litigato senza plausibile fondamento, dovrà essere condannato in proprio nelle spese della lite.

§ IV.

Della eredità giacenti.

Art. 1131.

Quando non sia noto l'erede, o abbiano rinunciato gli eredi testamentari o quelli che nella successione legittima sono in primo luogo chiamati, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione o conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore.

Art. 1132.

Il curatore è deputato dal tribunale di circondario nel cui distretto si è aperta la successione, sull'istanza delle persone interessate, o sulla richiesta del procuratore del Re.

Il decreto col quale si deputa il curatore, sarà pubblicato per estratto a diligenza del segretario del tribunale nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 1133.

Il curatore è tenuto prima di tutto di far procedere all'inventario dell'eredità: ne eserciterà, e promuoverà le ragioni: risponderà alle istanze promosse contro la stessa, e la amministrerà coll'obbligo di versare il contante, che si ritrovasse, come pure quello ricavato dalla vendita dei mobili, o degli stabili, nella cassa de' depositi giudiziari, e renderà conto della sua gestione a chi sarà di ragione.

Art. 1134.

Le disposizioni del § III della presente sezione sopra le forme dell'inventario, sul modo di amministrazione, e sul rendimento dei conti per parte dell'erede beneficiato, sono comuni ai curatori delle eredità giacenti.

SEZIONE III.

Delle divisioni.

Art. 1135.

Ciascun coerede può sempre domandare la divisione dell'eredità nonostante qualunque proibizione.

Cionondimeno, quando gli eredi istituiti fossero tutti, od alcuno di essi minori d'età, il testatore potrà proibire la divisione della eredità tra essi finchè non sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. Il tribunale tuttavia potrà permetterla quando gravi ed urgenti circostanze lo richiedano.

Art. 1136.

Può domandarsi la divisione quand'anche alcuno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, se però non vi è stato un atto di

divisione, o un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

Art. 1137.

Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell'eredità. Non di meno, se vi fossero creditori che avessero sequestrati i mobili, o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti ai pubblici incanti.

Art. 1138.

Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne farà egualmente la vendita ai pubblici incanti.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore, e vi consentano, la vendita potrà farsi per incanti o mediante licitazione tra i condividenti avanti un notaio eletto di comune accordo.

In ogni altro caso la licitazione non sarà ammessa, e la vendita avrà luogo giudizialmente colle forme stabilite per l'alienazione dei beni dei minori.

Art. 1139.

I patti, e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividendi, saranno stabiliti dal tribunale.

Art. 1140.

Dopo la stima e la vendita, se ebbe luogo, dei mobili e degli immobili, il tribunale o il giudice delegato rimette le parti avanti ad un notaio da esse eletto, o nominato d'ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questo si procede ai conti che i condividenti si dovessero rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità, e alla determinazione delle rispettive porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si debbano tra loro i condividenti.

Art. 1141.

Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

Art. 1142.

Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi

ai quali è dovuta, prededuccono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Art. 1143.

Fatte le prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti.

Art. 1144.

Nella formazione e composizione delle parti, si dee evitare, per quanto sia possibile, di snembrare i fondi, e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo, che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti di egual natura e valore.

Art. 1145.

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite, o in danaro.

Art. 1146.

Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contrario si formano da un perito, che si nomina dal giudice delegato.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte, a meno che non concorrano eredi a parti ineguali, nel qual caso il tribunale deciderà se si debba procedere per estrazione o per attribuzione in tutto o in parte.

Art. 1147.

Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

Art. 1148.

Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi, si osservano egualmente nelle suddivisioni da farsi tra le stirpi condividenti.

Art. 1149.

Qualunque persona ancorchè parente del defunto,

che non sia fra i coeredi, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione dal coerede, che le rimborsi il prezzo della cessione.

Art. 1150.

Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno de' dividendi i documenti relativi ai beni e diritti loro particolarmente assegnati.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli agli altri dividendi che vi avranno interesse, ogniquale volta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intera eredità si consegneranno alla persona scelta a tal uopo da tutti gli eredi, la quale avrà l'obbligo di somministrarli ai dividendi ad ogni loro domanda.

Se vi sia contrasto nella scelta, essa verrà determinata dal giudice delegato.

Art. 1151.

Nel rimanente, e per quanto non sia altrimenti provvisto nella presente sezione, si osserveranno le norme stabilite nel titolo IV del libro II.

SEZIONE IV.

Della collazione e della imputazione.

Art. 1152.

Il figlio o discendente venendo alla successione, ancorchè con beneficio d'inventario, insieme coi suoi fratelli o sorelle o discendenti di questi, deve conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente, che indirettamente, eccettuato il caso che il donante abbia altrimenti disposto.

Art. 1153.

Ancorchè, nel caso preveduto dall'articolo precedente, il figlio o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, egli non può ritenere la donazione a lui fatta, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

Art. 1154.

L'erede che rinunzia alla successione può tuttavia ritenere la donazione, o dimandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della quota disponibile, e di quanto gli potesse spettare a titolo di legittima.

Art. 1155.

Le donazioni fatte al discendente di colui che si ritrova successibile al tempo in cui si apre la successione sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente succedendo al donante non è tenuto di conferirle.

Art. 1156.

Similmente il discendente succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè avesse accettata l'eredità di questo.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, deve conferire ciò che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse ripudiata l'eredità.

Art. 1157.

Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

Art. 1158.

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un uffizio o stabilimento qualunque, e soddisfare a' suoi debiti.

Se il donante avrà pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia sarà soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

Art. 1159.

Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione

contraria, e salvo quanto viene prescritto all'articolo 1177.

Art. 1160.

Non si debbono conferire le spese di mantenimento, di educazione, di istruzione, le spese ordinarie di corredo, quelle per nozze e regali d'uso.

Art. 1161.

Lo stesso ha luogo riguardo agli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero al momento che vennero fatte alcun indiretto vantaggio.

Art. 1162.

Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto avente data certa.

Art. 1163.

L'immobile, che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

Art. 1164.

I frutti, e gl'interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Art. 1165.

La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art. 1152. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante, o testatore, e salvo quanto è prescritto nell'art. 1177.

Il donatario perciò, o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di integrare la porzione disponibile.

Art. 1166.

La collazione si fa o col presentare la cosa in natura, o coll'imputarne il valore nella propria porzione, a scelta di chi conferisce.

Art. 1167.

Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato, la collazione non si fa se non coll'imputazione.

Art. 1168.

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Art. 1169.

In tutti i casi si deve dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo della divisione.

Art. 1170.

Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

Art. 1171.

Il donatario dal suo canto è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Art. 1172.

Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati in conformità dei tre articoli precedenti.

Art. 1173.

Quando la donazione fatta ad un discendente successibile sia di uno stabile e con dispensa dalla collazione, se la donazione eccede la quota disponibile, il donatario dovrà conferire l'immobile in natura, o potrà ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite negli articoli 893 e 894.

Art. 1174.

Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenere il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme, che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 1175.

La collazione de' mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del valore che i medesimi avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed in

mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo.

Art. 1176.

La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova in effettivo nell'eredità.

In caso che tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi in immobili ereditari.

Art. 1177.

Non ostante il disposto dagli articoli 1159 e 1165 il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle disposizioni fatte a favore di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare nella sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non avrà effetto a pregiudizio del donatario anteriore.

Ogni altra cosa, che secondo le regole superiormente stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dall'imputazione.

SEZIONE V.

Del pagamento dei debiti.

Art. 1178.

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti dell'eredità, secondo la misura e nel modo stabilito dal testatore.

Art. 1179.

Quando il defunto non abbia testato, o non abbia fatto riparto dei debiti e pesi ereditari, i coeredi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

Art. 1180.

Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca di una prestazione di rendita redimibile, può esigere che

da tali prestazioni sieno affrancati e resi liberi gli immobili prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato dee stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili, e si detrae dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

L'erede, nella cui quota cade questo fondo, è egli solo incaricato della prestazione medesima, ed è in dovere di guarentire i coeredi.

Art. 1181.

Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della tangente, per cui essi debbono contribuire.

Art. 1182.

Il coerede, che in forza dell'ipoteca abbia pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte che ciascheduno di essi dee personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori; il coerede conserverà per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, deducendo la parte, che deve sopportare come coerede.

Art. 1183.

In caso d'insolubilità di un coerede la sua tangente del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Art. 1184.

I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede: ma non potranno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona, od al domicilio dell'erede.

Art. 1185.

I creditori dell'eredità ed i legatari possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede, a seconda delle disposizioni contenute nel titolo relativo.

Art. 1186.

Il legatario non è tenuto di pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separazione; ma il legatario che avrà estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, entrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

SEZIONE VI.

Degli effetti della divisione, e della garanzia delle quote.

Art. 1187.

Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non avere giammai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Art. 1188.

I coeredi si debbono vicendevolmente garanzia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garanzia non ha luogo se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 1189.

Ciascun coerede è personalmente obbligato in proporzione della sua quota ereditaria a far indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi si trova insolubile, la tangente, per cui egli è tenuto, debb'essere egualmente ripartita tra la persona guarentita, e tutti i coeredi solvibili.

Art. 1190.

La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni successivi alla divisione.

Non vi è neppure luogo a garanzia per la insolubilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo fatta la divisione.

SEZIONE VII.

Della rescissione in materia di divisione.

Art. 1191.

Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coeredi provi di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto della eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione.

Art. 1192.

L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata.

Art. 1193.

La detta azione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o da uno di essi.

Art. 1194.

Per conoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli oggetti giusta il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 1195.

Quegli contro cui è diretta l'azione di rescissione può troncare il corso alla medesima, ed impedire

una nuova divisione, dando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro, o in natura.

Art. 1196.

Il coerede, che ha alienato la sua porzione in tutto o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

SEZIONE VIII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti.

Art. 1197.

Il padre e la madre, e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Art. 1198.

Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi, o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni, e per i testamenti.

Le divisioni fatte per atto tra vivi non potranno comprendere che i beni presenti.

Art. 1199.

Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

Art. 1200.

È interamente nulla la divisione nella quale non siano stati compresi tutti i figli che esistevano al tempo della morte, e i discendenti dei figli predefunti.

In questo caso, tanto i figli o discendenti che non vi furono compresi, quanto quelli che lo furono, potranno provocarne una nuova.

Art. 1201.

La divisione fatta dall'ascendente può impugnarsi

nel caso in cui risulti dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente, che alcuno di quelli fra i quali sono stati divisi i beni si trovi leso nella porzione legittima. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, potrà altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto, in conformità dell'art. 1191.

Art. 1202.

Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo sarà condannato nelle spese medesime non che in quelle della lite.

TITOLO II.

DELLE DONAZIONI.

Art. 1203.

La donazione è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

Art. 1204.

È donazione anche la liberalità fatta o per riconoscenza, o in contemplazione dei meriti del donatario, o per ispeciale remunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

CAPO I.

DELLA FORMA DELLE DONAZIONI.

Art. 1205.

Tutte le donazioni debbono essere fatte per pubblico istromento; esse debbono essere omologate dal presidente del tribunale di circondario del domicilio del donante o da chi ne fa le veci; quelle però che non eccederanno la somma od il valore di lire mille potranno omologarsi dal giudice di mandamento.

Le donazioni non fatte per pubblico istrumento o non omologate sono nulle, comunque velate sotto le apparenze di contratto oneroso.

Art. 1206.

I doni manuali sono validi senza le solennità stabilite dall'articolo precedente, quando siano di modico valore, avuto riguardo alla condizione del donante.

Art. 1207.

L'omologazione può aver luogo nell'atto stesso della donazione, o posteriormente.

Il donante dovrà a quest'effetto comparire personalmente avanti il presidente del tribunale o il giudice di mandamento; trattandosi però di cittadini abitanti fuori dello Stato, essi potranno comparire per mezzo di procuratore speciale costituito per atto notarile.

Il presidente o il giudice rispettivamente dovranno prima d'interporre il decreto di omologazione esplorare la volontà del donante, ed accertarsi che egli non muovasi a donare per qualche artificio, seduzione od inganno.

Art. 1208.

L'omologazione non può interpersi dal presidente o dal giudice, che non potrebbe proferire sentenza in giudizio tra il donante e il donatario per alcuna delle cause di ricsazione determinate dalle leggi di procedura: non potendosi per tal motivo interporre l'omologazione dal giudice, essa spetterà al presidente o a chi ne farà le veci.

Art. 1209.

Sono eccettuate dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte a contemplazione di un determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi fra di loro, sia da' terzi a favore degli sposi o della loro prole.

Art. 1210.

La donazione non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi.

L'accettazione potrà esser fatta o nell'atto stesso, o con un posteriore istrumento, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la do-

nazione non avrà effetto se non dal giorno in cui sarà stato notificato al donante l'atto di accettazione.

Art. 1211.

Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione dovrà essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura notarile esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà in generale di accettare le donazioni che gli fossero state, o potessero essergli fatte.

Art. 1212.

La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del rifiuto, o della incapacità di lui, senza l'autorizzazione del tribunale.

Art. 1213.

La donazione fatta ad un minore non emancipato, nè abilitato all'amministrazione dei propri beni, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal padre, o dal tutore, in conformità delle disposizioni contenute nei titoli *Della patria potestà e Della tutela*.

La madre, benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti, benchè siano ancora in vita i genitori, potranno altresì accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto quantunque non ne siano tutori; ma sarà in tali casi necessaria l'autorizzazione del tribunale del circondario.

Lo stesso avrà luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di deputare per tale accettazione qualunque altra persona.

Le donazioni in favore dei nascituri da una determinata persona vivente potranno essere negli stessi modi accettate dal padre, dall'avo, dalla madre, o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato o abilitato potrà accettare la donazione col consenso del padre, ovvero della madre, o di uno degli altri ascendenti, ed in difetto dei medesimi, del curatore.

Le donazioni fatte ad un maggiore inabilitato non potranno essere accettate se non col consenso del curatore.

Art. 1214.

Le donazioni fatte a corpi o persone morali non possono essere accettate se non previa l'autorizzazione governativa di cui nell'art. 1083.

Art. 1215.

Se l'accettazione non è fatta nei modi stabiliti negli articoli precedenti, la nullità della donazione può essere opposta anche dal donante, da' suoi eredi od aventi causa.

Art. 1216.

La donazione debitamente accettata ed omologata sarà perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario senza necessità di tradizione.

Le donazioni fatte a contemplazione di un determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi, o della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

Art. 1217.

I minori, gli interdetti, e qualsivoglia altro donatario non saranno restituiti in intero per la mancanza di accettazione delle donazioni, salvo solo il regresso, ove compete, contro i tutori, amministratori e altre persone cui incombe l'obbligo dell'accettazione.

Art. 1218.

Il donante non è tenuto a garanzia verso il donatario per l'evizione che questi soffra delle cose donate.

Questa regola però cessa nei seguenti casi:

1.º Quando il donante abbia espressamente promesso la garanzia;

2.º Quando l'evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale del donante;

3.º Quando trattisi di donazione che imponga oneri al donatario; nel qual caso però la garanzia è dovuta soltanto sino a concorrenza dell'importare degli oneri.

Art. 1219.

La donazione non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla riguardo a questi.

Art. 1220.

Sarà nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni impossibili, o contrarie alle leggi, od ai buoni costumi.

Art. 1221.

Sarà nulla qualunque donazione fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

Art. 1222.

Sarà parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli esistenti al tempo della donazione, o specificamente designati nella donazione.

Art. 1223.

Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto se il matrimonio non segue.

Lo stesso avrà luogo se il matrimonio sia poscia annullato: in quest'ultimo caso però la donazione rimarrà efficace a favore dei figli nati da matrimonio putativo, e saranno pur salvi i diritti nel tempo intermedio acquistati dai terzi.

Art. 1224.

Nel caso in cui il donante si sia riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale oggetto od una tale somma appartiene al donatario, tranne il caso di una contraria dichiarazione espressa nell'atto stesso di donazione.

Art. 1225.

Se il donante ha eccettuato dalla donazione un qualche oggetto, od una somma in danaro per disporne, qualora egli non ne abbia disposto nè per atto tra vivi, nè di ultima volontà, un tale oggetto, o somma, appartiene agli eredi del donante; eccetto che il donante stesso non abbia dichiarato che, se egli muore senza averne disposto, debba appartenere al donatario.

Art. 1226.

Qualunque donazione di cose mobili non sarà valida, se non per quelle che saranno specificate con indicazione del loro rispettivo valore nell'atto

stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, e dal notaio, ed anche dal donatario, o da chi accetterà per esso, se intervengono all'atto: la nota sarà unita all'originale della donazione.

Art. 1327.

Il donante potrà stipulare la reversibilità degli effetti donati, tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e suoi discendenti.

A questo diritto non si fa luogo che per espressa stipulazione ed a beneficio del solo donante.

Art. 1328.

Il diritto di reversibilità produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali, e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti ed ipoteche.

Art. 1329.

La prescrizione a favore dei terzi possessori di beni donati contro il donante che sperimenti il diritto di reversibilità, decorrerà dal giorno del loro possesso, e non da quello della morte del donatario o suoi discendenti.

Art. 1330.

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni, se non ne' casi e ne' limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non sarà di alcun pregiudizio alla validità della donazione.

Art. 1331.

È permesso al donante di riservare a suo vantaggio, e dopo di lui anche a vantaggio di uno o più altri, non però successivamente, l'uso o l'usufrutto de' beni donati tanto mobili, che immobili.

Art. 1332.

È nulla la donazione che abbia per oggetto d'istituire o dotare beneficii semplici, cappellanie laicali, od altre simili fondazioni.

Art. 1233.

Quando la donazione di cose mobili sia stata fatta con riserva d'usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti sino alla concorrenza del valore, che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, eccettochè siano periti per solo caso fortuito.

CAPO II.

DELLA CAPACITÀ DI DISPORRE E DI RICEVERE
PER DONAZIONE.

Art. 1234.

Non può donare

Chi non può far testamento;

Il prodigo interdetto od inabilitato sin dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'interdizione od inabilitazione, ed il minore sebbene abilitato, salve le disposizioni particolari relative al contratto di matrimonio.

Art. 1235.

Non possono acquistare per donazione gl' incapaci di ricevere per testamento, neppure sotto il nome di interposte persone, nei casi e nei termini contemplati nel capo *Delle successioni testamentarie*.

Art. 1236.

L' incapacità risultante dalla perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili, incorsa in forza di una sentenza di condanna, renderà egualmente nulla la donazione, benchè l' incapacità esistente al tempo della medesima fosse cessata al tempo dell'accettazione.

Art. 1237.

Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

Art. 1238.

Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due all'altro, di tutto ciò di cui loro è permesso di disporre per testamento, a norma delle regole contenute negli articoli 879 e seguenti, capo *Delle successioni testamentarie*, § I della sezione III.

Art. 1239.

I coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti.

CAPO III.

DELLA RIDUZIONE DELLE DONAZIONI.

Art. 1240.

Le donazioni di qualunque natura, fatte per qualsiasi causa, ed in favore di qualsivoglia persona, vanno soggette a riduzione, quando al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante, secondo le norme stabilite nel capo *Delle successioni testamentarie*.

Le regole che sono prescritte nell'art. 886 e negli articoli 888 e seguenti per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osservano anche per la riduzione delle donazioni.

Art. 1241.

La riduzione delle donazioni non può essere domandata che da quelli a vantaggio dei quali la legge riserva la legittima, dai loro eredi, o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, durante la vita del donante, nè con dichiarazione espressa, nè col prestare il loro assenso alla donazione.

I donatari, i legatari, i creditori del defunto non possono domandare la riduzione, nè approfittarne.

Art. 1242.

Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni, se non dopo aver esaurito il valore dei beni di cui siasi disposto per testamento, e qualora sia luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall'ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

Art. 1243.

Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia stata giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in difetto dal giorno della domanda.

Art. 1244.

Gli immobili da recuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

Art. 1245.

L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatari, nella maniera medesima e collo stesso ordine, con cui potrebbe essere proposta contro i donatari medesimi, e previa l'escussione dei loro beni. Quest'azione dovrà promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

CAPO IV.

DELLA REVOKA DELLE DONAZIONI.

Art. 1246.

Verificandosi la condizione risolutiva apposta alla donazione, i beni donati ritorneranno in potere del donante liberi da carico, ed ipoteca qualunque imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il medesimo donatario.

Art. 1247.

Fuori del caso dell'articolo precedente, quando il donatario non adempia ai pesi a lui imposti, il donante potrà proporre la revoca della donazione, senza pregiudizio però dei diritti acquistati dai terzi sui beni donati.

Art. 1248.

La donazione potrà essere revocata per l'ingratitude del donatario.

La revoca però per causa d'ingratitude non potrà essere proposta che per i seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante;

Se siasi reso colpevole verso di lui di crimini, delitti, sevizie od ingiurie gravi;

Se negli ad esso gli alimenti.

Art. 1249.

La domanda di revoca per ingratitude dovrà esser proposta entro l'anno dal giorno del fatto che vi dà luogo o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, a meno che l'azione in quest'ultimo caso fosse già stata proposta dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto o conosciuto.

Art. 1250.

Le donazioni fatte da persone che non avevano figli o discendenti naturali e legittimi viventi al tempo della donazione, sono revocate di pien diritto per la sopravvenienza di un figlio naturale e legittimo del donante, benchè postumo, che sia nato vivo e vitale, o per la legittimazione di un figlio naturale, se però sia nato dopo la donazione.

Lo stesso avrà luogo quando la sopravvenienza del figlio si verifichi in un matrimonio semplicemente putativo, ancorchè contratto dal donante in mala fede.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la risoluzione della donazione fatta dall'altro.

Art. 1251.

Questa revoca avrà luogo ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

Art. 1252.

La donazione sarà revocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo avesse lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale per rientrare nel possesso dei beni donati.

Art. 1253.

Le donazioni in tal modo revocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima, che dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata revocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

Art. 1254.

Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà nulla, e non produrrà effetto alcuno.

Art. 1255.

Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti, e rimangono irrevocabili tanto per causa di ingratitudine, che per sopravvenienza di figli, le donazioni remuneratorie, e quelle fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, salvo però ai figli del donante il diritto di chiederne la riduzione in quanto eccedano la porzione disponibile.

Art. 1256.

La revoca per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudicherà ai diritti acquistati dai terzi sui beni donati anteriormente alla trascrizione della domanda.


La trascrizione della domanda di revoca sarà annotata in margine all'atto di donazione che sia stato trascritto.


Art. 1257.

Revocata la donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, il donatario dovrà restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

Art. 1258.

La prescrizione dell'azione di revoca per sopravvenienza di figli decorrerà dal giorno della nascita del primo figlio del donante.





LIBRO QUARTO.

DELLE OBBLIGAZIONI.

TITOLO I.

DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 1259.

Le fonti delle obbligazioni sono la legge, il contratto, il quasi-contratto, il delitto e il quasi-delitto.

Le obbligazioni che risultano dalla sola autorità della legge, sono da essa determinate con speciali disposizioni.

CAPO I.

DEI CONTRATTI.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1260.

Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un rapporto giuridico.

Art. 1261.

Il contratto è *bilaterale* o *sinallagmatico*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

Art. 1262.

È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

Art. 1263.

È *a titolo oneroso* il contratto nel quale ciascuno dei contraenti, mediante corrispettivo, intende procurarsi un vantaggio: *a titolo gratuito* o *di beneficenza* quello, in cui uno dei contraenti vuole procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

Art. 1264.

Il contratto a titolo oneroso è *commutativo*, allorchè il vantaggio è certo da ambo i lati: dicesi invece contratto *di sorte* o *aleatorio*, quando per ambo i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

A quest'ultima classe appartengono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa, e il contratto vitalizio.

Art. 1265.

I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, sia che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto dei primi cinque titoli di questo libro.

Le regole particolari a certi contratti sono stabilite nel titolo sesto; e le regole particolari alle contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

SEZIONE II.

*Dei requisiti essenziali per la validità
dei contratti.*

Art. 1266.

I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono:

La capacità di contrattare;

Il consenso valido dei contraenti;

Una cosa determinata che possa formare oggetto di convenzione;

Una causa lecita per contrattare.

§ I.

Della capacità delle parti contraenti.

Art. 1267.

Qualunque persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge.

Art. 1268.

Sono incapaci di contrattare nei casi espressi dalla legge.

I minori;
 Gli interdetti;
 Gli inabilitati;

E generalmente tutti coloro ai quali la legge proibisce certi determinati contratti.

Art. 1269.

La persona capace di obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto o dell'inabilitato, con cui essa ha contrattato.

§ II.

Del consenso.

Art. 1270.

Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza o carpite con dolo.

Art. 1271.

L'errore di diritto produce la nullità del contratto sol quando ne è l'unica causa.

Art. 1272.

L'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale si è contrattato, eccetto che la considerazione della persona colla quale s'intende di contrattare, sia la causa principale della convenzione.

Art. 1273.

La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

Art. 1274.

Il consenso si considera estorto colla violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle inentere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un danno considerabile.

Si ha riguardo in questa materia all'età, al sesso ed alla condizione delle persone.

Art. 1275.

La violenza è causa di nullità del contratto anche quando il male minacciato sia diretto a colpire la persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di pronunziare secondo le circostanze.

Art. 1276.

Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre o altri ascendenti, o verso il marito, senza che siasi usata violenza, non basta per annullare il contratto.

Art. 1277.

Il dolo è causa di nullità della convenzione, quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sieno tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato.

§ III.

Dell'oggetto dei contratti.

Art. 1278.

I contratti che mirano a produrre obbligazioni, hanno per oggetto una o più cose che uno dei contraenti o entrambi si obbligano di dare, di fare o non fare.

Art. 1279.

Le sole cose che sono in commercio, possono essere oggetto di convenzione.

Art. 1280.

La cosa che forma l'oggetto della convenzione, debb'essere determinata almeno per la sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè si possa determinare.

Art. 1281.

Le cose future possono essere oggetto di convenzione.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, nè con quello della cui eredità si tratta nè con terzi, quantunque v'inter-

venisse il consenso di lui, eccettuati i casi dalla legge espressamente determinati.

§ IV.

Della causa dei contratti.

Art. 1282.

L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

Art. 1283.

La convenzione è valida, quantunque non ne sia espressa la causa.

Art. 1284.

La causa si presume sino a che non si provi il contrario.

Art. 1285.

La causa è illecita quando è proibita dalla legge, ovvero è contraria ai buoni costumi o all'ordine pubblico.

SEZIONE III.

Degli effetti dei contratti.

Art. 1286.

Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere revocate che o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge.

Art. 1287.

Le convenzioni debbono essere eseguite di buona fede, ed obbligano non solo a ciò che è nelle medesime espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge derivano dalla loro natura.

Art. 1288.

Si presume che ciascuno abbia contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa; quando non siasi espressamente pattuito il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

Art. 1289.

Di regola nissuno può stipulare in suo proprio nome fuorchè per se medesimo.

Ciò non ostante si può stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una donazione che si fa ad altri, osservate però le formalità prescritte per le donazioni, ove ne sia il caso. Colui che ha fatta questa stipulazione, non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

Art. 1290.

Può taluno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona. Tale promessa dà soltanto diritto ad un'indennità contro colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica del terzo, se questi ricusa di adempiere l'obbligazione.

Art. 1291.

Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti: esse non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè nei casi previsti dalla legge.

SEZIONE IV.

Dell'interpretazione dei contratti.

Art. 1292.

Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole.

Art. 1293.

Quando una clausula è suscettiva di due sensi, si deve intendere in quello per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che nel senso per cui non ne potrebbe produrre alcuno.

Art. 1294.

Le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

Art. 1295.

Ciò che è ambiguo, s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

Art. 1296.

Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

Art. 1297.

Le clausole delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

Art. 1298.

Nel dubbio la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Art. 1299.

Per quanto sieno generali i termini, con i quali è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1300.

Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare un patto, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termini di ragione può estendersi lo stesso patto.

CAPO II.

DEI QUASI-CONTRATTI.

Art. 1301.

Il *quasi-contratto* è un fatto di una persona puramente volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione verso un terzo e talvolta un'obbligazione reciproca tra le parti.

Art. 1302.

Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, contrae l'obbligazione di continuare la gestione che ha incominciato e di condurla a termine, sino a che l'interessato sia in grado di provvedervi egli stesso: debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall'interessato.

Art. 1303.

È tenuto a continuare la gestione, ancorchè il proprietario muoia prima che l'affare sia terminato, sino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

Art. 1304.

È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia. Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni ed interessi, che fossero derivati da colpa o negligenza dell'amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare.

Art. 1305.

Quegli il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in nome di lui, deve tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsargli le spese necessarie ed utili, cogli'interessi dal giorno in cui farono fatte.

Art. 1306.

Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

Art. 1307.

Quando uno che per errore si credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Cessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele relative al credito: nel qual caso è salvo a colui che ha pagato, il regresso contro il vero debitore.

Art. 1308.

Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, quanto gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

Art. 1309.

Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, deve restituirla in natura se esiste: qualora la cosa più non esista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede deve restituirne il valore,

ancorchè la cosa sia perita ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede, non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrenza di ciò che sia stato convertito in suo profitto.

Art. 1310.

Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo.

Art. 1311.

Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede le spese fatte per la conservazione della cosa e le utili a termini dell'art. 815.

CAPO III.

DEI DELITTI E DEI QUASI-DELITTI.

Art. 1312.

Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Art. 1313.

Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Art. 1314.

Ciascuno parimente è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che ha in sua custodia.

Il padre, e dopo la sua morte la madre sono tenuti pei danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi:

I tutori pei danni cagionati dai loro amministrati abitanti con essi:

I padroni ed i committenti pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incumbenze nelle quali li hanno impiegati:

I precettori e gli artigiani pei danni cagionati

dai loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i tutori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto essere responsabili.

Art. 1315.

Il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, pel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o sia fuggito.

Art. 1316.

Il proprietario di un edificio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio nella sua costruzione.

TITOLO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI.

CAPO I.

DELLE OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI.

Art. 1317.

È *condizionale* l'obbligazione, la cui esistenza o risoluzione dipende da un avvenimento incerto e futuro.

Art. 1318.

È *sospensiva* la condizione, il cui adempimento dà esistenza ad una determinata obbligazione: *risolutiva* quella che, verificandosi, rimette le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Art. 1319.

Casuale è la condizione, che dipende da un evento fortuito che non è in potere nè del creditore nè del debitore: *potestativa* quella, il cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti: *mista* è quella che dipende ad un tempo dalla volontà di

una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo.

Art. 1320.

Le condizioni che non si possono menomamente intendere, rendono nulla l'obbligazione.

Art. 1321.

Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

Art. 1322.

La condizione però di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

Art. 1323.

È nulla l'obbligazione contratta sotto una condizione che la fa dipendere dalla mera volontà di colui che si è obbligato.

Art. 1324.

Quando l'obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si sia verificata, la cosa che ne forma l'oggetto, perisce o si deteriora, si osserveranno le seguenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi è tenuto ai danni ed interessi verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore dee riceverla nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi in ambi i casi.

Art. 1325.

La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione dell'obbligazione: essa vincola soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l'avvenimento preveduto nella condizione.

Art. 1326.

La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti

non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo ciò che è stabilito nel capo *Della vendita*.

In questo caso il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi in ambi i casi.

La risoluzione della convenzione dee domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

Art. 1327.

Qualunque condizione debb'essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

Art. 1328.

Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succeda in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita; e non si ha per mancata se non quando siasi reso certo che l'evento non accadrà.

Art. 1329.

Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succeda in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato senza che sia succeduto l'avvenimento: essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

Art. 1330.

La condizione si ha per adempita, quando il debitore obbligato sotto condizione sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento.

Art. 1331.

La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Art. 1332.

Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI A TEMPO DETERMINATO.

Art. 1333.

Il *termine* apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

Art. 1334.

Ciò che si dee a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine; ma non si può ripetere quanto si è pagato anticipatamente, ancorchè il debitore ignorasse l'esistenza del termine.

Art. 1335.

Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, se non risulti dalla stipulazione o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

Art. 1336.

Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cautele date nel contratto al suo creditore, ovvero non dà le cautele che gli ha promesse.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE.

Art. 1337.

Chi ha contratta un'obbligazione *alternativa*, se ne libera colla prestazione di uno degli oggetti disgiuntivamente compresi nell'obbligazione: ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

Art. 1338.

La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente conceduta al creditore.

Art. 1339.

L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto della obbligazione.

Art. 1340.

L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce o non può più essere consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se amendue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

Art. 1341.

Quando, nei casi contemplati dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O una soltanto delle cose è perita, e in tal caso, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite, e in tal caso, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra, a sua elezione.

Art. 1342.

Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1459.

Art. 1343.

Gli stessi principii si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

CAPO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

§ I.

Dell'obbligazione solidale fra i creditori.

Art. 1344.

L'obbligazione è *solidale* tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore.

Art. 1345.

Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori solidali, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la remissione fatta da un solo dei creditori solidali, non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

Art. 1346.

Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidali, giova egualmente agli altri creditori.

Ma non giova agli altri creditori la sospensione della prescrizione, che ha luogo riguardo ad alcuno di essi.

§ II.

Dell'obbligazione solidale fra i debitori.

Art. 1347.

L'obbligazione è *solidale* per parte dei debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

Art. 1348.

L'obbligazione può essere solidale, ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per esempio,

se uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare che non è concesso all'altro.

Art. 1349.

L'obbligazione solidale non si presume, ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa, fuorchè ne' casi nei quali l'obbligazione solidale ha luogo di pien diritto in virtù di una disposizione di legge.

Art. 1350.

Il creditore in virtù di una obbligazione solidale può rivolgersi contro quello fra i debitori che egli scelga, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

Art. 1351.

Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

Art. 1352.

Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gli interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

Art. 1353.

La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidali fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

Art. 1354.

Il condebitore solidale convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni, che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

Art. 1355.

Quando uno dei debitori divenga erede del creditore, o quando il creditore divenga erede di uno

dei debitori, la confusione non estingue il credito solidale che per la porzione di quel debitore.

Art. 1356.

Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidale contro gli altri per l'intero credito.

Art. 1357.

Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza la solidarietà o i suoi diritti in generale, non rinuncia all'obbligazione solidale se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla obbligazione solidale, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dichiara che la riceve *per la sua parte*.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte*, se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

Art. 1358.

Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, non perde la solidarietà che pei frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere nè pel capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

Art. 1359.

L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota.

Art. 1360.

Il condebitore di un debito solidale, che lo ha pagato per intero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolubile, la perdita cagionata dalla sua insolubilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

Art. 1361.

Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidale verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolubili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore.

Art. 1362.

Se l'affare per cui fu contratto il debito solidale non riguardava che uno degli obbligati in solido, questi sarà tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come suoi fideiussori.

CAPO V.

DELLE OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E DELLE INDIVISIBILI.

Art. 1363.

È *indivisibile* l'obbligazione, che ha per oggetto una cosa o un fatto non suscettivo di divisione; ed eziandio quella, che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile, ma cessa di essere tale avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è *divisibile*.

Art. 1364.

La solidarietà stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

§ I.

Degli effetti dell'obbligazione divisibile.

Art. 1365.

L'obbligazione che è suscettiva di divisione deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni

loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

Art. 1366.

Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore:

- 1.° Quando sia dovuto un corpo determinato;
- 2.° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;
- 3.° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

§ II.

Degli effetti dell'obbligazione indivisibile.

Art. 1367.

Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Art. 1368.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

Art. 1369.

Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di prestar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.

Non può egli solo rimettere il debito intero, nè ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi abbia rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi

la porzione del coerede il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

Art. 1370.

L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato, salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

CAPO VI.

DELLE OBBLIGAZIONI CON CLAUSULE PENALI.

Art. 1371.

La *clausula penale* è quella, con cui una persona, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, si vincola a qualche cosa nel caso di non adempimento della medesima.

Art. 1372.

La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della *clausula penale*.

La nullità della *clausula penale* non porta seco quella dell'obbligazione principale.

Art. 1373.

Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

Art. 1374.

La *clausula penale* è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo.

Art. 1375.

Nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, la pena s'incorre quando il termine venga a scadere; nel caso che l'obbligazione non contenga un termine,

la pena non s'incorre dal debitore se non quando egli sia costituito in mora.

Art. 1376.

La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Art. 1377.

Quando l'obbligazione principale contratta con clausula penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intero contro il contravventore, ovvero contro ciascun coerede per la sua quota, e coll'azione ipotecaria pel tutto, salvo il loro regresso contro colui pel fatto del quale si è incorsa la pena.

Art. 1378.

Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena se non che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione, allorchè, essendo stata apposta la clausula penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

TITOLO III.

DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI.

Art. 1379.

Il creditore ha diritto di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione; e in difetto ha diritto al risarcimento dei danni ed interessi, purchè vi concorrano le condizioni volute dalla legge.

Art. 1380.

Il creditore può domandare che sia distrutto ciò che si è operato in contravvenzione all'obbligazione di non fare, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi.

Art. 1381.

Non essendo adempita l'obbligazione di fare, il creditore può egualmente essere autorizzato a farla eseguire egli stesso a spese del debitore.

Art. 1382.

Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore che vi contravviene, è costituito in mora pel solo fatto della contravvenzione.

Art. 1383.

Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito dalla convenzione.

Se il termine venga a scadere dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione, od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni da questa intimazione.

Se nella convenzione non sia stabilito alcun termine, il debitore non sarà costituito in mora che mediante un' intimazione od altro atto equivalente.

Art. 1384.

La costituzione in mora ha pure luogo di pien diritto, quando l'obbligazione non potea essere adempita se non in un determinato tempo che il debitore ha lasciato trascorrere.

Art. 1385.

Sia che il negozio abbia per oggetto l'utilità di una delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito previsto dall'articolo 2021.

La detta regola per altro si deve applicare con maggiore o minor rigore secondo le norme contenute per certi casi nel presente codice.

Art. 1386.

Il debitore è condannato al pagamento dei danni

ed interessi, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto pel ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l'inadempimento od il ritardo sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

Art. 1387.

Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

Art. 1388.

I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

Art. 1389.

Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento della obbligazione non derivi dal suo dolo.

Art. 1390.

Quand'anche l'inadempimento dell'obbligazione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione.

Art. 1391.

Quando la convenzione stabilisce che colui, il quale mancherà di eseguirla, dovrà pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non si può attribuire all'altra parte una somma maggiore o minore, eccettochè la medesima risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, nel qual caso potrà il giudice moderarla.

Art. 1392.

In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, i danni e gl'interessi risultanti dal ritardo nell'ese-

guirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, eccettuate le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni ed interessi sono dovuti dal giorno della mora senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita.

Art. 1393.

Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o nella misura che verrà pattuita, in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio quanto fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti.

Art. 1394.

Ciò nondimeno le rendite scadute, come i fitti, le pigioni ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

Art. 1395.

I creditori, per il conseguimento di quanto è loro dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore.

Art. 1396.

Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal debitore in frode delle loro ragioni, finchè non siano trascorsi anni cinque dal giorno in cui i medesimi seguirono.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode dee risultare dal canto di entrambi i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

Ma la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode.

TITOLO IV.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO

LE OBBLIGAZIONI.

Art. 1397.

Le obbligazioni si estinguono :

Col pagamento,
 Colla novazione,
 Colla remissione del debito,
 Colla compensazione,
 Colla confusione,
 Colla perdita della cosa dovuta,
 Coll'annullamento e colla rescissione,
 Per effetto della condizione risolutiva,
 E colla prescrizione.

CAPO I.

DEL PAGAMENTO.

§ 1.

Del pagamento in genere.

Art. 1398.

Ogni *pagamento* suppone un debito : ciò che è pagato senza essere dovuto, è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

Art. 1399.

Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non sia per acquistare i diritti del creditore.

Art. 1400.

L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

Art. 1401.

Il pagamento che ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia proprietario della cosa e capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario o non era capace di alienarla.

Art. 1402.

Il pagamento debb'essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi o ne abbia approfittato.

Art. 1403.

Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

Art. 1404.

Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi che la cosa pagata fu convertita in vantaggio del creditore.

Art. 1405.

Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, non ostante sequestro o atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opposenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso soltanto il suo regresso contro il creditore.

Art. 1406.

Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quan-

tunque il valore della cosa offerta fosse uguale od anche maggiore.

Art. 1407.

Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Art. 1408.

Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano da suo fatto o da sua colpa, nè dalle persone di cui dee rispondere, o non fosse in mora prima dei seguiti deterioramenti.

Art. 1409.

Se il debito è di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore per essere liberato non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

Art. 1410.

Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo il disposto dall'art. 1675.

Art. 1411.

Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§ II.

Del pagamento con subingresso.

Art. 1412.

Il *subingresso* nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è *convenzionale* o *legale*.

Art. 1413.

Il subingresso è *convenzionale*,

1.º Quando il creditore ricevendo il pagamento

da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore: questa surrogazione debb'essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.

2.° Quando il debitore prende ad prestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza abbiano data certa: che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa ad prestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto coi danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

Art. 1414.

Il subingresso ha luogo di pien diritto,

1.° A vantaggio di colui che, essendo egli stesso creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi o delle sue ipoteche;

2.° A vantaggio di colui che, avendo acquistato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto paga uno o più creditori a favore dei quali il fondo è ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato coi propri danari i debiti ereditari.

Art. 1415.

Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori.

Il creditore che venne solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento parziale, concorrono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di quanto è ai medesimi dovuto.

§ III.

Dell'imputazione dei pagamenti.

Art. 1416.

Colui il quale ha più debiti della stessa specie, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

Art. 1417.

Chi ha un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale, in preferenza dei frutti e degli interessi, ciò che egli paga: il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negli interessi.

Art. 1418.

Il debitore, che ha più debiti, se accetta una quietanza per cui il creditore imputi specificamente la somma ricevuta sopra uno di essi, non può più chiedere l'imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Art. 1419.

Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento debb'essere imputato nel debito che a quel tempo il debitore avesse maggior interesse di estinguere tra quelli che fossero parimente scaduti; altrimenti nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di cose.

§ IV.

Dell'offerta di pagamento e del deposito.

Art. 1420.

Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta.

Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gl'interessi, e la cosa depositata rimane a rischio del debitore.

Art. 1421.

Affinchè l'offerta reale sia valida, è necessario:

- 1.° Che sia fatta al creditore capace di esigere od a chi ha facoltà di ricevere pel medesimo;
- 2.° Che sia fatta da persona capace di pagare;
- 3.° Che comprenda l'intera somma od altra cosa dovuta, i frutti e gli interessi pur dovuti, le spese liquide ed una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;
- 4.° Che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore;
- 5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;
- 6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento: e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;
- 7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio od altro uffiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti.

Art. 1422.

Per la validità del deposito non è necessario che venga autorizzato dal giudice, ma basta,

- 1.° Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, nella quale s'indichino il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
- 2.° Che il debitore siasi privato del possesso della cosa offerta, consegnandola, unitamente agli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere tali depositi;
- 3.° Che siasi esteso dall'uffiziale pubblico un processo verbale indicante la specie delle cose offerte, il rifiuto di accettarle per parte del creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;
- 4.° Che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del de-

posito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata.

Art. 1423.

Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti sono validi, sono a carico del creditore.

Art. 1424.

Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati.

Art. 1425.

Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buona e valida la sua offerta ed il deposito, non gli è più permesso, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio dei suoi condebitori o fideiussori.

Art. 1426.

Il creditore il quale abbia acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che questo fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse.

Art. 1427.

Se ciò che si deve sia un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore dee fare ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio o al domicilio eletto per l'esecuzione del contratto. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore potrà ottenere dal giudice la permissione di depositarla in altro luogo.

CAPO II.

DELLA NOVAZIONE.

Art. 1428.

La *novazione* si fa in tre maniere:

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

Art. 1429.

La novazione non può validamente effettuarsi se non tra persone capaci di contrattare.

Art. 1430.

La novazione non si presume: conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla.

Art. 1431.

La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 1432.

La *delegazione* per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

Art. 1433.

Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro di lui, se il delegato diviene insolubile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o il delegato non fosse di già apertamente fallito o in istato di decozione al momento della delegazione.

Art. 1434.

La semplice indicazione fatta dal debitore di una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere.

Art. 1435.

I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

Art. 1436.

Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 1437.

Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidali, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Art. 1438.

Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidali i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esiga nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusino di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

Art. 1439.

Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salvo solo il suo ricorso contro di questo.

Trattandosi però di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, il debitore potrà opporle, purchè la detta qualità sussista ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

CAPO III.

DELLA REMISSIONE DEL DEBITO.

Art. 1440.

La volontaria restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione tanto

in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori in solido.

Art. 1441.

La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

Art. 1442.

Il creditore, il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori solidali, non vuole liberare tutti gli altri, dee espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal caso egli non può ripetere il credito, se non colla deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

Art. 1443.

La remissione o liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

Art. 1444.

La liberazione accordata dal creditore ad uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri giova ai medesimi per la parte di quello che fu liberato.

Art. 1445.

In ogni caso ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, dee imputarsi nel debito e portarsi in discarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

CAPO IV.

DELLA COMPENSAZIONE.

Art. 1446.

Quando due persone sono debentrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una *compensazione*, che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso.

Art. 1447.

La compensazione si fa di pien diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori: nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estin-

guono sino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

Art. 1448.

Non ha luogo la compensazione, se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

Art. 1449.

Le dilazioni che si fossero concesse gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

Art. 1450.

La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.^o Quando si tratta di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro;

2.^o Quando il debitore ha preventivamente rinunciato alla compensazione.

Art. 1451.

Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale: ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore solidale non può invocare la compensazione di quanto è dovuto al suo condebitore dal creditore, che sino all'ammontare della quota dello stesso condebitore.

Art. 1452.

Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però non accettata dal debitore, ma che gli fu notificata, non impedisce la compensazione fuorchè dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 1453.

Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

Art. 1454.

Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'art. 1419.

Art. 1455.

La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

Art. 1456.

Quegli che ha pagato un debito il quale di diritto era estinto in forza della compensazione, e poi propone il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

CAPO V.

DELLA CONFUSIONE.

Art. 1457.

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una *confusione* di diritto che estingue il debito ed il credito.

Art. 1458.

La confusione che si opera mediante la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, giova ai fideiussori.

La riunione nella persona del fideiussore della qualità di creditore o di debitore principale, non produce l'estinzione dell'obbligazione principale.

CAPO VI.

DELLA PERDITA DELLA COSA DOVUTA.

Art. 1459.

Quando una determinata cosa che formava l'oggetto dell'obbligazione, perisce od è posta fuori di commercio o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa sia perita o posta fuori di commercio o smarritasi senza colpa del debitore e prima che questi fosse in mora.

Quando anche il debitore sia in mora e non abbia assunto a suo carico il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o si sia smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta, dalla restituzione del valore.

CAPO VII.

DELLE AZIONI DI NULLITÀ O DI RESCISSIONE.

Art. 1460.

Le azioni di nullità o di rescissione di una convenzione durano per cinque anni in tutti i casi nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; riguardo agli atti fatti dagli interdetti e dai provvisti di consulente giudiziario, dal giorno in cui è tolta l'interdizione o l'invalidazione; e riguardo a quelli dei minori, dal giorno della loro maggiore età.

Art. 1461.

Le predette azioni si trasmettono agli eredi: ma essi non potranno esercitarle, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

Art. 1462.

L'eccezione di nullità o di rescissione potrà essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli stesso agire in via di nullità o di rescissione.

Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1460.

Art. 1463.

Nelle obbligazioni dei minori l'azione di nullità è ammessa:

1.° Allorchè il minore abbia fatto da sè un atto, pel quale la legge richiede l'intervento del tutore o l'assistenza del curatore;

2.° Qualora non siansi osservate le formalità prescritte per certi atti con ispeciali disposizioni di legge.

Tale azione di nullità si può solo proporre dal minore, dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 1464.

Gli atti compiuti nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato nel modo voluto dalla legge, hanno la stessa forza, come se fossero fatti da un maggiore di età pienamente capace.

Art. 1465.

L'obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato tale sua qualità.

Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore.

Art. 1466.

Il minore è pareggiato al maggiore di età per le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi-delitto.

Art. 1467.

Quando è annullata l'obbligazione assunta da un minore, da un interdetto o da un inabilitato, non si può pretendere il rimborso di ciò che è loro

stato pagato, in conseguenza di tale obbligazione, nel tempo della minor età, dell'interdizione o della inabilitazione, ove non si provi che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio.

Art. 1468.

Il minore non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando divenuto maggiore l'ha ratificata.

Art. 1469.

L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse nel presente codice.

La predetta azione nei casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi.

Art. 1470.

L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge ammette l'azione di nullità, non è valido se non contiene la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge produce la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione di rescissione per causa di lesione.

Art. 1471.

Non si possono sanare con verun atto confermativo i vizi di un atto nullo per difetto di formalità.

Art. 1472.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la morte di lui, induce la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

TITOLO V.

DELLA PROVA DELLE OBBLIGAZIONI
E DI QUELLA DELLA LORO ESTINZIONE.

Art. 1473.

Quegli che domanda l'esecuzione di un'obbligazione, deve provarla: colui che pretende di esserne stato liberato, deve dal suo canto giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

CAPO I.

DELLA PROVA PER ISCRITTO.

Art. 1474.

La prova per iscritto può derivare o da atto pubblico o da scrittura privata.

SEZIONE I.

Dell'atto pubblico.

Art. 1475.

L'*atto pubblico* è quello che è stato ricevuto colle richieste solennità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato nel luogo ove tale atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede.

Art. 1476.

L'atto che per incompetenza od incapacità dell'uffiziale, o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti.

Art. 1477.

L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio od altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso in via criminale, l'esecuzione dell'atto impugnato

41

per falso verrà sospesa colla sentenza che dichiara farsi luogo all'accusa; e nel caso in cui si proponga la querela di falso in via civile, i tribunali potranno a norma delle circostanze sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto.

Art. 1478.

Le controdictazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra le parti contraenti e loro successori a titolo universale, e non contro altre persone.

Art. 1479.

Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fa prova tra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciativie estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

Art. 1480.

I contratti ed atti seguiti in esteri paesi secondo le forme in essi vigenti avranno pur forza nello Stato.

SEZIONE II.

Delle scritture private.

Art. 1481.

La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa.

Art. 1482.

Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare, che non conoscono il carattere o la sottoscrizione del loro autore.

Art. 1483.

Quando la parte neghi il proprio carattere o la

aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verifica giudiziale.

Art. 1484.

Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un notaio.

Il notaio non autenticerà le sottoscrizioni, che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, previo l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.

Art. 1485.

Quand' anche il carattere o la sottoscrizione sia stata riconosciuta o si abbia per tale, è sempre riservata alla parte contro cui si produce un atto privato, ogni e qualsivoglia opposizione di ragioni ad essa spettanti contro il contenuto nel medesimo, benchè non siasi fatta alcuna riserva al momento della ricognizione.

Art. 1486.

La polizza o promessa per iscrittura privata, colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità, debb'essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* od *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa.

Questa disposizione non si applica alle promesse dei commercianti per causa di commercio.

Art. 1487.

Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il *buono* fossero scritti per intero di mano di colui che si è obbligato, ove non si provi in qual parte sia precisamente l'errore.

Art. 1488.

La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui sono state insinuate o trascritte, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da uffiziali pub-

blici, come sarebbero i processi verbali di apposizione di sigilli o d'inventario.

Art. 1489.

I libri dei commercianti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono registrate, contro le persone non commercianti, ma possono autorizzare il giudice a deferire d'ufficio il giuramento all'una o all'altra parte.

Art. 1490.

I libri dei commercianti fanno prova contro di essi: ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che vi sia di contrario.

Art. 1491.

I registri e le carte domestiche non fanno prova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di esso:

1.º In tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2.º Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire alla mancanza di titolo a favore del creditore.

Art. 1492.

Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine o nel dorso di un suo titolo di credito, la quale tenda a dimostrare la liberazione del debitore, fa fede, quantunque non sia sottoscritta nè datata dal creditore ed il titolo sia sempre rimasto presso di lui.

Lo stesso ha luogo per le annotazioni poste dal creditore nel dorso, in margine o appiè del duplicato di un titolo proprio del debitore o di una precedente quietanza, purchè tale documento si trovi presso il debitore.

SEZIONE III.

Delle tessere o tacche a riscontro.

Art. 1493.

Le *tacche* di una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone, le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

Delle copie degli atti pubblici e privati.

Art. 1494.

Le copie degli atti pubblici, quando sieno estratte dall'atto originale e sieno autenticate dal notaio o da altro pubblico uffiziale che li ha ricevuti o che sia legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede egualmente che lo stesso originale.

Fanno ugualmente fede le copie delle scritture private, il cui originale si trova depositato in pubblico archivio, ove siano spedite dall'archivista in conformità dei regolamenti.

Art. 1495.

Riguardo a quelli dei detti atti che sono soggetti all'insinuazione, fanno pure la stessa fede le copie spedite in conformità dei regolamenti dall'insinuatore sulla copia autentica stata rimessa all'archivio dell'insinuazione dal notaio o da altro pubblico uffiziale, cui è dalla legge prescritto.

Art. 1496.

Nei casi enunciati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la rappresentazione nel luogo del giudicio dell'atto originale, nè della copia depositata nel pubblico archivio, ma possono sempre esigere la collazione della copia coll'originale, ove esista, o in difetto colla copia depositata nell'archivio.

Art. 1497.

In mancanza dell'originale e di copia depositata in pubblico archivio, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1494 e 1495 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase, nè si presentino in alcun modo sospette.

Art. 1498.

Le copie menzionate nell'articolo precedente, potranno anche servire di originale al fine di estrarre altre copie, qualora si trovassero in alcun pubblico registro, od anche esistendo a mano di privati, se d'ordine del giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, verranno depositate nell'archivio notarile o d'insinuazione.

Art. 1499.

Le copie che in mancanza dell'originale o di copia depositata in pubblico archivio fossero state levate da pubblici uffiziali a ciò non autorizzati, potranno servire di principio di prova, purchè siano antiche ossia fatte da più di trent'anni: che se abbiano meno di anni trenta, potranno secondo le circostanze essere considerate come semplici indizi.

Art. 1500.

Le copie che si trovassero puramente trascritte sui pubblici registri, non potranno servire che di principio di prova per iscritto.

SEZIONE V.

Degli atti di ricognizione.

Art. 1501.

L'atto di ricognizione o rinnovazione fa prova contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, quando questi coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

CAPO II.

DELLA PROVA TESTIMONIALE.

Art. 1502.

Non è ammessa la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda le lire trecento, quand'anche si tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa tale prova contro, od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trattasse di somma o valore minore di lire trecento.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

Art. 1503.

La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella degli interessi, se questi riuniti al capitale oltrepassino la somma di lire trecento.

Art. 1504.

Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire trecento non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

Art. 1505.

Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di somma anche minore di lire trecento, quando sia dichiarato che tale somma è residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto.

Art. 1506.

Se nella medesima istanza una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedano la somma di lire trecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione od altrimenti.

Art. 1507.

Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno interamente giustificate per iscritto, dovranno essere proposte nello stesso giudizio.

Le domande proposte in giudizi successivi non potranno provarsi per testimoni.

Art. 1508.

Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione, quando esiste un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto proveniente da colui contro il quale si propone la domanda o da quello che egli rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

Art. 1509.

Le predette regole soggiacciono pur anche ad

eccezione, ogniquale volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui, ovvero il creditore abbia perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e proveniente da forza maggiore.

Il primo caso si verifica:

1.^o Nelle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.^o Nei depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed in quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, od ai vetturali che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.^o Nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto.

CAPO III.

DELLE PRESUNZIONI.

Art. 1510.

Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il giudice deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

SEZIONE I.

Delle presunzioni stabilite dalle leggi.

Art. 1511.

La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti. Tali sono:

1.^o Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi ne quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata.

Art. 1512.

L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità, salvo quanto è disposto nell'art. 1086.

Art. 1513.

La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge, quando sul fondamento di tale presunzione essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccettoché la legge non abbia riservata la prova in contrario.

Art. 1514.

I giudicati proferiti in paese estero hanno la stessa autorità che quelli pronunciati da tribunali dello Stato, senza pregiudizio delle regole relative alla loro esecuzione.

SEZIONE II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

Art. 1515.

Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non dee ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne casi in cui la legge ammetta la prova testimoniale.

CAPO IV.

DELLA CONFESSIONE DELLE PARTI.

Art. 1516.

La confessione che si oppone contro una parte, è *stragiudiziale* o *giudiziale*.

Art. 1517.

È inutile allegare una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogniqualvolta si tratti di una domanda la cui prova testimoniale non sarebbe ammessa.

Art. 1518.

La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

Art. 1519.

Per produrre gli effetti di cui nell'articolo antecedente, la confessione giudiziale debbe essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati, se non quando sia fatta ne' casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

CAPO V.

DEL GIURAMENTO.

Art. 1520.

Il giuramento, di qualunque specie egli sia, dee sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

Art. 1521.

Il giuramento *giudiziale* è di due specie :

1.º Quello che una parte deferisce all'altra per

farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*;

2.° Quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte.

SEZIONE II

Del giuramento decisorio.

Art. 1522.

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile.

Il medesimo non può cadere sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto pubblico o una scrittura privata, nè per impugnare un fatto che l'atto pubblico attesta seguito nell'atto stesso avanti l'uffiziale pubblico che l'ha ricevuto.

Art. 1523.

Non si può deferire che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale viene deferito; ovvero sulla semplice scienza d'un fatto.

Art. 1524.

Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa; ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

Art. 1525.

Quelli cui è deferito il giuramento, se lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, come pure l'avversario al quale è stato riferito, se lo ricusi, dee succumbere nella domanda o nell'eccezione.

Art. 1526.

La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1527.

Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto, non sia il fatto di ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di colui al quale si era deferito il giuramento.

Art. 1528.

Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

Qualora però la falsità ne fosse provata per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento decisorio continueranno, ma sarà sempre salvo al danneggiato il risarcimento dei danni ed interessi che gli potranno competere in forza della sentenza criminale.

Art. 1529.

La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più revocarlo, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

Art. 1530.

Colui che ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiara pronto a giurare, dal prestarlo; ma si avrà il giuramento come prestato.

Art. 1531.

Il giuramento recusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio dei suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori solidali, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fideiussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidali giova ai condebitori;

Quello deferito al fideiussore giova al debitore principale.

In questi due ultimi casi il giuramento del condebitore solidale o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della solidarietà o della fideiussione.

SEZIONE II.

Del giuramento deferito d'ufficio.

Art. 1532.

Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l'ammontare della condanna.

Art. 1533.

Il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento, tanto sulla dimanda dell'attore, quanto sull'eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni:

- 1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;
- 2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice dee ammettere o rigettare puramente e semplicemente la domanda.

Art. 1534.

Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte.

Art. 1535.

Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di provarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO VI.

DEI CONTRATTI IN ISPECIE.

CAPO I.

DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 1536.

La legge non regola la società coniugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni che gli sposi possono fare a loro piacimento, purchè non siano contrarie ai buoni costumi e siano inoltre osservate le seguenti modificazioni.

Art. 1537.

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall'autorità spettante al marito sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che gli appartengono come capo della famiglia; nè ai diritti che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge; nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente codice.

Art. 1538.

Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia che tenda ad immutare l'ordine legale delle successioni, salvo però le donazioni e le disposizioni testamentarie, le quali potranno aver luogo secondo le forme e nei casi determinati nel presente codice.

Art. 1539.

Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi, statuti o consuetudini locali che per lo addietro hanno avuto vigore nello Stato.

Art. 1540.

I contratti matrimoniali saranno stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio.

Art. 1541.

Se occorrono cangiamenti prima della celebrazione del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto notarile.

Inoltre nessun cangiamento o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Art. 1542.

Ogni cangiamento o contro-dichiarazione, qualunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, rimarrà senza effetto in ordine ai terzi, se in margine o appiè della minuta del contratto di matrimonio non si sarà fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione: la quale annotazione dovrà parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa all'insinuazione a diligenza del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio del conservatore se il contratto di matrimonio fosse stato trascritto.

Tanto il notaio che l'insinuatore non potranno, sotto pena dei danni ed interessi verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

Art. 1543.

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 1544.

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni che possono farsi in questo contratto: e le convenzioni e le donazioni da esso fatte sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio.

Art. 1545.

Per la validità delle convenzioni e donazioni, cui

addivenga nel contratto di matrimonio il prodigo contro, cui sia stata pronunziata sentenza od anche solo promosso giudizio d'interdizione, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

SEZIONE II.

Della Dote.

La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio.

§ I.

Della costituzione della dote.
Art. 1547.

La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote, concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

Art. 1548.

Se la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non s'intenderà ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente, non

Art. 1549.

La dote non si può costituire nè aumentare dai coniugi durante il matrimonio.

Venendo da altri costituita od aumentata la dote dopo il matrimonio, ha luogo di pien diritto il lucro dotale stabilito dall'art. 1556, salvo che gli sposi abbiano per tale caso diversamente pattuito nel loro contratto di matrimonio.

Art. 1550.

Se il padre e la madre che ha beni estradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere

la parte di ciascuno, la dote s'intenderà costituita in parti eguali da ambedue.

Art. 1551.

Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Art. 1552.

Quand' anche la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui ad essi appartenga l'usufrutto, la dote si prenderà dai beni dei dotanti, se non vi è stipulazione in contrario.

Art. 1553.

Se la dote sia costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre quantunque presente al contratto non sarà obbligata, e la dote resterà per intero a carico del padre.

Art. 1554.

Coloro che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Art. 1555.

Gli interessi della dote decorrono di pien diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quand'anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Art. 1556.

Se nel contratto di matrimonio non sarà stata fatta particolare convenzione fra gli sposi riguardo ai lucri dotali, s'intenderà stabilito un lucro reciproco del terzo dell'ammontare della dote in favore del coniuge sopravvivate, in proprietà quando non sianvi discendenti dal loro matrimonio, e nel caso contrario in semplice usufrutto.

§ II.

Dei diritti del marito sulla dote, e dell'alienazione dei beni dotali.

Art. 1557.

Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di percepirne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali. Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, con semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali, per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Art. 1558.

Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote, ch'egli riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un cambiamento o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, se quegli che ha costituito la dote o che ne è il debitore, si trova nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, potrà il tribunale sulla sua istanza prescrivere le cautele opportune per la sicurezza della dote medesima.

Art. 1559.

Se la dote, o parte di essa consista in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Art. 1560.

La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 1561.

L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

Art. 1562.

Durante il matrimonio non si possono alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se

non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale, il quale potrà accordarne l'autorizzazione nei soli casi di comprovata necessità od evidente utilità. Il decreto del tribunale conterrà i motivi speciali che vi hanno dato luogo.

Art. 1563.

Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diverrà dotale, e sarà dotale eziandio l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, che si dovrà come tale impiegare.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In entrambi i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Art. 1564.

È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambi i coniugi, se non si adempiano le condizioni sovra prescritte.

Il marito può egli stesso durante il matrimonio far revocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto compete alla moglie. Il marito però che vi ha acconsentito, è tenuto pei danni ed interessi verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Art. 1565.

Il marito riguardo ai beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Egli è tenuto per tutte le prescrizioni incorse e pei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

§ III.

Della separazione della dote dai beni del marito.

Art. 1566.

Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo

a temere che i suoi beni non sieno sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione sia de' suoi beni dotali, sia di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote e i diritti a lei derivanti dal contratto di matrimonio.

Art. 1567.

La separazione è nulla, se non è stata pronunciata in giudizio: la domanda può essere fatta in giudizio particolare contro il marito: la sentenza che pronuncia la separazione avrà effetto dal giorno della domanda.

Art. 1568.

Il tribunale che pronuncia la separazione, dovrà ordinare colla stessa sentenza il reale assegnamento de' beni, da farsi a stima di periti nominati dal medesimo.

Dovrà tale assegnamento farsi a largo estimo, e se vi sieno creditori oppositori, potrà la separazione essere ordinata a giusto estimo.

L'assegnamento dovrà farsi in beni stabili, e in mancanza od in supplimento di questi in beni mobili.

In quest'ultimo caso i mobili, detratti quelli che a prudente arbitrio del tribunale dovranno conservarsi, saranno venduti all'asta pubblica: il prezzo che se ne ritirerà sarà dotale, e dovrà come tale impiegarsi.

Art. 1569.

Le spese del giudizio di separazione e di assegnamento sono a carico del marito.

Art. 1570.

Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni per formare l'assegnamento suddetto, la moglie coll'autorizzazione del tribunale potrà agire in sussidio contro i terzi possessori dei beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquirente il quale non avesse diritti che prevalessero alla dote.

Art. 1571.

La separazione della dote e delle ragioni dotali, cui si fa luogo dietro il disposto dall'articolo precedente contro il terzo possessore durante il matrimonio, si fa mediante separazione di altrettanti

beni a giusto estimo. Sarà però in facoltà del terzo possessore di offrire in danaro l'ammontare della dote e delle ragioni dotali, ovvero di chiedere la subastazione dei beni affinchè il pagamento ne sia fatto sul prezzo.

Seguendo il pagamento della dote e delle ragioni dotali in danaro, dovrà questo in tal caso essere impiegato a rischio e pericolo del terzo possessore per sicurezza della stessa dote e delle ragioni dotali.

Il terzo possessore potrà altresì essere ammesso a ritenere il fondo, assicurando il pagamento degli annui interessi della dote e delle ragioni dotali durante la separazione.

Art. 1572.

La sentenza di separazione, quand'anche sia eseguita, non porterà pregiudizio alle ragioni ipotecarie dei creditori, come neppure a verun altro diritto de' medesimi nel caso che la separazione fosse fatta in loro frode.

Art. 1573.

I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione.

Art. 1574.

La moglie ha l'amministrazione ed il godimento de' beni separati per la dote e le ragioni dotali: essa dee però contribuire o soggiacere alle spese domestiche ed a quelle di educazione della prole comune.

§ IV.

Della restituzione della dote.

Art. 1575.

Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale, o stimati bensì ma con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

Art. 1576.

Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi di-

chiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può dimandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 1577.

Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, sian consumati coll'uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire che gli esistenti, e nello stato in cui si trovano.

La moglie potrà in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e le robe di uso saranno state primitivamente date con stima.

Art. 1578.

Se la dote inestimata comprenda capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne sarà liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

Art. 1579.

Se la dote sia stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

Art. 1580.

Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamento della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, o gli eredi di lei potranno ripeterla dal marito o da' suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

Art. 1581.

Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote che dee restituirsi, corrono di pien diritto a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o frutti della sua dote, o di farsi

somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall'eredità del marito; ed in ambedue i casi l'eredità le dee inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

Art. 1582.

Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote, consistente tanto in fondi stabili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del predefunto, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a correre dal giorno del matrimonio.

Art. 1583.

Se lo stabile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserverà quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 1584.

Il padre, e gli altri ascendenti non saranno tenuti per la restituzione della dote e delle ragioni dotali della moglie del loro discendente, fuorchè vi si siano obbligati; se però avranno essi stessi ritirata la dote o consentito espressamente che venisse pagata al loro discendente, saranno tenuti in solido collo sposo alla restituzione della dote medesima.

SEZIONE III.

Dei beni parafernali.

Art. 1585.

Sono *parafernali* tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

Art. 1586.

Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per un terzo delle sue rendite.

Art. 1587.

La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godimento de' suoi beni parafernali.

Art. 1588.

Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali a condizione ch'egli renda conto de' frutti, egli sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

Art. 1589.

Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma però senza opposizione per parte di essa, od anche con procura ma senza la condizione di render conto de' frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che di consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli che sono stati sino allora consumati.

Art. 1590.

Se il marito, non ostante un'opposizione provata della moglie, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima de' frutti tanto esistenti che consumati.

Art. 1591.

Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

SEZIONE IV.

Della comunione dei beni tra coniugi.

Art. 1592.

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale de' beni, fuorchè quella degli utili: questa comunione potrà essere pattuita qualunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio ad un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

Art. 1593.

Gli sposi potranno stabilire patti speciali per siffatta comunione, e in difetto saranno applicabili le disposizioni contenute nel capo *Della società*. In tutti i casi però si osserveranno le modificazioni ed altre disposizioni seguenti.

Art. 1594.

Non possono essere compresi nella comunione nè l'attivo e passivo presente de' coniugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione. Il godimento bensì de' beni sì mobili che immobili, presenti e futuri dei coniugi cadrà nella comunione.

Art. 1595.

L'effetto di questa comunione si è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti da' coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, tanto se gli acquisti siano derivati dall'industria comune, quanto se siano derivati da risparmi fatti su' frutti o sulle entrate de' coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

Art. 1596.

Si farà dagli sposi prima del matrimonio una descrizione autentica de' loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione sarà pure formata dei beni mobili che venissero loro come sopra a devolversi durante la comunione. In difetto di tale descrizione o di altro titolo autentico, i beni mobili saranno considerati come acquisti della comunione.

Art. 1597.

Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riflettenti la medesima; non può però, salvo a titolo oneroso, alienare od ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

Art. 1598.

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento de' quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 1599.

Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali negli utili ovvero che il sopravvivate preleverà su di essi una porzione a titolo di precipuo, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza che riguardo alla forma.

Non può però stipularsi, che uno dei coniugi abbia da contribuire nel passivo una maggior parte

di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

Art. 1600.

La comunione non si potrà sciogliere che per la morte di uno dei coniugi, per la perdita del godimento dei diritti civili, per l'assenza dichiarata, per la separazione definitiva di corpo, e per la separazione giudiziale de' beni.

Art. 1601.

La separazione giudiziale de' beni non potrà pronunziarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, ovvero allora quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione è applicabile il disposto dagli articoli 1567, 1572 e 1573.

Art. 1602.

Se, sciolta la comunione, i coniugi vorranno ristabilirla, potranno farlo con un atto pubblico: in questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate dai terzi durante la separazione.

Sarà nulla qualunque convenzione, colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli con cui essa era anteriormente regolata.

Art. 1603.

Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi avranno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto viene prescritto per le rinunzie alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario nel libro terzo, capo *Delle disposizioni comuni alle successioni ecc.*, e sotto le pene ivi stabilite.

Art. 1604.

I coniugi od i loro eredi nella divisione della comunione, ed anche in caso di rinuncia od accettazione col beneficio dell'inventario la moglie od i suoi eredi potranno sempre, non ostante il disposto dall'art. 1596, prelevare le cose mobili, che potranno provare con tutti i mezzi permessi dalla legge essere loro proprie prima della comunione, o essere

loro devolute durante la medesima a titolo di successione o donazione.]

La moglie od i suoi eredi potranno eziandio valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devolute a titolo di successione, o donazione.

La moglie od i suoi eredi potranno anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa escluse come sopra dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, ed in tal caso potranno provare anche per notorietà il valore delle dette cose.

Art. 1605.

Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non potrà farsi a pregiudizio de' terzi, che in mancanza di descrizione od altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o a' suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione competente al marito, ed anche su' di lui beni particolari.

Art. 1606.

Il marito od i suoi eredi potranno nella divisione ritenere gli immobili acquistati alla comunione, mediante una giusta indennità alla moglie od a' suoi eredi.

CAPO II.

DELLA VENDITA

SEZIONE I.

Della natura e della forma della vendita.

Art. 1607.

La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

Art. 1608.

Essa è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al ven-

ditore, al momento che siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo.

Art. 1609.

La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o resolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti questi casi l'effetto di essa è regolato dai principii generali delle convenzioni.

Art. 1610.

Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non sieno pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna od i danni ed interessi in caso d'inadempimento della obbligazione.

Art. 1611.

Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intenderà fatta la vendita in massa, se le cose sieno state vendute per un solo e certo prezzo, senza aver riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

Art. 1612.

Riguardo al vino, all'olio ed alle altre cose delle quali si usa di fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

Art. 1613.

La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

Art. 1614.

Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti.

Art. 1615.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Potrà anche convenirsi che la scelta sarà fatta posterior-

mente d'accordo dalle parti, purchè sia stato espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta ne venga fatta dal giudice. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Art. 1616.

Si può altresì convenire, che il prezzo sarà quello risultante da una certa e determinata mercuriale.

Art. 1617.

La vendita di beni immobili si dee fare per atto pubblico o per iscrittura privata sotto pena di nullità.

Art. 1618.

Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salvo le particolari convenzioni.

SEZIONE II.

Delle persone che possono comprare o vendere.

Art. 1619.

Possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

Art. 1620.

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente nè per interposte persone:

I tutori e i protutori, dei beni delle persone soggette alla loro tutela o protutela;

Il padre emancipante e il curatore, dei beni del minore emancipato od abilitato rispettivamente;

I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, dei beni de' comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura, salvo che, per particolari circostanze nell'atto che permette la vendita, siano stati autorizzati a concorrere agli incanti;

I pubblici uffiziali, dei beni, le vendite dei quali si eseguono sotto la loro autorità o mediante il loro ministero.

Art. 1621.

I giudici, gli ufficiali del pubblico ministero, i segretari, gli uscieri, gli avvocati, i procuratori ed i notai non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della corte, del tribunale, o della giudicatura, di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano rispettivamente le loro funzioni, sotto pena di nullità, dei danni ed interessi e delle spese.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si trattasse di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa dei beni che possedessero.

Inoltre gli avvocati e procuratori non potranno nè per loro, nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni ed interessi e delle spese.

SEZIONE III.

Delle cose che si possono vendere.

Art. 1622.

Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

Art. 1623.

La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri.

Art. 1624.

È nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

Art. 1625.

La vendita è nulla, se al tempo del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

Delle obbligazioni del venditore.

Art. 1626.

Il venditore ha due obbligazioni principali, quella di consegnare e quella di garantire la cosa che vende.

§ 1.

Della tradizione della cosa.

Art. 1627.

La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

Art. 1628.

Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso i documenti della proprietà venduta, e le chiavi se trattasi di un edificio.

Art. 1629.

La tradizione dei mobili si compie:

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edifici che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere per altro titolo.

Art. 1630.

La tradizione delle cose incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Art. 1631.

Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

Art. 1632.

La tradizione si dee fare nel luogo in cui la cosa si ritrovava al momento della vendita, quando non siasi diversamente pattuito.

Art. 1633.

Se il venditore ometta di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto o la immissione nel possesso della cosa venduta.

Art. 1634.

In tutti i casi il venditore debb' essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta al tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

Art. 1635.

Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

Art. 1636.

Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito o in istato di decozione, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

Art. 1637.

La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore.

Art. 1638.

L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

Art. 1639.

Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

Art. 1640.

Se la vendita di uno stabile si è fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile o il compra-

tore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

Art. 1641.

Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquirente dee corrispondere il supplimento del prezzo: ha però la facoltà di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

Art. 1642.

In tutti gli altri casi:

Sia che la vendita riguardi un corpo determinato e limitato,

Sia che riguardi fondi distinti e separati,

Sia che incominci dalla misura oppure dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura,

L'espressione di questa misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se la misura sia minore, salvo quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno del valore intero della cosa venduta, purchè non vi sia stipulazione in contrario.

Art. 1643.

Nel caso in cui secondo il precedente articolo vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo cogli interessi se ha ritenuto lo stabile.

Art. 1644.

In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

Art. 1645.

L'azione pel supplimento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o pel recesso dal contratto che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Art. 1646.

Se si sieno venduti due fondi nello stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

Art. 1647.

La quistione, se la perdita o la deteriorazione della cosa venduta e non per anco consegnata debba andare a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nei titoli precedenti.

§ II.

Della garanzia.

Art. 1648.

La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti di essa o i vizi che danno luogo all'azione redibitoria.

1.

Della garanzia in caso di evizione.

Art. 1649.

Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta, e dai pesi che si pretendono sopra la medesima e che non furono dichiarati nello stesso contratto.

Art. 1650.

Le parti possono con patii particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia.

Art. 1651.

Quand'anche siasi pattuito che il venditore non sarà

soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

Art. 1652.

Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Art. 1653.

Quando siasi promessa la garanzia o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore:

- 1.° La restituzione del prezzo;
- 2.° Quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa;
- 3.° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;
- 4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

Art. 1654.

Quando al tempo dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

Art. 1655.

Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

Art. 1656.

Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Art. 1657.

Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo,

di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Art. 1658.

Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose, che questi avesse fatto sul fondo.

Art. 1659.

Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte della cosa, e questa parte sia relativamente al tutto di entità tale che egli non avrebbe comprato senza la parte evinta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

Art. 1660.

Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evinta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

Art. 1661.

Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un'indennità.

Art. 1662.

Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nei titoli precedenti.

Art. 1663.

Quando il compratore, mediante il pagamento di una somma di danaro, abbia evitato il rilascio del fondo per mezzo di un nuovo acquisto od in altra qualsiasi maniera, il venditore potrà liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsandogli la somma pagata cogli interessi e con tutte le spese relative.

soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

Art. 1652.

Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

Art. 1653.

Quando siasi promessa la garanzia o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferto l'evizione, ha diritto di domandare al venditore:

- 1.^a La restituzione del prezzo;
- 2.^a Quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirla al proprietario che ha rivendicato la cosa;
- 3.^a Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;
- 4.^a Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti pel contratto.

Art. 1654.

Quando al tempo dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

Art. 1655.

Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

Art. 1656.

Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Art. 1657.

Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo,

di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Art. 1658.

Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose, che questi avesse fatto sul fondo.

Art. 1659.

Se il compratore ha sofferto l'evizione per una parte della cosa, e questa parte sia relativamente al tutto di entità tale che egli non avrebbe comprato senza la parte evinta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

Art. 1660.

Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evinta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se sia diminuita di valore.

Art. 1661.

Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un'indennità.

Art. 1662.

Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nei titoli precedenti.

Art. 1663.

Quando il compratore, mediante il pagamento di una somma di danaro, abbia evitato il rilascio del fondo per mezzo di un nuovo acquisto od in altra qualsiasi maniera, il venditore potrà liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsandogli la somma pagata cogli interessi e con tutte le spese relative.

Art. 1664.

La garanzia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non è più ammissibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda.

II.

Della garanzia per vizi della cosa venduta.

Art. 1665.

Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente ne diminuiscono quest'uso, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

Art. 1666.

Il venditore non è tenuto pe' vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

Art. 1667.

È obbligato pe' vizi occulti quand'anche non gli fossero noti, eccettochè avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

Art. 1668.

Il compratore nei casi indicati negli articoli 1665 e 1667 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata da' periti.

Art. 1669.

Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

Art. 1670.

Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare al compratore le spese fatte per occasione della vendita.

Art. 1671.

Se la cosa che era difettosa, è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

Art. 1672.

L'azione redibitoria proveniente dai vizi della cosa deve proporsi dall'acquirente, se si tratta di animali fra i quaranta giorni dalla consegna, e se d'altri effetti mobili fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini i quali dovranno osservarsi.

Nella vendita degli stabili l'azione dovrà proporsi entro l'anno dal giorno in cui il compratore avrà potuto conoscerne il vizio.

Art. 1673.

L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni del compratore.

Art. 1674.

L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

Art. 1675.

Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore dee pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Art. 1676.

Anche in mancanza di convenzione, il compratore è tenuto all'interesse sino al giorno del pagamento del prezzo ne' casi seguenti:

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

In quest'ultimo caso gl'interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione.

Art. 1677.

Se il compratore è molestato o ha giusto motivo per temere di esserlo con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

Art. 1678.

Il venditore di uno stabile non può chiedere la risoluzione della vendita pel motivo che il prezzo non gli sia stato pagato.

La convenzione in contrario è valida, ma non produce effetto in pregiudizio dei terzi.

Art. 1679.

Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione.

Art. 1680.

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può eziandio rivendicare le cose mobili vendute, sinchè queste si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivenderle venga proposta entro i quindici giorni dal fattone rilascio, e le cose si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il diritto di rivendicazione non ha però effetto in pregiudizio del privilegio accordato al locatore, quando non sia provato ch'egli fosse al tempo dell'introduzione informato che era ancor dovuto il prezzo de' mobili che guarniscono la casa od il fondo locato.

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

Art. 1681.

Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo capo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto coll'esercizio del diritto di riscatto ed anche rescisso per lesione.

§ I.

Del riscatto convenzionale.

Art. 1682.

Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale ed il rimborso di cui si tratta nell'art. 1696.

Art. 1683.

Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

Art. 1684.

Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice.

Art. 1685.

Non proponendo il venditore la sua azione di riscatto nel termine convenuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Art. 1686.

Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

Art. 1687.

Il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro un secondo acquirente, quand'anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il riscatto convenuto.

Art. 1688.

Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore: egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Art. 1689.

Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

Art. 1690.

Se il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo è divenuto aggiudicatario del fondo intero per la licitazione provocata contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

Art. 1691.

Se più persone hanno venduto unitamente e mediante un solo contratto un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che le spettava.

Art. 1692.

Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà del riscatto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

Art. 1693.

Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo comune o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel riscatto del fondo intero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Tuttavia non volendo uno o più de' coeredi o dei venditori del fondo comune effettuare il riscatto, potranno gli altri ed anche un solo eseguirlo in totalità per proprio conto.

Art. 1694.

Se diversi proprietari di un fondo non l'abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sua parte, essi possono separa-

tamente esercitare l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere colui che in tal modo la eserciti, a riacquistare l'intero fondo.

Art. 1695.

Se il compratore abbia lasciato più eredi, l'azione di riscatto non si può esercitare contro ciascuno di essi che per la sua parte, tanto nel caso in cui la cosa venduta sia ancora indivisa, quanto in quello in cui la medesima sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere intentata contro di lui per la totalità.

Art. 1696.

Il venditore che fa uso del patto di riscatto, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e per quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè sieno convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

§ 11.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

Art. 1697.

Il venditore che è stato lesa oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

Art. 1698.

Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si dee stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

Art. 1699.

La domanda non è più ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita.

Questo termine decorre contro le donne maritate, contro gli assenti, contro gli interdetti ed i minori aventi causa da un venditore di maggior età.

Lo stesso termine decorre e non si sospende durante il tempo stipulato pel riscatto.

Art. 1700.

La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, e soltanto nel caso in cui i fatti articolati fossero bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione.

Art. 1701.

La prova del valore non si potrà fare che col mezzo di perizia secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 1702.

Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo.

Art. 1703.

Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L'interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

Art. 1704.

La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

Art. 1705.

Essa non ha luogo neppure nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti per autorità di giustizia.

Art. 1706.

Le regole espresse nel paragrafo precedente pei casi in cui più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore abbia lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratti dell'azione di rescissione.

SEZIONE VII.

Della licitazione e degli incanti.

Art. 1707.

Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero se in una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso se ne ritrovano alcuni che nessuno dei dividendi possa o voglia prendere;

Se ne fa la vendita per licitazione od all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietari.

Art. 1708.

Ciascuno dei comproprietari ha la facoltà di domandare che la vendita segua agli incanti, e questi devono sempre aver luogo quando uno di essi è minore od interdetto.

SEZIONE VIII.

Della cessione dei crediti o di altri diritti.

Art. 1709.

La vendita o cessione di un credito, di un diritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito o sul diritto da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che comprova il credito o diritto ceduto.

Art. 1710.

Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.

Art. 1711.

Se, prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato.

Art. 1712.

La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che così sia convenuto.

Art. 1713.

Quegli che vende un credito o altro diritto, dee garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

Art. 1714.

Egli non è responsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito venduto.

Art. 1715.

Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garanzia, essa è limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garanzia cessa un anno dopo la scadenza.

Se il credito porti costituzione di una rendita perpetua, la garanzia si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione.

Art. 1716.

Quegli che vende un'eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

S'egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di

qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

Art. 1717.

Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese e coi legittimi pagamenti, e cogli interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

Art. 1718.

Il diritto si ritiene per litigioso, quando vi sia contestazione giudiziale sul merito di esso.

Art. 1719.

La disposizione dell'art. 1717 cessa:

- 1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;
- 2.° Quando siasi fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;
- 3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

CAPO III.

DELLA PERMUTA.

Art. 1720.

La *permuta* è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un'altra.

Art. 1721.

La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita, e colle forme per quella richieste.

Art. 1722.

Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa,

non può essere costretto a consegnare quella che egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

Art. 1723.

Il permutante, il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare il risarcimento dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.

Art. 1724.

Nei casi contemplati nei due precedenti articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi dopo il contratto di permuta sull'immobili che ne formano l'oggetto.

Art. 1725.

La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però siasi convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il valore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e la lesione potrà perciò essere proposta da colui che ha ricevuta la rifatta.

Art. 1726.

Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

CAPO IV.

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 1727.

Vi sono due sorta di contratti di locazione:

La locazione delle cose;

E quella delle opere.

Art. 1728.

La *locazione delle cose* è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere

l'altra di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

Art. 1729.

La *locazione delle opere* è un contratto, per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte.

Art. 1730.

Queste due sorta di locazioni si dividono in varie specie particolari che hanno regole loro proprie.

Si chiama *dare a pigione o a nolo*, la locazione delle case, e quella dei mobili;

Affittanza, colonia o massarizio, quella dei fondi rurali;

Soccida, quella de' bestiami, il cui frutto si divide tra il proprietario e colui al quale furono affidati;

Prestazione d'opere, la locazione del lavoro e del servizio;

Appalto, cottimo o prezzo fatto, l'impresa di un'opera mediante lo sborso di un prezzo determinato, quando colui per conto del quale si eseguisce l'opera, somministri la materia.

Art. 1731.

È considerata come una locazione qualunque concessione temporaria di stabili, mediante il corrispettivo di un'annua prestazione a qualunque titolo sia fatta.

Tale concessione non trasferisce verun dominio nel concessionario, non ostante qualsiasi patto in contrario, il quale si avrà per non iscritto.

Art. 1732.

Le locazioni di stabili non potranno stipularsi per un tempo eccedente gli anni trenta. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intenderanno ristrette ai trent'anni dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario si avrà per non apposto.

Quando però si tratterà di locazione di una casa per abitazione, potrà pattuirsi che la medesima duri pendente tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo.

Art. 1733.

Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le locazioni de' terreni gerbidi ed affatto incolti che si faranno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura: queste locazioni potranno farsi per un tempo maggiore di trent'anni, ma che non potrà eccedere gli anni cento.

SEZIONE II.

Della locazione delle cose.

§ 1.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

Art. 1734.

Le locazioni si possono fare o per atto pubblico o per iscrizione privata od anche verbalmente.

Art. 1735.

Se la locazione fatta senza scrittura non abbia ancora avuta alcuna esecuzione ed una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova della locazione col mezzo di testimoni, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

Art. 1736.

Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presterà fede al proprietario sul suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di dimandare la stima per mezzo di periti: nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

Art. 1737.

Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere il suo affitto ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli può essere interdetta in tutto o in parte: ma la proibizione non ha luogo senza un patto speciale.

Art. 1738.

La locazione che non eccede gli anni nove, è un atto di semplice amministrazione.

Art. 1739.

Il locatore è tenuto per la natura del contratto e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione:

- 1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;
- 2.° Di mantenerla in istato di poter servire all'uso per cui venne locata;
- 3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

Art. 1740.

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni dette locative, che per uso sono a carico del conduttore.

Art. 1741.

Il conduttore debb'essere garantito per tutti quei vizi e difetti della cosa locata che ne impediscono l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farlo indenne.

Art. 1742.

Se durante la locazione la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto di pien diritto: se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennità.

Art. 1743.

Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

Art. 1744.

Se durante la locazione la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi

fino al termine del contratto, il conduttore dee soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono, resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si potrà secondo le circostanze far luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 1745.

Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata; salva al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

Art. 1746.

Se al contrario l'inquilino o l'affittuario sono stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

Art. 1747.

Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, esser posto fuori di causa, nominando il locatore nel cui nome possiede.

Art. 1748.

Il conduttore ha due obbligazioni principali:

1.° Dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto,

o in mancanza di convenzione per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Dee pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 1749.

Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata o in modo che possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

Art. 1750.

Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore dee restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

Art. 1751.

Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e dee restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

Art. 1752.

Il conduttore è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

Art. 1753.

È pur tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuari.

Art. 1754.

È tenuto per l'incendio, quando non provi:

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per vizio di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia;

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

Art. 1755.

Se vi sono più inquilini, tutti sono tenuti per l'incendio in concorso col locatore, se anch'egli vi abiti, e ciascuno in proporzione del valore dei membri da esso occupati;

Eccetto che provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne dee rispondere;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.

Art. 1756.

La locazione fatta in iscritto cessa di pien diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare il congedo.

Art. 1757.

Spirato il termine stabilito nella locazione in iscritto, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

Art. 1758.

Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

Art. 1759.

Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurezza data per l'affittamento non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

Art. 1760.

Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita, o quando il locatore od il conduttore mancano rispettivamente alle loro principali obbligazioni.

Art. 1761.

Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

Art. 1762.

Se il locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando questa sia anteriore alla vendita, e apparisca da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

Art. 1763.

Quand'anche l'affittuario o l'inquilino non abbia un atto pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è anteriore alla vendita, il com-

pratore è tenuto a lasciarlo continuare per tutto quel tempo per cui si intendono fatte le locazioni senza scrittura.

Nel caso che il compratore voglia espellere l'affittuario o l'inquilino dopo il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine stabilito dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

Art. 1764.

Se nel contratto di locazione si è convenuto, che nel caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino, o l'affittuario, questi non avrà diritto ad alcuna indennità nè verso il locatore, nè verso il compratore, eccettochè non siasi convenuto il contrario.

Art. 1765.

Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l'affittuario o l'inquilino in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

L'affittuario de' beni rustici debb'essere avvertito almeno un anno prima.

Art. 1766.

Il conduttore espulso dall'acquirente in difetto di locazione per atto autentico o per scrittura avente data certa ha diritto al risarcimento dei danni ed interessi verso il locatore.

Art. 1767.

Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel riscatto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

§ II.

Regole particolari alla locazione delle case.

Art. 1768.

L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere espulso da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurare la pigione.

Art. 1769.

Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione, della quale sia debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario tanto in virtù di una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

Art. 1770.

Le riparazioni locative ossia di piccola manutenzione, che rimangono a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre sono le riparazioni da farsi:

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non possa essere responsabile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli e alle serrature.

Art. 1771.

Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

Art. 1772.

Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.

Art. 1773.

L'affitto dei mobili somministrati per l'addebbio d'una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro locale, si considera fatto

per quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri locali.

Art. 1774.

La locazione di un appartamento mobiliato si intende fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione a un tanto per anno:

A mese, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese o a giorno, si dee intendere fatta secondo l'uso dei luoghi.

Art. 1775.

Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.

Art. 1776.

Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso, se non dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

Art. 1777.

Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata.

Art. 1778.

Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

Art. 1779.

Quando siasi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo

all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

§ III.

Regole particolari alla locazione de' fondi rustici.

Art. 1780.

Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto pel conduttore, che nei casi, nel termine e secondo le regole spiegate nel capo *Della vendita*.

Art. 1781.

Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o generalmente se non eseguisce i patti dell'affitto e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, fare sciogliere l'affitto.

In tutti i casi il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall' inadempimento del contratto.

Art. 1782.

Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti ne' luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

Art. 1783.

Il conduttore di un fondo rustico è tenuto sotto pena di tutti i danni, interessi e spese, ad avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione dee farsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

Art. 1784.

Se l'affitto è fatto per più anni, e durante lo stesso la totalità o almeno la metà della raccolta

di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può dimandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affitto: nel qual tempo si fa un conguaglio coi frutti percepiti in tutti gli anni del medesimo;

Frattanto può il giudice dispensare provvisoriamente il conduttore dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

Art. 1785.

Se l'affitto non è che per un anno, e sia accaduta la perdita o della totalità o almeno della metà de' frutti, il conduttore sarà liberato di una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà.

Art. 1786.

Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura: nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in colpa e nemmeno in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulato l'affitto.

Art. 1787.

L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Art. 1788.

Questa convenzione non s'intende fatta che pei casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s'intende fatta pe' casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

Art. 1789.

L'affitto di un fondo rustico senza scrittura si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi l'affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel decorso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

L'affitto di terre coltivate, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni quante sono le porzioni.

Art. 1790.

L'affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa di pien diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatto, a norma del precedente articolo.

Art. 1791.

Se allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il di cui effetto è determinato dall'art. 1789.

Art. 1792.

Il conduttore che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo conduttore deve lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti pel consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Si nell'uno che nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

Art. 1793.

Il conduttore che cessa, deve pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se li ha ricevuti all'ingresso della locazione; e quando non li avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenersi secondo la stima.

SEZIONE III.

Della locazione delle opere.

Art. 1794.

Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria :

1.^a Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio ;

2.^a Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose ;

3.^a Quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

Art. 1795.

Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

Art. 1796.

I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rispetto ai quali è disposto nel capo *Del deposito e del sequestro*.

Art. 1797.

Sono tenuti non solo per ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o nella loro vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito, per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

Art. 1798.

Sono tenuti per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute od abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza maggiore.

Art. 1799.

Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche debbono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cui s'incaricano.

Art. 1800.

Gl'intraprenditori e i direttori dei trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli sono

inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contraggono.

Art. 1801.

Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

Art. 1802.

Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita rimane a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora per riceverla.

Art. 1803.

Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

Art. 1804.

Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

Art. 1805.

Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

Art. 1806.

Se nel corso d'anni dieci dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell'edifizio o di altra opera considerevole, questi rovinano in totalità od in parte, o presentano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione od anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intraprenditore ne restano responsabili.

E soggetto alla stessa responsabilità l'architetto che ha progettato o diretto l'opera.

In entrambi i casi l'azione per indennità do-

vrà essere proposta negli anni cinque dal giorno in cui siasi verificato uno dei casi sopra enunciati.

Art. 1807.

Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edificio, in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

Art. 1808.

Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

Art. 1809.

Il contratto di locazione di un'opera si scioglie rispettivamente colla morte dell'artefice, dell'architetto od intraprenditore.

Art. 1810.

Il proprietario è però tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori o materiali possono essergli utili.

Art. 1811.

L'intraprenditore è responsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

Art. 1812.

I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edificio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro colui a vantaggio del quale si sono fatti i lavori, che fino a concorrenza di quanto si trova in debito verso l'intraprenditore nel tempo in cui intentano la loro azione.

Art. 1813.

I muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici che fanno direttamente contratti a prezzo fatto, sono

soggetti alle regole prescritte nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguisciono.

SEZIONE IV.

Della mezzadria o colonia parziaria.

Art. 1814.

Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, si chiama *mezzaiuolo*, *mezzadro*, *massaio* o *colono*, e il contratto che ne risulta, si chiama *mezzadria*, *massarizio* o *colonia parziaria*.

Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose e in particolare per le locazioni di fondi rustici, sotto le modificazioni però che seguono.

Art. 1815.

La perdita per caso fortuito di tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili, è sopportata in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo, e non dà azione in favore dell'uno verso dell'altro ad alcuna indennità.

Art. 1816.

Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere il massarizio, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto.

In caso di contravvenzione il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a massarizio, ed il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 1817.

Il mezzaiuolo non può vendere fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del proprietario.

Art. 1818.

La colonia parziaria, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di pien diritto: è necessario, che il proprietario dia od il mezzaiuolo prenda congedo entro il tempo fissato dalla consuetudine.

Art. 1819.

Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento del massarizio, quando vi fossero giusti motivi, come in caso che il padrone od il mezzaiuolo mancassero ai loro impegni, o che una malattia abituale rendesse imabile il mezzaiuolo alla coltivazione, od in altri simili casi, la legittimità e gravità de' quali sono lasciati al prudente arbitrio del tribunale.

Art. 1820.

Per la morte del colono il massarizio si risolve col finire dell'anno agrario corrente: quando però la morte sia avvenuta negli ultimi quattro mesi, competerà ai figli ed altri eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare nel massarizio anche per l'anno seguente; ed in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono continuarvi, simile facoltà competerà alla vedova del colono.

Nel caso in cui gli eredi o la vedova non coltivassero il fondo da buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario corrente, sia nell'anno susseguente, potrà il proprietario farlo coltivare a proprie spese, prelevandone poscia l'ammontare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.

Art. 1821.

In tutto ciò che non è previsto dalle disposizioni precedenti o da convenzione espressa, si osserveranno nel contratto di massarizio le consuetudini locali.

In difetto di consuetudine o di convenzione espressa avranno luogo le regole seguenti.

Art. 1822.

Il bestiame occorrente per coltivare, e concimare il fondo, il capitale dell'invernaglia, e gl'istrumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, debbono fornirsi dal colono.

La quantità del bestiame debb'essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a massarizio somministra per alimentarlo.

Art. 1823.

Le sementi si forniscono in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo.

Art. 1824.

Le spese che possono occorrere al colono per l'ordinaria coltivazione dei campi e per la raccolta dei frutti, sono a suo carico.

Art. 1825.

Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate o resesi infruttuose durante il massarizio, debbono farsi dal mezzaiuolo, ed è a carico del padrone di somministrare le piante, come pure le fascine, i vimini, i pali che fossero necessari per dirigerle e sostenerle.

Se le piante si traggono dal semenzaio esistente nel fondo, non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

Art. 1826.

Lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori ordinari che sogliono prescriversi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del padrone.

Art. 1827.

Il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertire il proprietario.

Art. 1828.

Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il proprietario ed il colono.

È a peso del mezzaiuolo il taglio de' boschi cedui per la concorrente necessaria pe' pali delle viti ed altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al proprietario, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono nello stesso modo riservati al proprietario.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio

de' rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù cede al proprietario.

Art. 1829.

Il libro del padrone, se contenga le partite di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e le partite medesime sieno state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del padrone, quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal padrone nella maniera sopraccennata.

Non presentandosi dal padrone o dal colono il proprio libretto, perchè smarrito o non curato, si sta a quello che viene presentato.

Art. 1830.

Il libretto tenuto dal padrone e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente, fa prova eziandio dei patti, che possono essersi fra di loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questa sezione.

Art. 1831.

La colonia parziaria senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che sia dato o preso congedo, s'intende il massarizio rinnovato per un altro anno.

SEZIONE V.

Della locazione a soccida.

§ I.

Disposizioni generali.

Art. 1832.

La locazione *a soccida* o *a soccio* è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

Art. 1833.

Vi sono più specie di soccida:

La soccida semplice ed ordinaria,

La soccida a metà,

La soccida coll'affittuario o col colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccida*.

Art. 1834.

Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia suscettibile di accrescimento, o di utilità all'agricoltura o al commercio.

Art. 1835.

Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

§ II.

Della soccida semplice.

Art. 1836.

La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame potrà avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

Art. 1837.

La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore: non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminata la locazione.

Art. 1838.

Il conduttore dee usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccida.

Art. 1839.

Non è tenuto pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

Art. 1840.

Nascendo controversia, il conduttore dee provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

Art. 1841.

Il conduttore, il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

Art. 1842.

Se il bestiame è perito od il suo valore primiero è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

Art. 1843.

Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

Art. 1844.

Non si può stipulare:

Che il conduttore sopporterà più della metà della perdita del bestiame, allorchè sarà accaduta per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch' egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno,

O che il locatore prededurrà in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

Art. 1845.

Il conduttore non può disporre di alcuna bestia

della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi non può disporre senza il consenso del conduttore.

Art. 1846.

Quando la locazione a soccida è contratta col l'affittuario altrui, deve essere notificata al proprietario de' beni di cui tiene l'affitto; senza di che il proprietario dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

Art. 1847.

Il conduttore non può tocare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

Art. 1848.

Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

Art. 1849.

Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

Art. 1850.

Al termine della locazione od al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prededurre bestie delle mandre d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quello che rimane senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

§ III.

Della soccida a metà.

Art. 1851.

La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

Art. 1852.

Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

Art. 1853.

Tutte le regole della soccida semplice s'applicano alla soccida a metà.

§ IV.

*Della soccida data dal proprietario al suo affittuario,
o al colono parziario.*

I.

Della soccida data all'affittuario.

Art. 1854.

Questa soccida (chiamata ancora *soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d'una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lascerà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

Art. 1855.

La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

Art. 1856.

Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

Art. 1857.

Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura della quale si deve unicamente impiegare.

Art. 1858.

La perdita del bestiame, anche totale, ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito.

Art. 1859.

Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva; ma deve lasciare bestiami d'egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza di bestiame, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

II.

Della soccida contratta col colono partiaro.

Art. 1860.

Si può stipulare che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte.

Art. 1861.

Questa soccida termina col fine della locazione.

Art. 1862.

Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

§ V.

Della soccida impropriamente detta.

Art. 1863.

Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà: egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono da esse.

CAPO V.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 1864.

La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

Art. 1865.

Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e debb'essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio dee conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

Art. 1866.

Ogni società si dee contrarre col mezzo di atto pubblico o di scrittura privata, quando l'oggetto della medesima ecceda il valore di lire trecento.

Art. 1867.

Non si applicano alle società di commercio le disposizioni del presente capo, che siano contrarie alle leggi commerciali.

SEZIONE II.

Delle diverse specie di società.

Art. 1868.

Le società sono universali o particolari.

§ I.

Delle società universali.

Art. 1869.

Si distinguono due sorta di società universali: a società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

Art. 1870.

La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni è vietata.

Art. 1871.

La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: i beni sì mobili che immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, salvo all'oggetto di goderli in comunione.

Art. 1872.

Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non induce che la società universale dei guadagni.

Art. 1873.

Non può aver luogo veruna società universale eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone.

§ II.

Delle società particolari.

Art. 1874.

La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire.

Art. 1875.

È parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

*Delle obbligazioni de' soci tra loro
e relativamente ai terzi.*

§ I.

Delle obbligazioni de' soci tra loro.

Art. 1876.

La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilito un altro tempo.

Art. 1877.

Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni prescritte all'art. 1902; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

Art. 1878.

Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si dee conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

Art. 1879.

Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, rimane di pien diritto, e senza bisogno d'istanza, debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi.

Art. 1880.

I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di

tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

Art. 1881.

Quando uno dei soci sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l'intera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quietanza, che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

Art. 1882.

Quando uno dei soci abbia ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo insolubile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quietanza specialmente a sconto della sua porzione.

Art. 1883.

Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

Art. 1884.

Le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima.

Art. 1885.

Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione dei capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

Art. 1886.

Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito pel fondo sociale.

Riguardo a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma o porzione minore.

Art. 1887.

Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data, non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirla.

Art. 1888.

E nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

Art. 1889.

Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rievocata durante la società senza una causa legittima: ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rievocabile come un semplice mandato.

Art. 1890.

Quando più soci sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non possa

agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

Art. 1891.

Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, uno solo non potrà, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, a meno che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse provenire un grave ed irreparabile danno alla società.

Art. 1892.

In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

1.^o Si presume che i soci sieno data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.^o Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.^o Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.^o Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentano.

Art. 1893.

Il socio, che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

Art. 1894.

È in facoltà di ciascuno dei soci di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona re-

lativamente alla porzione che egli ha nella società: non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

117

§ II.

Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.

Art. 1895.

Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno de' soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

Art. 1896.

I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

Art. 1897.

La stipulazione esprime che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

SEZIONE IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

Art. 1898.

La società finisce:

- 1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;
- 2.° Per l'estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione;
- 3.° Per la morte di alcuno de' soci;
- 4.° Per la perdita del godimento de' dritti civili, per l'interdizione, per la decozione o pel fallimento di alcuno de' soci;
- 5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

Art. 1899.

La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata, che con quei mezzi pei quali può essere provato il contratto di società.

Art. 1900.

Quando uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

Art. 1901.

Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso, l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

Art. 1902.

Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

Art. 1903.

La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse

della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

Art. 1904.

Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può dimandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate al prudente arbitrio del giudice.

Art. 1905.

Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell' eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

CAPO VI.

DEL MANDATO.

SEZIONE I.

Della natura del mandato.

Art. 1906.

Il *mandato* è un contratto, in virtù del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un onorario a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico.

Art. 1907.

Il mandato può aver luogo per atto pubblico, per iscrizione privata od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente: ma non è ammessa la prova testimoniale, se non in conformità del titolo *Della prova delle obbligazioni e di quella della loro estinzione*.

L'accettazione del mandato può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatarario.

Art. 1908.

Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario.

Art. 1909.

Il mandato o è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

Art. 1910.

Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato debb'essere espresso.

Art. 1911.

Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere.

Art. 1912.

Il minore emancipato od abilitato può essere scelto per mandatario: ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

Art. 1913.

Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mandatario.

Art. 1914.

Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è responsabile pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

E parimente tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Art. 1915.

Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità però riguardo alla colpa è applicata meno rigorosamente, quando il mandato è gratuito, che nel caso contrario.

Art. 1916.

Ogni mandatario dee render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

Art. 1917.

Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incumbenza:

1.º Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.º Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o insolubile.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

Art. 1918.

Quando in un sol atto si sono costituiti più procuratori o mandatari, non vi ha solidarietà tra essi, che in quanto è stata espressa.

Art. 1919.

Il mandatario deve gl'interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

Art. 1920.

Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mandante.

Art. 1921.

Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli ha date.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

Art. 1922.

Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e dee pagargli l'onorario se l'abbia promesso.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

Art. 1923.

Il mandante dee parimente far indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione delle assunte incumbenze, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

Art. 1924.

Il mandante deve al mandatario gl'interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

Art. 1925.

Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso di lui per tutti gli effetti del mandato.

SEZIONE IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

Art. 1926.

Il mandato si estingue:

Per la revocazione della procura;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per la perdita del godimento dei diritti civili o del loro esercizio, per l'interdizione, per la decozione o pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'incapacitazione del mandatario, ed anche per quella del mandante se oggetto del mandato siano atti ch'egli non potrebbe fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

Art. 1927.

Il mandante può, quando vuole, revocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli lo scritto comprovante il mandato.

Art. 1928.

La revocazione della procura notificata soltanto al mandatario, non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revocazione stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

Art. 1929.

La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revocazione del primo dal giorno in cui fu a questo notificata.

Art. 1930.

Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica al mandante, dovrà essere fatto indenne dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

Art. 1931.

È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta.

Art. 1932.

In caso di morte del mandatario, i suoi eredi debbono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

CAPO VII.

DELLA TRANSAZIONE.

Art. 1933.

La *transazione* è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che sia per nascere.

Questo contratto debb'essere ridotto in iscritto.

Art. 1934.

Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione.

Art. 1935.

Si può transigere sopra un'azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

Art. 1936.

Nelle transazioni si può stipulare una pena contro colui, che mancherà di adempiere le medesime.

Questa pena terrà luogo di compenso pei danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo tuttora l'obbligo di eseguire la transazione.

Art. 1937.

La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

Art. 1938.

Le transazioni non pongono fine, se non alle controversie le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

Art. 1939.

Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

Art. 1940.

La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

Art. 1941.

Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, nè per causa di lesione.

Art. 1942.

È però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sulla persona o sopra l'oggetto della controversia.

Art. 1943.

Si può egualmente impugnare una transazione, che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

Art. 1944.

La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nulla.

Art. 1945.

È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

Art. 1946.

Allorchè le parti hanno transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che loro erano ignoti in quel tempo e che posteriormente sieno stati scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

Art. 1947.

L'errore di calcolo accaduto in una transazione debb'essere corretto.

CAPO VIII.

DELLA COSTITUZIONE DI RENDITA.

Art. 1948.

Si può stipulare un'annua prestazione ossia rendita in danaro od in derrate, mediante la cessione di un immobile, od il pagamento di un capitale che il concedente si obbliga di non più ripetere.

Art. 1949.

La rendita si può stipulare perpetua od a vita.

In ambi i casi la rendita debb'essere costituita per atto pubblico o per iscrizione privata sotto pena di nullità.

Le altre regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel capo seguente.

Art. 1950.

La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili a qualsivoglia titolo, eziandio gratuito, si chiama *rendita fondiaria*.

Art. 1951.

La concessione d'immobili, di cui nell'articolo precedente, trasferisce nel concessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria, ed anche quella della riserva del dominio, che vi fosse apposta, le quali si avranno per non iscritte.

Se la concessione è fatta a titolo oneroso sotto qualsivoglia denominazione, come d'*enfiteusi*, *albergamento*, *livello*, od altra simile, la medesima è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, essa è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

Art. 1952.

La rendita costituita mediante un capitale si chiama *rendita semplice*, o censo: la medesima debb'essere assicurata con ipoteca speciale su di un fondo certo e determinato, in difetto il capitale sarà ripetibile.

Art. 1953.

La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non avrà

ad eseguirsi durante la vita del concedente, ovvero prima di un certo termine. Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni trenta, e nelle altre gli anni dieci.

Potrà anche stipularsi, che il debitore non possa effettuare il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

Art. 1954.

Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore: in questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

Art. 1955.

Il debitore di un'annua rendita, oltre ai casi che fossero previsti nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima:

1.^a Se dopo una legittima interpellazione non avrà pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi;

2.^a Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.^a Se, venendo a mancare le cautele date, il debitore non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.^a Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene ad essere diviso fra più di tre possessori.

Art. 1956.

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o decozione del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della decozione avesse alienato il fondo obbligato per servizio della

rendita, il creditore non avrà diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offra pronto al pagamento della medesima e presenti per essa sufficienti cautele.

Art. 1957.

Nei casi accennati ne' due articoli precedenti, come in qualunque altro di contravvenzione ai patti del contratto, il creditore non potrà che costringere il debitore al riscatto della rendita senz'aver mai il diritto di rivendicare l'immobile ceduto, non ostante qualunque patto o riserva che sarà come non avvenuta.

Art. 1958.

Gli articoli 1953, 1954, 1955 e 1956 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua stabilita a qualsiasi titolo anche d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale.

CAPO IX.

DEL CONTRATTO VITALIZIO.

SEZIONE I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

Art. 1959.

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

Art. 1960.

Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento: dee in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge per tali atti.

Art. 1961.

Nel caso dell'articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se ecceda la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se sia fatta a favore di persona incapace di ricevere.

Art. 1962.

La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita

129
di colui che somministra il danaro, quanto su quella
di un terzo che non ha diritto alla rendita.

Art. 1963.

Essa può costituirsi sopra la vita di una o più
persone.

Art. 1964.

Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè
un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso, quantunque essa abbia il ca-
rattere di una liberalità, non sono tuttavia neces-
sarie le formalità prescritte per le donazioni: ma va
soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi
nell'art. 1961.

Art. 1965.

Ogni contratto di rendita vitalizia costituita so-
pra la vita di una persona che al tempo del con-
tratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

Art. 1966.

Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui
la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di
persona che muoia entro quaranta giorni dalla data
del contratto.

Art. 1967.

La rendita vitalizia si può costituire in quella
misura, che piacerà alle parti di stabilire, purchè
la medesima superi il frutto di cui è capace la cosa
che si è data per prezzo della rendita, o l'interesse
legale, se la rendita sia costituita mediante una
somma di danaro.

SEZIONE II.

*Degli effetti del contratto vitalizio
tra le parti contraenti.*

Art. 1968.

Quegli a vantaggio del quale fu costituita una
rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere
lo scioglimento del contratto, se il costituente non
gli somministri le cautele stipulate per la esecuzione.

Art. 1969.

La sola mancanza del pagamento delle pensioni
maturate non autorizza quello in cui favore è co-
stituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso

del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato: egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

Art. 1970.

Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

Art. 1971.

La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si sia convenuto, che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

Art. 1972.

Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

Art. 1973.

Non si estingue la rendita vitalizia colla perdita dei diritti civili del proprietario: dee continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita alle persone indicate dalla legge.

Art. 1974.

Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è costituita.

CAPO X.

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.

Art. 1975.

La legge non accorda azione veruna per un

debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

Art. 1976.

I giuochi propri ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri di tal natura, che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Nondimeno il giudice potrà rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

Art. 1977.

Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa, e purchè il perdente non fosse minore di età, interdetto od inabilitato.

CAPO XI.

DEL COMODATO.

SEZIONE I.

Della natura del comodato.

Art. 1978.

Il *comodato* o *imprestito ad uso* è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Art. 1979.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1980.

Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

Art. 1981.

Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però l'imprestito è stato fatto in considerazione del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

Delle obbligazioni del comodatario.

Art. 1982.

Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi.

Art. 1983.

Se il comodatario impieghi la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà responsabile della perdita accaduta anche per caso fortuito, eccettochè provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

Art. 1984.

Se la cosa imprestata perisca per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle due, abbia preferito la propria, egli è responsabile della perdita dell'altra.

Art. 1985.

Se la cosa sia stata stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

Art. 1986.

Se la cosa si deteriori a cagione unicamente dell'uso per cui fu data ad prestito e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto pel deterioramento.

Art. 1987.

Se il comodatario abbia fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla.

Art. 1988.

Se più persone abbiano unitamente preso in prestito la stessa cosa, ne sono solidariamente tenute verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

Art. 1989.

Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

Art. 1990.

Nondimeno, se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

Art. 1991.

Se durante l'imprestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

Art. 1992.

Quando la cosa comodata abbia difetti tali da recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto pel danno, se, conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario.

CAPO XII.

DEL MUTUO.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

Art. 1993.

Il mutuo o imprestito di consumazione è un contratto, per cui uno dei contraenti consegna all'altro una data quantità di cose, coll'obbligo in quest'ultimo di restituire altrettanto della medesima specie e qualità.

Art. 1994.

In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

Art. 1995.

L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore dee restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Art. 1996.

La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siensi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Ove ne venga alterato il valore intrinseco, o le monete non si possano ritrovare, o sieno messe fuori di corso, si renderà l'equivalente alla bontà intrinseca che le monete stesse avevano al tempo in cui furono mutate.

Art. 1997.

Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore non deve in ogni caso restituire che la stessa quantità e qualità.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mutuante.

Art. 1998.

Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita coll'art. 1992 pel comodato.

Art. 1999.

Il mutuante non può prima del termine convenuto ridomandare le cose imprestate.

Art. 2000.

Non essendosi fissato il termine della restituzione,

il giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

Art. 2001.

Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi *quando potrà o quando ne avrà i mezzi*, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

Art. 2002.

Il mutuatario è obbligato a restituire le cose ad esso date a mutuo nella stessa quantità e qualità e al tempo convenuto, e in difetto è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si dee fare dal mutuatario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito.

Art. 2003.

Se il mutuatario non restituisce le cose imparate o il loro valore nel termine convenuto, dee corrispondere l'interesse dal giorno della mora.

SEZIONE IV.

Del mutuo ad interesse.

Art. 2004.

È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

Art. 2005.

Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli sul capitale.

Art. 2006.

L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale dee risultare da atto scritto sotto pena di nullità.

Art. 2007.

Il debitore può sempre dopo cinque anni dal contratto restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pien diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

Art. 2008.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Essa non è del pari applicabile a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Art. 2009.

La quietanza pel capitale, rilasciata senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e ne produce la liberazione.

CAPO XIII.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

Art. 2010.

Il *deposito* in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Art. 2011.

Vi sono due specie di deposito:

Il *deposito* propriamente detto, ed il *sequestro*.

SEZIONE I.

Del deposito propriamente detto.

§ I.

Della essenza del deposito.

Art. 2012.

Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

Art. 2013.

Non può avere per oggetto che cose mobili.

Art. 2014.

Non è perfetto che colla tradizione della cosa.

La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo.

Art. 2015.

Il deposito è volontario o necessario.

§ II.

Del deposito volontario.

Art. 2016.

Il deposito volontario ha luogo per istantaneo consenso di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

Art. 2017.

Il deposito volontario non si può regolarmente fare

se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

Art. 2018.

Quando il deposito il cui valore eccede le lire trecento, non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto e per la loro restituzione, salva l'applicazione degli articoli 1522 e 1524 sul giuramento decisorio.

Art. 2019.

Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

Art. 2020.

Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

§ III.

Degli obblighi del depositario.

Art. 2021.

Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

Art. 2022.

La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore:

- 1.° Quando il depositario si sia egli stesso offerto a ricevere il deposito;
- 2.° Quando abbia stipulato una remunerazione per la custodia del deposito;

3.º Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.º Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà tenuto per qualunque colpa.

Art. 2023.

Il depositario non è risponsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da una forza maggiore, eccettochè sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Art. 2024.

Non può servirsi della cosa depositata senza l'espesso o presunto permesso del deponente.

Art. 2025.

Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che presso di lui sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

Art. 2026.

Il depositario dee restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza il deposito del danaro dee restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso d'aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

Art. 2027.

Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si ritrova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

Art. 2028.

Il depositario a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, dee restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

Art. 2029.

L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

Art. 2030.

Se la cosa depositata abbia prodotto frutti i quali siano stati percepiti dal depositario, è questi te-

nuto a restituirli: non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

Art. 2031.

Il depositario non dee restituire la cosa depositata se non a colui che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo.

Art. 2032.

Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopra che la cosa sia stata rubata e chi ne sia il vero padrone, dee denunziare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

Art. 2033.

In caso di morte del deponente, o di perdita del godimento de' diritti civili da esso incorsa, la cosa depositata non può restituirsi che agli eredi, od alle persone indicate nell'art. 47.

Se gli eredi o le dette persone sono più d'uno, la medesima dee restituirsi ad ognuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

Art. 2034.

Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente abbia perduto l'amministrazione de' suoi beni dopo il deposito, non può questo restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

Art. 2035.

Se il deposito sia stato fatto dal tutore, dal marito o da un altro amministratore in una di tali qualità, e la loro amministrazione sia finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata dal tutore, dal marito o da un altro amministratore.

Art. 2036.

Se nel contratto di deposito si sia indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, queste sono a carico del deponente.

Art. 2037.

Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa si dee fare nel luogo in cui si trova la cosa depositata.

Art. 2038.

Il deposito si deve restituire al deponente appena lo avrà domandato, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un atto di sequestro, o di opposizione acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito: ma se per ispeciali motivi il deponente vi si opponga, spetta al giudice il pronunziare.

Art. 2039.

Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

§ IV.

Degli obblighi del deponente.

Art. 2040.

Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionate.

Art. 2041.

Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

Del deposito necessario.

Art. 2042.

Il deposito necessario è quello a cui costringe qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

Art. 2043.

Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario salvo quanto è disposto dall'art. 1509.

Art. 2044.

Gli osti e gli albergatori sono tenuti, come depositari, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

Art. 2045.

Sono essi tenuti pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

Art. 2046.

Non sono tenuti pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

SEZIONE II.

Del sequestro.

§ 1.

Delle diverse specie di sequestro.

Art. 2047.

Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

Del sequestro convenzionale.

Art. 2048.

Il *sequestro convenzionale* è il deposito di una cosa controversa fatta da due o più persone presso un terzo, che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

Art. 2049.

Il sequestro può non essere gratuito.

Art. 2050.

Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salvo le differenze infra enunziate.

Art. 2051.

Il sequestro può avere per oggetto beni mobili od anche immobili.

Art. 2052.

Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

§ III.

Del sequestro o deposito giudiziaro.

Art. 2053.

Oltre i casi previsti dal codice di procedura civile, il giudice può ordinare il sequestro:

1.º Di un immobile o di una cosa mobile, la di cui proprietà o il cui possesso sia conteso fra due o più persone;

2.º Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

Art. 2054.

La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario dee usare

per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Dee presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge, od in difetto stabilito dal giudice.

Art. 2055.

Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra loro convenute, o ad una persona nominata d'ufficio dal giudice.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

CAPO XIV.

DEL PEGNO.

Art. 2056.

Il *pegno* è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsì in natura dopo l'estinzione del medesimo.

Art. 2057.

Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

Art. 2058.

Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata avente data certa che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità, peso e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in scrittura non è richiesta, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di trecento lire.

Art. 2059.

Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulti da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa e ne sia fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

Art. 2060.

In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Art. 2061.

Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

Art. 2062.

Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimarrà presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sarà venduto all'incanto.

E nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità di sopra prescritte.

Art. 2063.

Il creditore è responsabile secondo le regole stabilite nei titoli precedenti della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare al creditore le spese occorse per la conservazione del pegno.

Art. 2064.

Se è dato in pegno un credito il quale produca interessi, il creditore deve imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza siasi dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

Art. 2065.

Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

Art. 2066.

Il debitore non può pretendere la restituzione

del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

Art. 2067.

Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

Art. 2068.

Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti alle materie commerciali ed agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni.

CAPO XV.

DELL' ANTICRESI.

Art. 2069.

L'*anticresi* è un contratto, mediante il quale il creditore acquista la facoltà di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

L'*anticresi* si deve stabilire per atto pubblico o per iscrizione privata sotto pena di nullità.

Art. 2070.

Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Deve pure, sotto pena dei danni ed interessi, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni necessarie dell'immobile.

Tutte le spese relative a tali oggetti saranno prededotte dai frutti.

Art. 2071.

Il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunciato a questo diritto.

Art. 2072.

Il creditore non diventa proprietario dell'immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

Art. 2073.

Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogli interessi in tutto o sino ad una determinata concorrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi.

Art. 2074.

Le disposizioni degli articoli 2061, 2066 e 2067 sono applicabili all'anticresi ugualmente che al pegno.

Art. 2075.

L'anticresi non produce effetto che nei rapporti tra debitore e creditore e loro eredi.

CAPO XVI.

DELLA FIDEIUSSIONE.

SEZIONE I.

Della natura e dell'estensione della fideiussione.

Art. 2076.

Quegli che si costituisce fideiussore per un' obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempia egli medesimo.

Art. 2077.

La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fideiussione per un' obbligazione la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all' obbligato, siccome è il caso della minore età.

Art. 2078.

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fideiussione, che ecceda il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è nulla, ma è soltanto riducibile alla misura dell' obbligazione principale.

Art. 2079.

Può ciascuno rendersi fideiussore senza ordine ed eziandio senza saputa di colui pel quale si obbliga.

Può costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fideiussore.

Art. 2080.

La fideiussione non si presume: debb' essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta.

Art. 2081.

La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del de-

bito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore.

Art. 2082.

Il debitore obbligato a dare sicurezza dee presentare persona capace di contrattare, che possedga beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nel distretto della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurezza.

Art. 2083.

La solvibilità di un fideiussore non si misura altrimenti che in ragione de' suoi beni suscettivi d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da riuscire troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi.

Art. 2084.

Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente sia divenuto in appresso insolubile, se ne deve dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella tale determinata persona.

SEZIONE II.

Degli effetti della fideiussione.

§ I.

Degli effetti della fideiussione fra il creditore ed il fideiussore.

Art. 2085.

Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale dee preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fideiussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che siasi obbligato in solido col debitore: nel qual caso l'effetto della sua

obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti solidali.

Art. 2086.

Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

Art. 2087.

Il fideiussore che fa istanza per l'escussione, deve indicare al creditore i beni del debitore principale ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Non si tien conto dell'indicazione di beni del debitore principale situati fuori del distretto della corte d'appello in cui si deve fare il pagamento, o di beni litigiosi, o di beni già ipotecati per cautela del debito i quali non siano più in potere del debitore.

Art. 2088.

Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è risponsabile verso il fideiussore, fino alla concorrenza dei beni indicati, per l'insolubilità del debitore principale sopraggiunta a causa di aver egli differito il procedimento giudiziale.

Art. 2089.

Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intero debito.

Art. 2090.

Nondimeno ciascuna delle dette persone può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla parte di ciascuno de' fideiussori, purchè essa non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Se nel tempo in cui uno de' fideiussori ha ottenuto la divisione, alcuni erano insolubili, questo fideiussore è tenuto in proporzione per tale insolubilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolubilità sopravvenute dopo la divisione.

Art. 2091.

Se il creditore abbia diviso egli stesso e volon-

tariamente la sua azione, non può recedere dalla fatta divisione, quand'anche prima del tempo in cui ha dato il consenso per tale divisione, vi fossero de' fideiussori insolubili.

Art. 2092.

Il fideiussore del fideiussore non è tenuto verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori sieno insolubili, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

§ II.

Degli effetti della fideiussione fra il debitore ed il fideiussore.

Art. 2093.

Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, abbia egli mallevato con scienza del debitore o senza sua saputa.

Questo regresso ha luogo tanto pel capitale, quanto per gli interessi e le spese: il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gl'interessi di tutto ciò che ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non importasse interessi.

Egli ha pure regresso pei danni, ove siavi luogo.

Gl'interessi però che non sarebbero dovuti al creditore, non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

Art. 2094.

Il fideiussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 2095.

Quando vi sono più debitori principali e solidali di uno stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di loro il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

Art. 2096.

Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia

pagato egli pure, qualora il fideiussore non abbia avvertito il debitore del fatto pagamento, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fideiussore abbia pagato senza essere convenuto e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore avesse avuto mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Art. 2097.

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

1.^o Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento ;

2.^o Quando il debitore sia fallito, o si trovi in istato di decozione ;

3.^o Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato ;

4.^o Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento ;

5.^o Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in contrario.

§ III.

Dell'effetto della fideiussione fra più fideiussori.

Art. 2098.

Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo precedente.

SEZIONE III.

*Della fideiussione legale
e della fideiussione giudiziale.*

Art. 2099.

Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurezza, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli art. 2082 e 2083.

Art. 2100.

È in facoltà di colui che dee dare una sicurezza, il dare in vece un pegno od altra cautela che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito.

Art. 2101.

Il fideiussore giudiziale non può domandare l'escussione del debitore principale.

Art. 2102.

Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziale, può domandare l'escussione del fideiussore.

SEZIONE IV.

Dell'estinzione della fideiussione.

Art. 2103.

L'obbligazione che risulta dalla fideiussione, si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

Art. 2104.

La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurezza pel fideiussore.

Art. 2105.

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale e che sono inerenti al debito; ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.

Art. 2106.

Il fideiussore anche in solido è liberato allorchè

per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo il subingresso nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Art. 2107.

Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Art. 2108.

La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fideiussore, il quale tuttavia può in tal caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

Art. 2109.

Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore entro due mesi dalla scadenza del termine abbia incominciate le sue istanze e le abbia con diligenza continue.

TITOLO VII.

DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE.

Art. 2110.

L'arresto personale in materia civile dovrà essere pronunziato sulla domanda della parte interessata per lo adempimento delle obbligazioni civili derivanti:

Da fatti che la legge qualifica crimini o delitti;

Da stellionato, per essersi dolosamente alienati od obbligati beni altrui; o per essersi asseriti liberi beni che sapevasi gravati da ipoteca o da altri oneri; o per essersi i medesimi dichiarati sottoposti ad ipoteche o ad altri oneri minori di quelli da cui sapevasi gravati;

Da condanna a rilasciare o restituire al proprietario o possessore beni de' quali fu spogliato per dolo o per via di fatto, non che alla restituzione dei relativi frutti, ed al pagamento de' danni ed interessi;

Da condanna alla consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico;

Da volontarie trasgressioni d'inibizioni giudiziali.

Art. 2111.

Fuori dei casi determinati nell'articolo precedente, è vietato di pronunziare l'arresto personale.

Ogni stipulazione in contrario è nulla.

Art. 2112.

Non potrà mai pronunziarsi l'arresto personale a profitto degli ascendenti, dei discendenti, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, o degli affini nello stesso grado, nè dei zii e nipoti.

Art. 2113.

Non potrà eseguirsi l'arresto personale, se non in virtù di una sentenza passata in cosa giudicata, contro la quale non sia ammissibile domanda di rinvocazione nè di cassazione.

Art. 2114.

La sentenza determinerà la durata dell'arresto, la quale non potrà mai eccedere due anni.

Art. 2115.

L'esecuzione della sentenza d'arresto non impedisce e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni.

Art. 2116.

In tutti i casi in cui vi è luogo all'arresto personale, il creditore è tenuto d'anticipare mensualmente le spese degli alimenti del debitore: in difetto il debitore sarà rilasciato, sopra semplice certificato del custode del carcere, in virtù di decreto del presidente del tribunale del luogo ove egli trovasi in arresto.

Il debitore rilasciato per tal causa non potrà più essere arrestato per lo stesso debito.

Art. 2117.

Cesserà l'arresto personale sempre che vi presti il suo consenso il creditore, il quale nondimeno conserverà il diritto di far nuovamente arrestare il debitore pel tempo rimanente della condanna.

Art. 2118.

Il condannato all'arresto personale potrà liberarsene, non ostante il dissenso del creditore, se paghi un quarto della somma da esso dovuta e dei suoi accessori, e pel resto presti una cautela riconosciuta sufficiente, se prima dell'arresto, dal tribunale che ha proferito la condanna, se dopo l'arresto, dal tribunale del circondario in cui il debitore si trova arrestato.

Potrà pure liberarsene il debitore già arrestato, se dimostri in contraddittorio del creditore il suo stato di assoluta insolvibilità, fino a che questo stato non cessi.

Art. 2119.

Nel primo dei casi preveduti nell'articolo precedente il tribunale accorderà al debitore la sospensione dell'arresto personale per quel termine che stimerà strettamente necessario; ma non saranno con ciò impediti i mezzi di esecuzione sui beni.

Art. 2120.

Spirato il termine, il creditore che non sarà stato

soddisfatto per intero potrà far mettere in arresto il debitore per la compiuta esecuzione della condanna, senza pregiudizio delle nuove cautele e dei suoi diritti contro i fideiussori se ve ne siano.

Art. 2121.

Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, e ne determinano l'applicazione e la durata.

Le disposizioni però degli articoli 2118 e 2119 saranno applicabili anche in favore del non commerciante condannato all'arresto personale per obbligazione di commercio.

TITOLO VIII.

DELLA CESSIONE DEI BENI.

Art. 2122.

La *cessione dei beni* è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni a' suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i propri debiti.

Art. 2123.

La cessione dei beni è *volontaria* o *giudiziaria*.

Art. 2124.

La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

Art. 2125.

La cessione giudiziaria si fa avanti il tribunale del domicilio del debitore previa presentazione dello stato attivo e passivo del patrimonio di lui, e citati personalmente tutti i suoi creditori nella forma ordinaria.

Il decreto di citazione che emanerà dal tribunale verrà inoltre inserito nel giornale degli annunci giudiziali.

Art. 2126.

La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà

ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio e di percepirne i frutti sino alla vendita.

Art. 2127.

La cessione giudiziaria esime il debitore dall'arresto personale.

Essa però non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore dei beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista dei nuovi, egli è obbligato a cederli sino all'intero pagamento.

Art. 2128.

Nel caso di cessione giudiziaria la massa dei creditori potrà tuttavia conservare al debitore l'amministrazione de' suoi beni, concedergli moratorie, fargli remissione di parte del debito, e prendere quelle altre deliberazioni, che ravviserà opportune nell'interesse comune dei creditori.

Sarà perciò necessario il consenso del maggior numero dei creditori, e che il credito dei consenzienti ascenda a tre quarti del debito totale. Le deliberazioni della massa saranno in tal caso obbligatorie anche per gli altri creditori non consenzienti.

I creditori ipotecari o privilegiati non fanno numero in tali deliberazioni, nè possono esserne pregiudicati.

TITOLO IX.

DEL BENEFIZIO DELLA SEPARAZIONE

DEL PATRIMONIO DEL DEFUNTO

DA QUELLO DELL'EREDE

Art. 2129.

Ogni creditore del defunto, ed ogni legatario ha diritto alla separazione del patrimonio del defunto stesso da quello dell'erede.

Art. 2130.

Questo diritto compete anche a quei creditori o

legatari che abbiano già altrimenti una garanzia qualunque sui beni del defunto.

Art. 2131.

La separazione ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno domandata, prelativamente ai creditori dell'erede.

Art. 2132.

I creditori e i legatari che avessero fatta novazione accettando l'erede per debitore, non hanno diritto alla separazione.

Art. 2133.

Il diritto alla separazione non può esercitarsi che nel termine perentorio di sei mesi a contare dal giorno dell'aperta successione.

Art. 2134.

L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario non dispensa i creditori del defunto e i legatari che intendono valersi del diritto di separazione, dall'osservare quanto è disposto nel presente titolo.

Art. 2135.

Il diritto alla separazione rispetto ai mobili si esercita col far procedere all'inventario ed alla assicurazione dei medesimi; e riguardo agli immobili mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno degli immobili stessi presso l'uffizio delle ipoteche nel cui circondario sono situati.

L'iscrizione si eseguisce nei modi determinati dall'art. 2177, aggiungendovi il nome del defunto e quello dell'erede se conosciuto, e la dichiarazione che viene presa a titolo di separazione di patrimoni.

Art. 2136.

In quanto ai mobili già alienati dall'erede il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.

Art. 2137.

Le ipoteche iscritte sugli immobili dell'eredità a favore di creditori dell'erede, le alienazioni anche trascritte degli immobili stessi non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari che ottennero la separazione nel predetto termine perentorio di sei mesi.

Art. 2138.

La separazione dei patrimoni non giova che a coloro che l'hanno domandata, e non altera fra di essi rispetto ai beni del defunto l'originaria condizione giuridica dei titoli rispettivi e i loro diritti di pozialità.

Art. 2139.

L'erede potrà impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, o dando cauzione pel pagamento di quelli il cui diritto fosse sospeso da condizione o da termine, o non risultasse da titolo scritto.

Art. 2140.

Tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patrimoni regolarmente iscritto sopra gli stabili dell'eredità.

TITOLO X.

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE.

Art. 2141.

Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

Art. 2142.

I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno tutti un eguale diritto quando fra essi non sianvi cause legittime di prelazione.

Art. 2143.

Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

Art. 2144.

Se le cose soggette a privilegio od ipoteca fossero perite o deteriorate, le somme dovute da terzi per indennità della perdita o del deterioramento saranno vincolate al pagamento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro grado.

Questa disposizione si applica alle somme do-

161
vute dagli assicuratori in caso di sinistro a riguardo dei beni assicurati contro l'incendio od altre calamità.

Art. 2143.

Il presente titolo non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi commerciali concernenti alle navi, ai bastimenti, ed alle assicurazioni marittime.

CAPO I.

DEI PRIVILEGI.

Art. 2146.

Il privilegio è un diritto di prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito.

Art. 2147.

Il creditore privilegiato è preferito a tutti gli altri creditori anche ipotecari.

Fra più creditori privilegiati la preferenza viene determinata secondo la qualità del privilegio.

Art. 2148.

I creditori egualmente privilegiati concorrono fra loro per contributo.

SEZIONE I.

Dei privilegi sopra i mobili.

Art. 1249.

I privilegi sopra i mobili sono generali, o speciali.

I primi si estendono a tutti i beni mobili del debitore: i secondi si restringono a determinati mobili.

§ I.

Dei privilegi generali sui mobili.

Art. 2150.

Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti:

1.º Le spese di giustizia fatte per atti conservatorii o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

- 2.° Le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 3.° Le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 4.° Le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salari delle persone di servizio per egual tempo.

Art. 2151.

Lo Stato ha anche privilegio sulla generalità dei mobili del debitore pel tributo personale e mobiliare sì in principale che nei centesimi addizionali, comprese le sovr' imposte comunali e provinciali, dell'anno corrente e dell'antecedente.

§ II.

Dei privilegi sopra determinati mobili.

Art. 2152.

Hanno privilegio speciale:

- 1.° Lo Stato per i diritti di gabella, insinuazione, emolumento, successione ed ogni altro tributo, sopra i mobili che ne formano l'oggetto.
- 2.° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili sopra i frutti raccolti nell'anno, le derrate esistenti nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo, o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno corrente e dei due antecedenti, e per quanto deve scadere, se i contratti di locazione abbiano data certa; e solo pel credito dell'annata corrente e della susseguente, quando non sia certa la data della locazione. In entrambi i casi gli altri creditori hanno il diritto di subentrare nelle ragioni del conduttore e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al proprietario tutto ciò che gli fosse come sopra dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per i danni recati agli edifizii e fondi locati,

per le riparazioni locative, restituzione delle scorte, e per tutto ciò che concerne alla esecuzione del contratto.

Il privilegio come sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di pertinenza dell'inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovino nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose furtive, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell'introduzione, sapesse che la proprietà delle cose introdotte era di altrui spettanza.

Il privilegio sopra i frutti esistenti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire lo stabile locato, od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili dell'affittuario o subaffittuario, onde è fornita la casa od il fondo locato, qualora siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia proposta l'azione nel termine di quaranta giorni se si tratti dei mobili di cui era fornito il fondo rustico, o nel termine di giorni quindici se si tratti dei mobili di cui era fornita la casa, senza pregiudizio però dei diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto.

3.° I crediti dipendenti dal contratto di mezzadria tanto in favore dei padroni che dei contadini, sulla parte colonica o domenicale, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concesse a mezzadria.

4.° Le somme dovute per le sementi, coltivazione e raccolta dell'annata, sulla medesima raccolta.

5.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili che ne formano l'oggetto.

6.° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili con-

servati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese.

7.° Il prezzo delle cose mobili, vendute nel precedente anno, ove le medesime si trovino in possesso del debitore.

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell'albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti e sono tuttora nel suo albergo.

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati, che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest'ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l'azione venga proposta entro ventiquattro ore dalla consegna.

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui capitali dati da essi per mallevèria, e sugli interessi che ne fossero dovuti.

11.° Le somme dovute dai contabili per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sulle mallevèrie in numerario che avessero date.

SEZIONE II.

Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili.

Art. 2153.

Il privilegio per le spese di giustizia indicato al n.° 1 dell'art. 2150 è preferito a tutti i privilegi speciali enunciati nell'art. 2152.

Gli altri privilegi generali indicati nel detto articolo 2150 sono parimente preferiti al privilegio generale dell'art. 2151; ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali enunciati nei n.° 2, 3 e 7 dello stesso articolo 2152, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati.

Art. 2154.

Se concorrono creditori aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita come segue:

Lo Stato è preferito ad ogni altro creditore

sopra i mobili che formano oggetto dei tributi menzionati nel n.º 1 dell'art. 2152.

Art. 2155.

Sopra i frutti delle terre affittate o date a colonia, sono preferiti al locatore, al padrone ed al contadino i creditori

- 1.º Per la raccolta;
- 2.º Per la coltivazione;
- 3.º Per le sementi.

Art. 2156.

Sopra i mobili di cui è fornita la casa o il fondo sono similmente preferiti a quelli del locatore, del padrone, e del contadino:

- 1.º Il credito menzionato al n.º 6 dell'art. 2152.
- 2.º Il credito enunciato al n.º 7 dello stesso articolo, semprechè il locatore, padrone, o contadino al tempo della introduzione dei mobili nella casa o nel fondo sapesse che il loro prezzo non era pagato.

Art. 2157.

Al credito del venditore sono preferiti quelli

- 1.º Del conducente o barcaiolo indicato al n.º 9 dell'art. 2152;
- 2.º Dell'albergatore enunciato al n.º 8 dello stesso articolo;
- 3.º Della persona a cui favore i mobili furono dati in pegno.

Art. 2158.

Fra i creditori menzionati nei tre articoli precedenti la prelazione ha luogo secondo l'ordine numerico segnato negli stessi articoli.

SEZIONE III.

Dei privilegi sopra gli immobili.

Art. 2159.

Il credito per le spese del giudizio di espropriazione degli immobili, e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili espropriati.

Art. 2160.

Lo Stato ha privilegio pel tributo fondiario in principale e centesimi addizionali dell'anno cor-

rente e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali, sopra gli stabili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si percepisce, e sopra i raccolti, i frutti, e le pigioni degli stessi stabili, senza pregiudizio dei mezzi d'esecuzione autorizzati dalla legge contro i coloni, inquilini, ed altri detentori dei loro frutti.

Questo privilegio si estende benanche ai diritti di insinuazione, emolumento, successione, e ad ogni altro tributo sopra gli immobili che ne formano l'oggetto.

Art. 2161.

I crediti indicati nell'art. 2150 saranno collocati sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari.

CAPO II.

DELLE IPOTECHE

Art. 2162.

L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione.

Essa è indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti gli immobili vincolati, sopra ciascuno di essi, e sopra ogni loro parte.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

Art. 2163.

L'ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che per somma determinata in danaro e sopra beni specialmente indicati.

Essa non può estendersi ai beni futuri.

Art. 2164.

L'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti ed inoltre alle costruzioni ed altre accessioni dello stabile ipotecato.

Art. 2165.

Sono soltanto suscettivi d'ipoteca:

1.° I beni immobili, che sono in commercio, ed i loro accessori reputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni e dei loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto legale del padre e della madre;

3.° Il dominio diretto e l'utile dei beni vincolati ad enfiteusi anteriormente all'osservanza del presente codice;

4.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al Debito pubblico.

Art. 2166.

Qualora i beni soggetti all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi avrà dritto ad un supplimento d'ipoteca, e in difetto, al pagamento del suo credito.

Art. 2167.

L'ipoteca è legale o convenzionale.

SEZIONE I.

Dell'ipoteca legale.

Art. 2168.

Hanno ipoteca legale:

1.° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2.° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, pel caso di evizione dei beni tra di essi divisi, e pel pagamento delle compensazioni e dei conguagli;

3.° Il minore sui beni del tutore, a termini degli articoli 388 e 389;

4.° La moglie sui beni del marito e degli ascendenti di lui, espressamente o tacitamente obbligati per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca ha luogo sui beni che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente: e sui beni posseduti dagli ascendenti al momento dell'obbligazione espressa o tacita da essi assunta.

Rispetto alle somme dotali provenienti da successione o donazione, essa non ha luogo che dal

giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, e sui beni posseduti dal marito e dagli ascendenti di lui negli indicati tempi.

SEZIONE II.

Dell'ipoteca convenzionale.

Art. 2169.

Non possono costituire ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gli immobili che vi assoggettano.

Art. 2170.

I beni delle persone incapaci di alienare, e quelli degli assenti finchè sono posseduti provvisoriamente, non possono essere ipotecati fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2171.

Coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o dipendente da titolo annullabile, non possono costituire che una ipoteca soggetta alle medesime eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge espressamente dispone che la risoluzione o la rescissione non sia operativa a danno dei terzi.

Art. 2172.

L'ipoteca convenzionale non è valida quando sia costituita nei dieci giorni che immediatamente precedono la sentenza di fallimento, o l'epoca a cui questo si fece risalire.

Art. 2173.

L'ipoteca convenzionale deve costituirsi per atto pubblico o per atto privato, sotto pena di nullità.

Art. 2174.

L'ipoteca sopra beni situati nello Stato può costituirsi con atto seguito all'estero purchè sia ricevuto da un regio console, oppure sia fatto secondo le forme prescritte a tale effetto dalle leggi del luogo in cui l'atto è seguito.

Art. 2175.

Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato

colla indicazione della qualità, del comune in cui si trova, della regione e del numero del catasto o delle mappe censuarie, ovvero di due almeno delle sue coerenze.

CAPO III.

DELLA PUBBLICITÀ DELLE IPOTECHE.

SEZIONE I.

Della iscrizione.

Art. 2176.

L'ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell'ufficio del conservatore nel cui circondario esistono i beni gravati.

Art. 2177.

Per operare l'iscrizione si presentano al detto ufficio il titolo costitutivo dell'ipoteca, e due note una delle quali potrà essere estesa a piè dello stesso titolo.

Queste note dovranno contenere:

1.° Il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore, e la loro professione se ne hanno, come pure il nome del rispettivo padre;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nel circondario in cui si fa l'iscrizione;

3.° La data e la natura del titolo, ed il nome del notaio che lo avesse ricevuto o autenticato;

4.° L'ammontare del capitale dovuto o la somma dichiarata nel caso previsto dall'art. 2183;

5.° Gli interessi o le annualità, che il credito produce;

6.° Il tempo dell'esigibilità;

7.° La natura e la situazione de' beni gravati colle indicazioni volute dall'art. 2175.

Art. 2178.

Eseguita l'iscrizione il conservatore restituisce al richiedente i documenti ed una delle due note col certificato da lui sottoscritto appiè di essa nota enunciante la effettuata iscrizione, la sua data e il numero d'ordine.

Art. 2179.

Quando l'ipoteca derivi da atto privato, non se ne può ottenere l'iscrizione se le sottoscrizioni non siano autenticate da notaio, o non risultino riconosciute da sentenza passata in cosa giudicata, o da risposte consegnate in verbali formati dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il richiedente dovrà presentare l'originale della privata scrittura, coi documenti accessori ove occorra, o copia autentica della scrittura il cui originale sia stato depositato in un pubblico archivio, o negli atti di un notaio.

Quando sia presentato l'originale della scrittura privata, dovrà il medesimo coi relativi documenti, se ve ne sono, rimanere depositato nell'ufficio del conservatore.

Art. 2180.

Gli atti seguiti all'estero che si presentino per l'iscrizione dovranno essere debitamente legalizzati.

Art. 2181.

L'iscrizione potrà essere domandata nonostante che non sia ancora pagata la tassa di finanza, a cui sia soggetto l'atto dal quale deriva l'ipoteca.

In tale caso però il richiedente dovrà presentare una terza copia della nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa immediatamente all'uffiziale incaricato della percezione della tassa suddetta.

Art. 2182.

Per l'iscrizione del beneficio di separazione non è necessaria l'esibizione del titolo di credito.

Art. 2183.

Se l'ipoteca sarà costituita per garanzia di un credito di quantità o valore incerti l'iscrizione non potrà farsi che per una somma di denaro a tale effetto determinata o nell'atto costitutivo del credito o in un atto posteriore.

Art. 2184.

L'ipoteca contro il debitore caduto in fallimento non ha effetto quando non sia iscritta prima della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Art. 2185.

Il cessionario o la persona surrogata potrà far

annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la cessione o surrogazione consegnando al conservatore l'atto relativo.

Dopo questa annotazione l'iscrizione non potrà essere cancellata senza il consenso del cessionario o surrogato, e le intimazioni o notificazioni che occorresse di fare in dipendenza dell'iscrizione saranno fatte al domicilio eletto dallo stesso cessionario o surrogato.

Art. 2186.

Sarà lecito al creditore, al suo mandatario, al suo erede od avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nello stesso circondario.

Questo cambiamento sarà annotato dal conservatore in margine od in calce dell'iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio dovrà risultare da atto notarile o autentico da notaio, e rimarrà in deposito nell'ufficio del conservatore.

Art. 2187.

Le iscrizioni sopra i beni di un defunto potranno essere fatte colla semplice indicazione della sua persona e nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz'obbligo di far menzione degli eredi.

Art. 2188.

L'iscrizione non è operativa che per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll'atto, da cui apparisce il debito, che la somma dovuta sia maggiore dell'espressa.

Se la somma enunciata è maggiore di quella che è realmente dovuta, la iscrizione non è operativa che per quest'ultima somma.

Art. 2189.

L'ommissione o l'erroneità d'alcuna delle richieste indicazioni nel titolo costitutivo dell'ipoteca o nelle due note, non porteranno la nullità dell'iscrizione, fuorchè nel caso in cui inducano assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato quando ne è richiesta l'indicazione, o sulla identità dei singoli beni gravati, o sull'importare del credito.

In caso d'altre omissioni od erroneità se ne

potrà ordinare la rettificazione ad istanza ed a spese della parte interessata.

Art. 2190.

Le azioni alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori saranno promosse avanti il tribunale competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi personalmente o all'ultimo domicilio eletto.

Lo stesso avrà luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Quando non si fosse fatta l'elezione di domicilio voluta dall'art. 2177, o sia morta la persona o cessato l'uffizio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni e notificazioni suddette potranno farsi all'uffizio del conservatore presso cui l'iscrizione fu presa.

Art. 2191.

Le spese dell'iscrizione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario.

SEZIONE II.

Delle rinnovazioni.

Art. 2192.

L'iscrizione conserva l'ipoteca per trent'anni da computarsi dalla sua data.

L'effetto dell'iscrizione cessa se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

Art. 2193.

L'obbligo della rinnovazione per conservare gli effetti delle precedenti iscrizioni cessa colla iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal deliberamento contro il deliberatario pel pagamento del prezzo, nel caso di spropriazione forzata, a termini dell'art. 2270 e nel caso di purgazione colla iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal titolo di alienazione, a termini dell'art. 2246.

Art. 2194.

Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

Terrà luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi.

Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'art. 2178.

Art. 2195.

Se al tempo della rinnovazione gli stabili ipotecati appariscano da sei mesi nei registri censuari passati negli eredi od altri aventi causa del debitore, la rinnovazione dovrà anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni prescritte al n.° 1 dell'art. 2177, in quanto risultino dagli stessi libri censuari.

SEZIONE III.

*Della pubblicità dei registri
e della responsabilità dei conservatori.*

Art. 2196.

I conservatori delle ipoteche dovranno a chiunque ne faccia richiesta rilasciare copia delle trascrizioni e delle iscrizioni, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

Dovranno altresì permettere l'ispezione dei loro registri nelle ore fissate dai regolamenti: ma non sarà lecito ad alcuno di prendere copia delle trascrizioni od iscrizioni.

I conservatori dovranno parimente rilasciare copia dei documenti che siano depositati presso di loro per originale, o i cui originali siano depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori del circondario.

Art. 2197.

I conservatori sono responsabili per i danni risultanti:

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni;

2.° Dall'omissione nei loro certificati di una o più trascrizioni, iscrizioni od annotazioni, a meno che l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir loro imputate;

3.° Dalle cancellazioni indebitamente operate.

Art. 2198.

Nel caso di qualunque diversità fra le risultanze dei registri e quelle delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche, si starà alle risultanze dei registri, salvo la responsabilità del conservatore per ogni danno che sia derivato dalle imperfezioni delle dette copie o certificati.

Art. 2199.

I conservatori non possono in verun caso e neppure a pretesto di vizi nelle note recusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni od annotazioni richieste, e neppure di spedire le copie o i certificati, sotto pena di risarcimento dei danni arrecati alle parti; a tale effetto saranno immediatamente estesi a diligenza di queste gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

Potranno però recusarsi a ricevere le note ed i titoli quando i medesimi non siano in carattere intelligibile.

Art. 2200.

Non potranno i conservatori ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

Art. 2201.

I conservatori sono obbligati di tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che verrà loro rimesso tanto per l'iscrizione, che per la trascrizione.

Questo registro diviso in altrettante caselle esprimerà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e quella per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire, se per iscrizione o per trascrizione, la persona contro di cui l'iscrizione deve aver luogo.

Tosto seguita la consegna di un titolo, atto o nota, il conservatore ne darà ricevuta all'esibitore, senza altra spesa che quella della carta bollata; questa ricevuta conterrà le stesse indicazioni del registro.

Art. 2202.

Oltre al registro generale dovranno tenersi dal conservatore:

Un registro particolare per le trascrizioni;

Un registro particolare per le iscrizioni;

Gli altri registri che saranno ordinati dai regolamenti.

Art. 2203.

Il registro generale e i registri delle trascrizioni e delle iscrizioni saranno vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nel cui distretto è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo verbale il numero dei fogli ed il giorno in cui saranno stati vidimati. Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazi in bianco nè interlinee, e senza aggiunte: le cancellature di parole dovranno essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla sua firma e coll'indicazione del numero delle parole cancellate: questi registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore. In essi è vietato di preposterare le date o le affogliazioni ed i numeri d'ordine.

Art. 2204.

I registri sopra accennati non potranno mai esser tolti dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello quando ne fosse riconosciuta la necessità e mediante le cautele che verranno determinate dalla stessa corte.

Art. 2205.

I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incumbenze a tutte le disposizioni di questa sezione, ed alle altre disposizioni delle leggi che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a lire due mila, ed eziandio, occorrendo, della sospensione o destituzione dallo impiego.

È pure riservata alle parti l'azione pel risarcimento dei danni, che verranno soddisfatti di preferenza alla multa, e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nelle leggi penali.

Art. 2206.

I conservatori saranno liberati da ogni responsabilità dipendente dall'esercizio delle loro funzioni

176
trascorsi dieci anni dopo che essi cessarono da tale esercizio.

CAPO IV.

DELL'ORDINE FRA LE IPOTECHE.

Art. 2207.

L'ipoteca non prende grado, e non produce effetto che dal momento della sua iscrizione.

Art. 2208.

L'ipoteca legale però stabilita in favore dell'alienante e del dividendo dall'art. 2168 n. 1 e 2, quando sia iscritta entro i dieci giorni dalla data dell'atto di alienazione o di divisione, ne conserverà i diritti con prelazione ai creditori e aventi causa del compratore o dell'altro dividendo.

Art. 2209.

Salve le eccezioni dell'articolo precedente il numero d'ordine delle iscrizioni ne determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi stabili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, e di questo concorso sarà fatta menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

Art. 2210.

Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi stabili concorrono senza distinzione egualmente tra loro.

Art. 2211.

L'iscrizione per un capitale fruttante interesse od altra annualità serve per far collocare allo stesso grado del capitale come suoi accessori gli interessi dovuti, le spese giudiziali e quelle dell'atto e della iscrizione.

I suddetti accessori non sono assimilati nel grado al capitale che sino alla concorrenza di un settimo del medesimo, senza pregiudizio però delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno efficacia dal giorno della loro data.

CAPO V.

DEGLI EFFETTI DELLE IPOTECHE.

Art. 2212.

Il terzo possessore del fondo ipotecato che non adempie alle formalità stabilite nel capo IX del presente titolo per rendere libera la sua proprietà, è tenuto a rilasciare il fondo senza alcuna riserva, qualora non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro accessori nei modi e termini dell'obbligazione che incombeva al debitore.

Art. 2213.

Se il terzo possessore non rilascia il fondo, nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca potrà far vendere il fondo.

La vendita però non avrà luogo se non sieno trascorsi trenta giorni dopo fatto al debitore il comando di pagare, e notificato al terzo possessore lo stesso comando coll'intimazione di pagare o rilasciare il fondo.

Art. 2214.

Il terzo possessore che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto, e che non fa parte nel giudizio in cui emanò la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo, e gli competessero al tempo dell'alienazione.

Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospendono però il corso de' termini stabiliti per la purgazione.

Art. 2215.

Il rilascio del fondo soggetto all'ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore, il quale non sia obbligato personalmente per il debito, ed abbia la capacità di alienare, o sia debitamente autorizzato a farlo.

Questo rilascio non pregiudica alle ipoteche costituite dal terzo possessore e debitamente iscritte.

Art. 2216.

Le servitù e i diritti reali che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile rivivono dopo il rilascio da lui fatto, o il deliberamento contro di lui seguito, come gli spettavano prima del suo acquisto.

Art. 2217.

Finchè non sia seguito il deliberamento è lecito al terzo possessore di ripigliare l'immobile da lui rilasciato, pagando i crediti a norma dell'art. 2212 oltre alle spese.

Art. 2218.

Se il terzo possessore trovasi debitore in dipendenza del suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti, può ciascun di questi opporsi al rilascio e obbligarlo al pagamento, purchè il titolo di acquisto sia stato trascritto.

Se il debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile o fosse minore o diverso da ciò che è dovuto ai creditori iscritti, possono questi egualmente, purchè di comune accordo, opporsi al rilascio ed esigere che venga loro pagato sino a debita concorrenza ciò ch'egli deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso, mediante il pagamento, s'intenderà liberato il fondo da ogni ipoteca.

Art. 2219.

Il rilascio del fondo si eseguisce con dichiarazione fatta alla segreteria del tribunale indicato dall'art. 2242, la quale ne spedisce certificato.

Sull'istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore del fondo rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le spropriazioni.

Art. 2220.

Il terzo possessore è tenuto a risarcire i danni cagionati al fondo per suo fatto o per sua negligenza in pregiudizio dei creditori iscritti, e non può contro di essi invocare alcun diritto di ritenzione per causa di miglioramenti.

Egli avrà però diritto di far separare dal prezzo

la parte corrispondente ai miglioramenti sino a concorrenza della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato, al tempo del rilascio, ovvero del deliberamento.

Art. 2221.

I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di fare il pagamento o il rilascio, e se la proposta istanza sarà stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della rinnovata intimazione.

Nel caso di purgazione per parte del terzo possessore questi frutti sono pure dovuti dal giorno della detta intimazione, o in difetto dal giorno della notificazione fatta in conformità degli articoli 2247 e 2248.

Art. 2222.

Il terzo possessore, che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile, o subita la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nell'acquisto.

Art. 2223.

Il creditore avente ipoteca sopra uno o più stabili, ove si trovi perdente per essersi sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intenderà surrogato nell'ipoteca che competeva al creditore soddisfatto, e potrà far eseguire la relativa annotazione, come all'art. 2185, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto competerà ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Art. 2224.

Nei casi di spropriazione forzata e di purgazione i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a termini degli articoli 2270 e 2246.

CAPO VI.

DELLA RIDUZIONE DELLE IPOTECHE.

Art. 2225.

Le ipoteche convenzionali non sono riducibili che in virtù di nuova convenzione.

Art. 2226.

La riduzione delle ipoteche legali sopra domanda degli interessati verrà ordinata per sentenza del tribunale competente, a termini dell'art. 2242, semprechè i beni ipotecati abbiano un valore eccedente la giusta misura della garanzia.

Art. 2227.

Il valore dei beni vien considerato come eccedente quando nella sua parte libera sopravanzi di oltre un terzo il credito capitale, accresciuto di un settimo per gli accessori.

Art. 2228.

La riduzione delle ipoteche si fa col restringerne l'iscrizione e gli effetti ad una parte soltanto dei beni che ne sono vincolati.

Art. 2229.

Le spese necessarie per la riduzione saranno sempre a carico del richiedente.

Quelle delle contestazioni che venissero fatte in giudizio saranno poste a carico del soccombente, oppure compensate secondo le circostanze.

CAPO VII.

DELL'ESTINZIONE DELLE IPOTECHE.

Art. 2230.

Le ipoteche si estinguono:

- 1.º Coll'estinguersi dell'obbligazione;
- 2.º Colla distruzione del fondo gravato, salvi i diritti risultanti dall'articolo 2144;
- 3.º Colla rinunzia del creditore;
- 4.º Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge, nei giudizi di graduazione;
- 5.º Collo spirare del termine a cui fu limitata;

6.° Col verificarsi della condizione che vi fu apposta.

Art. 2231.

Si estinguono parimente colla prescrizione, la quale rispetto ai beni che sono presso il debitore non si compie che con la prescrizione del credito, e rispetto ai beni posseduti dai terzi si compie anche col solo trascorso di trent'anni, secondo le regole però stabilite nel titolo *Della prescrizione*.

Art. 2232.

Le ipoteche rinascono col credito se il pagamento vien dichiarato nullo.

Ove però l'iscrizione fosse stata cancellata, la ipoteca non prenderà grado che dalla data della sua nuova iscrizione.

CAPO VIII.

DELLA CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI.

Art. 2233.

La cancellazione delle iscrizioni è volontaria o forzata.

Art. 2234.

La cancellazione è volontaria quando viene consentita dalle parti interessate ed a ciò capaci.

Essa verrà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest'atto dovranno osservarsi le forme volute dall'art. 2173.

Art. 2235.

Quegli che non ha la capacità per liberare il debitore non può consentire alla cancellazione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Art. 2236.

Il tutore, il padre, ed ogni altro amministratore ancorchè capaci di esigere e liberare il debitore non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, se questo non viene soddisfatto.

Art. 2237.

Se l'atto portante il consenso alla cancellazione contiene la condizione di un'altra ipoteca, o dell'impiego del danaro, la cancellazione non avrà luogo, se non si farà constare al conservatore che le condizioni siansi adempite.

Art. 2238.

La cancellazione è forzata, quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in cosa giudicata.

Art. 2239.

Essa verrà ordinata quando l'ipoteca non sussista o l'iscrizione sia nulla.

Art. 2240.

L'art. 2237 sarà applicabile al caso di cancellazione forzata, se il relativo provvedimento contenga qualche condizione.

Art. 2241.

Nel caso di cancellazione così totale come parziale, quegli che la richiede dee rimettere all'ufficio del conservatore l'atto che vi fa luogo.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine od in calce dell'iscrizione medesima coll'indicazione del titolo con cui saranno state consentite od ordinate, e della data in cui si eseguiscono, e porterà la sottoscrizione del conservatore.

Art. 2242.

L'istanza per la cancellazione totale o parziale di un'iscrizione o per la sua rettificazione sarà portata al tribunale del circondario nel cui distretto fu presa.

Qualora l'iscrizione fosse stata presa in più uffizi d'ipoteche in forza dello stesso titolo, l'istanza potrà essere portata avanti il tribunale nel cui circondario esiste la parte più considerevole de' beni ipotecati, determinata dall'ammontare del tributo prediale dovuto allo Stato, ovvero davanti a quello nel cui circondario trovandosi una parte dei beni ipotecati siavi inoltre il domicilio del creditore.

Quando però la questione principale della sussistenza del credito fosse o dovesse essere proposta dinanzi ad altro tribunale, la domanda di cancel-

lazione potrà essere fatta dinanzi al tribunale stesso che deve giudicare della causa principale.

Art. 2243.

Rifutandosi il conservatore di procedere alla cancellazione di un'ipoteca, la parte richiedente potrà richiamarsene al tribunale del circondario, il quale provvederà sentito il pubblico ministero e sentito pure d'ufficio il conservatore nelle sue osservazioni.

Contro il provvedimento del tribunale sarà ammesso il richiamo in appello od in cassazione, a termini delle leggi generali.

Il tribunale potrà ordinare che siano chiamate le persone che si presumano interessate; in questo caso, come parimente nel caso che la domanda di cancellazione sia proposta direttamente in contraddittorio degli interessati si osserveranno le norme comuni dei procedimenti sommari, sentito il pubblico ministero.

CAPO IX.

DEL MODO DI LIBERARE GLI STABILI DALLE IPOTECHE.

Art. 2244.

Ogni acquirente che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari può liberare gli stabili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 2245.

Questa facoltà gli compete anche dopo la notificazione del comando coll'intimazione menzionata dall'art. 2213, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo, e nel termine di altri giorni quaranta proceda come negli articoli 2247 e 2248.

Art. 2246.

L'acquirente non potrà essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione se prima non abbia fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garanzia del pagamento del prezzo della vendita.

L'acquirente farà notificare per mezzo d'uscieri nominato dal presidente del tribunale del circondario ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario:

- 1.° La data e natura del suo titolo;
- 2.° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto od altra loro designazione come risultano dallo stesso titolo;
- 3.° Il prezzo stipulato, od il valore che dichiarerà, se si tratti di fondi avuti per donazione o il cui prezzo non sia determinato;
- 4.° La data della trascrizione;
- 5.° La data e il numero d'ordine della iscrizione menzionata nell'articolo precedente;
- 6.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni prese contro i precedenti proprietari, sino a tutto il giorno della trascrizione, non che di quelle che fossero state prese utilmente a termini dell'art. 2208, dopo la trascrizione, dall'alienante o dal dividente.

Nella prima colonna verrà indicata la data delle iscrizioni;

Nella seconda il nome e cognome dei creditori;

Nella terza l'ammontare dei crediti iscritti e il tempo della loro esigibilità.

Art. 2248.

Nell'atto della notificazione il terzo possessore eleggerà domicilio nel luogo ove siede il tribunale menzionato all'art. 2242 ed offrirà di pagare fino alla concorrenza del prezzo i crediti iscritti, nel modo e nei termini dell'originaria obbligazione, e come verrà ordinato dallo stesso tribunale.

Estratto sommario di questa notificazione sarà inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 2249.

Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far esporre i beni all'incanto purchè adempia alle seguenti condizioni:

- 1.° Che la richiesta sia dall'uscieri nominato dal presidente del tribunale di circondario noti-

ficata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente ;

2.° Che contenga l'obbligazione del richiedente di accrescere o far accrescere di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato ;

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritti dal richiedente , o dal suo procuratore , munito di mandato speciale ;

4.° Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra ;

5.° Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale perchè venga pronunciato sull'ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell'incanto.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni importa nullità della richiesta.

Art. 2250.

Qualora l'incanto non venga domandato nel tempo e nel modo voluto dal precedente articolo, il valore dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possano venire soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche l'immobile ne sarà liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito ove ne sia il caso.

I termini anzidetti non potranno mai essere prorogati.

Art. 2251.

Essendovi richiesta di vendita all'incanto si osserveranno per gli atti preparatorii e per la vendita le forme volute dalle leggi di procedura civile.

Art. 2252.

Il deliberatario, oltre al pagamento del prezzo del deliberamento e di ogni relativa spesa, sarà obbligato a rimborsare al precedente acquirente le spese del suo contratto, della trascrizione, dei cer-

tificati del conservatore, della notificazione e della inserzione.

Saranno parimente a carico del deliberatario le spese fatte per ottenere l'incanto.

Art. 2253.

Se il terzo possessore si rende egli stesso deliberatario non è tenuto a far trascrivere la sentenza del deliberamento, e potrà procedere senz'altre formalità al giudizio di graduazione.

La liberazione dalle ipoteche a favore dei deliberatarii avrà luogo come all'art. 2250.

Art. 2254.

La desistenza del creditore, che ha richiesto l'incanto, non può impedire la subastazione quando anche egli pagasse l'importare dell'offerta aumento, a meno che a tale desistenza espressamente annuissero tutti gli altri creditori iscritti.

Art. 2255.

L'acquirente che sarà divenuto deliberatario avrà regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gli interessi di tale eccedenza da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

Art. 2256.

Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati o nello stesso o in diversi circondari di conservazione, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso costringersi ad estendere la sua oblazione nè sopra i mobili, nè sopra altri immobili fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro il suo autore pel risarcimento del danno che venisse a soffrire, tanto per la divisione degli oggetti com-

187
presi nel suo acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

CAPO X.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA.

Art. 2257.

Per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto può il creditore far subastare il fondo che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garanzia del suo credito può anche farlo subastare dopo che sia passato in proprietà altrui.

Art. 2258.

La subastazione non può esser fatta per la parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, prima della divisione o della licitazione.

Art. 2259.

Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli stabili non è tenuto ad escutere previamente i mobili, nè gli altri beni del suo debitore.

Art. 2260.

Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali debbono farsi in contraddittorio del marito e della moglie.

Art. 2261.

Il creditore non può far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti, a meno che vi consenta il debitore.

Art. 2262.

Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in virtù di titolo esecutivo per un debito certo e liquido.

Il deliberamento non potrà aver luogo se il debito di qualunque natura esso sia non sarà prima stato determinato in una somma di danaro.

Art. 2263.

Il cessionario di un credito non può instare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificata la cessione al debitore.

Art. 2264.

La spropriazione non è nulla per ciò solo che sia fatta per una somma maggiore del credito, salva ragione pel rimborso dell'eccedente.

Art. 2265.

Ad ogni domanda per espropriazione di immobili deve precedere il comando di pagare fatto a richiesta del creditore alla persona del debitore od al suo domicilio.

L'atto di comando dovrà contenere l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in spropriazione colle specificazioni prescritte dall'art. 2175.

Art. 2266.

L'atto di comando sarà trascritto nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni da subastarsi.

Dalla data di questa trascrizione i frutti dei beni indicati nell'atto di comando saranno considerati come immobili per essere distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non potrà alienare nè assoggettare ad ipoteche i beni medesimi, e ne rimarrà in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che sull'istanza di uno o più creditori il tribunale per gravi motivi facesse luogo alla nomina di un altro sequestratario.

Se la istanza di spropriazione sarà stata abbandonata per lo spazio di un anno, cesseranno gli effetti di questa disposizione.

Art. 2267.

L'opposizione all'atto di comando non ne sospenderà gli effetti menzionati nell'articolo precedente, fuorchè nel caso in cui l'atto medesimo non proceda da una sentenza.

Art. 2268.

Dopo fattagli la notificazione del bando venale nelle espropriazioni forzate, o nei giudizi di purgazione, il creditore avente ipoteca su vari immobili non può, sotto pena dei danni ed interessi, sia rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di quelli immobili, sia astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di graduazione all'intento

di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.

Art. 2269.

Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore sia evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore potrà limitare la subastazione a quelli che riconoscerà sufficienti.

Art. 2270.

Seguito il deliberamento, il segretario del tribunale sarà tenuto entro dieci giorni di far iscrivere a spese del deliberatario l'ipoteca legale risultante dal detto atto sopra i beni venduti, a favore della massa dei creditori e del debitore. A quest'effetto entro il detto termine dovrà trasmettere al conservatore delle ipoteche le relative note di iscrizione, sotto pena di una multa estensibile a lire mille, e dei danni ed interessi.

CAPO XL

DELLA GRADUAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO FRA I CREDITORI.

Art. 2271.

Il giudizio di graduazione avrà luogo avanti il tribunale del circondario in cui sono situati i beni: nei casi in cui siano stati alienati o subastati simultaneamente beni situati in più circondarii, si procederà alla graduazione davanti il tribunale del circondario in cui si trova la parte più considerevole dei beni, avuto riguardo all'ammontare del tributo diretto verso lo Stato.

Art. 2272.

Nel giudizio di graduazione nessun creditore avrà diritto di conseguire nè obbligo di ricevere il pagamento in modi e termini diversi da quelli portati dal suo titolo.

Art. 2273.

Riguardo ai censi ed alle rendite perpetue il tribunale collocherà nel grado che loro potrà competere il capitale corrispondente: questo rimarrà colle sue originarie cautele presso l'acquirente, il quale s'intenderà surrogato in ogni diritto ed obbligo del debitore.

Quanto alle rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, a meno che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo.

Questa somma sarà reversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio.

Art. 2274.

Rispetto ai crediti eventuali e condizionali, la loro collocazione non impedirà il pagamento dei creditori posteriori sempre che questi prestino cauzione di restituire all'occorrenza le somme percelte.

Art. 2275.

In ogni giudizio di graduazione il tribunale collocherà i crediti nell'ordine seguente:

1.° Le spese dello stesso giudizio fatte nell'interesse comune dei creditori;

2.° I tributi contemplati nell'articolo 2160 in quanto colpiscano gli stabili, il cui prezzo cade in distribuzione;

3.° I crediti ipotecari secondo il loro grado;

4.° I crediti di cui all'art. 2150.

Nullameno i creditori del defunto ed i legatari, i quali avessero conservato il beneficio della separazione dei patrimoni, saranno collocati sul prezzo dei beni dell'eredità prelativamente a qualsiasi creditore dell'erede, e così dopo il n.° 2.

Art. 2276.

Allorchè dopo la collocazione dei crediti indicati nell'articolo precedente sopravvanzerà una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo fra gli altri creditori comparsi, e in difetto si pagherà al debitore.

Ove però si tratti di un terzo possessore espropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli

verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore.

TITOLO XI.

DELLA TRASCRIZIONE.

Art. 2277.

Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1.° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, traslativi di proprietà immobiliare, o di altri beni suscettivi di ipoteca;

2.° Gli atti costitutivi o traslativi di servitù prediali, di uso o di abitazione;

3.° Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4.° Le sentenze di deliberamento di proprietà immobiliare o di altri diritti suscettivi di ipoteca, eccettuato il caso di deliberamento seguito in giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio;

5.° I contratti di locazione eccedenti i nove anni;

6.° Gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di un anno.

Art. 2278.

Si dovranno pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge:

1.° La domanda di revoca di donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di prole, a termini dell'art. 1256;

2.° L'atto di comando nei giudizi di esecuzione, a termini dell'art. 2266;

3.° Le sentenze dichiarative di fallimento, a termini dell'art. 2184.

Art. 2279.

La trascrizione non può farsi se non in virtù di atto pubblico, o di scrittura privata.

Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti se le sottoscrizioni dei

contraenti non siano state autenticate da notaio, od in altro modo legalmente accertate.

Art. 2280.

La parte che domanda la trascrizione dell'atto deve presentarne al conservatore delle ipoteche copia autentica, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e se si tratta di scritture private deve presentarne l'originale stesso, a meno che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio, nel quale caso basterà la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura presenta i requisiti prescritti dall'articolo precedente.

Art. 2281.

Insieme alla copia dell'atto il richiedente deve presentare al conservatore delle ipoteche una nota per doppio contenente le seguenti indicazioni:

1.° Il nome e cognome, il nome del padre, e il domicilio de' contraenti;

2.° La natura e la data del titolo di cui si domanda la trascrizione;

3.° Il nome dell'uffiziale pubblico che ha ricevuto l'atto od autenticate le firme, o l'indicazione del tribunale che ha pronunziata la sentenza;

4.° La natura e situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni prescritte dall'art. 2175.

Art. 2282.

La trascrizione deve essere fatta all'ufficio delle ipoteche del circondario in cui sono situati i beni.

Se i beni sono posti in diversi circondari, il titolo deve essere presentato all'ufficio del circondario in cui è situata la maggior parte di essi.

Per la trascrizione da farsi negli altri uffici basterà la presentazione, insieme alla nota per doppio prescritta dall'articolo precedente, di un certificato del conservatore delle ipoteche presso il quale si è fatto il deposito del titolo, nel quale certificato dovrà essere indicato il numero d'ordine assegnato al titolo stesso sul registro progressivo indicato nell'art. 2201.

Art. 2283.

Il conservatore delle ipoteche conserverà ne' suoi

archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo, e il numero del volume in cui avrà collocato il titolo stesso.

Nel caso previsto nell'articolo precedente, che il titolo sia depositato presso un altro ufficio, indicherà la data del certificato dell'altro conservatore, e il volume in cui lo avrà collocato.

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni preindicate.

Art. 2284.

L'erroneità o l'ommissione di alcuna delle indicazioni prescritte nelle note menzionate nell'art. 2281 non nuoce alla validità della trascrizione, fuorchè nel caso che induca assoluta incertezza sul trapasso del diritto o sullo stabile che ne è l'oggetto.

Art. 2285.

La trascrizione dell'atto da chiunque si faccia profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

Art. 2286.

Sino a che non siano trascritti gli atti e le sentenze enunciate nell'art. 2277 non avranno alcun effetto riguardo ai terzi che abbiano a qualunque titolo acquistato diritti sull'immobile, e i medesimi legalmente conservati.

Art. 2287.

Seguita la trascrizione, non potrà avere effetto contro l'acquirente alcuna trascrizione od iscrizione di diritti concessi dal precedente proprietario, qualunque la concessione risalga a tempo anteriore al titolo trascritto.

Sarà tuttavia salvo in favore dell'alienante e del dividendo il diritto di iscrivere nel termine utile l'ipoteca legale loro attribuita dall'art. 2168 numeri 1 e 2.

Art. 2288.

Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui siasi pure trascritta l'accet-

tazione, e l'omologazione nel caso che queste si contengano in atti separati.

Art. 2289.

Coloro che hanno stipulato una convenzione, o che hanno ottenuta una sentenza, soggetta a trascrizione, in favore di persona incapace da loro amministrata, o che le hanno prestata assistenza od autorizzazione nella convenzione o nel giudizio, dovranno curare che siegua la trascrizione dell'atto.

La mancanza della trascrizione potrà anche essere opposta ai minori, agli interdetti, e a qualsivoglia altra persona incapace, salvo solo ad essi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori cui incumbe l'obbligo della trascrizione.

Il difetto di trascrizione però non può mai essere opposto dalle persone a cui incumbeva di farla e dai loro eredi.

Art. 2290.

Ogni sentenza che dichiara la nullità, o pronunzi la risoluzione o rescissione di un atto trascritto, deve essere menzionata in margine della trascrizione.

Entro il termine di giorni trenta da quello in cui la sentenza abbia acquistato autorità di cosa giudicata, il procuratore della parte che l'ha ottenuta deve, sotto pena di lire cento di multa, presentare al conservatore delle ipoteche una nota da lui redatta e sottoscritta contenente le necessarie indicazioni. Il conservatore glie ne rilascerà ricevuta.

Art. 2291.

Quando si presenti alla trascrizione un atto pel quale non siasi ancora pagata la tassa di finanza, a cui sia soggetto, si osserveranno le prescrizioni dell'art. 2181.

Art. 2292.

Le spese della trascrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la trascrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati alla trascrizione, ciascuno di essi deve rimborsare a chi ha fatta la trascrizione la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

TITOLO XII.

DELLA PRESCRIZIONE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 2293.

La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto, o per essere liberato da un'obbligazione, col trascorrimento del tempo e sotto le condizioni determinate dalla legge.

Nella prescrizione per acquistare è necessario il possesso accompagnato dalle qualità richieste dall'art. 795.

Nella prescrizione per liberarsi, l'estinzione del diritto dipende dal non esercizio del medesimo da parte del creditore.

Art. 2294.

Non si può rinunciare preventivamente alla prescrizione; si può però rinunciare alla prescrizione già compiuta.

Art. 2295.

Quegli che non può alienare non può rinunciare alla prescrizione.

Art. 2296.

Il giudice non può supplire d'ufficio alla non opposta prescrizione.

Art. 2297.

La prescrizione si può opporre anche in appello, se la persona che aveva diritto di opporla non vi abbia rinunciato.

Art. 2298.

La rinunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto, il quale sia incompatibile colla volontà di prevalersi della prescrizione.

Art. 2299.

Non ostante qualunque rinunzia, può la prescrizione opporsi dai creditori del rinunziante e da

ogni altra persona che vi abbia interesse, se la rinunzia abbia loro recato danno, finchè non sia intervenuta sentenza irrevocabile; eccettuati sempre i casi di collusione e di frode.

Art. 2300.

La prescrizione non ha luogo rispetto alle cose che non sono in commercio, o che sono legittimamente destinate all'uso pubblico.

Art. 2301.

Lo Stato pei suoi beni patrimoniali, e tutte le altre persone morali sono soggette alla prescrizione e possono opporla come i privati.

CAPO II.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA PRESCRIZIONE.

Art. 2302.

Non possono prescrivere a proprio favore quelli che possiedono in nome altrui e i loro successori a titolo universale.

Sono possessori in nome altrui il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e generalmente coloro che ritengono precariamente la cosa.

Art. 2303.

Le persone indicate nel precedente articolo possono tuttavia prescrivere, se il titolo del loro possesso si trovi immutato o per causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni da loro fatte contro il diritto del proprietario.

Art. 2304.

Quelli ai quali i conduttori, depositarii, ed altri possessori a titolo precario hanno ceduto la cosa con un titolo traslativo della proprietà, la possono prescrivere.

Art. 2305.

Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

Si può prescrivere contro il proprio titolo in

questo senso, che si può colla prescrizione ¹⁹⁷ conseguire la liberazione dall'obbligazione.

Art. 2306.

Niuna prescrizione corre

Fra coniugi;

Fra la persona a cui compete la patria podestà e quella che vi è sottoposta;

Fra il minore o l'interdetto e il suo tutore, fino a che non sia cessata la tutela, e ne sia reso definitivamente ed approvato il conto;

Fra il minore emancipato, il minore abilitato, il maggiore inabilitato e il padre o il curatore;

Fra l'erede e l'eredità accettata col beneficio dell'inventario;

Fra le persone che per legge sono sottoposte all'amministrazione altrui e quelle a cui l'amministrazione è commessa.

Art. 2307.

Le prescrizioni non corrono

Contro i minori e le persone interdette per prodigalità o demenza, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dallo Stato;

Riguardo ai diritti condizionali sino a che la condizione non siasi verificata;

Riguardo alle azioni in garanzia sino a che non abbia avuto luogo la evizione;

Riguardo ad ogni altra azione, il cui esercizio sia sospeso da un termine, fino a che il termine sia scaduto.

Art. 2308.

Nella prescrizione trentennaria non hanno luogo le cause d'impedimento enunziate nel precedente articolo, rispetto al terzo possessore di uno stabile o di un diritto immobiliare.

CAPO III.

DELLE CAUSE PER CUI SI INTERROMPE LA PRESCRIZIONE.

Art. 2309.

La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente.

Art. 2310.

È interrotta naturalmente, quando il possessore viene privato per più d'un anno del godimento della cosa.

Art. 2311.

È interrotta civilmente in virtù di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un atto di comando, di un sequestro, di giudiziale intimazione alla persona del debitore o del possessore, o di altro atto equivalente, il quale li costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione.

Art. 2312.

Per interrompere la prescrizione può la domanda giudiziale venir proposta contro il terzo all'oggetto di far dichiarare la sussistenza del diritto, ancorchè sospeso da termine o da condizione.

Art. 2313.

La iscrizione o la sua rinnovazione non interrompono la prescrizione dell'ipoteca.

Art. 2314.

Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che ne fece l'intimazione, o per difetto di forma,

Se l'attore recede dalla domanda,

Se lascia perimere l'istanza,

Se la sua domanda è rigettata.

Art. 2315.

La prescrizione è pure interrotta civilmente quando il debitore o il possessore riconosce il diritto di quello contro cui era incominciata.

Art. 2316.

Gli atti enunciati nell'art. 2311 intimati ad uno dei debitori solidali, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi, interrompono la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore solidale, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand'anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questi atti o ricognizioni non interrompono

la prescrizione riguardo agli altri condebitori solidali, che per la parte di debito che incumbe allo stesso erede.

Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori solidali si richiede la intimazione di quegli atti a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

Art. 2317.

La intimazione di qualunque degli atti anzidetti al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione contro il fideiussore.

CAPO IV.

DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 2318.

La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, a meno che sia prevista in qualche eccezione stabilita dalla legge.

Art. 2319.

La prescrizione si calcola a giorni interi e non ad ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si calcola sempre il mese di trenta giorni.

Art. 2320.

La prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine. Ove però quest'ultimo giorno sia festivo, la prescrizione si compie allo scadere del giorno immediatamente successivo che non sia festivo.

SEZIONE II.

Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni.

Art. 2321.

Tutte le azioni tanto reali che personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

Art. 2322.

Il debitore di una rendita o di una prestazione annua qualunque, la quale debba durare per più di anni trenta, deve a richiesta del creditore somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo vent'otto anni dalla data dell'ultimo documento.

Art. 2323.

Colui che possiede in buona fede uno stabile o un diritto immobiliare in virtù di un titolo che sia stato debitamente trascritto, e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di anni dieci, i quali si computeranno dalla data della trascrizione.

SEZIONE III.

Delle prescrizioni più brevi.

Art. 2324.

Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio e la cibaria che somministrano.

Art. 2325.

Si prescrivono col decorso di un anno le azioni:
Dei maestri e istitutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a giorni o a mesi;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscano;

De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

Di coloro che tengono pensione od hanno case di convitto, per il prezzo della pensione dei loro

convittori, e dell'istruzione dei loro allievi ed apprendenti;

Dei domestici salariati ad anno o a tempo minore, e degli operai e giornalieri, per il pagamento delle loro giornate di lavoro, somministrazioni e salari.

Art. 2326.

Si prescrivono col decorso di due anni le azioni:

Dei maestri ed istitutori di scienze e di arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Dei medici, chirurghi e speciali per le loro visite, operazioni e medicinali;

Dei procuratori per il pagamento delle loro spese ed onorarii: i due anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca del mandato: riguardo agli affari non terminati, la prescrizione non si compie che col decorso di cinque anni.

Art. 2327.

L'azione de' notai pel pagamento delle loro spese ed onorarii si prescrive col decorso di cinque anni dalla data dei loro atti.

Art. 2328.

La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunziati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

Non è interrotta, se non quando vi sia stato un riconoscimento del debito per iscritto, o una domanda giudiziale non perenta.

Art. 2329.

Nondimeno coloro cui fossero opposte tali prescrizioni possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono per accertare, se realmente abbia avuto luogo la estinzione del debito. Il giuramento potrà essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, per accertare se sia a loro notizia che il debito non sia estinto.

Art. 2330.

I segretarii dei tribunali ed i procuratori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime saranno state decise od altrimenti terminate.

Art. 2331.

Gli uscieri dopo due anni dalla consegna degli atti sono parimenti liberati dal renderne conto.

Art. 2332.

Potrà però anche alle persone designate nei due precedenti articoli deferirsi il giuramento all'oggetto di far loro dichiarare, se ritengano o sappiano dove esistano gli atti e le carte.

Art. 2333.

Si prescrivono col decorso di cinque anni:

Le annualità arretrate delle rendite;

Quelle delle pensioni alimentari;

Le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici;

Gli interessi anche moratorii dei capitali, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi.

Art. 2334.

Le prescrizioni enunziate nella presente sezione corrono contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, e contro i minori e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il tutore.

Art. 2335.

L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile per riavere la cosa derubata o perduta in conformità degli articoli 818 e 819 si prescrive nel termine di due anni.

Art. 2336.

Per tutte le prescrizioni minori degli anni trenta, le quali non sieno menzionate nella presente e nella precedente sezione, si osserveranno altresì le regole che particolarmente le riguardano e che sono stabilite dalla legge o dai regolamenti.

RELAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SUL PROGETTO DI REVISIONE

DEL CODICE CIVILE ALBERTINO

presentato

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI ED AL SENATO

nello tornato del 19 e del 21 giugno 1860.

Signori,

In mezzo alle più gravi preoccupazioni della politica, se ha potuto tacere momentaneamente ogni lavoro sulla legislazione amministrativa, non doveva rallentarsi l'opera della legislazione civile. Quando una nazione, raccolte le sparse membra, si ricompone a Stato uno e indipendente, primo suo bisogno si è estrarre la nuova sua esistenza, riducendola in atto, e confortare l'unità dello Stato coll'unità delle leggi. Tuttavia l'unificazione amministrativa, naturale corollario dell'unione politica, procede più lentamente, studiosa come è dei doveri riguardanti alle libertà ed agli interessi locali. Ma così non avviene in quell'ordine di leggi che hanno per ufficio diretto d'interpretare ai popoli la giustizia. Gli interessi non contrastano all'unificazione civile; la politica la reclama, un volere concorde la chiede, la vuole la giustizia stessa, la quale è una e sempre la medesima per tutti i paesi, e mal comporta che il legislatore, contraddicendo alla natura degli assoluti pronunciati di lei, la interpreti diversamente alle diverse provincie di un medesimo Stato.

E già, o signori, ispirandovi a questi sentimenti, voi consideraste ogni altro inconveniente minore dello sconcio di una giustizia che varia da provincia a provincia, e perciò decretaste l'esecuzione del Codice penale sardo nelle provincie lombarde, non ostante il difetto dei correlativi ordinamenti giudi-

ziari e di processura, affrettando anche con voto espresso l'unificazione civile e penale per tutto lo Stato; ed avendo di poi per le Provincie dell'Emilia limitata al 1.^o gennaio venturo la proroga dell'osservanza di altri Codici, voi per tal modo segnaste l'epoca in cui la voluta unificazione debba essere a qualunque costo decretata ed in piena attività.

Nel corso dei secoli ogni riforma ha un tempo assegnato e, son per dire, il proprio suo momento. Ed ora per la codificazione civile si presenta a noi tale opportunità, quale forse ad altri Stati non si offerse giammai. Rivolgiamo uno sguardo ai tempi addietro e ad altri paesi. Là uno Stato, lontano ancora dalle condizioni dell'eguaglianza civile, registra miseramente in un Codice voluminoso, gli istituti e i privilegi feudali, che meglio avrebbe celati negli avvolgimenti di una confusa legislazione: qua un impero dispotico con più accorta codificazione nasconde la deformità de' suoi discordanti istituti, riempiendo di astratte formole il suo Codice; altrove una moltitudine di liberi popoli sta travagliandosi colla vecchia aristocrazia e colle corporazioni dei loro piccoli territori. Nè sorgono minori difficoltà anche dopo la conquista dei principii del 1789, perocchè la rivoluzione trasmoda, la reazione rispinge; tra l'una e l'altra vengono quindi a fraporsi le transazioni bene spesso infelici, di cui portano l'impronta la più parte dei moderni Codici, non escluso quello delle antiche provincie del regno.

Ma qual è all'opposto, e quanto più felice la condizione civile, in cui presentemente versiamo? Per sommo beneficio del Dio delle nazioni i nostri confini già sono di tanto allargati, da potervi spaziare la più ampia e doviziosa legislazione civile; il paese non è in rivoluzione, eppure raggiunge la cima degli ordini liberali più puri ed affinati: così nè il soffio rivoluzionario, nè il veleno della reazione verranno per ora a turbare l'opera della nostra codificazione; i lumi e le esperienze abbondano; ogni contrasto è rimosso; non mai si diede opportunità più sicura e propizia d'ogni civile progresso. Quale pertanto non sarebbe la colpa nostra

se, ritardato l'eseguimento della grand'opera, fossimo per avventura ridotti a ritentare l'ardua prova in condizioni men liete!

Il Governo, o signori, ha sentito l'imperioso dovere che gli incumbeva, e nel sottoporre al vostro esame un progetto di Codice civile del regno, sudato lavoro di quella insigne Commissione istituita già dall'onorevole mio predecessore, e da me di nuovi membri accresciuta dalle provincie ultimamente annesse, della quale vi sono noti i lumi e lo zelo (1), ripone ora la sua piena fiducia nel senno e nel patriotismo del Parlamento.

Dovendo dire le somme ragioni di questo Codice, vi ricorderò innanzi tratto, o signori, come l'opera della legislazione civile involga una duplice questione generale: l'una di metodo, l'altra di principio.

Il metodo della codificazione si aggira dubbioso ed incerto tra la filosofia ed il senso comune, tra i canoni assoluti della giustizia e le esigenze degl'interessi e della pratica, tra la formola legislativa e la formola dottrinale.

La giustizia risiede nel senso comune mal compresa e mal definita, ravvolta nel turbine delle opinioni, cinta di errori e di pregiudizi. Per altra parte essa fu pure argomento perpetuo alle meditazioni dell'alta filosofia. Da quei remotissimi tempi, in cui la scuola socratica richiamolla dalle aeree fantasie alle realtà della vita, insino a quest'ultima nostra età, in cui ardite speculazioni la ricondussero dal mondo reale in un mondo ideale, la filosofia per una lunga serie di scuole e di sistemi rivolse continuamente una parte de' suoi studi a considerare l'origine e le regole della giustizia, e i suoi diritti nel governo del mondo. Or dunque, tra la filosofia ed il senso volgare, la legislazione che interpreta la giustizia civile qual metodo torrà a seguire? Dovrà ella abbandonarsi alle confuse e mal sicure opinioni, alle dubbie tradizioni, agli errori ed ai pregiudizi del senso comune? ovvero dovrà ricorrere alle scuole della filosofia? E a quale scuola? A quella dei sensisti o dei razionalisti, a quella di Bentham o di Kant, a quella che assorbe l'individuo nello Stato, o a quella che intrinseca lo Stato nell'individuo?

O infine dovrà scegliere un punto di mezzo tra la filosofia ed il senso volgare? e qual sarà quel criterio che possa prendersi come sicura guida, e pur non sia nè sentimento nè scienza?

Le prime leggi della giustizia sono principii razionali ed assoluti; ma, scendendo al governo della vita civile, essa incontra i vizi e le passioni degli uomini, le malizie e le frodi, ed è quindi anch'essa costretta ad armarsi di argomenti artificiali di molte guise, a circondarsi di forme e di cautele. Dall'ideale scendendo alle applicazioni, dalla teoria passando alla pratica, la giustizia si sente avvolta negli interessi che si contrastano, or puramente civili, ora sociali e politici, ed è pur costretta ad usar riguardi e piegarsi, e ad ammettere quindi molte e numerose eccezioni accanto alle regole primitive. Ma qual misura ella dovrà tenere nella difficile opera di conciliazione e di difesa? Le forme proteggono la giustizia; eccessive, la uccidono; mutevoli troppo, le scemano reverenza; i riguardi e le eccezioni ne temprano onestamente i severi principii, ma trascendendo ogni misura, la corromperebbero ancora, sostituendo l'arbitrio umano alla ragione eterna ch'è raggio della divina luce. La misura adunque da non eccedersi chi la segna? L'ingegno di un individuo, o pochi individui, abbandonato a sè medesimo, sarà esso da tanto?

Finalmente, preparati i materiali della codificazione civile, essa deve altresì trovare la formola, e questa dovrà pure essere una formola scientifica, ma non dottrinale; il che parrà ancora una contraddizione, ed è soltanto una delle più gravi difficoltà del metodo legislativo. Infatti, se la formola della legislazione civile non fosse scientifica, la giurisprudenza dei tribunali e la dottrina degli scrittori, ampio e necessario complemento dei codici, non ritroverebbero una logica certa nel testo legislativo; la dottrina lascierebbe deserto il campo o ne sarebbe inutile ingombro, e la giurisprudenza diventerebbe arbitraria, trasformandosi così da adiutrice, qual debb'essere, in nemica mortale della giustizia. E per altra parte, se la formola della legislazione civile si facesse dottrinale e le teorie ricevessero forza

di legge, chi non vede i pericoli che dall'errore teorico di un individuo fatto legislatore sovrasterebbero alla pratica generale, e come nella consecrazione legislativa della prescelta dottrina rimarrebbero spenti i progressi della scienza, che vive di libere e continue discussioni? Qual sarà dunque, e in che guisa si trova la formola scientifica, ma non dottrinale, come la richiede un buon Codice di diritto civile?

In tanta dubbiozza ed a fronte di tali conflitti tra contrarie esigenze, nella varietà immensa dei fenomeni civili, degli atti e degli interessi da definirsi, da coordinarsi, da conciliarsi, se la formola codificata del diritto non fosse stata la vocazione del secolo, ma un fortuito capriccioso disegno di novatori, o volontà di despota, senza base di precedenti, forse una buona codificazione sarebbe riuscita impossibile. Ma la forma codificata del diritto era una condizione dei civili progressi; l'ordine provvidenziale la preparò col lavoro dei secoli, e, maturati i destini, suscitò i grandi uomini, come suole ad ogni grande epoca, esecutori inconsapevoli de' suoi alti decreti. Un Codice apparve, maraviglioso pel metodo come per i principii della novella filosofia sociale: quel Codice, recante in fronte il più gran nome de' tempi moderni, fu portato ed accolto con plauso per tutto il mondo civile, e rimase in molte parti anche dopo che il prestigio di quel gran nome cedette all'urto degli eventi; anzi pur là, donde la riazione lo aveva respinto, ritornò in breve in simil forma e col medesimo metodo, se non coll'integrità dei principii che ne sono la base.

Era dunque, o signori, la questione del metodo di codificare già sciolta dal fatto e dal consenso universale. La Commissione, composta dei più eminenti magistrati e dei più insigni giureconsulti del nuovo regno, non poteva dubitare di questa verità, e non ne ha dubitato; quindi non sollevò discussione su questo punto, e accolse il metodo dominante con una spontaneità di convinzione, che solo poteva derivare dall'intuizione dell'evidenza.

Il Governo, che per bocca del ministro guardasigilli si era permesso di accennare alle medesime

verità (*), lasciando alla Commissione piena balia di giudicare, ora è ben lieto di trovarsi in pieno accordo con lei sul metodo generale adottato nella compilazione del nuovo Codice.

Ora dirò brevemente de' suoi principii, ma soltanto dei più notevoli, e soprattutto di quelli che distinguono in particolar maniera il novello Codice; imperocchè l'accettazione del metodo che ho detto di sopra già importa l'adozione di molti principii generalmente noti e fuori di controversia, dei quali perciò non accade specialmente discorrere.

La prima quistione che si presenta a chi impenda a scrivere le leggi civili, è questa: il beneficio delle leggi civili, che certo si scrivono principalmente per i cittadini, sarà dato ai soli cittadini, o esteso anche agli stranieri?

I diritti politici, per cui si concorre direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica, spettano senza dubbio, per inalterabile loro essenza, ai soli cittadini. Ma il beneficio di quelle leggi che spiegano la giustizia, che ne accertano i dettami, che ne proteggono l'osservanza nei privati rapporti degli uomini tra di loro, perchè non sarà largito anche a quelli che, pure appartenendo ad un altro Stato, vengano ad abitare, anche solo temporaneamente, ospiti bene accolti, in casa nostra, o per vantaggio reciproco si mettano in relazioni civili o commerciali coi nostri concittadini? Tempo già fu che gli abitanti di un comune chiamavano stranieri gli abitanti del comune vicino, ed erano per le continue guerre il più delle volte nemici, e si negavano allora reciprocamente il beneficio e la comunione dei poveri loro statuti. Riuniti in appresso questi piccoli popoli in quelle politiche società che sono gli Stati moderni, si richiamò e si volle per qualche tempo applicare tra Stati e Stati la rigida teoria; ma la civiltà e con essa la ragion civile progredite già scoprono un vincolo comune anche per tutti gli Stati, che prende origine e trae una forza irresistibile da un grande interesse morale ed economico; e, se non ci è dato di presagire che

(*) Gazzetta ufficiale del regno del 10 marzo 1860.

le nazionalità, sebbene così essenzialmente e perpetuamente distinte, abbiano nondimeno a confederarsi con una sanzione positiva del principio morale che le unisce, tuttavia già la più pura dottrina dei pubblicisti decide e proclama che, negli ordini almeno della giustizia civile, le nazioni abbiano ad accomunare e reciprocamente concedersi il beneficio e la protezione delle loro leggi.

La quistione però assumeva una certa gravità, considerandola in relazione al più importante dei diritti civili, cioè al diritto di successione testamentaria o legittima. E se ci fosse a temere che per tal via non venga in dominio degli stranieri una parte notevole del territorio a cagione dell'accumularsi di acquisti e di possedimenti immobiliari in loro mano, noi certo, per amor di patria e per sicurezza del nostro Stato, dovremmo per ora ritrarci da ogni altro sentimento più liberale. Ma il timore non ha fondamento reale; chè i possedimenti immobiliari, se si conservano, attraggono i domicili, e i domicili la cittadinanza, o in via di diritto nei figli, od anche nella persona degli stessi genitori in via di naturalizzazione facilmente chiesta e concessa. Chi poi non vede che, assicurando agli stranieri anche la trasmissione delle ricchezze con lunga e faticosa industria acquistate alle loro famiglie, si attirano nel nostro Stato i loro capitali, le industrie loro? Epperò, non opponendosi la ragione politica, e altamente richiedendolo la ragion civile ed economica e la prevalente dottrina dei pubblicisti, che già fu accolta da qualche legislazione, la nostra Commissione scrisse il principio con chiara formola, di cui le saprà grado anche la giurisprudenza, finora avvoltasi su questo preposito in dubbie e perpetue discussioni. Questo principio onora il Codice in fronte al quale sta scritto, e così nettamente, forse per la prima volta, formulato, ed è principio degno di una generosa nazione che risorgendo porge una mano fraterna alle altre, ed aspirando a riconquistare le antiche glorie, accenna di volerne a tutte accomunare il patrimonio.

Le associazioni civili sorgono dalla famiglia; la famiglia dal matrimonio: dunque, come le associa-

zioni civili, così la famiglia, e così pure il matrimonio, da cui questa riconosce coll'esistenza anche le condizioni della sua legittimità, sono il primo indeclinabile obbietto della legge civile. La Commissione nel suo progetto rivendica sul matrimonio la civile giurisdizione, e per tal guisa raccoglie in uno gli anzidetti elementi, assicurando allo Stato que' diritti a cui esso non potrebbe rinunciare senza disconoscere l'origine sua propria, senza abdicare a se stesso.

Ma di rincontro a questo concetto stavano tre sistemi. Il primo vorrebbe che la legge civile, nel prescrivere le forme e le condizioni al contratto del matrimonio, eliminando ogni altra forma e condizione di validità che non sia la sua, comandasse però, o prima o dopo il contratto, anche l'adempimento del rito religioso, sottoponendo i trasgressori ad una pena estrinseca all'atto, quali sarebbero la multa od il carcere. Questo barbaro sistema ci richiama a tempi, a costumi, che fortunatamente sono scomparsi per sempre: questo sistema ripudia una delle più preziose conquiste del progresso moderno, la libertà di coscienza, consecrata presso di noi dalla legge fondamentale del regno; questo sistema reca violenza e grave ingiuria e danno alla religione medesima, la quale, se fece una sì gloriosa e venerata apparizione nel mondo, se da tanti secoli conforta con sì dolci speranze l'umanità che dinanzi a lei riverente s'inchina, è perchè nasce dalla spontaneità del più profondo e misterioso dei sentimenti; è perchè ha suo proprio criterio nella fede e in persuasioni immedesimate colla libera attività dello spirito e colla natura intiera dell'uomo; è perchè non presume sostituirsi all'ordine civile, ma domanda di averne solo la libertà d'adempiere alla sua missione tutta spirituale e celeste.

Un secondo sistema nascondeva la violenza, ma pur la usava. In esso la legge civile alle proprie forme aggiungerebbe anche l'adempimento del rito *qual condizione di validità* del contratto. Concetto peggiore del primo: la nullità del contratto è pur sempre una pena imposta al rifiuto di accostarsi ad un sacramento, e (che è peggio) la

pena questa volta si fa ricadere non sul colpevole, ma principalmente sulla prole innocente, dichiarata illegittima per difetto del sacramento, che i genitori ricusarono di ricevere.

Il terzo sistema, nel medesimo intento d'imporre colla forza l'adempimento del rito religioso, consiglia allo Stato di delegare alla Chiesa stessa *l'intero regolamento della materia*. Il qual sistema racchiude i vizi dei primi due, appunto perchè racchiude la medesima violenza; e per triste e sciagurata aggiunta fa sì che lo Stato, delegando ad altri ciò che la propria sua ragione non gli permette di comandare, umilia se stesso, abdica alla sua potestà, al suo impero, e, violando il primo de' suoi doveri, abbandona la protezione de' più preziosi interessi della vita civile ad una legislazione di cui non può correggere gli errori e frenare gli abusi. Non giova dissimularlo. I canoni della Chiesa non si attengono al solo elemento religioso del matrimonio, ma ne usurparono la parte civile e politica; strinsero in un tutto inscindibile il contratto ed il sacramento; ond'è che qualunque concessione sul rito riesce impossibile, se nel medesimo tempo lo Stato non rinuncia alla totalità del suo diritto. Null'altro adunque rimane al potere civile che di rivendicare la pienezza della sua giurisdizione, lasciando alla coscienza religiosa ciò che è di suo esclusivo dominio. Or se questo concetto sarà tradotto in legge del regno, potremo finalmente dire compiuto anche in Italia un grande progresso civile, politico e filosofico, mentre ne sarà al tempo stesso avvalorata la reverenza del rito religioso pei persuasi e pei credenti.

La legge morale, ben più che la legge civile, governa la vita domestica. Nelle umane associazioni, il reggimento delle quali abbia il suo principio nella sola *autorità*, o nella *convenzione* degli associati, si sogliono istituire, per la tutela dei diritti e degl'interessi reciproci, ordinamenti artificiali di controllo, di limitazioni, di sorveglianza, di potere contro potere, di rendimento di conti. Nella vita domestica il governo ha il solo suo principio nell'*affetto* e nella *fiducia*; la diffidenza dunque l'an-

nullerebbe: il controllo, la sorveglianza, il rendimento dei conti ripugnano all'indole della patria potestà. *Nell'associazione familiare la patria potestà è assoluta o non è.*

La patria potestà debbe necessariamente esistere, ed è conseguentemente assoluta, fintantochè la persona dei figli minori non vive, per così dire, che nella persona del padre. Il padre educa i figli e ne amministra i beni. I patrimoni ed i proventi si confondono in un patrimonio e provento comune. Certamente il padre ne disporrà secondo che gli detta il dovere; attribuirà a ciascuno dei membri della comunione domestica, ed a se stesso qual membro e capo di essa, quello che è dovuto, e provvederà agl'interessi generali, ai bisogni comuni della famiglia, e applicherà il sopravanzo proveniente dal patrimonio del figlio in aumento del patrimonio medesimo, il quale dovrà più tardi al figlio restituirsi.

Ma, se tali sono le norme morali dell'amministrazione del padre, egli però non rende e non renderà verun conto; tutte le guarentigie di controllo, di sorveglianza, di rendimento dei conti sono comprese in questa grande e suprema guarentigia dell'affetto del padre. La legge non fa che esprimere con forma energica il carattere assoluto dell'amministrazione paterna, quando dichiara il padre proprietario dei frutti provenienti dai beni del figlio. Il padre veramente non ha *l'usufrutto ordinario*, cioè nell'interesse suo proprio e personale, esso non ha che l'amministrazione, ma è arbitro assoluto, amministratore sovrano; giuridicamente e rimpetto a chi sollevasse una pretensione di controllo, la domanda di un conto qualunque, egli esercita i diritti assoluti dell'amministratore usufruttuario.

Quando poi, raggiunta l'età maggiore, e un sufficiente sviluppo e la capacità di esercizio delle sue facoltà personali, il figlio riceve, per così dire, dalle mani della natura quella missione che gli è nell'ordine generale assegnata, una legge che ne annullasse l'individualità, imponendogli ancora un governo assoluto, benchè paterno, contraddirebbe manifestamente all'ordine di natura. E nissuno ci venga a dire che, rallentando i vincoli della patria

potestà, potrebbe in certi e misurati limiti, e con certe e determinate cautele, prolungarsi ad età più avanzata del figlio la sua dipendenza legale e la benefica tutela del padre. Già l'abbiamo detto: la patria potestà o è assoluta o non è; essa non può spogliarsi della propria indole; la natura dei rapporti tra padre e figlio è inalterabile: dove pertanto non può continuare assoluta, la patria potestà debbe giuridicamente cessare.

A questi elevati principii d'ordine morale s'ispira il progetto della Commissione nella parte che concerne il governo della famiglia e la patria potestà.

Il progetto distingue il governo della famiglia in due periodi. Durante l'età minore dei figli, il padre è arbitro assoluto del governo e dell'amministrazione familiare; esso rappresenta la persona del figlio minore, ne amministra i beni e *ne ha l'usufrutto*; e, se per gli atti di alienazione ed altri di importanza egualmente straordinaria, la legge reclama pel figlio la vigilanza del pubblico magistrato, questi casi eccezionali e rarissimi non alterano il principio: oltrechè nemmeno in questi si ammette l'intervento personale del figlio.

Ma pervenuto il figlio all'età maggiore od anche prima, se è divenuto capo di una nuova famiglia per effetto di matrimonio contratto col consenso del padre, la patria potestà si scioglie giuridicamente. Non presume la legge nè desidera che nel medesimo punto si sciogla l'associazione e il governo della famiglia; ma, non dovendo nè potendo continuare oltre quel limite la patria potestà giuridica, essa ne permette lo scioglimento, o, se verrà liberamente continuata, ne affida il governo agli affetti domestici, alla fiducia reciproca, a quell'autorità che il padre nel primo periodo avrà saputo conciliarsi; in una parola, all'impero di quei principii morali a cui deve informarsi la vita dei popoli liberi, giacchè la loro osservanza costituisce la forza delle nazioni e ne protegge l'indipendenza e la libertà.

E nelle relazioni tra i coniugi la Commissione ha pur creduto che si dovesse intieramente raccomandare *al solo impero del sentimento morale* l'au-

torità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni propri della moglie.

Gravi considerazioni di ragione e di pratica la mossero; l'autorità del diritto romano nell'ultimo suo stadio, l'esempio di parecchie legislazioni moderne, e in ispecie del Codice vigente nelle provincie lombarde, e l'esempio stesso del vecchio Piemonte la persuasero. Il Parlamento giudicherà sopra una questione che riguarda sì d'avvicino i costumi, egli che è il legittimo interprete dell'opinione e della coscienza pubblica, e dei bisogni materiali e morali delle popolazioni del regno.

Collo stato di famiglia si connette lo stato di tutela; intorno al quale la legislazione romana e la moderna ci presentano due specie di ordinamenti, commettendosi il reggimento della tutela dalle une al pubblico magistrato, dalle altre al consiglio della famiglia superstite o dei parenti. Questi due sistemi di ordinamento delle tutele vivamente si combatterono nel seno della Commissione legislativa; ed il giudizio fu quale si doveva aspettare da una così assennata assemblea: essa seppe coordinare i due sistemi di tal maniera, che, senza contraddirsi nè impacciarsi, si aiutino l'un l'altro a vicenda, conferendo ciascuno a vantaggio dell'amministrazione pupillare il proprio e migliore elemento. In questo nuovo ordinamento della tutela (che però in quanto al metodo ed allo sviluppo dei provvedimenti non si diparte dall'antico) il pubblico magistrato, prendendo parte più attiva, vi recherà l'imparzialità, l'energia, l'autorità; nel mentre il consiglio di famiglia, che pur ritiene l'iniziativa e le prime deliberazioni, apporterà nella tutela dell'orfano la pia sollecitudine, il sentimento e l'affetto.

Tali sono i maggiori problemi che la Commissione ha risoluto nel libro che tratta delle persone, che è il primo del nuovo Codice, e che racchiude le più numerose e importanti innovazioni al sistema vigente.

Gli argomenti che si svolgono nei libri seguenti, le cose ed i beni, la proprietà coll'ordinato corteggio dei diritti reali che ne derivano, le obbligazioni personali e le convenzioni col numeroso

stuolo dei contratti particolari che danno movimento vario ed operoso al commercio della vita civile, sono il vastissimo campo in cui la giurisprudenza civile spiega il suo mirabile magistero; ma in queste parti la Commissione non avea che a seguire le note vie: essa tuttavolta raccolse anche qui una messe copiosa di modesti e minuti miglioramenti, di cui, ne siamo certi, si loderanno l'utilità pratica e la dottrina.

Hannovi però due altre parti in cui la Commissione legislativa incontrò gravissime questioni, nella cui definizione portò quel savio criterio che spicea in tutto il suo lavoro.

Nel sistema ipotecario ella segue questa norma generale, di estendere e di applicare sino all'estremo limite del possibile il principio della pubblicità e della specialità; ed a complemento di questa utile e bella istituzione moderna vi aggiunge il sistema più recente ancora della trascrizione dei diritti reali ed altri simili interessanti i terzi.

In materia di testamenti e di successioni (che è l'altra delle parti sopracennate), la Commissione accetta dalle provincie lombarde e parmensi il testamento olografo, e lo estende a tutte le provincie del regno. Essa accetta dal Codice parmense e generalizza a tutto lo Stato un aumento della porzione legittimaria; rende il debito onore alla santità del matrimonio, al sacro vincolo che congiunge in una vita comune e con sì intima unione il marito e la moglie, ed introduce un diritto di legittima a favore di quello dei coniugi che sopravvive, se non in proprietà, quando esistono figli, almeno in usufrutto (savio e nobile provvedimento che da sè basterebbe a porre in rilievo gli elevati pensieri che informano il progetto della novella legislazione); solleva dalla vergogna e dal disprezzo i figli, non partecipi al certo della colpa dei genitori, benchè nati fuori di matrimonio, e dopo avere introdotto a loro riguardo per più agevolezza e per più onore la legittimazione per decreto dell'autorità giudiziaria, sostituendo all'idea di grazia del principe quella del diritto dell'innocenza riconosciuto dal giudice, istituisce anche a riguardo di questi figli un diritto di legittima,

invero assai tenue, e meglio ancora li avvantaggia nella successione *ab intestato*. Finalmente la Commissione, dopo aver in tutto il corso del suo lavoro tenuto sempre in gran predominio i dettami di giustizia e di ragion naturale sopra le incerte considerazioni di civile e politica convenienza, ha coronato l'opera sua coll'abolizione del diritto di subingresso dei maschi alle femmine nelle successioni *ab intestato*, agguagliando l'un sesso all'altro nei diritti di eredità che ricevono vita dagli affetti e dai vincoli naturali del sangue.

Al cospetto di sì alti problemi che compenetrano l'intera vita e la costituzione sociale della nazione, a petto a cui scema, quasi direi, d'importanza la stessa costituzione politica, il Governo, o signori, non vi chiede una semplice omologazione, ma un profondo ed accurato esame di questo novello Codice. E perchè l'una e l'altra parte del Parlamento sia messa in grado di nominare sin d'ora una Commissione per questo esame, il Governo, astenendosi dalla presentazione ufficiale che potrebbe solo essere fatta all'una od all'altra delle due Camere, si è deliberato di pregarle entrambe di accettarne intanto la *comunicazione officiosa*, accompagnata però dalla più estesa pubblicità non solo rimpetto ai membri del Parlamento, ma ancora rimpetto al paese. Così le Commissioni parlamentari, col senno proprio e coi lumi di tutti i deputati della magistratura del regno, a cui verrà fatto speciale invito, ed infine dell'intera nazione per siffatta guisa interrogata, avranno agio di concordare il lavoro per la prossima riapertura del Parlamento. Pochi mesi al certo non basterebbero se si trattasse di rifare il Codice intiero; ma, come spero, non vi occorreranno tutto al più che complementi o emendamenti parziali, e il lavoro che vi comunico è tessuto in maniera e nel suo metodo generale così bene ordinato da poter ricevere complementi ed emendamenti senzchè l'ordito dell'opera si scomponga.

Non ignoro, o signori, l'opinione di certuni che rimanderebbero a tempo indefinito la desiderata unificazione, rigettando in massima qualunque Codice che riesca ancora nella sostanza e nella forma,

come quello di cui ragiono, ad una imitazione della codificazione francese. Costoro pensano che un Codice affatto proprio per sostanza e per forma sia oramai il solo Codice degno d'Italia.

Ed io pure, o signori, ho fiducia nella potenza del genio italiano; ma credo che nell'ordine provvidenziale gli uffizi siano variamente distribuiti alle nazioni nel tempo e nello spazio, e che ogni popolo adempia alla missione assegnatagli, studiandosi di comprendere e di seguire il proprio speciale mandato. Già per due volte, o signori, i giureconsulti italiani (noverando sotto questo nome anche gli antichi Latini, che pur sono di patria e di sangue italiano) hanno creato in Italia la giurisprudenza civile. La crearono i romani giureconsulti, gli scritti dei quali furono ammirati in ogni età, e ancor si ammirano quai monumenti imperituri di alta ragione, di scienza e di pratica. La crearono di bel nuovo i giureconsulti italiani del secolo duodecimo e dei successivi coi restaurati studi giuridici, i quali ebbero tanta possanza da generare e propagare per tutta Europa il diritto comune o romano-consuetudinario.

Ma nel secolo decimosesto, intanto che i filologi italiani porgono nuovi sussidi allo studio e all'interpretazione dei testi del giure romano, sorgono fuori d'Italia due scuole destinate, col volger de' tempi, ad altissimo ufficio. L'una è quella per cui tant'alto saliva la fama della dotta ed instancabile Germania, scuola di profonde ricerche, di erudite indagini e di storici raffronti, più benemerita delle sottili teorie che delle pratiche applicazioni; l'altra è la scuola francese, d'indole più positiva, pratica, popolare, che, appropriandosi il vasto e lungo lavoro di tanti secoli, e rischiarandolo con la face della nuova filosofia, doveva riuscire alla creazione di un diritto moderno.

La grandezza e l'unità della nazione, il genio francese abile per sua natura ad assimilarsi prontamente tutte le idee, a renderle volgari, a tradurle in arte, a concretarle nel fatto, furono le grandi cause che produssero il grande effetto. Dovrò io soggiungere che le medesime condizioni, rivolte ad un altro ordine di fatti, condussero ad un ri-

sultamento ben più grandioso? Dovrò accennare che le medesime condizioni, applicatesi alla politica ed alla filosofia, condussero la nazione francese a quella memorabile rivoluzione che fu iniziatrice di un'era novella di civiltà? E la vorremmo noi, quest'ultima, ripudiare perchè venuta di Francia?

Or tornando al diritto, qual è quel giureconsulto che consentirebbe di rinunciare a quei ricchi tesori di scienza, a quelle copiose fonti di giurisprudenza che si schiusero dal testo dei Codici civili di Francia, ed ai quali attingono, benchè con intendimenti diversi, tutti i giurisperiti d'Europa?

Nè con ciò io dirò che in questi Codici e in questa giurisprudenza sia l'ultima perfezione. Se mai avvenisse che l'Italia intiera fosse per obbedire ad una sola legislazione civile, e tutti gli elementi legislativi e giuridici si concentrassero in un potente lavoro comune, e tutti i giureconsulti del bel paese indirizzassero le loro meditazioni ad un medesimo scopo, e la giurisprudenza di tutti i tribunali della nazione si esercitasse solidalmente sopra il vastissimo obbietto, io porto ferma fiducia che allora il genio italiano riconquisterebbe altresì l'antico primato giuridico, e questo gran popolo saprebbe meritarsi un'altra volta, dopo gli splendidi tempi di Roma antica, il nome e la gloria di popolo legislatore.

G. B. CASSINIS.

(1) Questa Commissione, nominata con Decreti ministeriali del 24 dicembre 1859 e del 25 febbraio 1860, era composta come segue:

MIGLIETTI Commend. ed Avv. Vincenzo, Deputato al Parlamento,
Presidente.


ADAMI Cav. Vincenzo, Consigliere di Cassazione.

BLANCHIER Cav. Angelo, Consigliere d'Appello.

DEFERRARI Commend. Domenico, Procuratore generale presso la
Corte di Cassazione, Senatore del Regno.

GALEOTTI Cav. ed Avv. Leopoldo, Deputato al Parlamento.

GASTALDETTI AVV. Celestino, Professore di leggi nella Università
di Torino, Deputato al Parlamento.



- GIGLI Cav. Innocenzo, Procuratore generale presso la Corte Regia di Lucca.
- LISSONI Cav. Andrea, Dottore in legge, Deputato al Parlamento.
- MANCINI Cav. Pasquale Stanislao, Professore di diritto internazionale nella Università di Torino, Deputato al Parlamento.
- MARZUCCI Cav. Celso, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione della Toscana, Senatore del Regno.
- MURATORI Cav. Pietro, già Consigliere nel supremo Tribunale di Revisione di Modena, attualmente Consigliere di Cassazione.
- NEGRONI Avv. Carlo, Deputato al Parlamento.
- NICCOLOSI Commend. Giambattista, Regio Procuratore generale presso la Corte Suprema di Revisione di Parma.
- PESCATORE Cav. Matteo, Consigliere di Cassazione, Deputato al Parlamento.
- PRECEBUTTI Avv. Enrico, Professore di leggi nella Università di Torino.
- REGNOLI Avv. Oreste, Professore di leggi nella Università di Bologna, Deputato al Parlamento.
- ROCHIS Cav. Gabriele, Consigliere d'Appello.
- SPANTIGATI Avv. Federico, Dottore di Collegio nella Università di Torino.
- TREZZI Cav. Ambrogio, Dottore in legge, Deputato al Parlamento.
- VENTURI Cav. Francesco, Presidente del Tribunale di Commercio di Milano.

BRUZZO Cav. ed Avv. Giuseppe, Referendario al Consiglio di Stato

REALIS Avv. Giuseppe, Sostituto Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario di Torino


Segretarii.

Avvocato Carraro in prima

4865

27 GIU. 1959

ISTITUTO
DI
DIRITTO PRIVATO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PADOVA



REC 5480

ISTITUTO
DI
DIRITTO PRIVATO
DELLA
UNIVERSITÀ DI PADOVA

82500

Università degli Studi di Padova
Area della biblioteca di Giurisprudenza



POL090025708